DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1885 — ROMA — MARTEDÌ 15 DICEMBRE — NUM. 303

ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA		Trim.	Sem.	Anno	GAZZ. e RENDICONTI Anno
In Roma, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32	36
Id., a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36	44
All'estero, Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80	125
Turchia, Egitto, Romania e Stati Uniti	»	2	61	120	165
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175	215

Un numero separato, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta: in Roma Cent. 10; pel Regno » 15

Un numero separato, ma arretrato: in Roma » [illegible]; pel Regno » [illegible]; per l'estero » [illegible]

Per gli Annunzi giudiziari L. 0 25; per altri avvisi L. 0 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le Associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli abbonamenti si ricevono dall'Amministrazione e dagli Uffici postali. Le inserzioni si ricevono dal l'Amministrazione.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Relazione a S. M. *fatta in udienza del 26 novembre 1885 sul decreto n. 3545.*

SIRE,

Approssimandosi il tempo in cui dovrà essere chiamata sotto le armi la classe dei giovani inscritti di leva marittima, nati nell'anno 1865, i quali per legge 2 luglio 1885 articolo unico, debbono somministrare al corpo Reale equipaggi un contingente di 1ª categoria di 2,500 uomini, il riferente pregiasi sottoporre alla firma della M. V. il decreto che ordina la ripartizione del detto contingente fra i vari compartimenti marittimi del Regno, in applicazione dell'articolo 13 della legge 28 agosto 1885.

Secondo questa legge si fa la ripartizione non più in base al numero degli inscritti nelle liste di leva, come stabiliva la legge 18 agosto 1871, ma in base alla media degli inscritti, che nelle ultime cinque leve furono trovati abili al servizio militare ed arruolati.

A completare poi questa media, in cui non figurano gli abili fra i renitenti, poichè costoro non poterono essere visitati, è stabilito vi si debba aggiungere, ma in proporzione degli inscritti dichiarati idonei, la media dei renitenti.

Nello applicare però tali disposizioni non può comprendersi fra le cinque leve quella che immediatamente precede la leva da chiamarsi, perchè l'appello di questa deve per legge essere fatto nel mese di gennaio, mentre le operazioni di quella non chiudonsi che al 31 dello stesso mese.

Quindi per la ripartizione di cui ora si tratta sono state prese per base le cinque leve delle classi dal 1859 al 1863.

In queste leve poi, le quali furono fatte sotto lo impero della legge 18 agosto 1871, non soltanto i renitenti non figurano fra i visitati ed arruolati, ma neppure coloro che furono arruolati figurativamente a senso dell'articolo 36 di quella legge, nè coloro che vennero esentati dal servizio militare, poichè da questo assolutamente esclusi erano secondo le norme di quella stessa legge.

Quindi e per gli arruolati figurativamente e per gli esentati nelle cinque leve sopra accennate operando nel modo stesso dalla legge stabilito pei renitenti, si è aggiunta la media di essi, nella proporzione percentuale degli inscritti trovati idonei, alla media degli arruolati nel 1° e 2° contingente.

Sul totale così ottenuto, rappresentante per ciascun compartimento marittimo la media di tutti gl'inscritti abili al servizio militare nelle cinque leve delle classi dal 1859 al 1863, si è fatta la ripartizione del contingente di 1ª categoria per la classe dei giovani nati nell'anno 1865, da chiamarsi sotto le armi nel prossimo gennaio 1886.

Il Numero **3545** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 13 della legge per la leva marittima del 28 agosto 1885, n. 3338 (Serie 3ª);

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. La ripartizione tra i compartimenti marittimi del Regno del contingente di 2500 uomini di 1ª categoria, fissato con legge del 2 luglio 1885, per la leva di mare sui nati nel 1865, è stabilita nel modo indicato nell'annessa tabella firmata d'ordine Nostro dal Ministro della Marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1885.

UMBERTO.

B. BRIN.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

TABELLA indicante la ripartizione del contingente di prima categoria

a norma dell'art. 13 della legge sulla

COMPARTIMENTI MARITTIMI	DATI STATISTICI COMPLESSIVI DELLE LEVE DI MARE											
	Inscritti nelle liste di estrazione		INSCRITTI NON VISITATI									
			Cancellati dalle liste dopo l'estrazione		Esentati		Arruolati figurativamente		Renitenti		TOTALE degl'inscritti	
	Numero	Media quinquennale	Numero	Media quinquennale	Numero	Media quinquennale	Numero	Media quinquennale	Numero	Media quinquennale	Numero	Media quinquennale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Porto Maurizio	518	109.60	4	0.80	150	30. »	9	1.80	22	4.40	185	37. »
Savona	913	182.60	11	2.20	219	43.80	25	5. »	34	6.80	289	57.80
Genova	4125	825. »	19	3.80	832	166.40	162	32.40	155	31. »	1168	233.60
Spezia	1401	280.20	10	2. »	323	64.60	41	8.20	49	9.80	423	84.60
Livorno	848	169.60	7	1.40	202	40.40	5	1. »	5	1. »	219	43.80
Portoferraio	408	81.60	1	0.20	141	28.20	3	0.60	9	1.80	154	30.80
Civitavecchia	217	43.40	—	—	22	4.40	1	0.20	—	—	23	4.60
Gaeta	664	132.80	4	0.80	208	41.60	6	1.20	19	3.80	237	47.40
Napoli	4034	806.80	23	4.60	633	126.60	43	8.60	49	9.80	748	149.60
Castellammare	2666	533.20	13	2.60	574	114.80	67	13.40	82	16.40	736	147.20
Pizzo	483	96.60	2	0.40	120	24. »	1	0.20	12	2.40	135	27. »
Taranto	720	144. »	2	0.40	129	25.80	2	0.40	—	—	133	26.60
Bari	1181	236.20	3	0.60	296	59.20	12	2.40	11	2.20	322	64.40
Ancona	1032	206.40	4	0.80	283	56.60	19	3.80	18	3.60	324	64.80
Rimini	589	117.80	2	0.40	136	27.20	5	1. »	2	0.40	145	29. »
Venezia	1526	305.20	5	1. »	295	59. »	19	3.80	7	1.40	326	65.20
Cagliari	288	57.60	—	—	64	12.80	—	—	4	0.80	68	13.60
Maddalena	209	41.80	—	—	41	8.80	4	0.80	1	0.20	49	9.80
Messina	2309	461.80	11	2.20	551	110.20	12	2.40	21	4.20	595	119. »
Catania	1063	212.60	5	1. »	258	51.60	2	0.40	4	0.80	269	53.80
Porto Empedocle	753	150.60	4	0.80	190	38. »	1	0.20	3	0.60	198	39.60
Trapani	782	156.40	6	1.20	236	47.20	1	0.20	3	0.60	246	49.20
Palermo	1998	399.60	12	2.40	481	96.20	7	1.40	16	3.20	516	103.20
	28757	5751.40	148	29.60	6387	1277,40	447	89.40	526	105,20	7508	1501.60

degl'inscritti di leva della classe 1865 fra i vari Compartimenti marittimi del Regno,
leva di mare del 28 agosto 1885.

SUI NATI NEGLI ANNI 1859, 1860, 1861, 1862, 1863									Quota degli esentati arruolati figurativamente e renitenti presunti abili (Rapporto fra le colonne 7, 9 e 11 complessivamente e la colonna 22)	Totale complessivo degl'inscritti sui quali cade il riparto del contingente di 1ª categoria (Somma delle colonne 19 e 23)	Contingente di 1ª categoria assegnato in dipendenza del riparto
INSCRITTI VISITATI								Proporzione per 100 degli abili sulla media dei visitati (Rapporto fra le colonne 19 e 21)			
Riformati		Rimandati		Abili arruolati nel 1° e nel 2° contingente meno gli arruolati figurativamente		Totale degl'inscritti visitati					
Numero	Media quinquennale	Numero	Media quinquennale	Numero	Media quinquennale	Numero	Media quinquennale				
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
34	6.80	15	3.00	314	62.80	363	72.60	86.50	31.31	94 11	47
54	10.80	40	8. »	540	106. »	624	124.80	84.93	47.22	153.22	76
189	37.80	131	26.20	2637	527.40	2957	591 40	89 17	204.92	732.32	362
76	15.20	36	7.20	866	173.20	978	195 60	88.54	73.12	246.32	122
47	9.40	33	6.60	549	109.80	629	125.80	87.40	37. »	146.80	72
24	4.80	5	1. »	225	45. »	254	50.80	88 58	27.10	72 10	36
8	1.60	—	—	186	37.20	194	38.80	95.87	4.41	41.61	20
25	5. »	23	4.60	379	75.80	427	85.40	88.80	41.38	117.18	58
169	33.80	155	31. »	2962	592.40	3286	657.20	90.13	136.70	723.10	358
123	24.60	87	17.40	1720	344. »	1930	386. »	89.11	129. »	473. »	234
23	4.60	16	3.20	309	61.80	348	69.60	88.79	23.60	85.40	42
43	8.60	31	6.20	513	102.60	587	117.40	87.37	22.89	125.49	62
83	16.60	42	8.40	731	146.80	859	171.80	85.44	54.51	201.31	99
40	8. »	24	4.80	644	128.80	708	141.60	90.96	58.21	187.01	92
24	4.80	13	2.60	407	81 40	444	88.80	91.66	26.21	107.61	53
36	7.20	14	2.80	1150	230. »	1200	240. »	95.83	61.52	291.52	144
38	7 60	10	2. »	172	34.40	220	44. »	78.18	10.63	45.03	52
7	1.40	5	1. »	148	29.60	160	32. »	92.50	9.06	38.66	19
144	28.80	117	23.40	1453	290.60	1714	342.80	84.77	99.01	389.61	193
84	16.80	68	13.60	642	128.40	791	158.80	80.85	42.69	171.09	85
42	8.40	36	7.20	477	95.40	555	111. »	85.94	33.34	128.74	64
47	9.40	15	3. »	474	94.80	536	107.20	88.43	42.44	137.24	68
75	15. »	107	21.40	1300	260. »	1482	296.40	87 71	88.42	348 42	172
1435	287.00	1023	204.60	18791	3758.20	21249	4249.80	—	1298.69	5056.89	2500

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Marina: B. BRIN.

Il Numero **3537** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 del regolamento approvato con R. decreto 5 novembre 1876, n. 3489 (Serie 2ª);

Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto col Ministro della Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Nell'elenco delle autorità e degli uffizi ammessi a corrispondere in esenzione delle tasse postali annesso al regolamento approvato con R. decreto 5 novembre 1876 dovrà farsi, nella parte che riguarda il Ministero della Pubblica Istruzione, la seguente aggiunta:

A pagina 115, nella prima colonna, aggiungere ai rettori delle Università quello di « Macerata. »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 16 novembre 1885.

UMBERTO.

GENALA.
COPPINO.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI

Il Numero **MDCCCCXL** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la istanza 6 ottobre 1882, con cui il commendatore Domenico Martuscelli, fondatore ed amministratore del pio Istituto Principe di Napoli esistente nella città di Napoli per i poveri ciechi d'ambo i sessi, chiede la erezione in ente morale dell'Istituto medesimo, e l'approvazione del relativo statuto organico;

Visti gli atti e documenti prodotti a corredo, da cui risulta che l'Istituto predetto, fondato in Napoli fin dall'anno 1873, ha per iscopo di provvedere alla educazione in generale dei poveri ciechi ed al loro metodico avviamento ad una professione o ad un mestiere, e possiede redditi che gli assicurano il normale funzionamento;

Visto lo schema di statuto organico presentato alla Nostra approvazione;

Viste le deliberazioni 17 ottobre e 2 dicembre 1884 della Deputazione provinciale di Napoli;

Vista la legge 3 agosto 1862, n. 753, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 27 novembre 1862, n. 1007, sulle Opere pie;

Udito il Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Istituto Principe di Napoli, esistente nella città di Napoli per i poveri ciechi d'ambo i sessi è eretto in Ente morale, ed è approvato il relativo statuto organico in data 16 luglio 1884, composto di trentacinque articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Nostro Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 9 novembre 1885.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

S. M., *sulla proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, ha, con RR. decreti 21 giugno, 27 agosto, 2 settembre, 11, 18, 24, 28, 30 ottobre, 1 e 5 novembre 1885, fatto le nomine e disposizioni seguenti:*

Valenzano Gian Carlo, ufficiale d'ordine nel Ministero, nominato, in seguito ad esame, vicesegretario nella carriera amministrativa del Ministero, coll'annuo stipendio di lire 2000, dal 1° luglio u. s.

Marani Ettore, id. id. id. id. id. id.

Pouchain Giulio, id. id. id. id. id. id.

Zanchi Alberto, id. id. id. id. id. id.

Scaletta Carlo, id. id. id. id. id. id.

Colomiatti cav. Michele, R. provveditore agli studi, collocato a riposo sulla sua domanda e per motivi di salute.

Rossi cav. Pietro, R. provveditore agli studi, id. id. id. id. id. id.

Cappelli cav. Antonio, vicebibliotecario della Biblioteca Estense di Modena, id. id. id. per ragioni di età e di lungo servizio.

Gasdiani Luigi, distributore di 1ª classe nella Biblioteca Universitaria di Bologna, id. id. id. id.

Bacchetti cav. Onorato, professore ordinario di materia medica e direttore dell'annesso gabinetto nella R. Università di Pisa, id. id. id. per avanzata età.

Bianchi avv. Ferdinando, professore ordinario di diritto civile nella R. Università di Macerata, trasferito a quella di Siena.

Righi Augusto, id. id. di fisica sperimentale e direttore dell'annesso gabinetto nella R. Università di Palermo, trasferito a quello di Padova.

Piccinelli Bartolomeo, professore titolare di lingua italiana nella Scuola tecnica di Brescia, collocato a riposo sulla sua domanda e per comprovata infermità.

Fasce cav. Luigi, preside titolare dell'Istituto tecnico di Palermo, in aspettativa, collocato a riposo id id. id.

Pizzi Italo, vicebibliotecario alla Laurenziana di Firenze, nominato professore titolare di una delle due classi superiori nel Ginnasio di Caltagirone.

Ghiselli cav. Antonio, professore ordinario di patologia, clinica medica e chirurgica presso la Scuola di veterinaria in Modena, e direttore della clinica medesima, collocato in aspettativa sulla sua domanda e per motivi di salute.

Pitzorno cav. dottor Giacomo, professore straordinario di anatomia umana e normale, e direttore dell'annesso gabinetto nella R. Università di Sassari, promosso professore ordinario dello stesso insegnamento.

Guidi cav. Ignazio, id. id. di ebraico e lingue semitiche comparate id. id. di Roma, id. id. id. id.

Capocci cav. Oscarre, id. id. di disegno architettonico id. id. di Napoli, id. id. id. id.

Battaglini comm. Giuseppe, professore ordinario di geometria analitica nella R. Università di Roma, trasferito alla cattedra di calcolo differenziale ed integrale a quella di Napoli.

Varisco Bernardino, professore in aspettativa, richiamato in servizio e destinato alla cattedra di matematica nell'Istituto tecnico di Porto Maurizio.

De Hippolytis Ermenegildo, Selmi Luigi, Scarola Luigi, Troncone Enrico, Roncaglia Francesco, Avanzi Luigi, Perotti Giuseppe, Zaccaria Antonio, Stocchi Luigi, Veronese Filippo, Bonò Fausto, Malesani Giovanni Battista, ispettori scolastici coll'annuo stipendio di lire 2000, promossi a quello di lire 2500 dal 1° luglio u. s.

Borghesio Firmino, Positano Francesco, Rosi Flaminio, Mastroiacovo Camillo, Paris Nicola, De Leo Ferdinando, Mora Tomasso, Pallestrini Vincenzo, Morganti Giovanni Battista, Rossi Errico Giuseppe, Serra Francesco, Canale Parola Enrico, De Roma Giuseppe, Orsi Ercole, Sassaroli Germano, Orlandini Francesco, Lupi Antonio, Carugo Antonio, Nigra Pietro, Zolando Francesco, Cammarata Giuseppe, Foglia Giuseppe, Barasa Antonio, Damele Stefano, Governa Eugenio, Pittana Anton Matteo, Orlando Cesare, Ponte Salvatore, Manassero Giuseppe, ispettori scolastici id. id. lire 1500, id. id. di lire 2000 id. id.

Campanile Felice, assistente di 3ª classe nella R. Biblioteca pubblica di Lucca, addetto alla Nazionale di Firenze, nominato ispettore scolastico di Patti coll'annuo stipendio di lire 2000.

Grimaldi Clodomiro, nominato ispettore scolastico coll'annuo stipendio di lire 1500 e destinato a Cittaducale.

Gazioni Emilio, id. id. id. id. id. id. id. Vicenza.
Scaglione Francesco, id. id. id. id. id. id. id. Messina.
Perri Salvatore, id. id. id. id. id. id. id. Pontremoli.
Mancinelli Alberto, id. id. id. id. id. id. id. Ancona.
Schuppa Giovanni, id. id id. id. id. id. id. Larino.
Boccaleri Francesco, id. id. id. id. id. id. id. Vasto.
Giussani Benedetto, id. id. id. id. id. id. id. Pallanza.
Albanello Domenico, id. id. id. id. id. id. id. Montebelluna.
Aliani Giuseppe, id. id. id. id. id. id. id. Brindisi.
Fontana Tullio, id. id. id. id. id. id. id. Chiari e Verolanuova.
Valgimigli Antonio, id. id. id. id. id. id. id. Pescia.
D'Andrea Giovanni, id. id. id. id. id. id. id. Sulmona.
Rebecchi Luigi, id. id. id. id. id. id. id. Castiglione delle Stiviere.
Reciputi Romeo, id. id. id. id. id. id. id. Volterra.
Pancera Paolo, id. id. id id. id. id. id. Bobbio.
Poli Giovanni Maria, id. id. id. id. id. id. id Adria.
Ruggiero Luigi, id. id. id. id. id. id. id. Melfi.
Sanfelice Achille, id. id. id. id. id. id. id. Fiorenzuola d'Arda.
Rosi Villalba Carlo, id. id. id. id. id. id. id. Castroreale.
Niccolini Gioacchino, id. id. id. id. id. id. id. Penne.
Vespasiani Vincenzo, id. id. id. id. id. id. id. Clusone.
Moscatelli Mentore, id. id. id. id. id. id. id. Salò.
Mormile Alfonso, id. id. id. id. id. id. id. Isernia.
Marzochilli Azeglio, id. id. id. id id. id. id. Grosseto.
Nicolosi-Correnti Salvatore, id. id. id. id. id. id. id. Corleone.
Prete Luigi, id. id. id. id. id. id. id. Vallo della Lucania.
Benedetti Luigi, id. id. id id. id. id. id. Pieve del Cadore.
Fabris Giuseppe, id. id. id. id. id. id. id. Conegliano.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Il Ministero Ellenico per gli Affari Esteri ha notificato il giorno 6 corrente alla Legazione d'Italia in Atene, che un'ordinanza Reale, emanata sulla proposta del Consiglio dei Ministri, vieta l'esportazione dal territorio Greco delle bestie da soma, dei cereali, delle farine e di qualsiasi specie d'armi e di oggetti e d'equipaggiamento.

MINISTERO
di Agricoltura, Industria e Commercio

DIREZIONE INDUSTRIE E COMMERCI

Atto di trasferimento di privativa industriale.

In virtù di un contratto rogato dott. Edmondo Bond, notaio, residente a Manchester (Inghilterra) e sottoscritto in data 18 settembre 1885, e indi registrato all'ufficio del registro in Milano, in data 9 successivo novembre, n. 3514, vol. 111, fogl. 180, atti privati, i signori Henry Cheetham Hill e Henry Hill Brown della medesima città di Manchester, hanno ceduto e trasferito al signor Samuel Brooks di West Gorton, tutti i diritti che loro competono sull'attestato di privativa industriale 13 giugno 1884, vol. XXXIII, n. [illegible], della durata di anni quindici a decorrere dal 30 stesso mese, portante il titolo: *Perfectionnements dans les appareils et dispositions d'envidage ou bobinage des fils de coton ou autres matières.*

Il detto atto di trasferimento è stato presentato alla Prefettura di Milano il 13 novembre 1885, e successivamente registrato presso la Direzione Industrie e Commerci di questo Ministero (Ufficio speciale della proprietà industriale), per gli effetti di cui agli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731.

Roma, addì 12 dicembre 1885.

Il Direttore: A. MONZILLI.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il giorno 10 corrente, nella stazione ferroviaria di Borgo S. Giovanni, provincia di Brescia, è stato attivato il servizio telegrafico pel Governo e per i privati, con orario limitato di giorno.

Roma, li 11 dicembre 1885.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*3ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 734151 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale al nome di Sanguineti *Virginia ed Albina* fu Carlo, minori, sotto la patria potestà della loro genetrice Maria Rissotto, domiciliata in Genova, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Sanguineti *Maria Virginia Antonia* e *Natalina Albina* fu Carlo, minori, sotto la patria potestà della loro genitrice Maria Rissotto, domiciliata in Genova, vere proprietarie della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 19 novembre 1885.

Il Direttore generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*3ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0, cioè: num. 812686 d'iscrizione sui registri della Direzione generale, per lire 50, al nome di Darioli *Luigi* di Alberto, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Caddo (Novara), è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Darioli *Luigia* di Alberto, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata in Caddo (Novara), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 19 novembre 1885.

Il Direttore generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 per cento, cioè: n. 360178 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 13668 della soppressa Direzione di Palermo), per lire 60, e n. 364351 (corrispondente a quello n. 17841 della stessa Direzione), per lire 60, intestate la prima a *Preve Francesco fu Giulio*, e la seconda a *Previ Gio. Battista fu Giulio Cesare*, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi rispettivamente a *Preve* o *Previ Francesco e Gio. Battista fu Giulio Cesare*, veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 19 novembre 1885.

Il Direttore generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 411604 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 46304 della soppressa Direzione di Torino) per lire 90, al nome di *Lessona* Antonia Margherita fu *Domenico*, domiciliata a Torino, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Rabbino* Antonia Margherita fu *Francesco*, vedova di Francesco Domenico Lessona, domiciliata a Torino, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 17 novembre 1885.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè n. 815699 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 80, al nome di Deantonis *Antonietta*, Giuseppe, Vittoria e Bartolomeo di Luigi, minori, ecc., sia stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Deantonis *Annetta*, Giuseppe, Vittoria e Bartolomeo di Luigi minori, ecc., veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 12 dicembre 1885.

Il Direttore generale: NOVELLI.

SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *pubblicazione*).

Il signor Dogliotti Luigi fu Vincenzo ha denunziato lo smarrimento della ricevuta a lui rilasciata da questa Direzione Generale addì 11 agosto 1884, col n. 1653 d'ordine, n. 30711 di protocollo, e n. 456411 di posizione, pel deposito da lui fatto del certificato di proprietà e di usufrutto, n. 650, rappresentante il deposito dell'obbligazione numero 11229 del Debito 26 marzo 1849, della rendita di lire quaranta, compresa nella estrazione del 31 luglio 1883, onde ottenerne il rimborso e il reimpiego del corrispondente capitale in rendita consolidata.

A termini dell'articolo 334 del regolamento approvato con Regio decreto 8 ottobre 1870, numero 5942, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano notificate opposizioni, il certificato di rendita già emesso in dipendenza della richiesta operazione, e la somma residuata perchè non sufficiente all'acquisto di altra rendita, saranno consegnate al ripetuto signor Dogliotti Luigi fu Vincenzo, senza obbligo di restituzione della ricevuta smarrita che rimarrà di nessun valore.

Roma, 19 novembre 1885.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *pubblicazione*).

Si è denunciato a questa Direzione Generale lo smarrimento della ricevuta num. 503 d'ordine n. 2688 di protocollo e n. 9449 di posizione, stata rilasciata dall'Intendenza di finanza di Cuneo addì 18 agosto 1885 al signor Demilano Domenico fu Michele pel deposito da lui fatto in numero di quattro certificati del consolidato 5 per cento, per la complessiva rendita di lire 55, con godimento dal 1° luglio 1885, onde fossero muniti del nuovo mezzo foglio di compartimenti semestrali.

A termini dell'art. 334 del regolamento 8 ottobre 1870, num. 5942, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano notificate opposizioni, i detti certificati saranno restituiti al nominato sig. Demilano Domenico senza obbligo della restituzione della ricevuta smarrita, che rimarrà di nessun valore.

Roma, 21 novembre 1885.

Il Direttore Generale: NOVELLI

SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *pubblicazione*).

Venne denunziata a questa Direzione Generale lo smarrimento della ricevuta n. 2612 d'ordine, n. 5791 di protocollo e n. 60221 di posizione, stata rilasciata dalla Intendenza di finanza di Torino addì 2 novembre 1885 al signor Pezza Pietro fu Giuseppe per deposito da lui fatto del certificato del consolidato 5 per cento numero 441377, per annue lire 1225 di rendita, con godimento dal 1° luglio 1885, onde fosse munito del mezzo foglio di compartimento per la riscossione delle rate semestrali.

A termini dell'articolo 334 del regolamento approvato con Reale decreto 8 ottobre 1870, num. 5942, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, ove non siano state notificate opposizioni, il titolo suindicato verrà restituito al nominato signor Pezza Pietro, senza obbligo di restituzione della ricevuta smarrita che rimarrà di nessun valore.

Roma, li 28 novembre 1885.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

SMARRIMENTO DI RICEVUTA (1ª *pubblicazione*).

Il signor Motta Vincenzo fu Angelo ha denunziato lo smarrimento della ricevuta num. 2438 d'ordine, num. 6297 di protocollo e numero 25299 di posizione stata a lui rilasciata addì 19 ottobre 1885 dalla Intendenza di Finanza di Milano, pel deposito di num. 3 certificati del consolidato 3 0[0] per la complessiva rendita annua di lire 21, con decorrenza dal 1° ottobre 1885, inscritti a favore del comune di Nosate, per essere muniti del mezzo foglio di compartimenti semestrali.

A termini dell'art. 334 del Regolamento 8 ottobre 1870 num. 5942 si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, ove non intervengano opposizioni, i detti certificati verranno restituiti al signor Motta Vincenzo senza obbligo di restituzione della ricevuta smarrita, che resterà di nessun valore.

Roma, 12 dicembre 1885.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

SMARRIMENTO DI RICEVUTA *(1ª pubblicazione).*

Venne denunziato a questa Direzione Generale lo smarrimento della ricevuta num. 2437 d'ordine, num. 6296 di protocollo e num. 25312 di posizione stata rilasciata dalla Intendenza di Finanza di Milano, addì 19 ottobre 1885 al signor Motta Vincenzo fu Angelo, pel deposito da lui fatto di num. 2 certificati del consolidato 5 0[0 per la complessiva rendita annua di lire 45, con decorrenza dal 1° luglio 1885, inscritti a favore del comune di Turbigo, per esser muniti del mezzo foglio di compartimenti semestrali.

A termini dell'art. 334 del regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870 num. 5942 si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, ove non intervengano opposizioni, i detti certificati verranno restituiti al signor Motta Vincenzo senza obbligo di restituzione della ricevuta smarrita che resterà di nessun valore.

Roma, 12 dicembre 1885.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì 14 dicembre 1885

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2 20.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Seguito della discussione sul riordinamento della imposta fondiaria.

FROLA svolge il seguente ordine del giorno, firmato anche dagli onorevoli Cibrario, Sineo, Colombini, Corsi, Borgnini, Vallegia, Demaria, Oddone:

« La Camera, convinta della necessità ed urgenza di provvedere al riordinamento dell'imposta fondiaria sui terreni, in modo uniforme per tutte le proprietà ed in base ad un nuovo censimento a fine di conseguire un'equa ripartizione dell'imposta medesima, nonchè di far luogo frattanto all'abolizione dei decimi aggiunti all'imposta erariale principale da effettuarsi su ogni quota nel più breve termine possibile; accettando in massima il progetto, passa alla discussione degli articoli. »

Ritiene ormai riconosciuta da tutti la necessità di un riordinamento dell'imposta fondiaria. Trattasi ora di stabilirne i modi; e primo di tutti sarà il fondamento stesso della imposta, il registro della proprietà, infine il catasto. È necessario però che la estimazione sia moderata e secondo tariffe speciali locali, e che la catastazione sia condotta rapidamente.

Essenziale inoltre, non solo al riordinamento della imposta ma anche alle condizioni presenti della nostra agricoltura, ritiene lo sgravio generale, e l'abolizione dei decimi di guerra stabilitisi in tempi in cui i maggiori aggravi erano necessari in pro della patria. Confida ora nella floridità delle nostre finanze, in giusta corrispondenza dello svolgersi della vita economica del paese. (Bene! Bravo!)

BRUNIALTI svolge il seguente ordine del giorno:

« La Camera convinta, che tutti i cittadini devono contribuire all'imposta nella misura per quanto è possibile proporzionale ai loro averi;

« Ritenuto che il catasto geometrico è opera indispensabile di civiltà, che non è disconosciuta da alcuno Stato civile;

« Ritenuto che, il catasto geometrico, particellare, estimativo, eseguito sollecitamente e con metodi uniformi in tutto il Regno, è la sola base sicura e durevole su cui può assestarsi l'imposta fondiaria;

« Confidando che questa opera di giustizia e di civiltà sarà compiuta colla maggior diligenza e con tutte le guarentigie possibili di imparzialità, così da poter anche produrre tutti i beneficii che se ne attendono per l'ordinamento della proprietà fondiaria e del credito;

« Confidando che il Ministero solleverà l'agricoltura dal peso dei decimi di guerra, quanto più presto lo consentiranno le esigenze del bilancio e le possibili economie nelle spese, senza aggravare ulteriormente i consumi, passa alla discussione degli articoli. »

Esprime la speranza che tutti possano riconoscere i vantaggi materiali e morali di questa legge, e confida che in nome della concordia essa venga approvata. (Benissimo! Bravo!)

MAJOCCHI svolge il seguente ordine del giorno:

« La Camera, considerando la perequazione fondiaria come opera improrogabile di giustizia, e preso atto delle esplicite dichiarazioni ministeriali di prossima progressiva abolizione dei tre decimi di guerra, invita il Ministero di presentare, in sostituzione del disegno di riordinamento dell'imposta fondiaria col catasto, un disegno di legge che determini, a datare dal 1° luglio 1886, la principale dell'imposta fondiaria in lire 100 milioni, ripartibili equamente su tutti i terreni dello Stato in ragione della rispettiva rendita netta. »

Considera separatamente la operazione del catasto dal riordinamento della imposta fondiaria. Ritiene che miglior sistema sarebbe quello di determinare una somma unica, di 100 milioni, da ripartirsi in proporzione col metodo della accertamento della rendita. Afferma quindi la necessità di far procedere la perequazione allo sgravio dei decimi di guerra.

Esamina la presente quota di alcune delle provincie tra le più aggravate e ne deduce la necessità di affrettare un provvedimento che potrebbe dare i suoi effetti in due o tre anni quando se ne lasciassero le modalità ai comuni.

Conchiude coll'ammonire il Presidente del Consiglio che la Lombardia non può attendere più lungamente un atto di suprema giustizia (Bene!)

CAGNOLA svolge il seguente ordine del giorno sottoscritto anche dai deputati Secondi, Pavesi, Cavalli, Maiocchi e Canzi:

« La Camera, ritenendo che la tassa di ricchezza mobile sui conduttori e coloni lavoranti sui terreni sia un duplicato della imposta fondiaria, invita il Ministero e la Commissione ad includere l'abolizione di essa nei provvedimenti del titolo secondo della legge sul riordinamento dell'imposta fondiaria. »

Sostiene con argomenti varii e molteplici che l'imposta fondiaria colpisce l'industria agraria, giacchè la rendita della terra non deriva dalla potenzialità produttiva della terra medesima, ma dall'applicazione alla stessa del capitale e del lavoro; onde non è suscettiva di separazione. E si augura che l'industria agraria si tratti alla stessa stregua della manifatturiera, mentre essa è di gran lunga più oppressa.

LAZZARO svolge il seguente ordine del giorno:

« La Camera, ritenendo inopportuno continuare la discussione del disegno di legge in esame, lo rinvia alla Commissione perchè lo riformi, tenendo conto delle diverse opinioni manifestate intorno al modo per raggiungere la giustizia distributiva fra' contribuenti, e passa all'ordine del giorno. »

Dal non essersi trovato un modo di conciliare le diverse idee manifestatesi, deduce la necessità di aggiornare una discussione che altrimenti condurrebbe ad un voto che potrebbe dar luogo a dolorose divisioni.

Nè teme che dall'aggiornamento alcun danno possa derivare all'agricoltura, la quale attende dal credito il suo rifiorimento.

Ricorda i sacrifici fatti dalle provincie napoletane, e specialmente il danno da esse risentito per le convenzioni ferroviarie, di guisa che non è giusto che esse ne sopportino altri senza che questi tornino a vantaggio della nazione.

VACCHELLI svolge il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita la Commissione a formolare disposizioni transitorie per destinare a sollievo delle provincie più aggravate la somma

corrispondente a due decimi dell'imposta sui terreni, e per riparare equamente alla ritardata applicazione della legge 23 giugno 1877, numero 3901. »

Avrebbe preferito che si presentassero due disegni di legge, uno per perequare l'imposta e l'altro per sgravare i contingenti più oppressi; tuttavia crede che non si possa accogliere la proposta del preopinante e che si debba uscire da una discussione irritante, trovando una via di conciliazione, la quale ravvisa nell'adozione del catasto geometrico coll'aggiornamento dell'estimativo e nell'approvazione dello sgravio.

Della giustizia di accordare uno sgravio ai contribuenti più aggravati non può discutersi dal momento che vi sono alcune provincie che pagano più del doppio della media su tutte le altre, e più del triplo delle provincie meno aggravate.

Parla in ispecial modo delle dolorose condizioni della bassa Lombardia che fu aggravatissima dalla legge del 1864, e che non potè mai ottenere giustizia nonostante ripetute promesse del Governo. La sola provincia di Cremona paga, in più di quello che dovrebbe, una somma annua di 600,000 lire. Non domanda la restituzione del di più pagato; ma chiede che questo stato di cose si faccia cessare adottando il provvedimento che fu applicato alla provincia di Mantova.

Raccomanda alla Camera l'approvazione del suo ordine del giorno.

PRESIDENTE annunzia che l'onorevole Bonghi, essendo indisposto, svolgerà in altra seduta il suo ordine del giorno.

DI CAMPOREALE svolge il seguente ordine del giorno, firmato anche dagli onorevoli Serena, Pavoncelli e Palitti:

« La Camera, ritenendo che nel frattempo si debba procedere, mediante conguaglio, al disgravio di quelle provincie, ovunque site, le quali risulteranno maggiormente aggravate dietro inchiesta da eseguirsi con metodo e criteri sommari entro gli anni 1886 e 1887 da apposita Commissione, le cui decisioni saranno applicate con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, destinandosi a tal uopo il secondo ed il terzo decimo di guerra, passa alla discussione degli articoli ».

Non crede a un conflitto di interessi regionali; ma non può negare l'esistenza di pregiudizi. Quindi bisogna trovare una formula che tutti concilii, e questa ravvisa nella proposta che ha presentata, dappoichè è desiderio di tutti di concedere uno sgravio immediato ai contribuenti più aggravati.

Spiega le cause per le quali il catasto estimativo trova opposizione nel mezzogiorno, e dice che quei cittadini non si rifiutano di pagare come gli altri, ma temono le molestie del catasto di cui hanno avuto brutte prove. Concordi, quindi, nel principio, discordano nei mezzi per applicarlo. Ed è in questo che bisogna comporre la vertenza, dal momento che il mezzo proposto dalla Commissione, ove pure sia il migliore, non può essere il solo per sciogliere equamente il problema.

Approvandosi il suo ordine del giorno, i più opposti pareri si conciliano; si lascia impregiudicata la questione di massima; e si raggiunge lo scopo di sgravare coloro che pagano più di quanto dovrebbero.

LUALDI svolge il seguente ordine del giorno:

« La Camera, convinta della necessità di risolvere al più presto possibile la questione della perequazione fondiaria, passa alla discussione degli articoli. »

Dice che le sperequazioni sono molte e gravi, e che esistono persino fra contribuenti e contribuenti. Quindi l'abolire i tre decimi per tutti non migliorerebbe punto la condizione presente delle cose.

È favorevole al catasto geometrico estimativo, e si augura che il Governo tenga fermo in questa legge e la conduca in porto. (Approvazioni)

CHIMIRRI prega la Camera di permettergli di parlare domani, e cede il turno all'on. Angeloni.

ANGELONI svolge un ordine del giorno col quale ammette la necessità e l'urgenza di provvedere alla formazione del catasto geometrico per tutte le provincie del Regno, e ad un disgravio della imposta e delle sovraimposte sui terreni. Però crede che per quel che concerne la valutazione del reddito, il disegno di legge non provveda a tutte le norme e cautele indispensabili affinchè il sistema progettato possa servire ad un giusto ed efficace riordinamento dell'imposta. Crede inoltre che questo riordinamento non potrebbe attuarsi che dopo il non breve periodo occorrente alla misura ed alla descrizione delle singole proprietà rustiche.

E quindi propone alla Camera di passare all'esame degli articoli relativi al catasto geometrico, al disgravio ed alla limitazione della imposta e delle sovrimposte sui terreni, sospendendo la discussione sulle altre parti del disegno di legge. (Bene! Bravo!!

PRESIDENTE ricorda le interrogazioni già annunziate degli onorevoli Romeo e Mazziotti Matteo.

MAGLIANI, Ministro delle Finanze, dirà domani se e quando intende di rispondere.

PRESIDENTE dichiara a nome del Ministro dei Lavori Pubblici che l'onorevole Mazziotti potrà svolgere la sua interrogazione in coda alle altre già inscritte.

La seduta è levata alle 6 5.

DIARIO ESTERO

Da Sofia, 11 dicembre, telegrafano al *Temps* che in quel giorno il signor Tsanof, ministro degli affari esteri, ha diretto ai rappresentanti delle grandi potenze una nota dichiarante che i serbi non hanno risposto alle ultime proposte del governo bulgaro. Motivo per cui egli è indotto a credere che i serbi non pensino che a profittare dell'intervento delle potenze, e sopratutto delle dichiarazioni fatte dal conte di Khevenhüller, per guadagnar tempo e riordinare il loro esercito.

« Se ne vede la prova, dice la nota bulgara, nelle proposte stesse formulate dal governo serbo.

« Il primo punto di queste proposte relativo alla durata dell'armistizio è inammissibile, perchè i serbi dicono soltanto che, durante la sospensione delle ostilità, i belligeranti intavoleranno negoziati in vista della conclusione della pace; ma essi non dànno per questo riguardo al governo bulgaro alcuna garanzia.

« Parlando poi della linea di demarcazione e della fissazione della zona neutra che la Serbia domanda, il signor Tsanof fa osservare che la linea di demarcazione esiste fin dal giorno stesso che furono sospese le ostilità e che il risollevare oggi questa questione sarebbe creare nuove difficoltà.

« Quanto all'offerta fatta dai serbi di sgombrare il distretto di Viddino se le truppe bulgare si ritirano dal territorio serbo, il signor Tsanof dichiara che questa proposta non può essere accettata perchè la situazione delle due parti non lo stesso. Dopo il combattimento del 27 novembre, il grosso dell'esercito serbo era in piena ritirata sopra Ak-Palanka e soltanto dopo che furono note le dichiarazioni fatte dal conte di Khevenhüller al principe Alessandro, esso tornò a rioccupare le posizioni che aveva abbandonate.

« Tutte queste considerazioni, conchiude il signor Tsanof, obbligano il governo bulgaro a respingere le proposte serbe e militano invece a favore delle controproposte bulgare.

« Laonde il principe Alessandro ed il suo governo, avendo consentito per deferenza al consiglio ricevuto dalle grandi potenze a sospendere le ostilità nel momento in cui l'esercito bulgaro vittorioso si trovava nel punto di respingere il nemico fuori del distretto di Viddino, sono fermamente convinti che le potenze stesse, alla loro volta, eserciteranno una pressione efficace sul governo di Belgrado affinchè questo accetti le condizioni di armistizio che furono poste dalla Bulgaria. »

Il corrispondente dello *Standard* a Filippopoli comunica a questo giornale il senso delle risposte date dai diversi consoli alle deputazioni provinciali bulgare recatesi a Filippopoli per protestare presso di loro contro il ristabilimento dello *statu quo ante*.

Il console inglese rispose loro che egli sperava che gli sforzi del suo governo a favore dell'unione bulgara, la quale è così caldamente approvata in Inghilterra, saranno coronati di successo.

Il console francese rispose che egli trasmetterà con premura al suo governo i voti espressigli dalla nazione bulgara.

Il console austro-ungarico, che rappresenta anche la Germania, dichiarò che il suo governo non ha alcun interesse ad impedire la unione, ma che l'accordo avvenuto fra i tre imperatori gli impedirebbero per ora di riconoscerlo, e la risposta del console italiano fu analoga.

Quanto al console di Russia egli dichiarò che il governo dello czar non è ostile all'unione, ma che l'Europa vi si oppone, e che quindi i bulgari devono sottoporsi alla decisione della Conferenza per impedire che i turchi entrino nel paese

---

I delegati turchi a Filippopoli avendo chiesto il parere dei rappresentanti delle potenze sulla opportunità di pubblicare il manifesto diretto dalla Sublime Porta al popolo rumeliota, i rappresentanti dell'Austria-Ungheria, d'Italia e di Russia risposero loro con una nota collettiva la cui conclusione è questa:

« Noi opiniamo che qualunque comunicazione diretta o indiretta al popolo rumeliota del manifesto di S. M. il sultano sarebbe in questo momento molto pericoloso, e potrebbe non solo gettare la intiera provincia in un mare di disgrazie, ma anche compromettere intieramente lo scopo della missione dei delegati. »

Il *Journal des Debats* pubblica il seguente dispaccio particolare da Londra, 11 dicembre:

« Contrariamente a ciò che vanno ripetendo con insistenza alcuni giornali inglesi, l'accordo dei tre imperi, lungi dall'essere scosso, è uscito dalla prova che ebbe ad attraversare, più completo e più forte. L'Italia si è associata alle vedute dei tre imperi. L'Inghilterra ha riportato, evidentemente, a Costantinopoli, un successo diplomatico, impedendo la soluzione proposta dagli altri Stati interessati nella questione; ma se è facile di constatare questo successo non è altrettanto agevole di apprezzarne, fino da ora, le conseguenze.

« In questo momento la situazione nella penisola balcanica è sempre buia e delicata; gli avvenimenti possono prendere una piega inattesa e dare luogo a complicazioni gravi. Però non pare che siano da temersi delle difficoltà per ora; sembra anzi sperarsi che si riuscirà a conchiudere una pace onorevole tra la Serbia e la Bulgaria.

« Ma con ciò non sarà finito tutto. Ammettendo che l'unione della Bulgaria e della Rumelia sia accettata dalle potenze, resteranno i reclami della Grecia, la quale, sebbene non abbia dato di piglio alle armi come la Serbia, è sempre decisa a rivendicare i suoi diritti. Essa non vuole ammettere che il trattato di Berlino sia modificato a profitto della Bulgaria senza ottenere dei vantaggi corrispondenti. Piuttosto di vedere la Macedonia unita alla Grande Bulgaria, la Grecia sacrificherà tutto. Se la Rumelia e la Bulgaria verranno riunite sotto una forma qualunque, i greci domanderanno tutto l'Epiro (compreso il porto di Arlona), fino alla foce dell'Opros o Semeni, il cui corso formerebbe la frontiera dall'Adriatico fino all'estremità settentrionale del lago Ochris, ove comincia la Macedonia propriamente detta.

« L'opinione pubblica in Grecia è unanime su questo punto: se si modifica il trattato di Berlino a profitto di uno Stato balcanico, bisogna che lo si modifichi anche a profitto di tutti gli altri. La questione d'Oriente è stata riaperta, non dalla Grecia ma dalla Bulgaria; se si permette alla Bulgaria di violare il trattato e di ingrandirsi al punto da diventare un pericolo per gli altri Stati, la Grecia non potrebbe essere biasimata se difende i suoi interessi e la sua esistenza. Tale è il sentimento degli uomini politici della Grecia, e l'atteggiamento di questo Stato non è uno degli aspetti meno importanti della questione dei Balcani. »

Il signor C. Dilke, parlando in un club di Chelsea disse che la voce, secondo la quale i liberali si proporrebbero di rovesciare il gabinetto attuale, non ha il minimo fondamento.

« I liberali avanzati, disse esso, hanno posto i principii al disopra delle persone ed io non vedo perchè non dovessero aiutare cordialmente un governo qualunque, ad applicare delle misure sulle quali tutti sembrano essere d'accordo. »

I capi del partito liberale, dice il *Daily News*, non hanno ancora presa nessuna risoluzione riguardo alla linea di condotta da tenersi al Parlamento nel mese di gennaio.

Però, noi crediamo che l'opinione dominante sia contraria al voto immediato di una mozione di fiducia. Si reputa che valga meglio lasciare al governo piena libertà di svolgere il suo programma per la sessione.

Un documento ufficiale pubblicato a Londra contiene un conto approssimativo delle spese per le spedizioni militari inglesi nel Sudan e per la costruzione della ferrovia tra Suakim e Berber.

La prima spedizione al Sudan, nel 1884 ha costato al tesoro inglese 352,352 lire sterline; la seconda del 1885, 2,127,762 e la costruzione della ferrovia, 865,369 lire sterline, ciò che dà un totale di 3,345,483 lire sterline, ossia più di 83 milioni di franchi.

Le corrispondenze dall'Egitto dicono che la situazione dell'esercito inglese è colà poco rassicurante in questo momento, dacchè esso si trova minacciato di fronte, dove i suoi avamposti si trovano ognora separati dal corpo principale. Già più volte la ferrovia che serve per il rivettovagliamento dell'avanguardia è stata interrotta.

Pertanto i comandanti si trovano ai loro posti. Il generale Lennox ha la suprema direzione in assenza del generale Stephenson.

Il generale Grenfeld si trova alla frontiera del Sudan, il generale Lennox al Cairo, il brigadiere generale Hudson a Suakim, il generale Buttler ad Akachek ed il colonnello di Montmorency ad Abassieh.

Le forze che gli uni e gli altri hanno a loro disposizione al disopra e al dissotto di Assuan fino a Kochek si compongono di due reggimenti di ussori (ad Assuan e a Wadi-Halfa) di sei batterie di artiglieria, di tre compagnie del genio e di tredici battaglioni di fanteria.

Queste forze non sono più giudicate sufficienti e furono dati ordini di accrescerle. Un battaglione di fanteria partì da Gibilterra il 10 dicembre, un altro partirà da Malta il 18; un terzo da Aden. Il generale Wolseley ritiene che questi rinforzi porranno il generale Stephenson in grado di resistere agli attacchi degli arabi.

Un dispaccio ufficiale del generale Prendergast, comandante in capo delle forze anglo-indiane nella Birmania, constata che la situazione militare è immutata. L'autorità inglese non incontra nessuna resistenza, eccetto da parte di qualche banda di predoni. Il generale ha inviato delle colonne per pacificare i dintorni di Mandalay entro un perimetro di dodici miglia. Delle colonne sono pure pronte a partire per Bhamo e Tunghoo in caso di necessità.

Le comunicazioni telegrafiche con la frontiera saranno ristabilite fra pochi giorni.

Per espresso desiderio dei ministri e dei principi birmani, il generale Prendergast ha confinato cinque principi reali a Rangoon, dacchè la loro presenza a Mandalay poteva essere causa di disordini.

L'arcivescovo o gran prete buddista ha prestato il suo concorso al generale ed ha diretto un proclama ai preti ed al popolo per esortarli a sottomettersi all'autorità del generale Prendergast e promettendo loro che la religione buddista sarà rispettata.

Un dispaccio da Madrid all'Agenzia Havas smentisce che la proroga del trattato di commercio colla Germania sia stata una delle condizioni della soluzione della controversia delle Caroline. Il governo ha promesso soltanto di domandare alle Cortes la facoltà di prorogare il trattato colla Germania fino al 1892, epoca in cui spira il trattato di commercio colla Francia. Questa promessa non ha nessun rapporto colla firma del protocollo risguardante le Caroline.

Nella sua seduta del 10 dicembre, il Reichstag germanico ha discusso le due proposte, fatte l'una dai conservatori e l'altra dai progressisti. La prima domandava il prolungamento a cinque anni, e l'altra la riduzione a due anni della legislatura del Reichstag.

Il signor Rickert combattè la proposta dei conservatori, che a lui pare diretta particolarmente contro il gruppo poco numeroso dei progressisti.

Il signor Windthorst, del centro, la combatte, sostenendo che essa forma parte di un progetto intero di modificazioni della Costituzione, modificazioni che hanno per iscopo di indebolire la rappresentanza nazionale secondo i desideri del principe di Bismarck, il quale eserciterebbe una dittatura assoluta se qualche volta il Reichstag non potesse resistergli.

Il signor Marquadsen, liberale nazionale, difende la proposta, che viene combattuta dal signor Meyer, del partito del popolo. Il signor Meyer osserva che su 51 firme che porta la proposta, 35 sono di deputati nobili.

Il signor Haenel, progressista, osserva che i nazionali liberali compromettono il liberalismo in Germania coi loro continui compromessi coll'assolutismo. Esso combatte il progetto in nome del principio della sovranità popolare ed afferma che se le elezioni per la Dieta stancano il paese colla loro frequenza, non accade lo stesso per le elezioni del Reichstag.

Il signor Bebel raccomanda l'approvazione della proposta che riduce il mandato a due anni e sopprime il diritto di sciogliere il Parlamento.

La discussione continuerà in altra seduta.

Il Consiglio federale ha votato all'unanimità il progetto di legge concernente la costruzione di un canale dal mare del Nord al mare Baltico.

Il progetto di legge relativo alla garanzia dell'impero tedesco per il prestito egiziano di 9 milioni di sterline è stato rinviato ad una Commissione.

Egual sorte ebbe il progetto di imposta sugli zuccheri.

TELEGRAMMI

AGENZIA STEFANI

ATENE, 13. — Le fortificazioni del Pireo e di Salamina sono terminate.

La voce di un accomodamento per l'affare della Rumelia orientale ha prodotto grande sensazione. La stampa domanda energia prima della fine della crisi orientale. I ministri tengono giornalmente consiglio.

La Grecia comperò due corazzate in Inghilterra. Gli equipaggi ad esse destinati partono per prenderne consegna.

Furono anche comperate torpediniere a Kiel.

ATENE, 13. — Delijanni, presidente del Consiglio, ricusò di dare spiegazioni sull'incidente di Candia, il quale rimane per ora sospeso.

LONDRA, 14. — Si ha da Costantinopoli:

« I circoli politici sono preoccupati per l'eventualità di uno scoppio di ostilità fra la Grecia e la Turchia. Si crede che le flotte inglese e francese andrebbero al Pireo, nel caso di una guerra imminente, per impedire l'azione navale della Grecia ».

Il *Daily News* ha da Costantinopoli:

« Si dice che si tratti di sottoporre ad un arbitrato tutte le divergenze tra la Grecia e la Turchia ».

Il *Times* ha da Berlino che Radziwill, aiutante di campo dell'imperatore Guglielmo, è stato spedito a Pietroburgo, credesi per conciliare l'Austria Ungheria e la Russia nella questione bulgara.

COSTANTINOPOLI, 14. — Il principe Alessandro ha diretto ieri al granvisir il seguente dispaccio: « Avendo saputo che la Serbia temporeggia espressamente la conclusione dell'armistizio e della pace onde prepararsi ad una nuova lotta a scopo di aumentare il suo territorio o di demolire l'integrità dell'impero ottomano, ho creduto mio dovere verso il sultano di lasciar da parte la Sublime Porta, domandando in compenso dalla Serbia soltanto un indennizzo pecuniario, ciocchè mi permette di trattare direttamente col nemico che mi ha dichiarata la guerra. Per mettere in grado la Sublime Porta di giudicare dell'attitudine del principato, io vedrò con piacere Madjid pascià per intrattenerlo sullo stato attuale delle cose ».

PARIGI, 13. — Il risultato delle elezioni di Parigi è tuttavia sconosciuto. Si crede che vi sieno ballottaggi.

PARIGI, 14. — Si conoscono i risultati di Parigi in 510 sezioni sopra 850.

I candidati repubblicani e radicali sono alla testa della lista con 86,000 a 71,000 voti. Deroulède e Ranc e opportunisti vengono dopo con 68,000 a 61,000 voti. Segue la lista conservatrice con 58,000 a 60,000 voti. È certo che vi saranno ballottaggi.

Gaussorges, radicale, fu eletto deputato nel dipartimento del Gard.

LONDRA, 14. — Il *Daily Cronicle* dice:

« Oggi il gabinetto si riunirà per decidere di restare al potere. Se una coalizione fra i liberali ed i parnellisti votasse un emendamento all'indirizzo attuale, che tendesse all'indipendenza dell'Irlanda, lord Salisbury scioglierebbe il Parlamento ».

SAN VINCENZO CAPOVERDE, 13. — Proveniente da Genova giunse il piroscafo *Europa*, della linea *La Veloce*, il quale proseguirà domani per la Plata.

BUDAPEST, 14. — Dopo una discussione durata parecchi giorni, la Camera dei deputati approvò, con 215 voti contro 130, il progetto di legge governativo che prolunga da tre a cinque anni la durata del mandato dei deputati.

MADRID, 14. — L'arcivescovo di San Giacomo di Compostella proibì ai preti della sua diocesi di occuparsi, dal pulpito, di politica.

PARIGI, 14. — Camera dei deputati. — Le elezioni conservatrici del dipartimento della Lozère sono annullate con 261 voti contro 223.

PARIGI, 14. — La Commissione nominata sabato dalla Camera per esaminare le proposte di aumento dei diritti sui cereali e sul bestiame, ha eletto Mèline a presidente che è contrario all'aumento proposto.

PARIGI, 14. — I risultati quasi completi delle elezioni non cambiano le proporzioni telegrafate stamane. La lista radicale ha da 134 a 112 mila voti; quindi viene quella degli opportunisti e da ultimo quella dei conservatori. Il ballottaggio è certo.

Il Senato approvò l'atto della Conferenza di Berlino riguardo al Congo.

LONDRA, 14. — Un comunicato ufficiale annuncia che il ministro Salisbury si presenterà al Parlamento e coglierà la prima occasione per sapere se goda la fiducia della Camera dei Comuni.

VIENNA, 14. — La *Politische Correspondenz* dice che i governi inglese e francese diedero uguali istruzioni ai loro addetti militari a Vienna, di tenersi pronti, cioè di unirsi alla Commissione militare che si deve recare sul teatro della guerra serbo-bulgara. La Commissione si adunerà nel pomeriggio e partirà probabilmente domani.

SOFIA, 14. — Si dice che i bulgari rifiuteranno di sottomettere la questione della delimitazione, per quanto riguarda Viddino, alla Commissione degli addetti militari delle potenze. I bulgari sostengono che le potenze debbono anzitutto obbligare i serbi a sgombrare il territorio di Viddino. La situazione è dunque meno buona che negli ultimi giorni. Si spera però che il conflitto non ricomincierà.

La voce corsa di uno scontro fra i serbi ed i bulgari è smentita.

La missione di Madjid pascià a Sofia è considerata dover produrre l'accordo riguardo all'unione fra la Rumelia e la Bulgaria.

COSTANTINOPOLI, 14. — Madjid pascià è partito per Sofia col generale Chakir, incaricato della parte militare dei negoziati della pace fra la Serbia e la Bulgaria.

PLYMOUTH, 13. — Un incendio è scoppiato stamane in un quartiere popolatissimo. Il fuoco si propagò rapidamente. Vi furono dodici morti.

MADRID, 13. — La regina reggente ricevette l'ambasciata straordi-

naria marocchina. L'ambasciatore disse che la Spagna è l'intermediaria naturale del commercio per il Marocco.

La regina-reggente rispose che la Spagna non trascurerà alcuna occasione per restringere i legami di amicizia col Marocco, mantenendosi così fedele alla politica di re Alfonso.

NOTIZIE VARIE

Roma. — Domenica scorsa nella grand'aula della nostra Università si fece la solenne commemorazione del compianto senatore dottor Carlo Maggiorani, professore emerito nella stessa Università. Oltre a numeroso scelto uditorio, la maggior parte delle nostre Università e degli Istituti scientifici, vollero prendervi parte per rappresentanza:

Il prof. Monaci, rettore, per l'Università di Macerata e Pisa.

Il prof. Todaro per l'Università di Padova.

Il prof. Businelli per l'Università di Modena.

Il prof. senatore Cannizzaro per la R. Accademia di scienze, lettere e arti di Palermo e l'Università di Urbino.

Il prof. Maurizi per l'Università di Camerino.

Il comune di Campagnano, città nativa dell'illustre defunto, si è fatto rappresentare dall'assessore municipale signor Cesare Sili.

Il prof. Moriggia ha rappresentato l'Accademia medica di Torino.

Il prof. senatore Moleschott ha rappresentato l'Università di Torino.

Il prof. Toscani ha rappresentato la Società medico-chirurgica di Bologna e l'Associazione medica italiana.

Presero la parola: il rettore dell' Università prof. Monaci; il presidente dell'Accademia medica prof. Baccelli; il presidente della Facoltà medica di Roma prof. Galassi; il prof. Toscani e i dottori Brunelli e Fedeli.

R. Accademia dei Lincei

SEDUTA *della Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali, del 6 dicembre 1885, presieduta dal senatore* F. BRIOSCHI.

All'aprirsi della seduta il Presidente BRIOSCHI presenta all'Accademia il prof. T. H. HIRST, membro della Società Reale di Londra.

Il segretario BLASERNA presenta le pubblicazioni giunte in dono, segnalando fra esse quelle inviate dal socio DE GASPARIS e dai dottori BENEDIKT e TERRIGI.

Il socio RAZZABONI presenta le due sue pubblicazioni: « Sopra alcuni casi di efflussi laterali » e « Del moto oscillatorio dell'acqua in due vasi prismatici comunicanti ».

Il socio CREMONA presenta un lavoro del maggiore FALANGOLA « Sulla resistenza dei laterizi allo schiacciamento ».

Il prof. HIRST fa omaggio di due sue pubblicazioni « Sulle congruenze di terzo ordine e di terza classe » e « Sulle conseguenze cremoniane ».

Il segretario BLASERNA annuncia alla Classe la morte del socio GIUSEPPE PONZI e legge una commemorazione del defunto, presentando l'elenco delle sue pubblicazioni.

Il socio CREMONA presenta una Memoria del dott. D. MONTESANO intitolata: « Su gruppi di superficie di secondo grado » perchè sia sottoposta all'esame di una Commissione.

In seguito a parere favorevole della Commissione esaminatrice, composta dei soci BLASERNA, relatore, e MORIGGIA, viene approvata per la stampa la Memoria dei dott. COLASANTI e MENGARINI: « Il fenomeno spettrale fisiologico ».

Sono da ultimo presentate le seguenti Memorie e Note per la loro inserzione negli Atti:

1. TOMMASI-CRUDELI. « Sulla preservazione dell'uomo nei paesi di malaria ».

2. BLASERNA. « Sulla Conferenza internazionale di Vienna per l'adozione di un corista uniforme ».

3. TACCHINI. « Le stelle filanti del 17 novembre 1885 ».

4. TACCHINI. « Sulle osservazioni solari fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano nel 1° e 2° trimestre del 1885 ».

5. TACCHINI. « Osservazioni della cometa scoperta a Parigi il 1° dicembre 1885, fatte dal prof. MILLOSEVICH e dal dott. CERULLI ».

6. MILLOSEVICH. « Sul numero delle opposizioni nelle quali vennero osservati i pianetini fra Marte e Giove », presentata dal socio TACCHINI.

7. GARIBALDI. « Il numero mensile di gruppi di macchie solari paragonato colle variazioni mensili del magnete di declinazione diurna », presentata id.

8. JUNG. « Sui sistemi Cremoniani reciproci di grado *m* », presentata dal socio BRIOSCHI.

9. MANFREDI. « Di un nuovo micrococco nella patogenesi di una forma sperimentale di tumori d'infezione », presentata dal socio TRINCHESE.

10. LOVISATO. « Sopra il granito a sferoidi di Ghistorrai presso Fonni in Sardegna », presentata dal socio STRUVER.

11. CIAMICIAN. « Sulla trasformazione del pirrolo in piridina », presentata dal socio CANNIZZARO.

L'Accademico Segretario
PIETRO BLASERNA.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 14 dicembre.

STAZIONI	Stato del cielo 8 ant.	Stato del mare 8 ant.	TEMPERATURA	
			Massima	Minima
Belluno	sereno	—	0,8	— 11,0
Domodossola	sereno	—	0,4	— 7,5
Milano	3/4 coperto	—	0,2	— 5,1
Verona	1/2 coperto	—	2,4	— 6,0
Venezia	coperto	calmo	1,4	— 4,1
Torino	sereno	—	0,2	— 3,2
Alessandria	1/4 coperto	—	0,0	— 4,0
Parma	1/4 coperto	—	0,0	— 7,9
Modena	1/2 coperto	—	0,4	— 6,4
Genova	coperto	legg. mosso	6,3	3,5
Forlì	3/4 coperto	—	1,0	— 4,5
Pesaro	coperto	legg. mosso	0,9	— 4,7
Porto Maurizio	1/2 coperto	legg. mosso	7,8	1,9
Firenze	coperto	—	1,6	— 4,8
Urbino	coperto	—	3,0	— 5,5
Ancona	3/4 coperto	mosso	3,0	0,6
Livorno	coperto	legg. mosso	3,2	— 2,5
Perugia	coperto	—	2,4	— 6,2
Camerino	coperto	—	—	—
Portoferraio	3/4 coperto	mosso	7,2	3,0
Chieti	coperto	—	0,3	— 7,2
Aquila	1/4 coperto	—	1,0	— 8,0
Roma	coperto	—	3,4	— 3,1
Agnone	1/2 coperto	—	1,0	— 7,7
Foggia	nevica	—	0,0	— 5,0
Bari	?	agitato	2,9	— 4,5
Napoli	sereno	calmo	1,4	— 1,8
Portotorres	sereno	calmo	—	—
Potenza	sereno	—	4,3	— 9,8
Lecce	3/4 coperto	—	2,3	— 3,2
Cosenza	3/4 coperto	—	3,0	— 3,2
Cagliari	1/2 coperto	calmo	11,0	1,0
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria	piovoso	agitato	5,8	1,4
Palermo	1/2 coperto	agitato	9,3	— 0,5
Catania	sereno	calmo	9,5	1,0
Caltanissetta	sereno	—	3,5	0,5
Porto Empedocle	coperto	calmo	10,0	2,6
Siracusa	1/4 coperto	legg. mosso	7,0	0,8

Telegramma meteorico dell'Ufficio centrale di meteorologia.

Roma, 14 dicembre 1885

In Europa pressione elevata alle latitudini centrali e meridionali, bassa al Nord. Lapponia 743. Parigi, Firenze, Vienna 773.

In Italia nelle 24 ore barometro leggermente salito; ancora neve sul versante adriatico, sull'Etna ed a Palermo; venti settentrionali qua e là freschi; temperatura bassissima con gelate generali.

Stamani cielo nevoso sulle Puglie ed a Taranto, generalmente nuvoloso altrove; venti del quarto quadrante, freschi a forti al Sud del continente, deboli a freschi sulla Sicilia, variabili altrove; barometro 771 a Milano a 767 a Lecce.

Mare qua e là agitato lungo le coste meridionali.

Probabilità: venti deboli a freschi specialmente settentrionali; cielo nebbioso o nuvoloso con pioggie o nevi; brinate o gelate.

Telegramma del New York Herald. — Un uragano che ha il suo centro sopra Terranova si avvierà dall'Est al Nord-Est provocando venti freschi sulle coste britanniche e perturbazioni atmosferiche su quelle francesi e norvegesi.

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

14 DICEMBRE 1885. — **Altezza della stazione = m. 49,65.**

	8 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0 e al mare	769,7	769,5	768,5	768,4
Termometro	— 1,2	3,8	4,2	2,8
Umidità relativa	80	59	34	57
Umidità assoluta	3,37	2,34	2,20	3,12
Vento	ENE	NNE	NNE	NW
Velocità in Km.	0,0	2,5	12,5	6,5
Cielo	coperto	velato parte W e sereno	coperto	coperto

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. C. = 5°,9; - R. = 4,72 - Min. C. - 3°,1 - R. = — 3°,1.

Listino ufficiale della Borsa di commercio di Roma del dì 14 dicembre 1885

VALORI	GODIMENTO dal	VALORE Nominale	VALORE Versato	Prezzi nominali	PREZZI FATTI a contanti Apertura	PREZZI FATTI a contanti Chiusura	CORSI MEDI CONTANTI Apertura	CORSI MEDI CONTANTI Chiusura	CORSI MEDI TERMINE fine corr.	CORSI MEDI TERMINE fine pross.
Rendita italiana 5 0/0	1° gennaio 1886	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Detta detta 5 0/0	1° luglio 1885	—	—	—	—	97 40	—	—	97 47 ½	—
Detta detta 3 0/0	1° ottobre 1885	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Certif. sul Tesoro Emiss. 1860-64	»	—	—	97 65	—	—	—	—	—	—
Prestito Romano, Blount	»	—	—	96 »	—	—	—	—	—	—
Detto Rothschild	1° dicemb. 1885	—	—	95 50	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Beni Eccles. 5 0/0	1° ottobre 1885	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Municipio di Roma	1° luglio 1885	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligaz. Città di Roma 4 0/0 (oro)	1° ottobre 1885	500	500	470 »	—	—	—	—	—	—
Azioni Regia Coint. de' Tabacchi	»	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette 6 0/0	»	500	—	—	—	—	—	—	—	—
Rendita austriaca	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Italiana	1° luglio 1885	1000	750	—	—	—	—	—	—	—
Banca Romana	»	1000	1000	1040 »	—	—	—	—	—	—
Banca Generale	»	500	250	—	—	—	—	—	—	—
Società Gen. di Credito Mob. Ital.	»	500	400	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Società Immobiliare	1° ottobre 1885	500	500	500 »	—	—	—	—	—	—
Banco di Roma	1° luglio 1885	500	250	712 »	—	—	—	—	—	—
Detto (az. stamp.)	—	—	400	—	—	—	—	—	—	—
Az. Società di Credito Meridionale	1° gennaio 1885	500	250	520 »	—	—	—	—	—	—
Cart. Cred. Fond. Banco Santo Spirito	1° ottobre 1885	500	500	458 »	—	—	—	—	—	—
Fondiaria Incendi (oro)	1° luglio 1885	500	100	—	—	—	—	—	—	—
Fondiaria Vita (oro)	—	250	125	—	—	—	—	—	—	—
Soc. Acq. Pia ant. Marcia (az. stamp.)	1° luglio 1885	500	500	1772 »	—	—	—	—	—	—
Detta Certificati provv	—	500	200	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni detta	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Soc. It. per condotte d'acqua (oro)	»	500	250	531 »	—	—	—	—	—	—
Anglo-Romana per l'illum. a gas	1° luglio 1885	500	500	1700 »	—	—	—	—	—	—
Gas Certificati provv.	—	500	166	1500 »	—	—	—	—	—	—
Compagnia Fondiaria Italiana	—	150	150	350 »	—	—	—	—	—	—
S. F. del Mediterraneo	—	500	500	563 »	—	—	—	—	—	—
Ferrovie Complementari	—	200	200	—	—	—	—	—	—	—
Ferrovie Romane	1° ottobre 1865	500	200	—	—	—	—	—	—	—
Telefoni ed applicazioni elettriche	—	100	100	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Meridionali	1° gennaio 1885	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Meridionali 6 0/0 (oro)	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Comp. R. Ferr. Sarde az. preferenza	—	250	250	—	—	—	—	—	—	—
Obb. Ferr. Sarde nuova emiss. 6 0/0.	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Soc An. per l'illum. di Civitavecchia.	—	100	100	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Immobiliari	1° luglio 1835	500	262	774 »	—	—	—	—	—	—
Soc. dei Molini e Magaz. Gen.	»	250	250	430 »	—	—	—	—	—	—
Detta Certificati provvisori	—	250	200	410 »	—	—	—	—	—	—

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Prezzi nominali
3 0[0	Francia	90 g.	—	—	99 50
	Parigi	chèques	—	—	—
3 0[0	Londra	90 g.	—	—	25 12
		chèques	—	—	—
	Vienna e Trieste	90 g.	—	—	—
	Germania	90 g.	—	—	—

Sconto di Banca 5 0[0. — Interessi sulle anticipazioni 5 0[0.

Il Sindaco: A. Pieri.

PREZZI FATTI:

Rèndita Italiana 5 0/0 (1° luglio 1885) 97 45, 97 47 ½, 97 50 fine corr.

Banca Generale 616 fine corr.

Azioni Società del Gas di Civitavecchia 150 fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 12 dicembre 1885:

Consolidato 5 0[0 lire 97 305.

Consolidato 5 0[0 senza la cedola del semestre in corso lire 95 135.

Consolidato 3 0[0 nominale lire 61 166.

Consolidato 3 0[0 id. senza cedola nominale lire 59 876.

V. Trocchi, *Presidente*.

CITTÀ DI SANREMO

Nella seduta del Consiglio comunale del 2 del corrente mese ebbe luogo l'8ª estrazione di 42 Obbligazioni del prestito municipale di lire settecento mila 16 marzo 1878.

I numeri delle Obbligazioni estratte sono i seguenti:

277	34	374	1402	404	1276
1311	1417	546	1103	977	760
326	110	1394	10	437	679
295	1110	1182	1451	143	37
1313	190	820	1021	532	406
1022	376	1278	208	521	248
700	1343	1465	997	1094	583

Sanremo, 3 dicembre 1885.

4024 *Il Sindaco*: ASQUASCIATI.

MUNICIPIO D'IGLESIAS

Avviso d'Asta

a termini ridotti per aggiudicazione definitiva.

Essendo stata presentata in tempo utile l'offerta del ventesimo in aumento al prezzo di provvisoria aggiudicazione dell'appalto per la riscossione, durante il quinquennio 1886-1890 dei dazi di consumo governativi, addizionali e comunali; non che degli altri diritti comunali accennati nel primo avviso in data 15 novembre p. p.

Si notifica:

Che alle ore 10 antim. del giorno 19 dicembre corr. in questa civica residenza avanti al signor sindaco, od a chi per esso, avrà luogo l'ultimo esperimento d'asta pubblica ad accensione di candela per deliberare definitivamente al migliore offerente l'appalto suddetto.

Approvate dalla onorevole Deputazione provinciale con decreto 1° dicembre 1885 lo notificazioni ed aggiunte alla tariffa daziaria deliberate con atto delli 14 novembre scorso, la base dell'asta per l'apertura della gara rimane fissata in lire 220,493 70.

L'appalto è subordinato alle tariffe e regolamenti decretati dal municipio ed alle condizioni tutte risultanti dal capitolato, dalla deliberazione 14 novembre 1885, dal 1° avviso d'asta 15 novembre detto e dal verbale di aggiudicazione provvisoria 28 novembre, quali atti sono visibili in questa segreteria comunale dalle ore 9 antimeridiane ad un'ora pomeridiana di ogni giorno.

I concorrenti per essere ammessi alla gara dovranno depositare nella civica Tesoreria lire 15,000 per garanzia dell'offerta e lire 3500 in numerario nelle mani della Presidenza, fondo a calcolo per le spese.

Iglesias, 9 dicembre 1885.

4062 *Il Segretario capo*: SERRA.

Provincia di Messina — Circondario di Mistretta.

Comune di Mistretta

AVVISO D'ASTA in seguito al miglioramento del ventesimo sull'appalto pel dazio consumo.

Deducesi a cognizione pubblica che in esito all'avviso tre novembre ultimo perduto, nel giorno in esso determinato si tenne pubblica asta per appalto della esazione del dazio consumo e restò aggiudicatario provvisorio il signor Campo Pietro, ma per la pubblicazione dell'avviso ventuno stesso mese venne dal signor Lo Jacono Vincenzo fu Sebastiano presentata offerta di miglioramento del ventesimo, e sopra di quella, altra ne presentò il signor Monte Benedetto, altra lo stesso signor Lo Jacono Vincenzo ed altra finalmente l'aggiudicatario provvisorio signor Campo Pietro, pel prezzo di lire 63520 (lire sessantatremilacinquecentoventi), chiudendosi così il periodo dei fatali.

Notificasi quindi che col giorno di sabato ventisei del corrente mese di dicembre alle ore dodici meridiane nella sala del Consiglio, in questa residenza municipale avrà luogo l'asta a candela vergine per detto appalto dell'esazione del dazio consumo, pel quinquennio dal primo gennaio 1886 a tutto dicembre 1890, alle condizioni citate nei precedenti avvisi e precisate dal capitolato speciale, ostensibile e trasmessibile a richiesta.

L'asta sarà aperta sul piede delle dette lire 63520; le offerte non potranno essere minori di lire cento.

Gli aspiranti dovranno presentare certificati di moralità e responsabilità di data recente ed un deposito di lire tremila per sicurezza dell'asta e spese conseguenti sia in rendita al latore del Debito pubblico dello Stato, sia in biglietti di Banca. Se in rendita, almeno lire millecinquecento dovranno dall'aggiudicatario cambiarsi in biglietti di Banca non sì tosto firmato il verbale d'aggiudicazione.

Dalla residenza municipale di Mistretta, 9 dicembre 1885.

4061 *Il Segretario*: L. PICO.

Sottoprefettura del circondario di Nuoro

Avviso d'incanto definitivo per la vendita di 24061 piante d'elce nei terreni comunali di Orgosolo.

In seguito agli incanti tenutisi in questa Sottoprefettura le piante predette furono provvisoriamente aggiudicate per la somma di lire 45,300.

Essendo stata presentata in tempo utile un offerta di aumento del ventesimo ed elevato quindi il prezzo di aggiudicazione a lire 47,565.

Si rende noto:

Che alle ore dieci antimeridiane del giorno 28 corrente si procederà in questa Sottoprefettura, col metodo della estinzione delle candele a nuovo e definitivo pel deliberamento delle piante in parola in base al migliorato prezzo di lire 47.565.

Ogni aspirante all'asta dovrà produrre la prova dell'eseguito deposito in lire 8220 a termine del capitolato.

L'aggiudicazione definitiva avrà luogo anche quando non vi fosse che un solo concorrente e sotto le condizioni tutte accennate nell'avviso dell'otto prossimo passato novembre al quale il presente si riporta.

Nuoro, 9 dicembre 1885.

4052 *Il Segretario di Sottoprefettura*: PERETTI.

MUNICIPIO DI BARLETTA

Appalto a termini abbreviati del pubblico spazzamento, raccolta delle acque luride ed inaffiamento delle vie e piazze, per la durata dal dì dell'aggiudicazione definitiva sino a tutto il 31 dicembre 1886, e pel complessivo compenso in ragione di annue lire 38,000, pagabile a rate mensili posticipate.

Dalle ore 11 ant. del 24 corrente mese, si procederà su questo palazzo municipale, al pubblico incanto pei suddetti servizi, in conformità del capitolato approvato dalla Giunta con verbale del 30 prossimo passato mese.

L'aggiudicazione seguirà col metodo della estinzione delle candele a favore dell'ultimo e migliore offerente in ribasso al suddetto annuo compenso, salvo l'offerta di ventesimo sino a tutto il mezzodì (tempo medio di Roma) del 29 dello stesso mese.

Non saranno accettate nella gara offerte di ribasso inferiori a lire 10.

I concorrenti all'asta dovranno presentare un fideiussore solidale e solvibile di soddisfazione della Giunta municipale e depositare una cauzione in biglietto sottoscritto da persona di nota solvibilità per lire 10,000, oltre a lire 200 per anticipo di spese degli atti e tasse di registro.

È a tutti visibile nell'ufficio comunale il sopradetto capitolato.

Barletta, 13 dicembre 1885.

4066 *Il Segretario comunale*: GIRONDI.

COMUNE DI GROTTAGLIE

AVVISO D'ASTA — SECONDO INCANTO.

Si fa noto al pubblico che gl'incanti tenutisi nel giorno 10 corrente mese per l'appalto dei dazi di consumo governativi e comunali pel quinquennio 1886-90, indicati nell'avviso di asta del 30 novembre prossimo scorso, inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* n. 295, rimasero deserti per l'assoluta mancanza di concorrenti. Perciò si previene il pubblico che nel giorno 20 corrente mese, alle ore 10 antimeridiane, si procederà in questa segreteria comunale, ed innanzi al sindaco, ad un secondo incanto ad estinzione di candela per l'appalto dei suddetti dazi come appresso:

a) Dazio governativo ed addizionale comunale sui vini e spiriti	L.	17,238 70
b) Idem sulle carni fresche e salate	»	7,792 00
c) Dazio comunale sulle farine, pane e paste	»	4,500 00
d) Idem sui latticini freschi e salati	»	2,632 64
e) Idem sul pesce fresco e salato, e frutta di mare	»	1,895 55
Totale	L.	34,058 89

La gara sarà aperta a lotti separati per ciascun dazio in aumento del rispettivo canone sopra segnato. Nel caso si presentassero offerte complessive per tutti i dazi, la gara in preferenza sarà aperta sulla detta offerta, sempre in aumento del canone totale sopra segnato.

L'asta avrà luogo con abbreviazione di termini di otto giorni per gli avvisi d'asta giusta la deliberazione della Giunta, e verrà aggiudicata anche con un solo concorrente in secondo incanto.

L'appalto avrà luogo con tutti gli altri patti e condizioni contenuti nel precedente avviso d'asta del 30 novembre 1885, inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 dicembre corrente, n. 295.

Il tempo utile per presentare offerta non minore del ventesimo in aumento decorrerà dal dì 20 dicembre fino alle ore 11 antimeridiane del 28 detto mese con termini abbreviati.

Grottaglie, 10 dicembre 1885.

4048 *Il Sindaco*: Cav. G. RAGUSA.

MUNICIPIO DI GALATINA

Avviso d'asta per secondo esperimento.

Stante la diserzione d'asta verificatasi ieri per l'appalto del dazio consumo governativo e addizionale, e per quello dei dazi comunali pel quinquennio 1886-1890, di cui nel precedente avviso in data del 29 p. p. novembre, si previene il pubblico che nel giorno 17 corrente mese, alle ore 10 antimeridiane, su questa casa comunale, ed innanzi al sindaco, o chi per esso, si terrà un secondo esperimento d'asta, per ciascuno dei suddetti appalti, alle stesse basi e condizioni indicate nell'anzidetto avviso.

L'asta verrà sempre aperta sulla somma di lire 29,000 pel dazio governativo e addizionale, e di lire 13,807 50 per i dazi comunali.

Si farà però luogo all'aggiudicazione non ostante vi sia un solo concorrente all'asta.

Il termine utile per offerte in grado di ventesimo resta fissato sino al mezzogiorno del 22 corrente mese.

Dato a Galatina, li 11 dicembre 1885.

Il Sindaco ff.: BARDOSIO.

4033 *Il Segretario*: MARTI.

Municipio di Gravina in Puglia

2° Avviso d'Asta.

Essendo andata deserta l'asta tenutasi in data d'oggi per l'appalto del dazio di consumo pel quinquennio 1886-1890, sarà tenuto un secondo esperimento ad estinzione di candela vergine la mattina del 30 corrente alle ore 10 antim.

L'asta sarà tenuta sotto la presidenza del sindaco, o di chi per lui, in una delle sale del palazzo comunale.

All'aggiudicazione si farà quand'anche non vi fosse che un solo offerente; e saranno ammesse le offerte per miglioramento di ventesimo fino al mezzodì del 15 entrante gennaio 1886.

L'asta sarà regolata da tutte le condizioni stabilite nell'avviso di primo esperimento inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 decorso novembre n. 283, inserzione n. 3181, e nel foglio degli annunzi legali della provincia del 18 novembre n. 41 inserzione n. 782.

Gravina, 8 dicembre 1885.

4023 IL SEGRETARIO COMUNALE.

Provincia di Avellino — Municipio di Atripalda

Avviso per scadenza di fatali.

Nell'incanto tenutosi nel giorno 8, corrente mese venne provvisoriamente aggiudicato al signor Daniele Gengaro fu Nunziante l'appalto dei dazi di consumo governativo e comunale, del dritto di piazza, e peso e misura pubblica pel quinquennio 1886-90 per l'annuo estaglio di lire (60950) sessantamilanovecentocinquanta, giusta l'avviso d'asta del 22 novembre ultimo.

Che il termine utile per produrre offerta di aumento non inferiore al ventesimo dell'estaglio prodotto è di giorni cinque da questa data, e scadrà alle ore 12 meridiane del giorno 20 volgente mese.

L'offerta dovrà essere sottoscritta dall'offerente in carta da bollo, accompagnata dalle quietanze del tesoriere e segretario comunale per i depositi delle somme indicate nel primo manifesto sopra citato.

Gli atti tutti riguardanti l'appalto sono visibili nella segreteria comunale in tutte le ore d'ufficio.

Atripalda, 15 dicembre 1885.

Il Sindaco: LUIGI. BELLI.

4031 *Il segretario*: CARMINE CHIUDINI.

Provincia di Roma — Comune di Ferentino

Essendo riusciti infruttuosi i due esperimenti d'asta per l'appalto dei dazi di consumo e tassa di macellazione per il biennio 1886, e 1887 in base all'annua somma di L. 32,000.

Si rende noto

che in esecuzione della deliberazione Consigliare in data 9 novembre 1885, con la quale veniva ribassato il prezzo suddetto a lire 28,000, ed a termini abbreviati di giorni cinque, se ne dichiara nuovamente aperto l'incanto.

Questo incanto si terrà col metodo della candela vergine, ed avrà luogo il giorno 19 dicembre andante alle ore 10 ant.

Chiunque vorrà concorrervi dovrà presentare la fede di deposito di L. 3000 per garanzia delle offerte, eseguito presso la cassa esattoriale.

Il termine utile (fatali) a fare l'aumento del vigesimo scadrà alle ore dieci ant. del giorno 24 dell'andante mese.

Si osserveranno del resto tutte le formalità prescritte dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885, non che tutte le condizioni portate nei precedenti avvisi d'asta.

Ferentino, li 13 novembre 1885.

4042 *Il segretario comunale*: B. CICCARELLI.

Banca Popolare Cooperativa di Solmona

A norma dell'articolo 155 del Codice di commercio sono invitati gli azionisti all'assemblea generale che sarà tenuta nel giorno 27 corrente dicembre, ed in caso di seconda convocazione nel giorno 3 gennaio 1886.

L'ordine del giorno reca:

1° Bilancio presuntivo dell'esercizio 1886;
2° Nomine alle cariche sociali;
3° Nomina dei revisori del conto 1885.

Solmona, 12 dicembre 1885.

Il Presidente del Consiglio d'amministrazione
Marchese PANFILO MAZARA.

4069

MUNICIPIO DI LECCE

Avviso di provvisorio deliberamento.

Nello incanto tenutosi il giorno 10 corrente per l'appalto della riscossione dei dazi di consumo governativi e addizionali e delle tasse proprie del comune pel quinquennio 1886-90, lo appalto stesso è rimasto provvisoriamente aggiudicato per l'annuo prezzo di lire 417,500.

Si fa noto che il termine utile (fatali) in cui si può produrre offerta di miglioramento non inferiore al ventesimo del prezzo suddetto, andrà a scadere col mezzodì (tempo medio di Roma) del giorno 21 corrente dicembre.

Le offerte sono subordinate a tutte le condizioni espresse nel primo manifesto, al capitolato di oneri, visibile nella segreteria del comune in giorni ed ore d'ufficio, e alle disposizioni del regolamento 4 maggio 1885 sulla Contabilità generale dello Stato.

Lecce, 11 dicembre 1885.

IL SINDACO FF.

4025 *Il Segretario*: JACOPO CIMA.

Società Anonima Napoletana per lavori in cemento

SEDE: PIAZZA MEDINA, N. 54

Opificio nel R. Albergo de' Poveri

Capitale sociale L. 100,000 — Versato L. 30,000.

Giusta deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 11 dicembre 1885, s'invitano i signori azionisti a versare presso la sede della Società in via Medina, n. 54, il quarto, quinto e sesto decimo del valore delle azioni per le date qui appresso indicate:

Il quarto decimo per il 1° gennaio 1886;
Il quinto decimo per il 1° febbraio 1886;
Il sesto decimo per il 1° marzo 1886.

Il presente avviso vale per gli effetti di cui all'articolo sesto, titolo secondo dello statuto.

Napoli, 12 dicembre 1885.

4068 *Il Presidente*: ANTONIO CHIOCCHI.

Municipio di Barcellona Pozzo di Gotto

AVVISO D'ASTA per secondo esperimento.

Stante la diserzione d'asta d'oggi stesso, si rende noto che il 26 dicembre volgente anno, alle ore 12 meridiane, avrà luogo in una sala di questo palazzo municipale, innanti al signor sindaco, o di chi ne fa le veci, la pubblica asta relativa all'appalto dei dazi di consumo governativi, addizionali, comunali e tassa sulla minuta vendita di questo comune pel quinquennio 1886-90, alle condizioni stabilite dal rispettivo capitolato d'onere del 25 novembre ultimo, per l'annuo canone di lire 110,100.

Avvertenze:

1. L'asta seguirà col metodo di estinzione di candela vergine e norme stabilite dal regolamento di contabilità generale dello Stato del 4 maggio 1885, n. 3074.

2. I concorrenti, per essere ammessi alla gara, dovranno depositare nella tesoreria comunale la somma di lire 12,000 per garenzia della offerta e del contratto, e lire 1000 nelle mani del segretario comunale per anticipo delle spese d'asta e del contratto.

3. Le offerte dovranno contenere l'aumento non minore di lire 100 per ognuna, ed in questo secondo esperimento si farà luogo all'aggiudicazione anco con una sola offerta.

4. I termini utili (fatali) per l'aumento della ventesima andranno a spirare il giorno 8 gennaro 1886, alle ore 12 meridiane.

In caso di offerta del ventesimo, si procederà ad un nuovo diffinitivo esperimento d'asta, di cui sarà avvertito il pubblico con apposito avviso.

5. Il capitolato d'onere e gli altri atti che si riferiscono sono ostensibili a chiunque nell'ufficio municipale in tutti i giorni dalle ore 9 antimeridiane alle 2 pomeridiane.

Barcellona Pozzo di Gotto, li 10 dicembre 1885.

4083 *Il Segretario comunale sost.*: ANTONINO BASILICI.

Comune di Soriano nel Cimino

Avviso d'asta definitiva.

Presentata in tempo utile ed accettata un'offerta di aumento corrispondente al ventesimo della corrisposta, per la quale era stato provvisoriamente aggiudicato il subappalto della riscossione dei dazi governativi di consumo e sovraimposte addizionali per il quinquennio decorribile dal 1° gennaio 1886 al 31 dicembre 1890; la quale corrisposta per ciò fu portata a lire 9502 50 annue e così a lire 47,512 50 per tutto il quinquennio;

Si rende noto che il giorno 30 del corrente mese alle ore 10 antim. nella maggior sala della residenza municipale avrà luogo l'esperimento d'asta definitiva per aggiudicare al miglior offerente il subappalto anzidetto.

L'asta seguirà ad estinzione di candela sotto l'osservanza delle condizioni tutte espresse nel primitivo avviso pubblicato il 24 ottobre u. s.

Dall'ufficio comunale, li 13 dicembre 1885.

4075 *Il Sindaco*: C. CATALANI.

Avviso d'Asta *pel miglioramento del ventesimo*

In conformità dell'avviso 3 corrente mese, si è oggi tenuta asta pubblica per l'appalto del dazio consumo governativo sulle carni dei macelli, liquori, salami, dei pubblici esercizi e vini, sotto l'osservanza delle leggi e regolamenti in vigore e capitoli speciali.

Avendo i signori Bolettieri Francesco Paolo di Pietro e Repullone Tommaso fu Domenico offerto la somma di lire ottomilaseicento fu a questi aggiudicata l'asta, salvo ad esperimentare l'esito dei fatali pel miglioramento del ventesimo sull'offerta dei medesimi.

Si avvertono quindi gli aspiranti che da oggi sino alle ore 12 meridiane del giorno 21 di questo corrente mese si accetteranno le offerte non minori del ventesimo, previo deposito di lire 500.

In caso affermativo, con altro avviso sarà notificata al pubblico la riapertura della gara, a termini del Regolamento di Contabilità generale dello Stato.

Grassano, 12 dicembre 1885.

4064 *Il Segretario comunale*: FILIPPO CRACHI.

Comune di Minervino Murge

Avviso d'asta *per scadenza di ventesimo.*

OGGETTO — Appalto del dazio consumo sul mosto, vino, aceto e liquori pel 1886.

Si fa noto che ieri l'appalto del suddetto dazio rimase provvisoriamente aggiudicato ai socii e solidali obbligati, Michele Pace e Francesco Gisonti, possidenti, per l'estaglio di lire 55,000.

Il termine utile per le maggiori offerte non minori del ventesimo del prezzo del deliberamento provvisorio è stabilito a giorni cinque liberi che scadrà alle ore 12 meridiane del giorno di venerdì 18 dicembre 1885.

L'appalto resta subordinato all'approvazione superiore.

Gli offerenti dovranno nel giorno stesso dell'offerta di ventesimo depositare lire 400 per anticipo di spese e degli atti d'asta ed offrire una solvibile garentia.

L'incartamento è visibile a chiunque sul Municipio.

Minervino Murge, 13 dicembre 1885.

4080 *Il Segretario*: F. SERRANI.

BANCA TIBERINA

SOCIETÀ ANONIMA

Capitale sociale lire 15,000,000 diviso in n. 60,000 azioni da lire 250
Capitale versato lire 9,000,000.

A termini dell'art. 5 dello statuto sociale il Consiglio d'amministrazione ha deliberato la chiamata del settimo decimo di lire 25 su ciascuna azione pel 1° febbraio 1886.

Gli azionisti dovranno perciò presentare le rispettive azioni con annesso il vaglia n. 18, accompagnate da distinta portante il numero dei certificati, la quantità delle azioni, la firma del presentatore e l'indicazione delle valute versate in ragione di lire 25 per ciascuna azione. Verrà loro rilasciato uno scontrino di deposito, presentando il quale potranno, dopo tre giorni dal deposito, ritirare i propri titoli liberati di sette decimi.

Questa operazione verrà compiuta:

In **Torino**, alle Casse del Banco Sconto e Sete, via S. Teresa, n. 11;
In **Roma**, presso la rappresentanza della Banca Tiberina, via del Corso, numero 173;
In **Napoli**, presso l'Agenzia della Banca Tiberina, strada Medina, n. 54;
E a **Genova**, presso l'Agenzia del Banco Sconto e Sete, via Ponti Reali, numero 5.

Torino, 13 dicembre 1885.

4074 IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

Provincia di Roma — Circondario di Viterbo
MUNICIPIO DI MONTEFIASCONE

Subappalto dei dazi di consumo governativi ed appalto dei dazi comunali per il quinquennio 1886-90

Atto di Vigesima.

Col giorno d'oggi l'appalto dei dazi di consumo governativi e comunali indetto per la somma annua di lire 15,000, rimase provvisoriamente deliberato pel quinquennio 1886-1890 per la somma annua di lire 17,002.

Richiamando, per ogni buon effetto, il primo avviso in data 7 corrente, rammentasi che i fatali per dare le offerte non inferiori al ventesimo di aumento sulla somma ridetta va a scadere col giorno 21 corrente, alle ore 12 meridiane.

Le offerte di vigesima sono soggette a tutte le condizioni espresse nel capitolato, visibile nella segreteria comunale, nelle ore d'ufficio.

Dal Municipio, li 14 dicembre 1885.

4077 *Il Sindaco*: SECONDIANO MAURI.

AVVISO.

Si notifica che nel giorno 1° dicembre 1885 questa Giunta comunale procedeva all'8ª estrazione del Prestito comunale creato per delibera consigliare 7 novembre 1881, e che le quattro obbligazioni estratte per l'ammortizzazione al 1° gennaio 1886 sono quelle che portano i numeri 238, 671, 682 e 729.

4085 *Il Sindaco*: C. CANOSSI.

CITTA' DI SESTRI LEVANTE

Avviso di pronunciato deliberamento.

A termini dell'art. 95 del regolamento sulla contabilità generale approvato col R. decreto 4 maggio 1885.

Si notifica:

1. Che nell'incanto oggi tenutosi in questa sala comunale per l'appalto di dazi di consumo governativi e comunali pel quinquennio 1886-1890, è stato provvisoriamente deliberato per l'annua somma di lire 46,450.

2. Che il termine utile (fatali) per la presentazione di una offerta di aumento non inferiore al ventesimo, scadrà al mezzodì del giorno 17 corrente mese.

Sestri Levante, 9 dicembre 1885.

4087 *Il Segretario municipale*: MANTELLI.

MUNICIPIO DI RAGUSA

Appalto dei lavori inerenti alla sistemazione della città.

Per facilitare la concorrenza all'asta, che avrà luogo presso questo municipio il giorno 12 gennaro 1886, per l'appalto dei lavori inerenti alla sistemazione di questa città, in base alla presunta somma di lire 619,915 92, giusta il precedente avviso del 21 scorso novembre,

Si rende noto che la cauzione difinitiva, equivalente a un decimo della cifra presuntiva di appalto al netto del ribasso d'asta, potrà essere prestata tanto in moneta corrente in regno od in rendita dello Stato al portatore valutata al corso effettivo della Borsa di Roma secondo l'ultimo listino, quanto in beni stabili di prima ipoteca valutabili con le norme stabilite dalla legge 20 aprile 1871, N. 192, per le cauzioni delle esattorie.

Restano ferme tutte le altre condizioni portate dal surriferito avviso d'asta.

Dal Palazzo di città di Ragusa, addì 10 dicembre 1885.

Il Sindaco: G. CARTIA.

4082 *Il Segretario*: NOBILE.

COMUNE DI MASCALI

Avviso d'Asta *per secondo incanto e definitivo deliberamento.*

Essendo stata in tempo utile presentata un'offerta di aumento del ventesimo al prezzo di lire 15650, pel quale con verbale del sei corrente fu provvisoriamente aggiudicato l'appalto cumulativo dei dazi di questo comune pel quinquennio 1886-90; si rende di pubblica conoscenza: che nel giorno venti corrente alle ore nove antim. in questa segreteria comunale, innanti il sig. Sindaco si procederà colle formalità dell'asta pubblica ad un nuovo ed unico incanto e definitivo deliberamento, qualunque sia il numero dell'offerte, per l'appalto anzidetto.

S'invita quindi chiunque aspiri a tale appalto a comparire nel luogo, giorno ed ora sopra designati, per fare le sue offerte di aumento alla somma di lire sedicimilaquattrocentotrentadue e cent. 50 (16432,50) a cui fu portato il prezzo di detto appalto; e ciò previo deposito di lire millecinquecento in mano di chi presiede l'asta, oltre a lire cinquecento per spese, ed in base alle condizioni stabilite nel deliberato consigliare del 22 agosto u. s. ostensibile in questa segreteria in tutte le ore d'ufficio.

Il Sindaco: ZANGHI.

4086 *Il Segretario comunale*: FAZIO.

PRECETTO.

Ad istanza della R. Intendenza di finanza di Roma e per essa il signor Canonica Luigi, ricevitore degli atti giudiziari di questa città, domiciliato nel noto suo officio,

Io sottoscritto usciere del Tribunale civile di Roma, col presente atto, faccio ingiuzione e precetto alle signore Leoni Teresa e Finestrani Michelina, da Roma, d'incognito domicilio, residenza e dimora, di pagare nel termine di giorni dieci da oggi decorrendi al suddetto signor ricevitore la somma di lire novantatre e centesimi quarantuno, dovuta per spese alimentarie e processuali, cui furono condannate dal Tribunale criminale di Roma con sentenza 17 febbraio 1856, con diffidamento che non pagando l'indicato debito e le spese relative nel prefisso termine sarà rilasciata contro di esse l'ordinanza di manoregia a forma del disposto nel titolo XVI, sez. XIX, del registro legislativo e giudiziario del 10 novembre 1834 ed editto Gamberini 9 luglio 1835.

Roma, 10 dicembre 1885.

4016 GARBARINO MICHELE, usciere.

PRECETTO.

Ad istanza della R. Intendenza di finanza di Roma, e per essa il signor Canonica Luigi, ricevitore degli atti giudiziari di questa città, domiciliato nel noto suo ufficio,

Io sottoscritto usciere del Tribunale civile di Roma, col presente atto faccio ingiuzione e precetto ai signori Orlandi Pietro di Antonio, Petelli Luigi di Demetrio e Nardi Vincenzo di Antonio, tutti di Roma, d'incognito domicilio, residenza e dimora, di pagare nel termine di giorni dieci da oggi, decorrendi al sullodato signor ricevitore la somma di lire centosessantanove o centesimi trentuno, dovuta per spese alimentarie e processuali cui furono condannati dal Tribunale criminale di Roma, con sentenza 18 giugno 1856, con diffidamento che non pagando lo indicato debito e le spese relative nel prefisso termine sarà rilasciata contro di esso l'ordinanza di Mano Regia, a forma del disposto nel titolo XVI, sezione XIX, del Registro legislativo e giudiziario del 10 novembre 1834, ed editto Gamberini 9 luglio 1835.

Roma, 10 dicembre 1885.

4013 L'usciere GARBARINO MICHELE.

Società in nome collettivo.

Si annuncia che con istromento a rogito del sottoscritto in data 4 decorso novembre i signori comm. Cesare Lazzaroni e cav. Cesare Partini si sono costituiti in società per la durata di anni sei per la costruzione ed esercizio di uno stabilimento di fabbricazione e coltura di materiali laterizi da attivarsi nella loro vigna posta in Roma fuori porta Angelica in contrada la Balduina e Valle dell'Inferno.

La sede della società è presso il signor comm. Lazzaroni in via dei Lucchesi n. 29 ed assume la ragione sociale — Cesare Partini e compagno.

Il capitale sociale è fissato in lire 150,000 che viene immesso in contanti dal socio Lazzaroni. Nessun atto che implichi obbligazione sociale potrà essere firmato da un socio separatamente da l'altro, dovendo tali atti essere firmati dai due soci.

Roma, 2 dicembre 1885.

COSTANTINO DOTT. BOBBIO not.

Presentato addì 2 decembre 1885, ed inscritto al n. 279 del registro d'ordine, al n. 193 del reg. trascrizioni, ed al n. 76 del registro Società, volume 2°, elenco 1935.

Roma, li 4 decembre 1885.

Il canc. del Trib. di commercio

4054 L. CENNI.

AVVISO.

Si fa noto che con scrittura privata datata da Roma il 1° dicembre corr. i signori Alessandro Rizzoni e barone Ernesto D. Eicksledt Slawikan, hanno tra loro costituito una Società in nome collettivo per l'impianto di una casa di commercio qui in Roma, con succursale in Napoli, sotto la ragione sociale « A. Rizzoni e C°. »

Scopo di tale Società è l'occuparsi esclusivamente di affari commerciali per conto proprio e di terzi, industriali, e di forniture governative, commerciali, provinciali e militari.

Il capitale sociale è di lire centoquindicimila immesse in quanto a lire 100,000 dal socio sig. barone Ernesto dott. Eicksledt Slawikan, ed in quanto a lire quindicimila dall'altro socio signor Alessandro Rizzoni.

La Società ha cominciamento dal giorno d'oggi e terminerà alla fine dicembre 1898.

Il Rizzoni ha la firma sociale e firmerà: « A. Rizzoni e C° » restando responsabile verso il socio.

Roma, 10 dicembre 1885.

SAVERIO avv. SECRETI.

Presentato addì 10 dicembre 1885 ed inscritto al n. 291 del registro d'ordine, al num. 199 del reg.° trascrizioni, volume 2°, elenco 199.

Roma, l'11 dicembre 1885.

Il canc. del Trib. di commercio

4053 L. CENNI.

(1ª pubblicazione)

DECRETO

che ordina la restituzione di deposito nella cassa depositi e prestiti agli eredi del depositante.

Sul ricorso di Muzzi Cesare, Serafina e Luigia in Martini Ferdinando e Maccaferri Albina ved. Muzzi, tutti del comune di S. Giovanni in Persiceto, perchè sia dichiarato essere essi gli unici eredi di Muzzi Luigi fu Simone.

Il Tribunale civile di Bologna, sezione prima, ha proferito il seguente

Decreto

Visto il ricorso coi documenti — Ritenuto risultare dai medesimi che Luigi Muzzi fu Simone morì in Amola, comune di San Giovanni in Persiceto, li 28 marzo 1885 senza far testamento, lasciando unici eredi i figli legittimi Cesare, Serafina e Luigia in Martini Ferdinando, e la di lui moglie Maccaferri Albina pei suoi diritti di usufrutto — Dichiara i predetti essere gli unici eredi del fu Luigi Giulio Muzzi, e di conseguenza a norma di legge dichiara spettare a Cesare, Serafina e Luigia Muzzi un terzo per ciascuno del capitale di L. 2500 e relativi interessi cartella di deposito n. 2123 eseguito dal defunto Luigi Muzzi li 10 ottobre 1884 alla cassa depositi e prestiti di Bologna, vincolata la quarta parte dell'intero dal diritto di usufrutto spettante per legge alla vedova Maccaferri Albina; di conseguenza che la restituzione della detta somma e relativi frutti deve operarsi dalla Intendenza di Finanza di Bologna, servizio depositi e prestiti, ai predetti Cesare, Serafina e Luigia Muzzi in Martini ed a Maccaferri Albina vedova Muzzi nei modi e termini che verranno stabiliti dalla detta cassa stessa all'effetto che ciascuno abbia ciò che gli spetta.

Bologna, 13 novembre 1885.

Per detto Tribunale

Il Pres. F. Caroncini.

E. Barattini vicecanc.

Il presente decreto si pubblica a norma dell'art. 111 regolamento per la cassa depositi e prestiti, diffidando chiunque intenda fare opposizione a provvedersi a norma di legge. — Per copia conforme.

Bologna, 4 dicembre 1885.

4063. AVV. EMILIO RUBBI proc.

DIFFIDA.

Le signore Catterina Molinari ed Antonietta De Tschudy, ora domiciliate in via Sant'Andrea delle Fratte N. 33 piano secondo, per ogni effetto di legge dichiarano che non riconosceranno i debiti che altri potessero fare in loro nome.

Roma, 14 dicembre 1885.

ANTONIETTA DE TSCHUDY

4070 CATTERINA MOLINARI

PRECETTO.

Ad istanza della R. Intendenza di finanza di Roma e per essa il signor Luigi Canonica ricevitore degli atti giudiziari di questa città domiciliato nel noto suo ufficio.

Io sottoscritto usciere del Tribunale civile di Roma col presente atto, faccio ingiunzione e precetto al sig. Marianicci Felice fu Antonio da Roma d'ignoto domicilio residenza e dimora di pagare nel termine di giorni dieci da oggi decorrendi al sullodato ricevitore la somma di lire 104 81, dovuta per spese alimentarie e processuali cui fu condannato dal Tribuuale criminale di Roma il 10 gennaio 1856 con diffidamento che non pagando l'indicato debito e le spese relative nel prefisso termine sarà rilasciata contro di lui l'ordinanza di mano Regia a forma del disposto nel tit. XVI, sez. XIX del reg. legisl. e giudiz. del 10 novembre 1834 ed editto Gamberini 9 luglio 1835.

Roma, 10 dicembre 1885.

4018 L'usc. GARBARINO MICHELE.

PRECETTO.

Ad istanza della R. Intendenza di finanza di Roma, e per essa il signor Canonica Luigi, ricevitore degli atti giudiziari di questa città, domiciliato nel noto suo ufficio,

Io sottoscritto usciere del Tribunale civile di Roma col presente atto faccio ingiunzione e precetto alli signori Giacomini Benedetto fu Cesare, da Roma, e Monti Luigi fu Stefano, anche da Roma, d'incogniti domicilio, residenza e dimora, di pagare nel termine di giorni dieci da oggi decorrendi al sullodato signor ricevitore la somma di lire 82 13, dovuta per spese alimentarie e processuali cui furono condannati dal Tribunale criminale di Roma con sentenza 13 marzo 1856, con diffidamento che non pagando lo indicato debito e le spese relative nel prefisso termine sarà rilasciata contro di essi l'ordinanza di mano Regia a forma del disposto nel tit. XVI, sez. XIX del registro legislativo giudiziario del 10 novembre 1834 ed editto Gamberini 9 luglio 1835.

Roma, 10 dicembre 1885.

4015 GARBARINO MICHELE usciere.

PRECETTO.

Ad istanza dell'Intendenza di Finanza di Roma e per essa il signor Luigi Canonica ricevitore degli atti giudiziari domiciliato nel noto suo ufficio.

Io sottoscritto usciere del Tribunale civile di questa città col presente atto faccio ingiunzione e precetto al signor Caprara Antonio detto Civettolo di Andrea di Roma d'ignoto domicilio residenza e dimora di pagare nel termine di giorni dieci da oggi decorrendi al sullod. sig. ricevitore la somma di lire 158,29. dovuta per spese alimentarie e processuali a cui fu condannato con sentenza del Tribunale criminale di Roma 6 giugno 1856 con diffidamento che non pagando l'indicato debito e le spese relative nel prefisso termine sarà rilasciata contro di lui l'ordinanza di mano Regia a forma del disposto nel Tit. XVI sez. XIX del Reg. Legis. e giud. del 10 9mbre 1834 ed editto Gamberini 9 luglio 1835.

Roma, 10 dicembre 1885.

4012 L'usciere GARBARINO MICHELE.

COSTITUZIONE DI SOCIETÀ.

Con privata scrittura 10 dicembre 1885 registrata in Roma l'11 dicembre corrente, i signori Adolfo Nast-Kolb e Giorgio Schumacher si unirono in società in nome collettivo allo scopo di esercitare operazioni di Banca sotto la ragione sociale — Nast-Kolb e Schumacher.

La sede della società è in Roma ed il domicilio di ambedue i soci in Roma via della Mercede, 42.

Il capitale sociale è di lire seicentomila conferito per due terzi dal signor Nast-Kolb e per un terzo dal signor Schumacher.

Gli utili saranno ripartiti per due terzi al signor Adolfo Nast-Kolb e per un terzo al sig. Giorgio Schumacher; le perdite nelle stesse proporzioni.

La durata della società è stabilita a dieci anni a partire dal 16 novembre 1883 essendo stato convenuto l'effetto retroattivo fin dal detto giorno in cui fu diramata la circolare; la società si intenderà prorogata di cinque in cinque anni se nessuna delle due parti denuncierà il contratto un anno prima delle susseguenti scadenze.

La firma sociale spetterà a ciascuno dei due soci, lasciando così l'intervento anche di uno solo in qualunque atto o contratto.

Roma, li 13 dicembre 1885.

ADOLFO DE NAST-KOLB

GIORGIO SCHUMACHER.

Presentato addì 13 dicembre 1885, ed inscritto al num. 295 del registro d'ordine, al n. 202 del registro trascrizioni, ed al num. 81|1883 del registro società, vol. 2°, elenco 202.

Roma, li 14 dicembre 1885.

Il canc. del Trib. di comm.

4072 L. CENNI.

(1ª pubblicazione)

AVVISO.

Nel giorno 8 gennaio 1886 innanzi la prima sezione del Tribunale civile di Roma si procederà alla vendita giudiziale in grado di sesto del seguente fondo situato in Castelmadama espropriato in danno della signora Regina Carosi vedova Doddi qual madre ed esercente la patria potestà sopra i minorenni suoi figli Bartolomeo e Bonilde Doddi. nonchè della signora Irene Doddi maritata a Lorenzo Borgia; ad istanza del signor Domenico Gismondi.

Terreno olivato, vocabolo Fonte Santocro della superficie di are 50 50 segnato in catasto sez. 1ª, numero di mappa 1125.

L'incanto verrà aperto sul prezzo di lire 1447.

Roma, 12 dicembre 1885.

4046 L'usciere COLOMBI CRISTOFORO.

(1ª pubblicazione)

TRIBUNALE CIVILE DI VOGHERA.

Notificazione.

Guastone Belcredi Chiara, vedova Nervi, e Nervi Anna in Belcredi Gobbi, residenti nel comune di Soriasco, eredi del notaio Luigi Nervi, già residente in Soriasco ed ivi deceduto li 13 novembre 1884, rendono di pubblica ragione,

Che esse presentarono ricorso al Tribunale di Voghera in data d'oggi, per ottenere lo svincolo della malleveria prestata dal detto notaio Nervi in lire 1600 e risultante dal certificato di deposito 15 luglio 1847 e quindi per avere la restituzione di detta somma.

E ciò per gli effetti di cui all'articolo 38 della vigente legge sul notariato.

Voghera, 10 dicembre 1885.

4055 AVV. MAURI RICCI proc.

TUMINO RAFFAELE, Gerente.

Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE UFFICIALE

APPENDICE

AL REGOLAMENTO DEL 30 DICEMBRE 1877 (1)

per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito

(Annessa al R. decreto num. 3535, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* di lunedì 14 dicembre 1885.)

Formazione delle liste di leva.

In sostituzione dei §§ 1 e 2 del regolamento.

§ 1. — Il primo giorno del mese di gennaio di ogni anno i sindaci pubblicheranno un manifesto, conforme al modello n. 1, col quale i giovani, che nell'anno compiono il 18° di loro età, sono avvertiti dell'obbligo che hanno di farsi inscrivere nelle liste di leva entro lo stesso mese o personalmente o per mezzo de'genitori o tutori, onde non incorrere per causa di omissione nelle disposizioni di rigore contenute negli articoli 151 e 152 della legge (2).

Una copia di questo manifesto deve esser tenuta affissa nell'albo pretorio per tutto il mese di gennaio.

§ 2. — Qualche tempo prima del giorno stabilito per la pubblicazione del manifesto, di cui nel precedente paragrafo, i sindaci devono compilare un elenco dei giovani che, compiendo nello imminente anno il 18° di età, sono da inscriversi nelle liste di leva.

Questo elenco, conforme al modello n. 2, dovrà servire di base alla formazione della lista di leva, e perciò devono i sindaci avervi registrato tutti i giovani dell'età suindicata, cittadini dello Stato o tali reputati a tenore del Codice civile, che sono nati nel comune, o che, sebbene nati altrove, hanno però nel comune il domicilio legale.

Qualora il domicilio del giovane non fosse sufficientemente determinato dall'art. 20 della legge e dal regolamento, si dovrà determinare a norma del titolo 2°, libro 1° del Codice civile.

In sostituzione del § 11 del regolamento.

§ 3. — Dopo che l'elenco preparatorio d'iscrizione (*modello n. 2*) sia stato depurato mercè la cancellazione dei giovani morti, sconosciuti, od inscritti per domicilio legale, ovvero per residenza, in altro comune, i sindaci, prima che spiri il mese di gennaio, procederanno, coll'opera dei segretari comunali, a compilare in base al predetto elenco la lista di leva, che sarà conforme al modello n. 4.

In tale compilazione i sindaci dovranno curare che i giovani vengano iscritti col primo dei nomi che a ciascuno di essi è attribuito nell'atto di nascita, e, qualora taluno giovane sia comunemente chiamato con un nome diverso, faranno seguire immediatamente al primo dei nomi risultanti dall'atto di nascita l'altro nome con cui il giovane è generalmente conosciuto.

Nell'inscrivere i giovani sulla predetta lista serberanno con precisione l'ordine alfabetico, riportandovi dall'elenco preparatorio per ciascuno di essi le indicazioni fornite dagli stessi giovani o dai loro genitori o tutori, ovvero raccolte a seguito delle assunte informazioni.

Dopo il § 22 del regolamento.

§ 4. — Nello inscrivere sulle liste di leva i giovani che, a mente degli articoli 5. 8 e 10 del Codice civile, sono reputati cittadini italiani, i sindaci debbono far risultare nelle liste medesime, con apposita nota, che la inscrizione di essi giovani ebbe luogo, secondo i casi giusta il disposto nei §§ 20, 21 e 22 del regolamento, onde il consiglio di leva in occasione dell'esame definitivo possa pronunciare a loro riguardo la decisione di cui è parola nella lettera *c* del § 31 della presente appendice.

In sostituzione dei §§ 27 e 28 del regolamento.

§ 5. — Qualora un cittadino del regno prima d'aver compiuto il 20° anno di età muoia in un comune diverso da quello in cui è nato, il sindaco, che ne avrà ricevuta la dichiarazione di morte, dovà subito trasmettere copia del relativo atto al sindaco del comune di nascita, e se nato all'estero a quello del comune dell'ultimo suo domicilio dello Stato.

§ 6. — I sindaci, cui siano fatte le partecipazioni summentovate, conserveranno suddivise classe per classe le ricevute copie degli atti di morte per provvedere, in base ad esse, perchè i giovani deceduti non siano inscritti nella lista di leva della rispettiva loro classe.

Laddove ricevano la partecipazione della morte di un giovane il quale si trovi inscritto in una lista di leva che sia già stata approvata dalla Giunta municipale e trasmessa per copia autentica al pre-

(1) Per agevolare la ricerca sul regolamento delle modificazioni arrecatevi colla presente appendice gioverà notare a penna di fianco a ciascun paragrafo del medesimo i numeri corrispondenti dei singoli paragrafi dell'appendice.

(2) Quando nella presente appendice si cita semplicemente la legge, vuolsi intendere il testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito approvato col R. decreto 17 agosto 1882, n. 956 (serie 3ª).

fetto o sottoprefetto, i sindaci, con la scorta della copia dell'atto di morte del suddetto giovane, ne proporranno al commissario di leva la cancellazione dalla lista medesima, in occasione della verificazione definitiva, a mente del § 93 del regolamento.

Qualora poi ricevano la partecipazione della morte di un giovane dopo che lo stesso ha partecipato alla estrazione a sorte, i sindaci presenteranno al Consiglio di leva la copia dell'atto di morte del detto giovane onde questi sia cancellato dalla rispettiva lista di leva e da quella di estrazione.

In sostituzione del § 22 del regolamento.

§ 7. — Gli omessi saranno aggiunti sulle liste di leva del comune in cui hanno il domicilio legale nel tempo in cui deve seguire la predetta loro aggiunzione.

Quando non abbiano domicilio legale nello Stato, saranno aggiunti sulla lista di leva del comune d'origine del loro padre, della madre o dei loro maggiori.

Verificazione
delle liste di leva per parte delle Giunte comunali.

In sostituzione del § 36 del regolamento.

§ 8 — Dopo la firma del sindaco dovrà lasciarsi un conveniente numero di caselle per le aggiunte che occorresse di fare al riguardo di omessi che a tenore della legge abbiano a partecipare all'estrazione, o siano da inscriversi in capo lista.

Giovani di leve anteriori che devono essere aggiunti nelle liste di leva e prender parte all'estrazione.

In sostituzione dei §§ 40 e 41 del regolamento.

§ 9. — Saranno aggiunti sulla lista della prima classe di leva che dovrà prender parte all'estrazione, e saranno ammessi ad estrarre il numero:

a) I giovani che, inquisiti di omissione fraudolenta, furono assolti dai tribunali ordinari;

b) gli omessi che personalmente o per mezzo di interposta persona si presentano per essere inscritti prima o dopo scoperta la loro omissione, purchè, in questo secondo caso, non sieno ancora stati intimati a presentarsi a senso del § 535 del regolamento;

c) i cancellati per qualunque motivo senza frode o dolo, dei quali si riconobbe indebita la cancellazione, purchè si presentino alla inscrizione o personalmente o per interposta persona;

d) i rimandati alla prima ventura leva a tenore del disposto nel capoverso dell'art. 35 della legge

§ 10. — I giovani di cui al paragrafo precedente saranno aggiunti nella lista di leva dopo quelli che vi furono inscritti per ragione di età, e verranno contraddistinti da apposita annotazione indicante la rispettiva data di nascita e per quale dei motivi accennati nel paragrafo stesso sia stata ritardata la loro iscrizione.

Della predetta aggiunzione devesi far risultare, mediante una nota, nella lista di leva della classe a cui ciascuno dei suaccennati giovani appartiene per età.

Giovani di leve anteriori che devono essere aggiunti nelle liste di leva che devono essere inscritti nelle liste d'estrazione senza che abbiano ad estrarre il numero.

In sostituzione del § 42 del regolamento.

§ 11. — Nelle liste della leva immediatamente successiva a quelle di cui fu pronunciato il discarico finale dovranno essere aggiunti senza che abbiano più ad estrarre il numero.

a) i giovani che ottennero temporaneanente la esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria e l'assegnazione alla 3ª in applicazione dell'articolo 94 della legge, e al cui riguardo prima di aver compiuto il 30° anno di loro età cessarono i motivi che determinarono in loro favore l'applicazione del citato articolo, o venne meno in essi il titolo alla conseguita esenzione temporanea;

b) Gli inscritti cancellati dalle liste di leva che già avevano partecipato all'estrazione, quelli riformati e quelli esentati dal servizio di 1ª e di 2ª categoria, a riguardo dei quali sia venuto a conoscersi, posteriormente al discarico finale della leva a cui presero parte, che la cancellazione, la riforma o la esenzione fu da essi ottenuta mediante corruzioni o con falsi od infedeli documenti:

c) gli inscritti stati riformati nella leva della propria classe e che, entro i due anni dell'ottenuta riforma essendo stati rivisitati in virtù dell'articolo 85 della legge, furono riconosciuti idonei al servizio militare o dichiarati rivedibili;

d) gli incritti che per infermità, per detenzione in carcere, o per qualsiasi altro legale motivo non avendo potuto presentarsi al consiglio di leva per l'esame definitivo ed arruolamento nella leva alla quale presero parte, furono rimandati a quella ventura;

e) gli inscritti che furono mandati rivedibili perchè di debole costituzione o affetti da infermità presunte sanabili col tempo, ovvero deficienti di statura nei casi previsti dagli articoli 78 e 80 della legge;

f) gli inscritti che, regolarmente visitati all'estero, furono rimandati alla prima ventura leva con obbligo di presentarsi all'esame del consiglio, a senso dell'art. 82 della legge;

g) gli inscritti ammessi a visita presso i consolati nelle Americhe, nell'Oceania e nei paesi di Asia e di Africa situati sull'Oceano, il risultato della quale non sia pervenuto ai consigli di leva prima della dichiarazione del discarico finale della leva alla quale hanno concorso;

h) gli inscritti che hanno ricorsi ai tribunali ordinari in applicazione del disposto nell'art. 63 della legge, quando il giudizio dai medesimi promosso non sia stato definito prima della dichiarazione del discarico finale della propria leva e sono quindi stati rimandati alla ventura leva ai termini dell'art. 64;

i) gli inscritti che, sebbene reputati cittadini ai termini degli articoli 5, 8 e 10 del codice civile, sieno stati rimandati alla ventura leva, affinchè possano, se vogliono, all'età e nei modi prescritti nel capoverso del citato art. 5 del codice stesso, eleggere la qualità di stranieri;

l) gli inscritti rimandati alla futura leva, nelle liste della quale non furono aggiunti per dimenticanza;

m) gli inscritti sulla sorte dei quali il consiglio di leva, per un errore qualsiasi, omise di prendere una decisione;

n) gli inscritti che dopo scontata la pena alla quale furono condannati come colpevoli del reato previsto dall'art. 156 della legge, siano, posteriormente alla dichiarazione del discarico finale della leva alla quale hanno concorso, stati riconosciuti idonei ad un servizio militare qualunque.

o) i renitenti che furono assolti dai tribunali o che condannati scontarono la pena, e quand'anche riformati.

L'aggiunzione nelle liste di leva degli iscritti di cui nel presente paragrafo avrà luogo in qualunque periodo di tempo della leva stessa, e quindi sia prima che dopo la loro chiamata, come altresì prima o dopo l'estrazione, durante le operazioni della sessione ordinaria o completiva e fino alla dichiarazione del discarico finale, secondo che nei suindicati vari periodi di tempo si verifichi il caso per cui i medesimi siano chiamati a compiere il loro obbligo di leva.

Giovani di leve anteriori che devono essere aggiunti nelle liste di leva ed in capo alla lista d'estrazione, e che sono privati del beneficio d'estrarre il numero.

In sostituzione del § 45 del regolamento.

§ 12. — Coloro, che a norma del § 44 del regolamento siano stati aggiunti nelle liste di leva, dovranno parimenti essere inscritti in capo alla lista d'estrazione della leva medesima.

Dell'anzidetta aggiunzione devesi far risultare, mediante apposita nota, nella lista di leva a cui ciascuno dei suaccennati giovani appartiene per età.

Doppie inscrizioni.

In sostituzione del § 47 del regolamento.

§ 13. — Qualora i giovani doppiamente inscritti mutassero il domicilio durante il tempo stabilito per la formazione della lista, dovranno mantenersi sulla lista del comune del nuovo domicilio.

Laddove un giovane sia stato inscritto nella lista di leva di un comune nel tempo stabilito per la formazione della medesima, e dopo quel tempo sia poi stato aggiunto nella lista di leva di un altro comune, quand'anche per ragione di domicilio, dovrà, a mente del disposto nel § 33 del regolamento, essere mantenuto nella lista di leva in cui fu iscritto a tempo debito.

Dei consigli di leva.

In sostituzione del § 56 del regolamento.

§ 14. — I consiglieri provinciali membri del consiglio di leva rimangono in carica dall'una all'altra leva, ed, in ogni caso, fino alla installazione dei loro successori.

Le funzioni degli ufficiali militari quali delegati, membri del consiglio stesso, cessano cinque giorni dopo chiusa la sessione ordinaria.

In sostituzione del § 58 del regolamento.

§ 15. — Assiste egualmente alle sedute del consiglio, come perito sanitario, un ufficiale medico, che sarà destinato dal rispettivo comandante della divisione militare.

Ve ne saranno destinati due ove il Ministro della guerra lo creda necessario.

Nel caso poi che per deficenza di personale o per ragioni di servizio non possa esser destinato un ufficiale medico presso un qualche consiglio di leva, vi assisterà invece un medico o chirurgo civile che sarà nominato dal prefetto o sottoprefetto.

In sostituzione del § 66 del regolamento.

§ 16. — Qualora occorresse la convocazione straordinaria dei consigli, se ne deve dai presidenti promuovere l'autorizzazione del ministro della guerra, salvo nei casi specificati nel regolamento e nella presente appendice.

Sono sedute straordinarie quelle che hanno luogo sia nell'intervallo che corre tra l'apertura della sessione ordinaria e la prima seduta per le operazioni dello esame definitivo della sessione medesima, sia nell'intervallo dalla sessione ordinaria alla sessione completiva di una stessa leva, sia nell'intervallo dall'una all'altra leva.

Apertura della sessione ordinaria.

In sostituzione del § 78 del regolamento.

§ 17. — I presidenti dei consigli di leva trasmetteranno al ministro della guerra copia autentica del verbale di apertura della sessione, non che tre esemplari del manifesto che avranno mandato a pubblicare a norma del disposto nel § 77 del regolamento.

In sostituzione del § 80 del regolamento.

§ 18. — A cura dei sindaci il manifesto di cui al § 77 del regolamento sarà pubblicato per cinque giorni consecutivi nei luoghi e modi consueti. Copia inoltre del medesimo sarà tenuta affissa nell'albo pretorio insino a che non sia stato pronunziato il discarico finale.

Contemporaneamante poi i sindaci pubblicheranno l'elenco dei giovani che rimangono inscritti sulle liste di leva, elenco che sarà conforme a quello indicato nel § 12 del regolamento.

I sindaci manderanno al prefetto o sottoprefetto la relazione della eseguita pubblicazione sia del manifesto che dell'elenco predetto. Siffatta relazione sarà conservata nelle prefetture e sottoprefetture con gli atti della leva cui si riferisce.

Verificazione definitiva delle liste di leva.

In sostituzione del § 100 del regolamento.

§ 19. — I giovani che nel seguito fossero riconosciuti omessi, saranno, a seconda dei casi, aggiunti sulle liste della prima ventura leva, a tenore del § 9 della presente appendice e del § 44 del regolamento.

Estrazione a sorte.

In sostituzione del § 116 del regolamento.

§ 20. — Qualora i numeri riposti nell'urna eccedessero la totalità degli inscritti ammessi all'estrazione, i rimasti nell'urna si terranno siccome nulli.

Se invece il numero delle schede deposte nell'urna risultasse inferiore alla totalità degli inscritti concorrenti all'estrazione, quelli fra costoro che non avessero potuto prendervi parte, saranno ammessi ad una estrazione suppletiva, la quale si eseguisce rimettendo nell'urna altrettante schede quante erano quelle della prima estrazione.

I giovani ammessi alla estrazione suppletiva verranno inscritti in fondo alla lista d'estrazione dopo quelli che presero parte al primo sorteggio, ma sarà loro attribuito, coll'aggiunta del *bis*, il numero che avranno estratto. In ciascuna casella portante l'ugual numero sortito nella prima estrazione, si dovrà poi fare un richiamo a quello inscritto in fondo alla lista per essere stato estratto nel sorteggio supplettivo.

Quando in un mandamento sia stata operata la estrazione suppletiva di cui sopra è parola il prefetto o sottoprefetto ne ragguaglierà subito il ministro della guerra con rapporto speciale.

Primo esame degli inscritti.

In sostituzione del § 122 del regolamento.

§ 21. — I commissari di leva si asterranno dal procedere alla misurazione di alcun inscritto, non dovendo pronunziarne la riforma per mancanza di statura.

In sostituzione del § 126 del regolamento.

§ 22. — Il commissario di leva avvertirà gli inscritti che, ai termini dell'articolo 55 della legge, sono tutti in obbligo, salvo l'eccezione di cui al § 155 del regolamento, d'intervenire alla seduta fissata per l'esame definitivo e l'arruolamento avanti al consiglio di leva, e che mancandovi, senza aver comprovato legittimo impedimento, saranno considerati a puniti come renitenti, giusta il disposto nel successivo articolo 157.

Ricorderà loro che ove abbiano intenzione di farsi surrogare dovranno far presentare al consiglio di leva nel giorno stabilito per l'esame definitivo od arruolamento il fratello che intendono proporre come surrogato, non che le carte all'uopo stabilite, e che, ove aspirino all'assegnazione alla 3ª categoria, dovrannno far valere il loro diritto avanti il suddetto consiglio, possibilmente nel giorno suaccennato, giacchè, quantunque essi possano esporre e comprovare quel loro diritto sino al giorno della chiusura della sessione completiva della leva alla quale concorrono, pure, ad evitare che, chiamata la loro classe sotto le armi, debbano, se di 1ª categoria, partire, è nel proprio interesse di richiedere per tempo gli occorrenti documenti al sindaco, onde questi possa inviarli al presidente del consiglio di leva a norma del disposto nel § 116 della presente appendice.

Dichiarerà altresì che qualora abbiano reclami a porgere intorno alle eseguite operazioni di leva potranno esporli al Consiglio di leva.

Della ripartizione del contingente di 1ª categoria.

In sostituzione dei §§ 128 e 129 del regolamento.

§ 23. — Appena riconosciuta la regolarità dei conti della leva precedente il prefetto o sottoprefetto disporrà per la compilazione di uno stato in cui siano indicati i risultati finali delle ultime cinque leve, e per la formazione su di essi delle medie occorrenti per pro-

cedere alla ripartizione del contingente di 1ª categoria a senso del disposto dell'art. 9 della legge, quale fu modificato dalla legge 8 luglio 1883, n. 1469.

Nella formazione di tali medie sarà tenuto conto di tutte le variazioni avvenute nella circoscrizione dei mandamenti in modo che il detto stato rappresenti la circoscrizione amministrativa vigente alla pubblicazione del discarico finale dell'ultima leva.

§ 24. — Lo stato, di cui nel paragrafo precedente, sarà conforme al modello A della presente appendice; dovrà essere compilato in doppio esemplare, uno dei quali sarà trasmesso al ministro della guerra, il quale provvederà a che, per decreto reale, il contingente fissato dalla legge sia ripartito fra i varii circondari del regno.

In sostituzione dei §§ 131, 132 e 133 del regolamento.

§ 25. — Servirà di base a stabilire con esattezza il contingente parziale tanto dei circondari, quanto dei mandamenti, la proporzione risultante fra la cifra del contingente determinato dalla legge annuale e la totalità delle medie di cui al § 23 della presente appendice.

Appena che i presidenti dei Consigli di leva siano informati, a seconda del § 130 del regolamento, a quanti uomini ascende il contingente che deve somministrare il loro circondario, procederanno alla ripartizione di esso contingente fra tutti i mandamenti del circondario medesimo (1).

§ 26. — Lo stato di ripartizione del contingente fra i mandamenti del circondario, che sarà conforme al modello B della presente appendice dovrà dal rispettivo prefetto o sottoprefetto essere subito trasmesso a tutti i sindaci dei comuni del circondario con incarico di farlo pubblicare per lo spazio di otto giorni.

Un esemplare di questo stato sarà spedito al ministro della guerra affinchè possa, occorrendo, verificare se il medesimo risulti nelle giuste proporzioni indicate nel precedente § 25, ed un altro al comandante del distretto militare nella cui circoscrizione si trova il circondario, onde possa servirgli di norma nelle operazioni di sua competenza, nelle quali occorre aver presente la quota parziale del contingente dovuto da ciascun mandamento.

Dell'esame definitivo e dell'arruolamento.

In sostituzione del § 135 del regolamento.

§ 27. — Qualche tempo prima che abbiano principio le sedute per l'esame definitivo ed arruolamento, i sindaci pubblicheranno nei rispettivi loro comuni la lista generale degli inscritti tenuti a presentarsi al consiglio di leva, e torneranno a pubblicare il manifesto dell'ordine della chiamata alla leva colla tabella che vi fa seguito, indicante i giorni stabiliti per l'esame definitivo e l'arruolamento degli inscritti di ciascun mandamento.

Dell'eseguimento di siffatte pubblicazioni i sindaci manderanno al prefetto o sottoprefetto apposita relazione, che sarà conservata cogli atti della leva cui si riferisce.

(1) *Esempio.* — Suddivisione del contingente fra i mandamenti del circondario.

Dato che la proporzione per cento degli iscritti di tutto il regno sui quali cade la ripartizione del contingente di 1ª categoria di fronte al contingente fissato dalla legge sia di 45,69

Dato che il numero degli iscritti del mandamento A sui quali cade la ripartizione sia di uomini 850

Per conoscer quale sia il contingente che deve fornire questo mandamento, si stabilisca la seguente proporzione:

$100 : 45{,}69 :: 850 : x$. Moltiplicandosi perciò 45,69 per 850 e dividendosi il prodotto per 100, si avrà per risultato dell'operazione il numero 388 che appunto esprime il contingente ricercato.

Devesi in questi calcoli ritenere per base che nel risultato delle operazioni, le frazioni relativamente maggiori, hanno, a seconda dei casi, a considerarsi quali unità nel ripartire i contingenti parziali da assegnarsi ai singoli mandamenti.

Sopravvenendo per caso che la frazione maggiore fosse la stessa in più mandamenti, l'estrazione a sorte fatta dal presidente del Consiglio in presenza del commissario di leva deve decidere quali siano mandamenti, che abbiano a rappresentare l'unità.

In sostituzione dei §§ 137 e 138 del regolamento.

§ 28. — Quindici giorni prima che comincino le operazioni dell'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti, i comandanti dei corpi, dei distretti e delle scuole militari di terra e di mare dovranno compilare un elenco per comune, conforme al modello n. 10, dei giovani militari che si trovano ascritti ai rispettivi loro corpi, distretti o scuole, e che per ragione della loro età o come ommessi nelle leve precedenti concorrono alla leva chiamata e devono a norma degli articoli 117 e 121 della legge essere computati nel contingente di 1ª categoria della leva stessa.

§ 29. — L'elenco di cui nel precedente paragrafo dovrà nel tempo prescritto dal paragrafo stesso essere trasmesso dai predetti comandanti al sindaco del comune in cui i giovani militari sono nati, unendovi il certificato d'inscrizione ai ruoli (modello n. 30) di ciascuno dei detti giovani.

Tale spedizione dovrà sempre essere fatta con piego sotto fascia raccomandato.

In sostituzione del § 152 del regolamento.

§ 30. — I sindaci all'aprirsi di ogni seduta dovranno rimettere al presidente del Consiglio di leva, per i singoli inscritti tenuti a presentarsi nella seduta medesima, altrettante schede conformi al modello C della presente appendice, su ciascuna delle quali avranno preventivamente scritto, desumendole dalle liste di leva, le indicazioni rispettive di casato, nome, paternità e numero d'estrazione di ognuno degli inscritti stessi.

I sindaci daranno inoltre gli schiarimenti che loro fossero richiesti dal consiglio di leva, onde agevolarne le decisioni.

Saranno parimente sentiti, tuttavolta si tratti di difendere i diritti dei loro amministrati, siccome naturali patrocinatori de' medesimi.

In sostituzione dei § 156 del regolamento.

§ 31. — Il presidente del consiglio nel dichiarare aperta la seduta farà conoscere agli astanti le pene sancite contro chi scientemente nasconda, ammetta al suo servizio un renitente, cospiri alla sua fuga, ovvero distolga un inscritto dal presentarsi all'esame definitivo ed arruolamento, o ne ritardi la presentazione.

Ingiungerà agli inscritti di trattenersi a disposizione del consiglio anche dopo la visita fino a che non siano nuovamente chiamati per avere comunicazione delle decisioni nel Consiglio di leva ed essere provvisti, a seconda dei casi, della dichiarazione di riforma o del foglio di congedo illimitato, avvertendoli ad un tempo che qualora fosse sospesa la seduta del consiglio ed essi si allontanassero dalla sala dovranno trovarsi presenti alla seconda parte della seduta stessa per gli effetti anzidetti, onde non incorrere nella dichiarazione di renitenza.

In sostituzione ed in aggiunta del § 157 del regolomento.

§ 32. Gli inscritti saranno chiamati secondo l'ordine in cui si trovano registrati nella lista di estrazione e sottoposti alla visita medica onde sia statuito sulla loro idoneità al servizio militare.

Nei consigli di leva ai quali assistono due ufficiali medici le operazioni dell'uno e dell'altro perito avranno luogo contemporaneamente e per modo che il Consiglio di leva possa senza interruzione pronunciarsi successivamente sulla idoneità di ciascun inscritto (1).

(1) In questi casi l'ordine della visita degli inscritti è il seguente: Vengono introdotti due inscritti; il primo si presenta alla misura; questa accertata, si porta innanzi ad uno dei medici e mentre questo raccoglie i dati e procede all'accertamento dell'idoneità fisica, il secondo inscritto viene misurato e passa all'altro medico per le medesime operazioni.

Visitato il primo inscritto dal primo medico, viene da questi presentato al consiglio, il quale delibera sulla di lui idoneità.

Licenziato questo inscritto, il consiglio passa all'esame del secondo, che, visitato nel frattempo dal secondo medico, trovasi pronto per la decisione.

Licenziato il primo inscritto, subentra all'esame del primo medico un terzo inscritto, il quale è stato nel frattempo misurato; e licenziato il secondo inscritto, si presenta al secondo medico il quarto inscritto, esso pure già stato misurato e così di seguito.

Segue:

§ 33. — Gli inscritti si presenteranno alla visita muniti della scheda a stampa di cui al precedente § 30, scheda che il presidente del consiglio di leva avrà fatto consegnare da persona all'uopo incaricata di mano in mano che gli inscritti stessi vengono introdotti nella stanza della visita (2).

In sostituzione del § 158 del regolamento.

§ 34. — Ultimata la visita medica di cui al paragrafo precedente, tutti gli inscritti saranno nuovamente chiamati secondo l'ordine detto ed il consiglio di leva procederà ai seguenti uffici:

a) confermerà, modificherà od annullerà, a seconda dei casi e delle disposizioni della legge, le decisioni prese dal commissario di leva;

b) prescriverà la cancellazione dalle liste di leva e d'estrazione degl'inscritti che siano venuti a risultare morti, degl'inscritti che siano stati riconosciuti stranieri, e di quelli che siano incorsi nell'esclusione dal servizio militare, o risultino inammissibili al servizio stesso ai termini degli articoli 3 e 4 della legge;

c) rimanderà all'ultima seduta della sessione ordinaria, ed, occorrendo, alla sessione completiva, od anche alla ventura leva, gl'inscritti che non siansi presentati all'esame definitivo per malattia debitamente giustificata; gl'inscritti detenuti in carcere o nei reclusori pei minorenni corrigendi; gli inscritti stati deferiti all'autorità giudiziaria per uno dei reati previsti dalla legge sul reclutamento, il cui procedimento non sia ancora stato ultimato, o che, in caso di condanna, non abbiano espiata la pena; gli inscritti che nei termini e nei casi indicati dall'art. 63 della legge abbiano ricorso ai magistrati ordinari; gl'inscritti che, sebbene reputati cittadini, intendano valersi del diritto che loro accordano gli articoli 5, 8 e 10 del codice civile, di eleggere, all'età e nei modi prescritti nell'alinea dello stesso art 5, la qualità di stranieri; gl'inscritti ammessi a visita presso i consolati nelle Americhe, nell'Oceania e nei paesi di Asia e d'Africa situati nell'Oceano, il risultato della quale non sia ancora pervenuto al consiglio; e finalmente quelli che si trovano tuttora in corso di osservazione presso un ospedale militare;

d) rimanderà alla sessione completiva e poi, ove ne sia il caso, alla ventura leva gli inscritti che sottoposti alla visita risultassero di debole costituzione, o affetti da infermità presunte sanabili col tempo;

e) rimanderà senz'altro alla ventura leva gl'inscritti che abbiano o superino la statura di 1 metro e 54 centimetri, ma non raggiungano quella di 1 metro e 55 centimetri; coloro che per lo stesso motivo, o per quello indicato nella precedente lettera *d*, vennero mandati rivedibili dall'ultima leva e continuino a trovarsi nelle medesime condizioni; e quelli dichiarati inabili in seguito a visita, cui siano stati sottoposti innanzi alle regie legazioni, od ai regi consolati all'estero, ove non sia il caso di pronunziarne la riforma a senso dell'alinea dell'art. 82 della legge;

f) pronuncerà la riforma degli inscritti dichiarati inabili al servizio militare;

g) promuoverà l'istruttoria penale contro i colpevoli dei reati definiti dagli articoli 153, 154, 155 e 156 della legge;

(2) La scheda a stampa, destinata a servire di mezzo di comunicazione fra le diverse persone che prendono parte alle operazioni che si compiono durante la visita, viene ritirata dall'ufficiale delegato in secondo incaricato della misurazione degli inscritti, il quale, dopo avervi apposta la misura, la passa all'ufficiale medico. Questi, osservato il disposto del § 39 della presente appendice, la rimette al presidente del consiglio, il quale vi annoterà la deliberazione che sarà presa sulla idoneità dell'iscritto, munendola della propria firma.

La scheda servirà subito dopo al commissario di leva per riportare la decisione del consiglio sul registro sommario e sulla lista di estrazione, nonchè all'ufficiale delegato in primo per far compilare il modello n. 12 o 15 e per la immediata preparazione del foglio di congedo illimitato di 1ª, di 2ª o di 3ª categoria, secondo che viene supposto che il successivo arruolamento possa aver luogo nell'una o nell'altra categoria.

h) dichiarerà renitente gl'inscritti che senza aver giustificato il legittimo impedimento non siansi presentati all'esame definitivo ed arruolamento;

i) provvederà per l'arruolamento degli inscritti dichiarati idonei al servizio militare, assegnandoli alla 1ª o alla 2ª categoria secondo la sorte del numero estratto, od alla 3ª categoria se comprovino aver diritto all'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria per essere in alcuno dei casi all'uopo stabiliti dalla legge;

l) ammetterà gl'inscritti che ne facciano richiesta alla surrogazione di fratello;

In sostituzione ed in aggiunta ai §§ 160, 161, 162 e 163 del regolamento.

§ 35. — Gli inscritti che si trovano in alcuno dei casi di cui alla lettera *c* del precedente § 34, possono essere rimandati dalla ultima seduta della sessione ordinaria alla sessione completiva e da questa alla ventura leva e quindi anche alle leve successive fino a che non siano cessate le cause che determinarono il rimando primitivo.

In qualunque tempo venisse a cessare la causa che determinò il loro rimando, dovranno i medesimi, a cura dei prefetti o sottoprefetti, essere precettati a presentarsi innanzi al consiglio di leva per essere visitati e, se idonei, arruolati; e laddove loro spetti la ascrizione alla 1ª categoria dovranno essere immediatamente avviati sotto le armi, se la classe di leva nella quale ha luogo il loro arruolamento sia già partita. Nel caso opposto saranno provvisti di foglio di congedo illimitato provvisorio e non andranno sotto le armi se non quando la classe stessa vi sarà chiamata.

§ 36. — Non possono essere mandati rivedibili alla ventura leva, ed, occorrendo, alla leva successiva pel disposto degli articoli 78 e 80 della legge, se non gli inscritti che concorrono alla leva della propria classe di nascita.

§ 37. — Gli inscritti rimandati, di cui al § 35 della presente appendice, gli omessi ed i renitenti possono essere mandati rivedibili soltanto alla leva ventura se appartenenti per età alla classe di leva immediatamente precedente a quella alla quale concorrono, e non potrà invece aver luogo alcun loro rimando per rivedibilità, se appartenenti a due o più leve precedenti.

§ 38. — Gli inscritti della leva in corso, che ai termini del § 690 del regolamento, si siano premuniti per l'arruolamento volontario di un anno possono a loro richiesta essere visitati anticipatamente dal proprio consiglio di leva qualora il giorno stabilito per l'esame definitivo degli inscritti del mandamento cui appartengono sia posteriore al 31 ottobre prossimo.

Anche gli inscritti, che desiderano di essere assegnati ai carabinieri reali e quindi avviati subito sotto le armi, possono, dietro richiesta fattane per mezzo dei comandanti di distretto, essere ammessi a visita per anticipazione, previa rinunzia alla eventuale assegnazione alla 2ª categoria. In questi casi i consigli di leva, ove nella visita li giudichino abili, li arruoleranno nella 1ª categoria, salvo pei premuniti pel volontariato di un anno il disposto dal § 243 della presente appendice. Però se non li giudicano abili sospenderanno di pronunziare la loro decisione, dovendo essi essere rivisitati con gli altri inscritti del loro mandamento.

§ 39. — In occasione dell'esame definitivo degli inscritti dovranno essere indicati sui modelli n. 12 e 15 i contrassegni personali seguenti:

statura-capelli-occhi-colorito-dentatura-segni particolari.

La statura sarà misurata secondo il disposto del successivo § 86; gli altri contrassegni dovranno essere rilevati dall'ufficiale medico perito nell'atto stesso della visita dello inscritto e da esso ufficiale fatti inscrivere sulla scheda di cui al § 30 della presente appendice.

Nel determinare i varii caratteri che presenta ciascuno degli organi o delle parti da cui devonsi ricavare i contrassegni personali, gli ufficiali medici si atterranno alle norme vigenti in proposito.

In sostituzione del § 166 del regolamento.

§ 40. — Le formole delle decisioni del Consiglio saranno le seguenti:

Escluso art. 3 legge condannato. . . . .

Non ammesso art. 4 legge perchè . . . . .

Rimandato di. . . . . (ovvero sessione completiva, o prima ventura leva per . . .

Riformato per . . . .

Abile, arruolato 1ª (o nella 2ª) categoria;

Abile, arruolato 1ª categoria quale premunitosi pel volontariato di un anno:

Abile, arruolato 3ª categoria per . . . . .

Abile, arruolato temporaneamente 3ª categoria per . . . . .

Abile, arruolato 1ª (o 2ª) categoria e

Ammesso a farsi surrogare dal fratello . . . . nato il . . . .

Dichiarato renitente.

Per quegli inscritti poi che si trovino già vincolati al servizio militare, i Consigli di leva si serviranno, a seconda dei casi, della seguente formola:

Già al servizio volontario ordinario (allievo, ufficiale, volontario di un anno, volontario di un anno con facoltà di ritardare il servizio) nel reggimento . . . . . (scuola o corpo) al n. . . . . . di matricola.

In sostituzione del § 170 del regolamento.

§ 41. — Niun inscritto può essere oggetto di più decisioni dello stesso Consiglio di leva, eccetto nei casi di rimando ed in quelli previsti dal § 447 del regolamento e dal § 46 della presente appendice.

In sostituzione del § 176 del regolamento.

§ 42. — Nell'atto della consegna del foglio di congedo illimitato, di 1ª e di 2ª categoria, il presidente del Consiglio di leva significherà agli inscritti che se avessero a porgere richiami al ministro della guerra contro le decisioni del Consiglio di leva, od ai magistrati ordinari sulla legalità del loro arruolamento, devono uniformarsi alle disposizioni contenute negli articoli 18 e 63 della legge e nei capi XIII e XIV del regolamento.

Dopo il § 177 del regolamento.

§ 43. — Qualora prima della chiusura della sessione ordinaria taluno inscritto già assegnato alla 2ª categoria venga passato alla 1ª per riempire qualche vuoto fattosi in quest'ultima, spetterà all'ufficiale delegato in 1° di rilasciare prontamente il foglio provvisorio di congedo illimitato di 1ª categoria per quell'inscritto medesimo.

Il presidente del Consiglio di leva trasmetterà quindi al sindaco del rispettivo comune il detto foglio di congedo con incarico di consegnarlo subito al titolare ritirando quello di 2ª categoria, e d'intimargli contemporaneamente il precetto conforme al modello D della presente appendice perchè sappia di doversi tener pronto a rispondere alla chiamata sotto le armi degli inscritti di 1ª categoria della sua classe.

Segue:

§ 44. — Ove l'intimazione del precetto mentovato nel paragrafo precedente non potesse farsi agli inscritti, basterà che il precetto sia rilasciato nella casa di loro abitazione, e quando non possa neanco in siffatto modo aver luogo l'intimazione, verrà affisso alla porta dell'abitazione stessa degl'inscritti od all'albo pretorio.

In sostituzione ed in aggiunta dei §§ 178 e 179 del regolamento.

§ 45. — Compiute le operazioni dell'esame definitivo ed arruolamento degl'inscritti del circondario, e formato il contingente con le norme di cui ai §§ 52, 53 e 54 della presente appendice, il presidente del Consiglio di leva chiuderà la sessione ordinaria nel giorno che sarà stabilito dal ministro della guerra, e provvederà perchè copia autentica dell'atto di chiusura sia spedito al ministro stesso.

Nel verbale di chiusura deve essere indicato con precisione e distintamente per mandamento il numero degli uomini arruolati nella 1ª, nella 2ª o nella 3ª categoria, nonchè il numero di estrazione relativamente più alto col quale in ciascun mandamento fu completato il contingente di 1ª categoria, cioè il numero di estrazione di quello fra gli inscritti che parteciparono alla estrazione, al quale in caso di esuberanza sarebbe spettato il passaggio alla 2ª categoria.

§ 46 — Gli inscritti che nel giorno dell'esame definitivo ed arruolamento, pur avendo diritto all'assegnazione della 3ª categoria, non ne esposero il titolo o non produssero i documenti atti a comprovarlo, possono tuttavia farlo valere fino alla chiusura della sessione completiva della loro leva ed i prefetti o sottoprefetti sono autorizzati a convocare sanz'altro, ove occorra, il Consiglio di leva in seduta straordinaria per statuire sulla loro sorte.

Quelli però dei suddetti inscritti che fossero stati arruolati in 1ª categoria, ove non abbiano comprovato l'accennato loro diritto prima del giorno della chiamata alle armi della loro classe, sono in obbligo di rispondere alla chiamata stessa e non facendolo sono dichiarati disertori.

§ 47. — Pronunciata che sia dal Consiglio l'assegnazione alla 3ª categoria degli inscritti di cui al paragrafo precedente, l'ufficiale delegato in primo provvederà a norma del disposto nel § 51 della presente appendice.

Se si tratta d'inscritti che non furono ancora chiamati alle armi, i comandanti dei distretti provvederanno a mezzo dei sindaci a che sia loro scambiato il foglio di congedo illimitato (modello N. 13), di cui sono in possesso, con quello speciale alla categoria cui furono successivamente assegnati.

Se si tratta d'inscritti che si trovino sotto le armi, i comandanti dei distretti ne avvertiranno i comandanti dei corpi a cui quegli inscritti furono assegnati, onde sia provveduto per il loro invio in congedo illimitato come militari di 3ª categoria.

Se infine si tratta d'inscritti, che, per essere mancati alla partenza per le armi con gli altri uomini di 1ª categoria della loro classe, siano stati dichiarati disertori, dovranno essere rimpiazzati nel contingente, ma il loro invio in congedo illimitato come militari di 3ª categoria avrà effetto soltanto dopo il definitivo giudizio per la diserzione ed, in caso di condanna, dopo che essi abbiano espiata la pena loro inflitta.

Incarichi speciali degli ufficiali delegati in primo.

In sostituzione del § 182 del regolamento.

§ 48. — Gli elenchi predetti dovranno comprendere tutti gli inscritti del mandamento secondo le liste d'estrazione, e man mano che ciascun individuo è sottoposto all'esame definitivo, l'ufficiale delegato in 1° trascriverà nell'apposita casella le indicazioni che ancora vi mancano e la decisione a suo riguardo presa dal Consiglio, con le formole di cui al § 40 della presente appendice, indicando per gli abili ed arruolati se la decisione fu presa dietro osservazione dell'ospedale militare.

Abrogazione dei §§ 183 e 185 del regolamento.

§ 49. — I paragrafi 183 e 185 del regolamento sono abrogati.

In sostituzione del § 186 del regolamento.

§ 50. — Nell'atto che gli inscritti sono dal Consiglio di leva dichiarati arruolati nella 1ª o nella 2ª categoria, riceveranno dall'ufficiale delegato in primo il foglio provvisorio di congedo illimitato (modello n. 13 bianco o rosso) e quelli di 3ª categoria il foglio di congedo illimitato (modello n. 13 verde).

Agli inscritti cui fosse stata accordata l'assegnazione temporanea alla 3ª categoria in applicazione dell'art. 94 della legge, sarà bensì rilasciato il foglio di congedo illimitato (modello n. 13 verde), ma dovrà farsi risultare sullo stesso dalla circostanza che l'ottenuta assegnazione alla 3ª categoria è soltanto temporanea.

In sostituzione del § 192 del regolamento.

§ 51. — Per i renitenti, per gli omessi scoperti e per tutti quegli inscritti di leve precedenti o della leva in corso pei quali venga pronunziata dal Consiglio di leva una decisione differente da quella già annotata sull'elenco modello n. 12, compresi i passaggi dalla 1ª alla 2ª o dalla 2ª alla 1ª categoria per eccedenza o per deficienza verificatosi nel contingente, sarà parimente compilato dall'ufficiale delegato, e quindi trasmesso al distretto, un elenco conforme a quello indicato nel paragrafo 191 del regolamento.

Formazione del contingente.

In sostituzione ed in aggiunta dei §§ 203, 204 e 205 del regolamento.

§ 52. — I Consigli di leva nel procedere alla formazione del contingente di 1ª categoria, che ciascun mandamento è obbligato di somministrare a norma dell'art. 10 della legge, comincieranno dal comprendervi in primo luogo:

a) gli omessi scoperti di cui all'art. 151 della legge e quelli di essi stati condannati come colpevoli del reato previsto dal successivo articolo 152;

b) gl'inscritti, senza riguardo al numero loro toccato in sorte nella estrazione, i quali a termini degli articoli 153, 154, 155 e 156, siano stati riconosciuti colpevoli:

di fraudolenta sostituzione di persona;

di frode nella surrogazione di fratello;

di sciente produzione di documenti falsi od infedeli;

di essersi procacciate o di avere simulate infermità od imperfezioni allo scopo di sottrarsi all'obbligo del servizio militare;

c) gli arruolati volontari di un anno, già ammessi sotto le armi, o che abbiano ottenuto di ritardare l'anno di servizio sino al 26° anno di età, ed i premuniti pel volontariato di un anno dichiarati abili e che non si trovano nel caso previsto dal § 243 della presente appendice;

d) gli arruolati volontari ordinari, quand'anche disertori.

Dovranno parimente comprendervi, se, pel numero loro toccato in sorte nella leva, dalla quale provengono, dovevano far parte della 1ª categoria:

e) gli inscritti decaduti dal diritto alla conseguita esenzione temporanea dal servizio di 1ª e di 2ª categoria per applicazione del disposto dall'art. 94 della legge;

f) gli inscritti cui fu revocata l'assegnazione alla 3ª categoria perchè indebitamente ottenuta, sebbene senza dolo o senza frode;

g) gli inscritti che ottennero la riforma, e che rivisitati a norma dell'art. 85 della legge siano riconosciuti idonei al servizio;

h) gl'inscritti dichiarati rivedibili dal Consiglio di leva o rimandati in applicazione delle disposizioni di cui negli articoli 61, 64, 78, 80 e 82 della legge;

i) i renitenti assolti, o condannati;

l) gli omessi scoperti assolti del reato previsto dall'art. 152 della legge.

I Consigli di leva procederanno poi alla ulteriore formazione del contingente di 1ª categoria fissato per ciascun mandamento, comprendendovi gli inscritti della leva in corso ed i surrogati di fratello secondo l'ordine in cui risultano collocati nella lista di estrazione.

Non dovranno però essere computati nel contingente di 1ª categoria coloro che sono già vincolati al servizio militare se non in base ai certificati d'inscrizione ai ruoli (modello n. 30), che i prefetti o i sottoprefetti avranno ricevuto a norma del § 139 del regolamento.

§ 53. — Completato che sia il contingente di 1ª categoria nel modo indicato nel precedente paragrafo, i capilista che non erano per ragione del numero obbligati a far parte della 1ª categoria, e gli inscritti della leva in corso, i quali, riconosciuti idonei ed arruolati, non furono compresi nel detto contingente, nè furono assegnati alla 3ª categoria, dovranno tutti, secondo l'ordine in cui si trovano nella lista di estrazione essere ascritti alla seconda categoria.

Il contingente di 1ª categoria dovrà però rimanere esuberante qualora i soli capilista e gli inscritti che a senso del paragrafo precedente sono obbligati a far parte della 1ª categoria siano in numero superiore alla quota stabilita pel mandamento.

§. 54. — Il contingente di 1ª categoria dovendosi formare man mano che gli inscritti, secondo la progressione del rispettivo numero d'estrazione o di quello loro attribuito in capolista, sono sottoposti all'arruolamento, i consigli di leva cureranno di rimpiazzare nel contingente quelli per qualunque motivo non hanno potuti essere arruolati, in guisa che, alla chiusura della sessione ordinaria, il contingente di 1ª categoria di ciascun mandamento debba possibilmente essere completo, salvo poi ad essere modificato in seguito agli ulteriori arruolamenti che potranno aver luogo fino alla chiusura della sessione completiva.

I prefetti e sottoprefetti, chiusa che sia la sessione, non possono apportare qualsiasi variazione al contingente formato, anche se si accorgano di essersi dal consiglio di leva incorso in qualche errore In questo caso devono sempre riferirne al Ministro della guerra.

I comandanti dei distretti militari parimente non possono cambiare la posizione di un inscritto già stato arruolato, se non in base all'elenco modello n. 15, o in seguito a speciale autorizzazione ministeriale.

Segue:

§. 55. — Dopo la chiusura della sessione ordinaria, occorrendo di dovere in seduta straordinaria procedere all'arruolamento di inscritti, questi saranno in massima assegnati alla 1ª categoria se il loro numero di estrazione sia inferiore a quello dell'inscritto col quale fu completato il contingente nel rispettivo mandamento, ed alla 2ª categoria se superiore; avvertendo che se il contingente del mandamento non potè completarsi per deficienza di inscritti, tutti i nuovi arruolati debbono essere assegnati alla 1ª categoria, giacchè la sistemazione del contingente deve farsi solo alla chiusura della sessione completiva.

Nel caso previsto dal § 53 della presente appendice, in cui il contingente fu esuberante, gli iscritti appartenenti per ragione di nascita alla leva in corso, e che non debbono essere computati in 1ª categoria, saranno tutti arruolati in 2ª categoria.

Certificati penali degli inscritti di 1ª categoria.

In sostituzione del § 206 del regolamento.

§. 56. — Di mano in mano che sarà compiuto l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritto di ciascun mandamento i prefetti e sottoprefetti richiederanno subito il certificato penale degli inscritti del mandamento stesso che siano stati arruolati nella 1ª categoria, dirigendone la domanda, mediante apposito elenco, al procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale del circondario dove si trova il comune in cui l'inscritto è nato.

Per quelli inscritti dei quali non si conosca con precisione il luogo di nascita, o che siano nati all'estero, o siano naturalizzati italiani, la domanda di questi certificati dovrà esser fatta direttamente all'ufficio del casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia.

Delle visite e degli arruolamenti per delegazione nel regno.

In sostituzione dei §§ 214, 215 e 216 del regolamento.

§ 57. — Gli inscritti di leva possono ottenere dai rispettivi prefetti o sottoprefetti di essere sottoposti a visita dinanzi al consiglio di leva del circondario nel quale risiedono, tanto nella sessione ordinaria che nella sessione completiva.

§ 58. — La delegazione della visita dinanzi al consiglio di leva del circondario in cui gli inscritti risiedono trae con sè, nel caso di dichiarazione di abilità dell'inscritto, la delegazione altresì dell'arruolamento innanzi al consiglio stesso.

Nel caso d'inabilità dell'inscritto, non dà luogo però alla decisione di riforma, la quale non potrà essere pronunziata che dal proprio consiglio di leva, eccezione fatta per quegli inscritti di cui ai §§ 63, 64 e 65 della presente appendice.

§ 59. — Le domande di visita per delegazione dovranno essere redatte su carta bollata ed essere rivolte dagli inscritti al prefetto o sottoprefetto presidente del consiglio di leva del circondario in cui risiedono, nel tempo che decorre dalla chiamata alla leva fino a 10 giorni prima della chiusura della sessione ordinaria per le visite da eseguirsi durante la sessione ordinaria e prima dell'apertura della sessione completiva, e fino a 10 giorni innanzi a quello stabilito per la chiusura della medesima per le visite da eseguirsi durante la sessione completiva.

In sostituzione del § 218 del regolamento.

§ 60. — I prefetti e sottoprefetti quando abbiano accettate coteste domande, le trasmetteranno al prefetto o sottoprefetto presidente del consiglio di leva del circondario in cui l'inscritto concorre alla leva, il quale prefetto o sottoprefetto, ove nulla abbia da opporre alla fatta domanda, provvederà subito per la trasmissione dell'estratto della lista di leva, indicando di quale categoria debba far parte in ragione del numero avuto in sorte e restituendo la domanda avuta in comunicazione. Nel caso che non credesse di accogliere la domanda, ne renderà avvertito il prefetto o sottoprefetto al quale gli pervenne la domanda stessa, onde possa intimare all'inscritto di presentarsi innanzi al consiglio di leva del circondario in cui l'inscritto medesimo concorre alla leva.

In sostituzione del § 220 del regolamento.

§ 61. — Le visite per delegazione d'inscritti state debitamente autorizzate dai prefetti o sottoprefetti prima che abbiano principio le sedute della sessione ordinaria o completiva, dovranno aver luogo in una delle prime sedute delle sessioni stesse. Quelle state autorizzate posteriormente dovranno aver luogo al più presto possibile.

Non presentandosi gl'inscritti alla visita, od avvenendo che il consiglio non abbia potuto accertarne l'identità personale, o non abbia per qualunque motivo emessa una decisione, il presidente del consiglio medesimo dovrà rimandare al prefetto o sottoprefetto l'estratto della lista di leva inviatogli a norma del precedente § 60, ragguagliandolo delle cause per cui non siasi potuto soddisfare alla accennata delegazione, affinchè all'occorrenza possa essere l'inscritto dichiarato renitente.

In sostituzione del § 227 del regolamento.

§ 62. — Gl'inscritti che dal consiglio di leva stato delegato per la loro visita fossero stati ritenuti inabili, dovranno presentarsi al proprio consiglio di leva, al quale spetta, mediante una nuova visita, di emettere un giudizio definitivo e pronunziare la riforma, se ne sia il caso.

È in facoltà dei detti inscritti di presentarsi per tale visita in qualunque tempo, purchè prima della chiusura delle operazioni completive della leva, ed il consiglio di leva si riunirà, per tale effetto, volta per volta, occorrendo anche in seduta straordinaria.

Non presentandosi nel limite di tempo sopraindicato saranno dichiarati renitenti.

In sostituzione e in aggiunta ai §§ 229, 230 e 231 del regolamento.

§ 63. — Gl'inscritti di leva i quali appartenessero a corpi armati non dipendenti dal ministero della guerra e si trovassero per ragione del loro ufficio fuori del rispettivo circondario di leva, potranno essere visitati per delegazione dal consiglio di leva del circondario in cui risiedono.

A tale effetto le autorità da cui i detti iscritti dipendono per ragione di servizio, hanno facoltà di richiedere d'ufficio la visita per delegazione ai rispettivi prefetti o sottoprefetti, i quali accorderanno la debita autorizzazione, purchè siano osservate le norme accennate nei §§ 217 del regolamento e 59 della presente appendice, solo in quanto concerne le indicazioni che debbono essere somministrate riguardo agl'inscritti, nonchè il tempo in cui dev'essere fatta la richiesta.

§ 64. — Gl'inscritti che si trovano a domicilio coatto in virtù dell'art. 76 della legge 20 marzo 1865, allegato B, modificata con la legge 6 luglio 1871, n. 294 (serie seconda), devono essere visitati, e, se abili, arruolati per delegazione dai consigli di leva dei circondari ai quali appartengono i luoghi in cui dimorano, o che sieno più vicini.

I prefetti o sottoprefetti dei circondari nei quali gl'inscritti si trovano a domicilio coatto, procureranno di richiedere per tempo ai prefetti o sottoprefetti nel cui circondario tali inscritti concorrono alla leva, le carte ad essi relative e necessarie per l'esecuzione della loro visita.

Eseguita la visita, gl'inscritti dovranno essere rimandati nel luogo del domicilio coatto, per rimanervi tutto il tempo stabilito, a meno che debbano essere assegnati alla prima categoria, nel qual caso dovranno essere subito diretti sotto le armi, ed avviati al distretto militare più vicino, il quale li assegnerà per conto del loro distretto di leva ad uno dei corpi dell'esercito cui fornisce reclute il distretto stesso, evitando però di assegnarli ad un corpo che sia di stanza o sia indicato per essere trasferito nel luogo dal quale gli inscritti furono allontanati per effetto della condanna. A tale corpo dovrà per cura del distretto farsi pervenire il foglio di ricognizione degli anzidetti individui richiedendolo appositamente al prefetto o sotto-prefetto.

§ 65. — Le disposizioni di cui al paragrafo precedente saranno applicate anche agli inscritti appartenenti o già appartenenti a corpi ordinati militarmente, e che trovansi per punizione incorporati in una compagnia di disciplina.

In questi casi la visita per delegazione avrà luogo presso il consiglio di leva più vicino e sarà richiesta dal comandante degli stabilimenti militari di pena.

Però, eseguita la visita, i detti inscritti dovranno in ogni caso essere rimandati nella compagnia di disciplina, giacchè se riformati o dichiarati rivedibili, e se assegnati alla seconda od alla terza categoria dovranno rimanervi nella loro qualità di appartenenti a corpi ordinati militarmente per tutto il tempo stabilito; e se arruolati in prima categoria dovranno rimanervi egualmente, ma come militari, ben inteso che in questo caso il servizio militare conterà dal giorno in cui faranno passaggio dalla compagnia di disciplina in un corpo dell'esercito; laonde se il ritardo supererà i 150 giorni saranno soggetti al trasferimento di classe a senso del § 301 della presente appendice.

Ove taluno di questi inscritti dopo l'arruolamento in prima categoria venga ad essere assegnato alla terza categoria per provato diritto, ed anche trasferito alla seconda per esuberanza del contingente, dovrà sempre, nella sua primitiva qualità di appartenente ad un corpo militarmente ordinato, rimanere nella compagnia di disciplina fino a pena scontata.

Segue:

§ 66. — Per gl'inscritti di cui ai precedenti §§ 63 e 65 dovranno i presidenti dei consigli di leva delegati comunicare alle autorità che ne richiesero la visita l'esito avuto da essi nella leva, ed ove siano stati arruolati, la categoria alla quale furono assegnati.

Delle visite degl'inscritti residenti all'estero.

In sostituzione del § 237 del regolamento.

§ 67. — Possono ottenere di essere visitati all'estero non solamente gl'inscritti che concorrono alla leva chiamata per ragione di nascita, ma anche gli omessi ed i rimandati, il cui rimando abbia avuto luogo per alcuno dei motivi indicati nella lettera *c* del § 34 della presente appendice e semprechè gli uni e gli altri appartengano per età alla classe di leva immediatamente precedente a quella alla quale concorrono.

In sostituzione dei §§ 242 e 243 del regolamento.

§ 68. — Gl'inscritti visitati all'estero, i quali non fossero stati ritenuti idonei al servizio militare, saranno rimandati alla prima ventura leva, ad eccezione di quelli di cui al paragrafo seguente.

In occasione poi dell'esame degl'inscritti della leva alla quale vennero rimandati, dovranno presentarsi al consiglio di leva, ed ove non

fosse riconosciuta la loro inabilità mediante giudicato di riforma o di rivedibilità dovranno essere arruolati.

Non presentandosi gl'inscritti, a qualunque categoria avessero dovuto appartenere, saranno dichiarati renitenti, fatta eccezione per quelli che, dovendo, per ragione del numero, essere ascritti alla seconda categoria, od assegnati alla terza per motivi di famiglia, si facessero rappresentare per l'arruolamento nei modi prescritti nel capo V del regolamento.

§ 69. — Gl'inscritti visitati all'estero i quali fossero riconosciuti affetti da alcuna delle deformità o infermità che dànno luogo alla riforma a norma dell'elenco A, potranno essere riformati senz'obbligo di presentarsi pel loro esame nel Regno.

Tale riforma sarà pronunziata dal consiglio di leva in base ai documenti di cui al § 239 del regolamento.

Le regie autorità delegate a far procedere alla visita di questi inscritti si assicureranno, con quei mezzi che riterranno più opportuni, della identità personale degl'inscritti medesimi, richiedendo a tale effetto la testimonianza di persone cognite e probe, dalle quali dovrà essere sottoscritto il verbale modello n. 20.

Quegl'inscritti per i quali il consiglio di leva non credesse di pronunziare la riforma, saranno rimandati alla ventura leva a norma del precedente § 68.

Delle surrogazioni di fratello.

Surrogazioni anteriori all'arruolamento.

In surrogazione del § 250 del regolamento.

§ 70. — L'aspirante surrogato di fratello deve:

a) essere cittadino dello Stato;

b) presentare attestazione di buona condotta;

c) avere compiuto 18 anni d'età;

d) trovarsi inscritto sulle liste di leva, ma non essere stato ancora arruolato nelle leva alla quale concorre:

e) non essere ammogliato, nè vedovo con prole;

f) non essere incorso in condanna a pena criminale o correzionale pronunciata dai tribunali ordinari per furto, per truffa, per abuso di confidenza, per attentato al buon costume, per associazione di malfattori o per vagabondaggio;

g) essere idoneo al servizio militare.

Il proposto surrogato dovrà quindi produrre al consiglio di leva i seguenti documenti:

1. Un certificato dell'ufficiale dello stato civile da cui consti che sia cittadino del regno;

2. Il certificato di buona condotta conforme al modello *E* della presente appendice, rilasciato dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio o da quelli dei comuni in cui abbia dimorato negli ultimi dodici mesi, e confermato dal prefetto o sottoprefetto;

3. L'atto di nascita debitamente legalizzato;

4. Il certificato d'inscrizione nelle liste di leva;

5. La fede di stato libero;

6. Il certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del Tribunale correzionale nella cui giurisdizione è nato.

I documenti di cui ai numeri 5 e 6 debbono portare una data non anteriore di 50 giorni a quello in cui vengono prodotti.

In sostituzione del § 252 del regolamento.

§ 71. — Spetta al sindaco che ha rilasciato il certificato di buona condotta modello *E*, di cui al paragrafo precedente, di promuoverne la conferma da parte del rispettivo prefetto o sottoprefetto.

Ove la conferma venga negata, il certificato rimane di niun effetto e per conseguenza non deve essere consegnato al richiedente.

Surrogazioni posteriori all'arruolamento.

In sostituzione del § 265 del regolamento.

§ 72. — Spetta al ministro della guerra il concedere le surrogazioni posteriori all'arruolamento.

I comandanti delle divisioni militari, a meno di ordine in contrario, eserciteranno, per delegazione dello stesso ministro, la facoltà suddetta. La stessa facoltà è delegata al comando generale dei Carabinieri Reali per i militari di quell'arma, sempre quando il fratello surrogato riunisca i requisiti necessari per essere ammesso nella legione allievi dell'arma stessa, ed assuma l'obbligo di percorrere quattro anni sotto le armi, se al surrogante spettasse di restarvi per minor tempo.

In sostituzione ed in aggiunta del § 266 del regolamento.

§ 73. — Non saranno ammessi a surrogare senza l'espressa autorizzazione del ministro della guerra:

a) i sottufficiali di tutte le armi, i graduati di truppa delle compagnie di disciplina, ed il personale di governo degli stabilimenti militari di pena;

b) i carabinieri reali, quando i fratelli surrogati non abbiano i requisiti richiesti dal capoverso del paragrafo precedente e debbano quindi essere ammessi in altra arma;

c) i volontari di un anno, ed i militari ammessi al ritardo del servizio a senso dell'art. 120 della legge.

Segue:

§ 74. — Il volontario di un anno in congedo illimitato, prima di cominciare l'anno di servizio può essere surrogato da un fratello anche nella qualità di volontario di un anno, e senza il pagamento di altra tassa. In tal caso il fratello surrogato deve soddisfare a tutte le altre condizioni richieste per l'arruolamento volontario di un anno, e, se il surrogante fu ammesso a ritardare il servizio, il surrogato non potrà ritardarlo oltre il 26° anno d'età del surrogante.

Segue:

§ 75. — Quando il militare ammesso al ritardo del servizio a senso dell'art. 120 della legge sia surrogato nel servizio militare da un fratello anch'esso studente d'università o di istituto assimilato, la facoltà di ritardare il servizio sotto le armi può essere estesa altresì al surrogato, ma non oltre i limiti del 26° anno d'età del surrogante.

In sostituzione del § 270 del regolamento.

§ 76. — Qualora il surrogato non avesse la statura o l'attitudine speciale del corpo al quale è ascritto il fratello, ma fosse riconosciuto idoneo al servizio militare in genere, non sarà per ciò rifiutato, ma in questo caso la surrogazione verrà autorizzata dal ministro della guerra in altro corpo od in altra arma.

A tale effetto il comandante del corpo presso cui il proposto surrogato fu visitato ne riferirà al ministro della guerra comunicandogli la dichiarazione dell'ufficiale medico che procedette alla visita, nella quale dovrà essere indicata l'arma od il corpo per cui il giovane presenta speciale attitudine.

In sostituzione del § 279 del regolamento.

§ 77. — Il surrogante non potrà essere provvisto della dichiarazione di proscioglimento di cui al § 276 del regolamento se non dopo l'arruolamento del surrogato. Qualora egli, il surrogante, non sia presente, la dichiarazione di cui sopra gli verrà dal comandante del corpo trasmessa per mezzo del comandante del rispettivo distretto.

Surrogazioni per iscambio di categoria.

In sostituzione dei §§ 286 e 287 del regolamento.

§ 78. — Il surrogato negli scambi di categoria deve produrre la fede di nascita, dalla quale risulti che non abbia superato l'età di anni 26, l'attestazione di buona condotta, il certificato penale comprovante di non essere incorso in alcuna delle condanne penali di cui al § 58 della presente appendice ed il foglio di congedo illimitato.

Il detto surrogato dovrà inoltre soddisfare alla condizione voluta dal capoverso del § 268 del regolamento.

§ 79. — Le domande e la successiva autorizzazione e il rifiuto delle surrogazioni per iscambio di categoria o la sospensione delle medesime, sono rette dalle norme indicate per le surrogazioni posteriori

all'arruolamento, esclusa la prima parte del § 268 ed i §§ 276 e 277 del regolamento.

L'annullamento delle dette surrogazioni può aver luogo solo se avvenuta in contravvenzione a qualche disposizione della legge.

Delle riforme pronunciate dai consigli di leva per inabilità al servizio militare.

In sostituzione del § 298 del regolomento.

§ 80. — Il perito sanitario è incaricato di riconoscere e definire l'indole e l'entità non solo delle infermità e delle imperfezioni addotte dagli inscritti, ma eziandio di ogni altra qualsiasi da cui i medesimi si trovassero affetti.

Ogni membro del consiglio si asterrà dal far presentire la propria opinione sulle allegate infermità.

Abrogazione dei §§ 301 e 308 del regolamento.

§ 81. — I §§ 301 e 308 del regolamento sono abrogati.

In sostituzione del § 315 regolamento.

§ 82. — Qualora gl'inscritti alleghino infermità di facile simulazione, come sarebbero la balbuzie, la privazione della voce, la mutolezza, la paralisi della lingua, la sordità, la rigidezza di un membro, l'epilessia e simili, dovranno presentare un atto di notorietà rilasciato dal sindaco, nel quale sia espressa l'opinione di esso sul grado e l'entità delle infermità allegate.

Questi atti di notorietà però non debbono valutarsi che come un principio di prova diretto ad escludere il sospetto di una malattia simulata, e non possono quindi essere accettati, nè accettabili giuridicamente in qualsiasi caso come un vero e proprio giudizio di inabilità di un iscritto, spettando sempre al consiglio di leva il decidere sulla fisica condizione dell'inscritto stesso.

Il consiglio però, prima di prendere la sua decisione, farà sottoporre l'inscritto ad esperimento presso un ospedale militare al quale dovrà esser data cognizione degli atti di notorietà presentati al consiglio e delle informazioni che fossero state raccolte sul conto dell'inscritto.

Dopo il § 316 del regolamento.

§ 83. — L'inscritto mandato rivedibile alla sessione completiva perchè la periferia toracica non era nel voluto rapporto colla statura, se non abbia successivamente raggiunto la voluta ampiezza toracica, e quantunque questa risultasse minore di quella riconosciuta nella precedente visita, sarà inviato alla ventura leva ed anche alla successiva

Qualora poi vi sia motivo di sospettare che l'avvenuta diminuzione della periferia toracica possa essere stata procurata con artifici, ma non vi siano prove per promuovere l'applicazione delle pene di cui all'art. 156 della legge, il consiglio di leva potrà inviare l'inscritto in osservazione all'ospedale militare, ove con un esperimento, che potrà durare anche un mese, sarà facile scoprire la frode.

§ 84. — Gl'inscritti il cui perimetro toracico non oltrepassi 75 centimetri e la cui statura superi la misura di metri 1,54, ma non raggiunga quella di metri 1,55, dovranno essere riformati per difetto di ampiezza toracica, anzichè mandati rivedibili par difetto di statura.

Abrogazione dei §§ 317, 318 e 322 del regolamento.

§ 85. — I §§ 317, 318 e 322 del regolamento sono abrogati.

In sostituzione del § 323 del regolamento.

§ 86. — Per constatare la misura della statura gl'inscritti devono essere con la massima diligenza misurati alla presenza del consiglio di leva, e col concorso speciale dell'uffiziale delegato in 2°, il quale si assicurerà che sia fatta con precisione e venga in modo chiaro indicata.

Nei casi dubbi, e ad evitare gli inganni, possono gli inscritti essere distesi a terra e misurati supini. La misurazione per terra deve farsi sempre quando per raggiungere il minimo della statura vi sia la differenza di una piccola frazione di centimetro.

Però essendo provato dall'esperienza che l'uomo disteso supino aumenta della sua naturale statura, i consigli di leva avvertiranno che gl'inscritti misurati in tal guisa devono eccedere per lo meno di un centimetro la statura stabilita, senza di che saranno riformati o rimandati ad altra leva a seconda dei casi.

In sostituzione ed in aggiunta al § 325 del regolamento.

§ 87. — Non verranno riformati gl'inscritti giudicati inabili per debolezza di costituzione, o per infermità presunte sanabili col tempo, ma saranno rinviati alla sessione completiva, ed, occorrendo, alla prima ventura leva.

Se nella leva alla quale furono rimandati si riconosceranno persistenti gli stessi motivi, saranno rimandati alla leva successiva e qualora in quel tempo non abbiano acquistata la necessaria energia fisica, o non siano compiutamente e stabilmente risanati saranno riformati.

Segue:

§ 88. — Gli omessi, i renitenti ed i rimandati per qualunque causa potranno essere mandati rivedibili alla ventura leva, a senso degli articoli 78 e 80 della legge, soltanto nel caso in cui per età appartengono alla classe di leva immediatamente precedente a quella alla quale concorsero.

Segue:

§ 89. — Possono dalla sessione ordinaria essere mandati rivedibili alla sessione completiva soltanto gl'inscritti che concorrono alla leva per ragione di nascita.

Ove i medesimi dalla sessione completiva siano stati mandati rivedibili alla leva ventura e da questa poi alla successiva, la loro abilità o inabilità al servizio militare dovrà essere decisa nella sessione ordinaria dell'una o dell'altra di queste due leve.

In sostituzione dei §§ 327 e 328 del regolamento.

§ 90. — Trattandosi di chiarire l'esistenza o la natura di qualche malattia di difficile determinazione, e nei casi di fondato sospetto che sia stata simulata o procurata ad arte, il Consiglio di leva dovrà mandare l'inscritto in osservazione presso l'ospedale militare.

Qualora poi trattisi d'inscritti i quali risultino dalla visita avanti il Consiglio di leva affetti da miopia, ipermetropia, o astigmatismo, dovranno sempre essere inviati in osservazione allo spedale militare, a meno che risultino nei casi previsti dai numeri 1 e 2 dell'avvertenza che fa seguito all'art. 43 dell'elenco B.

§ 91. — Nel caso in cui gli inscritti siano inviati in osservazione allo spedale militare, uno degli ufficiali delegati, con il concorso del perito, stenderà una circostanziata relazione della visita e delle osservazioni fatte dal Consiglio, e questa relazione, approvata dal Consiglio stesso, sarà trasmessa al direttore dello spedale presso cui l'inscritto dovrà essere posto in esperimento.

Dopo il § 330 del regolamento.

§ 92. — Gli inscritti che al chiudersi della sessione ordinaria si trovino tuttavia in osservazione presso uno spedale e siano perciò stati rimandati alla sessione completiva, qualora escano dallo spedale prima che sia aperta quella sessione dovranno subito essere visitati dal Consiglio di leva, da convocarsi all'uopo in seduta straordinaria, e se abili e arruolati nella 1ª categoria saranno avviati immediatamente sotto le armi, quante volte abbia già avuto luogo la partenza degli altri inscritti della leva in corso.

In sostituzione del § 331 del regolamento.

§ 93. L'inscritto inviato in esperimento in uno spedale militare, sarà munito del foglio di viaggio, nel quale dovranno essere indicati i contrassegni personali di esso inscritto, e sarà, occorrendo, provvisto d'indennità di trasferta e di trasporto, secondo le disposizioni sugl assegni militari.

Riceverà trattamento pari a quello dei soldati ricoverati negli stessi stabilimenti.

In sostituzione dei §§ 339 e 340 del regolamento.

§ 94. — A tutti gli inscritti che dai Consigli di leva furono giudicati inabili al servizio militare sarà rilasciata, seduta stante, una dichiarazione di riforma conforme al modello n. 24, in cui sia espresso il motivo della loro inabilità.

Questo motivo dovrà dal presidente del consiglio essere fatto noto all'adunanza perchè gli altri inscritti e chiunque si creda interessato possano fare, occorrendo, le loro rimostranze od osservazioni, le quali determineranno il consiglio di leva, a seconda dei casi, ad ottenere dagli astanti gli schiarimenti opportuni intorno allo stato dello inscritto sottoposto all'esame.

§ 95. — La riforma di cui al paragrafo precedente non è irrevocabile ed è riservata al ministro della guerra la facoltà di sottoporre i riformati nuovamente a visita e rimandarli muniti dei mezzi di viaggio innanzi ad altro consiglio di leva entro il periodo di due anni da che la riforma stessa fu pronunziata, attenendosi, ove il creda, al disposto del § 90 della presente appendice.

Nel caso che l'inscritto riformato non si presenti alla nuova visita davanti al consiglio di leva delegato dal ministro della guerra, sarà dal consiglio stesso dichiarato renitente.

Il consiglio di leva delegato non deve limitarsi a vedere se sussista sempre il difetto e la infermità che provocò la riforma, ma procederà ad una visita regolare, avvalendosi, ove lo creda necessario, anche della facoltà d'inviare l'individuo in osservazione all'ospedale, e pronunzierà la sua decisione, che potrà essere, a seconda dei casi, di abilità, o di riforma non solo, ma anche di rivedibilità ove si tratti di inscritto appartenente a classe per la quale non sia esaurito il periodo della rivedibilità.

L'individuo dichiarato abile sarà arruolato nella 1ª o nella 2ª categoria, secondo che gli spetta per ragione del numero, ed anche in 3ª categoria se ne aveva perfetto il titolo al tempo della leva della sua classe; però il diritto all'assegnazione alla terza categoria deve essere riconosciuto dal proprio consiglio di leva, in analogia di quanto dispone il § 219 del regolamento per le visite per delegazione.

L'inscritto arruolato in prima categoria per applicazione dell'art. 85 della legge deve essere subito avviato sotto le armi, e sarà computato a senso del § 52 della presente appendice, nel contingente della leva durante la quale fu arruolato o di quella successiva, se il suo arruolamento avrà luogo nell'intervallo fra una leva e l'altra.

Della esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria ed assegnazione alla 3ª categoria.

In sostituzione del § 342 del regolamento.

§ 96. — L'inscritto che non espone il suo diritto all'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria ed assegnazione alla 3ª categoria nel giorno del suo arruolamento, può tuttavia invocarlo e comprovarlo avanti al consiglio di leva fino alla chiusura della sessione completiva della leva alla quale concorre.

In sostituzione del § 351 del regolamento.

§ 97. — L'assegnazione alla 3ª categoria a titolo di primogenito di orfani di padre e di madre sarà concessa all'inscritto, quantunque risulti avere delle sorelle maggiori della sua età, purchè conti uno o più sorelle più giovani di lui. L'assegnazione alla 3ª categoria pel titolo di unico fratello di orfane di padre e di madre, le quali siano nubili, sarà concessa all'inscritto quand'anche esse siano tutte maggiori d'età, purchè germane o consanguinee.

Se le sorelle contrassero matrimonio, sebbene in seguito siano rimaste vedove, non computano più nella famiglia dell'inscritto, nè possono invocare l'assegnazione alla 3ª categoria a favore del medesimo.

In sostituzione dei §§ 357 e 358 del regolamento.

§ 98. — Qualora di due fratelli concorrenti alla stessa leva uno si trovasse in capolista ed in condizione d'imprendere l'arruolamento in 1ª categoria, spetterà l'assegnazione alla 3ª categoria all'altro fratello, ognora quando a conseguirla non osti il disposto dell'art. 89.

§ 99. — Nello stabilire sulla sorte di più fratelli concorrenti alla stessa leva, i consigli di leva si asterranno dal pronunziare nella prima sessione sulla domanda di esenzione dal servizio di 1ª e 2ª categoria del fratello cui spetti questo beneficio, rimandando alla sessione completiva il procedere all'arruolamento ed assegnazione alla 3ª categoria, salvo il caso che nel frattempo il fratello fosse stato riformato per rassegna speciale od assegnato alla 2ª categoria per ragione del numero d'estrazione.

In sostituzione del § 360 del regolamento.

§ 100. — I militari che in virtù dell'art. 87 della legge tramandano ai loro fratelli germani e consanguinei il diritto alla assegnazione alla terza categoria sono quelli che risultano ascritti all'esercito permanente o alla milizia mobile o alla milizia territoriale o alla armata di mare, siano essi sotto le armi, siano in congedo illimitato, esclusi gli uomini ascritti alla seconda o alla terza categoria, dell'esercito o dell'armata di mare.

Gli ufficiali della milizia territoriale però non tramandano tale diritto se non quando, astrazion fatta dal loro grado, abbiano obblighi di servizio come militari di prima categoria.

Abrogazione dei §§ 364 e 366 del regolamento.

§ 101. — I paragrafi 364 e 366 del regolamento sono abrogati.

In sostituzione dei §§ 374, 375 376 del regolamento.

§ 102. — Ai termini dell'art. 89 della legge, le esenzioni dal servizio di prima e di seconda categoria, di cui negli articoli 87 e 88, possono essere applicate nella stessa famiglia ed altrettanti inscritti, quanti sono i fratelli loro che si trovino nei casi ivi specificati, sotto deduzione delle esenzioni accordate, benchè per altro titolo, a fratelli viventi, la cui classe si leva è tuttora obbligata al servizio militare.

§ 103. — Il passaggio alla terza categoria pel disposto degli articoli 95 e 96 della legge equivale ad assegnazione alla terza categoria quando si tratta di applicare il precedente articolo 87, ed è perciò deducibile, a senso dell'articolo 89, allora soltanto che sia stato effettivamente conseguito, e che la classe di leva cui il militare era ascritto sia tuttora obbligata al servizio militare.

In sostituzione del § 378 del regolamento.

§ 104. — Ai termini dell'articolo 90 n. 1 della legge gli inscritti rimandati da classe precedente per debolezza di costituzione, per infermità presunte sanabili o perchè deficienti della statura prescritta saranno ammessi a comprovare il titolo all'assegnazione alla terza categoria:

1. Quando vi avessero avuto diritto per la loro condizione di famiglia al tempo della leva della loro classe, e sebbene per mutazione avvenuta nella famiglia stessa più non si trovino in quelle condizioni;

2. Quando abbiano acquistato quel diritto posteriormente alla loro leva, e lo mantengano perfetto nel giorno fissato per l'arruolamento nella prima leva cui furono rimandati, quand'anche per mutazioni avvenute nella famiglia piu non si trovino in quelle condizioni nella seconda leva a cui furono rimandati.

3. Quando abbiano acquistato quel diritto posteriormente al secondo rimando e lo mantengano perfetto nel giorno fissato per l'arruolamento nell'ultima leva cui furono rimandati.

In sostituzione del § 383 del regolamento.

§ 105. — I figli naturali legalmente riconosciuti possono aspirare alla assegnazione alla terza categoria allora soltanto che risultino nelle condizioni dei numeri 1 e 2 dell'articolo 86.

In sostituzione del § 387 del regolamento.

§ 106. — Le circostanze che inducono a non computare in famiglia i membri della medesima che si allegano affetti da alcun adelle

infermità od imperfezioni enunciate nei numeri 1 e 2 dell'articolo 93 della legge devono anzitutto risultare da un certificato conforme al modello n. 27.

Prima però di considerarli come non esistenti in famiglia, i consigli di leva dovranno sempre chiamarli alla loro presenza, ponendosi così in grado di formarsi un giusto criterio sulla loro fisica condizione.

Non è in facoltà dei consigli di leva di far visitare presso un'ospedale militare, e tanto meno, di inviarvi in osservazione i membri della famiglia degl'inscritti.

In sostituzione del § 397 del regolamento.

§ 107. — Le circostanze enunciate nel paragrafo precedente dovranno anzitutto risultare da un atto di notorietà da rilasciarsi dal sindaco (modello n. 28).

Prima però di considerare come non esistenti in famiglia i membri della medesima che voglionsi impotenti a lavoro proficuo, i consigli di leva dovranno sempre sottoporli a visita con le norme ed avvertenze di cui al precedente § 406.

In sostituzione del § 406 del regolamento.

§ 108. — I certificati d'inscrizione ai ruoli atti a comprovare che il fratello dell'inscritto trovasi al servizio militare dello Stato debbono essere conformi al modello n. 30, e spediti ai sindaci richiedenti con piego sotto fascia raccomandato.

In sostituzione ed in aggiunta al § 407 del regolamento.

§ 109. — Per l'oggetto di cui nel paragrafo precedente i comandanti dei corpi ed i capi di servizio non dovranno rilasciare per lo stesso individuo che un solo certificato d'inscrizione ai ruoli nel corso di ciascuna leva.

Se fossero richiesti di un secondo certificato durante le operazioni di una stessa leva ne dovranno riferire al ministro della guerra.

Segue:

§ 110. — I comandanti dei distretti non rilasceranno per uso di leva i certificati d'inscrizione ai ruoli dei militari di 1ª categoria in congedo illimitato se non hanno ricevuto regolarmente dai sindaci richiedenti l'elenco modello n. 86 prescritto dal § 406 della presente appendice e relativo non solo all'anno in cui è fatta la richiesta, ma anche agli anni precedenti.

In via d'urgenza potranno rilasciare i predetti certificati anche prima che i sindaci abbiano regolarizzata la trasmissione del mentovato elenco, purchè questi ultimi assicurino che i militari cui si riferiscono i richiesti certificati sono tuttora in vita.

In sostituzione dei §§ 408 e 409 del regolamento.

§ 111. — I certificati d'inscrizione ai ruoli dei militari di truppa, che i sindaci hanno la facoltà di chiedere per uso di leva, sono quelli soltanto riferibili ai militari di 1ª categoria, con ferma permanente o temporanea, sia che si trovino sotto le armi, ovvero in congedo illimitato.

In verun caso pertanto i sindaci potranno richiedere certificati d'inscrizione ai ruoli riferibili a militari di 1ª categoria già defunti od a militari di 2ª o di 3ª categoria.

§ 112. — Le domande dei certificati d'inscrizione ai ruoli devono essese dirette:

a) per gli ufficiali dell'esercito permanente, compresi quelli di complemento, ai rispettivi comandanti di corpo o capi di servizio;

b) per gli ufficiali della milizia mobile, compresi quelli di complemento, e pegli ufficiali della milizia territoriale, al comandante del rispettivo distretto;

c) pei militari di 1ª categoria sotto le armi, ai rispettivi comandanti di corpo;

d) pei militari di 1ª categoria in congedo illimitato, sia che abbiano, o non, fatto passaggio alla milizia mobile, od alla milizia territoriale, ai comandanti dei distretti militari cui appartengono per fatto di leva;

e) pei militari appartenenti o passati alle compagnie di disciplina, al comandante delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena.

Insieme ai certificati d'inscrizione ai ruoli degli ufficiali della milizia territoriale, i comandanti dei distretti militari dovranno trasmettere ai richiedenti anche una copia dello stato di servizio degli ufficiali stessi.

Abrogazione del § 410 del regolamento.

§ 113. — Il paragrafo 410 del regolamento è abrogato.

Dopo il § 411 del regolamento.

§ 114. — Laddove l'individuo al quale si riferisce il certificato d'esito di leva, modello n. 32, di cui al § 411 del regolamento, sia stato arruolato al servizio militare ed ascritto alla 1ª o alla 2ª categoria, devesi indicare in modo espresso alla lettera *b* del predetto certificato se l'individuo medesimo abbia oppure non abbia in seguito fatto passaggio alla 3ª categoria per l'art. 95 o 96 della legge.

In sostituzione del § 415 del regolamento.

§ 115. — La situazione di famiglia dev'essere rilasciata dal sindaco del comune nelle cui liste di leva l'inscritto trovasi compreso, e quando anche questo non sia il suo comune di nascita, ma solamente del suo domicilio.

Laddove avvenga che nel comune nella cui lista di leva l'inscritto trovasi compreso, la famiglia di costui non sia conosciuta ed esso non possa ivi trovare i tre testimoni richiesti per formare la sua situazione di famiglia, questo documento dovrà essere rilasciato dal sindaco del comune in cui l'inscritto risiede ed è conosciuto, e verrà quindi ammesso come valido dal consiglio di leva a cui sarà presentato.

In questo caso però la predetta situazione di famiglia dovrà essere corredata delle copie degli atti di nascita, ed, ove occorra, anche degli atti di morte di tutti i membri della famiglia dell'inscritto.

In sostituzione del § 421 del regolamento.

§ 116. — Sulla richiesta degli inscritti o loro rappresentanti, dovranno i sindaci rivolgersi alle autorità che debbono spedire gli opportnni certificati, perchè questi siano prontamente rilasciati e trasmessi.

I documenti stati rilasciati dai sindaci e quelli che essi si saranno procurati dovranno essere dai sindaci medesimi raccolti in fascicoli, divisi per ciascuno degli inscritti ai quali si riferiscono, e poscia trasmessi al presidente del consiglio di leva almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti stessi.

Sostituzione della tabella che fa seguito al § 421 del regolamento.

§ 117. — Alla tabella dei documenti da prodursi ai consigli di leva dagli inscritti che domandano l'assegnazione alla 3ª categoria, è sostituita la seguente:

SPECIALITA' DEI CASI	INDICAZIONE dei documenti da prodursi (*a*)
1. — Unico figlio di padre vivente.	Atto di richiesta (mod. n. 25). Situazione di famiglia (mod. n. 31).

(*a*) Il Consiglio di leva quando si contesta la legittimità dell'inscritto e dei suoi genitori, potrà, oltre ai documenti prescritti nei singoli casi, pretendere l'esibizione dell'atto di matrimonio seguito tra i suoi parenti, o, a seconda delle circostanze, dell'atto di matrimonio contratto dall'avo o dall'ava da cui lo stesso inscritto ripete l'esenzione.

SPECIALITA' DEI CASI	INDICAZIONE dei documenti da prodursi
2. — Figlio primogenito di padre che non abbia altro figlio maggiore di 12 anni.	Atto di richiesta (mod. n. 25). Copia dell'atto di nascita del fratello o fratelli a lui inferiori di età. Situazione di famiglia (mod. n. 31).
3. — Figlio primogenito di padre entrato nel 70° anno di età.	Atto di richiesta (mod. n. 25). Copia dell'atto di nascita del padre. Situazione di famiglia (modello n. 31).
4. — Unico figlio o figlio primogenito di madre tuttora vedova.	Atto di richiesta (mod. n. 25). Copia dell'atto di morte del padre. Certificato di vedovanza rilasciato dal sindaco. Situazione di famiglia (mod. n. 31).
5. — Unico nipote o nipote primogenito di avolo entrato nel 70° anno di età e che non ha figli maschi.	Atto di richiesta (mod. n. 25). Copia dell'atto di nascita dell'avo. Copia degli atti di morte dei figli dell'avo. Situazione di famiglia (mod. n. 31).
6. — Unico nipote o nipote primogenito di avola tuttora vedova che non ha figli maschi.	Atto di richiesta (mod. n. 25). Copia degli atti di morte dei figli dell'ava. Copia dell'atto di morte del marito dell'ava. Certificato di vedovanza rilasciato dal sindaco. Situazione di famiglia (mod. n. 31).
7. — Primogenito di orfani di padre e madre.	Atto di richiesta del tutore (modello n. 25) ed in mancanza del tutore l'atto di richiesta (modello n. 26). Copia dell'atto di morte del padre. e della madre. Situazione di famiglia (modello n. 31).
8. — Unico fratello di orfane nubili di padre e madre.	Atto di richiesta (mod. n. 25). Copia dell'atto di morte del padre e della madre. Certificato del sindaco che le sorelle sono nobili. Situazione di famiglia (modello n. 31).
9. — Maggior nato, od anche ultimo nato di orfani di padre e madre, quando il primogenito suo fratello consanguineo, od i fratelli o sorelle consanguinei maggiori sieno ciechi d'ambi gli occhi, o cretini o sordo-muti, o inabili a reggersi in piedi per mostruosa struttura o per fisici difetti, o inabili assolutamente a lavoro proficuo per causa d'infermità, imperfezioni o difetti fisici permanenti ed insanabili.	Atto di richiesta del tutore (modello n. 25) ed in mancanza del tutore l'atto di richiesta (modello n. 26). Certificato (modello n. 27) o atto di notorietà (modello n. 28). Copia dell'atto di morte del padre e della madre. Situazione di famiglia (mod. n. 31).
10. — Inscritto che abbia un fratello gemello o nato nello stesso anno e compreso nella stessa lista di leva, purchè quello che abbia estratto il numero minore sia in condizione di imprendere il servizio militare.	Situazione di famiglia (mod. n. 31).
11. — Inscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello Stato.	Situazione di famiglia (modello n. 31). Certificato d'esito di leva dei fratelli dell'inscritto (modello n. 32) Certificato d'inscrizione ai ruoli (modello n. 30) dei fratelli dell'inscritto vincolati al servizio militare di 1ª categoria.
12. — Inscritto avente un fratello consanguineo in ritiro per ferite od infermità dipendenti dal servizio militare.	Situazione di famiglia (mod. n. 31). Atto di collocamento a riposo.
13. — Inscritto il cui fratello morì mentre trovavasi sotto le armi.	Situazione di famiglia (mod. n. 31). Copia del foglio matricolare.
14. — Inscritto il cui fratello morì in congedo illimitato, nel solo caso che la morte sia avvenuta in conseguenza di ferite od infermità dipendenti dal servizio militare.	Situazione di famiglia (modello n. 31). Copia del foglio matricolare. Attestazione del Consiglio d'amministrazione del corpo da cui il defunto dipendeva e dalla quale risulti della causa della morte.
15. — Inscritto il cui fratello morì mentre era in ritiro od in riforma per ferite ricevute o per infermità dipendenti dal servizio militare.	Situazione di famiglia (mod. n. 31) Copia dell'atto di morte. Atto di collocamento in ritiro od in riforma.
16. — Inscritto avente il padre o la madre o un fratello, ecc., da non computarsi in famiglia per uno dei casi previsti nei nn. 1 e 2 dell'art. 93.	Situazione di famiglia (mod. n. 31). Certificato (mod. n 27).
17. — Inscritto avente il padre o la madre o un fratello, ecc., da computarsi in famiglia per uno dei casi previsti nel n. 3 dell'articolo 93.	Situazione di famiglia (mod. n. 31). Atto di notorietà (mod. n. 28).
18. — Inscritto avente il padre, la madre o un fratello, ecc., nella condizione prevista dal n. 4 del surripetuto art. 93.	Situazione di famiglia (mod.) n. 31). Copia autentica della sentenza di condanna. Certificato del direttore dello stabilimento di pena.
19. — Inscritto avente il padre, la madre o un fratello demente o maniaco, nel caso di cui all'art. 94.	Situazione di famiglia (mod. n. 31). Atto di notorietà (mod. n. 28).
20. — Inscritto avente il padre, la madre, un fratello, ecc., assente.	Situazione di famiglia (modello n. 31). Copia autentica della sentenza definitiva che dichiari l'assenza.

Degli inscritti arruolati nella 1ª categoria che possono ottenere che la loro chiamata sotto le armi sia ritardata sino al compimento del 26° anno di età.

In sostituzione dell'intero capo XII del regolamento.

§ 118. — Gli inscritti arruolati nella 1ª categoria, per ragione del numero avuto in sorte, i quali siano studenti di Università o di alcuno degli Istituti assimilati alle Università, possono ottenere, ai termini dell'art. 120 della legge, che la loro presentazione sotto le armi sia in tempo di pace ritardata sino al compimento del 26° anno di età.

§ 119. — La domanda dev' essere fatta su carta bollata, firmata dall'inscritto richiedente e presentate al comandante del distretto da cui dipende per fatto di leva, dopo l'arruolamento in 1ª categoria e almeno 10 giorni prima di quello stabilito per la presentazione sotto le armi degli inscritti della leva nella quale è stato arruolato.

Se l'inscritto viene arruolato in 1ª categoria nella sessione completiva, dovrà presentare la domanda non più tardi del giorno fissato per la partenza degli inscritti della leva in corso che in allora dovranno recarsi sotto le armi.

Se l'inscritto arruolato in 1ª categoria debba per disposizione della legge e del regolamento essere inviato subito sotto le armi dovrà presentare la domanda appena giunto al distretto.

§ 120. — Tale domanda dovrà essere corredata dei documenti seguenti:

foglio di congedo illimitato provvisorio di 1ª categoria (modello n. 13);

certificato degli studi rilasciato, a seconda dei casi, per ordine del rettore dell' università o dell' istituto assimilato con l' indicazione dell'anno scolastico e del corso della facoltà alla quale il militare è ascritto;

libretto di tiro (modello n. 1) prescritto dal compendio di istruzioni militari per le società del tiro a segno nazionale, dal quale risulti che l'inscritto abbia frequentato per un anno almeno il tiro nazionale; oppure una dichiarazione del sindaco del comune cui l'inscritto appartiene per ragione di domicilio dalla quale risulti che negli ultimi dodici mesi è stato domiciliato in località dove da due anni almeno non era instituito tiro a segno.

§ 121. — Il certificato di studi in corso, di cui al paragrafo precedente, deve portare una data recente e giammai anteriore di 15 giorni a quello in cui è presentato.

La firma apposta dall' inscritto nella domanda deve essere autenticata dal sindaco del comune in cui esso risiede o di quello in cui la domanda viene fatta.

§ 122. — Gli istituti, che, per l'effetto di cui all'articolo 120 della legge, devono considerarsi assimilati alle università, sono i seguenti:

le regie scuole superiori di commercio in Venezia e in Genova;

il regio museo industriale in Torino;

le regie scuole superiori di agraria in Milano ed in Portici;

la regia scuola superiore di nautica e di costruzione navale in Genova;

la regia scuola delle zolfare in Palermo;

la regia accademia scientifico-letteraria in Milano;

il regio istituto di studi superiori pratici di perfezionamento in Firenze;

le regie scuole superiori di medicina veterinaria in Torino, Napoli e Milano;

il regio istituto tecnico superiore in Milano;

le regie scuole di applicazione per gli ingegneri in Torino e Napoli;

il regio istituto forestale in Vallombrosa.

§ 123. — Il comandante del distretto, ricevuta la domanda e i documenti menzionati al paragrafo 120 della presente appendice, ove non incontri dubbio sulla regolarità di tali documenti, inviterà subito l'inscritto a presentarsi al distretto perchè sia sottoposto a visita sanitaria.

Se in questa visita viene confermata l'idoneità al servizio dell' inscritto, il comandante del distretto trasmetterà la domanda ed i documenti anzidetti al ministro della guerra con elenco in duplice esemplare, nel quale elenco saranno indicati:

il cognome, il nome e la paternità del richiedente;

la data di nascita;

il comune ed il mandamento di leva;

l'università o l'istituto assimilato presso cui il giovane attende allo studio, ed il corso della facoltà alla quale è ascritto.

L'inscritto che in questa visita sarà riconosciuto inabile al servizio militare, dovrà essere sottoposto a rassegna speciale, se ancora non fu dichiarato il discarico finale della leva nella quale fu arruolato; altrimenti a rassegna di rimando.

§ 124. — Il ministro della guerra determina sulle domande e restituisce al comandante del distretto un esemplare dell'elenco di cui al paragrafo precedente coi rispettivi fogli di congedo illimitato provvisorio.

Il comandante del distretto prenderà nota delle concesse ammissioni al ritardo del servizio nel registro speciale dei militare studenti ritardatari (mod. n. 34.) e consegnerà ai titolari in luogo del foglio modello n. 13, che rimarrà annullato, il foglio di congedo illimitato (modello U) sul quale avrà apposta la seguente annotazione:

« Ammesso a ritardare in tempo di pace la sua presentazione « sotto le armi come studente (indicare di quale università o di quale « istituto assimilato) in applicazione dell'art. 120 della legge sul reclu- « tamento coll'obbligo di comprovare nel mese di ottobre di ogni « anno che perdura nella condizione per la quale ottenne di ritardare « il servizio ».

§. 125. — Gli inscritti non ammessi al chiesto ritardo del servizio ne saranno avvisati dal comandante del distretto militare. Essi saranno chiamati subito in servizio, se gli uomini di prima categoria della leva in corso si trovino già sotto le armi; in caso diverso resteranno in congedo illimitato e sarà loro restituito il foglio modello n. 13.

§. 126. — Gli inscritti di prima categoria ammessi a ritardare il serbizio sono bensì compotati nel contingente della leva nella quale sono arruolati, ma il periodo della ferma da compiersi sotto le armi avrà la stessa decorrenza di quello degli uomini di prima categoria della classe di leva con la quale imprendono il servizio.

§. 127. — Gli effetti del concesso ritardo restano sospesi nel caso di mobilitazione dell'esercito, sia che la classe cui appartiene l'inscritto che ottenne la dilazione si trovi sotto le armi, sia che venga richiamata dal congedo illimitato. Cessa la concessione stessa quando l'inscritto abbia compiuto il 26° anno di età, ovvero abbia compiuto od abbandonato il corso degli studi intrapresi.

§ 128. — Gli inscritti cui fu accordato di ritardare fino al compimento del 26° anno di età la loro presentazione sotto le armi dovranno nel mese di ottobre di ogni anno inviare al comandante del distretto militare da cui dipendono pel fatto del loro arruolamento un certificato rilasciato, a seconda dei casi, dall'autorità di cui al § 120 della presente appendice, che attesti che essi frequentarono nel passato anno accademico le lezioni del corso al quale erano ascritti e che presentemente si trovano nelle condizioni volute della legge per essere ammessi alla continuazione del ritardo.

Il comandante del distretto militare trasmetterà subito tale certificato al ministro della guerra con apposito elenco in cui oltre il cognome e nome del titolare sia indicata la classe di leva alla quale appartiene.

§ 129. — Coloro che non produrranno in tempo debito il certificato di cui al paragrafo precedente saranno dal comandante il distretto militare intimati, per mezzo dei rispettivi sindaci, a prendere servizio cogli uomini di prima categoria della leva in corso chiamati sotto le armi, ed ove non si presentino saranno dichiarati disertori a senso dell'art. 72 della legge.

§ 130. — Nel mese successivo a quello della venuta sotto le armi degli uomini della leva in corso, i comandanti di distretti militari trasmetteranno al ministro della guerra un elenco nominativo delle variazioni avvenute nel corso dell'anno precedente nei giovani stati ammessi a ritardare il servizio fino al 26° anno di età nelle leve decorse.

In detto elenco dovranno indicare i militari studenti ritardatari che si presentarono a prestare il servizio o per avere compiuto il 26° anno di età o per essere venuto a cessare il motivo dell'avuta concessione giusta il § 127 della presente appendice, cioè sè per compimento o per abbandono di studi, e quali inoltre siano stati dichiarati disertori, oppure abbiano cessato di vivere.

Nello stesso elenco non si ometterà di notare il conseguimento

della laura a diploma per quei militari che si presentano o che vengono chiamati sotto le armi per questo motivo.

Dei ricorsi ai tribunali

In sostituzione del § 440 del regolamento.

§ 131. — Il richiamo ai tribunali deve essere fatto nei dieci giorni posteriori a quello in cui il consiglio di leva decise sulla sorte dell'inscritto. Se fatto dopo non sospende gli effetti dell'arruolamento e resta inoltre perenta, in quanto concerne la leva, l'azione che gl'inscritti potevano proporre avanti l'autorità giudiziaria.

Dei ricorsi al ministro della guerra contro le decisioni dei consigli di leva.

In sostituzione del § 452 del regolamento

§ 132. — Non sono ammessi ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva per denegata riforma, dovendo gli inscritti se di prima categoria essere sottoposti a nuova visita presso il distretto militare e presso il corpo cui verranno assegnati, e potendo, se di seconda o terza categoria, essere sottoposti alle rassegne di rimando nei casi e nei modi previsti dai §§ 237 e 288 della presente appendice.

In sostituzione del § 455 del regolamento.

§ 133. — Il ricorso dovrà essere trasmesso al ministro della guerra per mezzo del prefetto o sottoprefetto del circondario in cui l'inscritto ha concorso alla leva.

Non potranno i prefetti o sottoprefetti per qualsivoglia motivo opporsi alla trasmissione dei ricorsi al ministro della guerra.

In sostituzione del § 458 del regolamento.

§ 134. — Nella trasmissione dei ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva dovranno i prefetti o sottoprefetti indicare se l'inscritto reclamante fu arruolato nella prima o nella seconda categoria.

Della chiamata sotto le armi e del riparto fra i corpi degli inscritti di prima categoria.

In sostituzione del § 464 del regolamento.

§ 135. — I comandanti dei distretti militari faranno conoscere in qual giorno ed in qual modo deve seguire la presentazione degli inscritti sotto le armi, con apposito manifesto secondo il modello che verrà annualmente stabilito dal ministro della guerra.

In sostituzione dei §§ 466 e 467 del regolamento.

§ 136. — Nel giorno stabilito dal manifesto di cui al precedente § 135 gli uomini stati arruolati nella prima categoria devono presentarsi al sindaco del comune capoluogo del mandamento in cui hanno concorso alla leva e riceveranno dal medesimo i mezzi di viaggio dal capoluogo del mandamento stesso alla sede del distretto militare.

Sarà corrisposta pure l'indennità di trasferta dal capoluogo del mandamento fino alla sede del distretto a quegli inscritti, che, senza presentarsi prima al sindaco del detto capoluogo, siensi costituiti direttamente al distretto stesso, purchè presentino il foglio di congedo illimitato munito del *visto a partire* dal sindaco del comune in cui risiedono.

Gli inscritti che risiedono in un comune del mandamento nel cui capoluogo ha sede il comando del distretto si presenteranno direttamente al comando medesimo nel giorno che sarà indicato dal suddetto manifesto e sarà corrisposta loro metà della indennità di trasferta, se si presentano nelle ore antimeridiane del giorno stesso.

§ 137. — Coloro che si trovano fuori del proprio distretto di leva possono presentarsi al distretto nella cui circoscrizione dimorano e riceveranno dal medesimo i mezzi di viaggio per raggiungere il distretto militare cui appartengono per fatto di leva. Essi riceveranno anche i mezzi di viaggio per recarsi al distretto qualora si presentino al sindaco del capoluogo di mandamento, ove risiedono, muniti del foglio di congedo illimitato provvisorio, nel giorno stabilito per gli inscritti del mandamento stesso.

In sostituzione dei §§ 470 e 471 del regolamento.

§ 138. — I comandanti dei distretti militari non possono in verun caso concedere agli inscritti dilazioni alla partenza, nè licenze, ancorchè di breve durata, e molto meno trattenerli al distretto oltre al tempo stabilito per l'invio ai corpi.

In caso di morte di uno dei genitori potranno però concedere agli inscritti la licenza straordinaria per tal caso prevista dal regolamento di disciplina militare.

§ 139. — Gli inscritti che non si curassero di obbedire all'ordine della chiamata, saranno arrestati dall'arma dei carabinieri reali, o ritardando la loro presentazione oltre cinque giorni, saranno dichiarati disertori a senso dell'art. 72 della legge.

Coloro che si trovano infermi dovranno comprovare la impossibilità di obbedire, trasmettendo al rispettivo comandante del distretto militare apposita attestazione medica confermata dal sindaco.

Perdurando la infermità, la suddetta attestazione dovrà essere rinnovata di quindici in quindici giorni.

Il comandante del distretto nondimeno si accerterà per mezzo dell'arma dei reali carabinieri se sussista veramente l'addotto impedimento e farà sollecitare gli inscritti a presentarsi subito che l'impedimento stesso sia cessato.

In sostituzione ed in aggiunta al § 473 del regolamento.

§ 140. — Le assegnazioni degl'inscritti ai corpi saranno fatte secondo le esigenze del servizio, e con le norme di apposita istruzione.

Nessuno però può essere assegnato ai carabinieri reali ed ai reparti di istruzione per gli allievi sergenti se, oltre di averne l'attitudine relativa, non ne faccia domanda e se sia ammogliato.

Segue:

§ 141. — Gl'inscritti assegnati ai carabinieri reali e ai reparti d'istruzione per gli allievi sergenti debbono firmare una dichiarazione, colla quale accettano l'obbligo della ferma speciale per essi rispettivamente stabilita, rinunciando all'eventuale diritto di passaggio alla seconda categoria per eccedenza di contingente.

I comandanti dei distretti militari dovranno di queste assegnazioni informare volta per volta i presidenti dei consigli di leva per gli effetti di cui al § 155 della presente appendice.

Segue:

§ 142. — I comandanti dei distretti militari, non più tardi di un mese dalla pubblicazione del discarico finale, trasmetteranno ai prefetti o sottoprefetti un elenco nominativo indicante le assegnazioni ai corpi degli inscritti del rispettivo circondario compilato in conformità del modello F della presente appendice in tanti fogli staccati quanti sono i comuni di ciascun circondario.

I prefetti e sottoprefetti, ricevuto tale elenco, faranno trascrivere le assegnazioni sulle liste d'estrazione e comunicheranno in originale ai sindaci i fogli staccati perchè ne prendano nota sulle liste di leva e sui ruoli.

Delle rassegne speciali degli inscritti.

In sostituzione del § 474 del regolamento.

§ 143. — Gli inscritti di leva appartenenti alla 1ª categoria, i quali, sia nella visita a cui devono essere sottoposti al loro giungere al distretto militare od al corpo al quale vengono assegnati, sia durante i primi tempi del loro servizio sino alla chiusura delle operazioni della leva in cui furono arruolati, sieno stati riconosciuti affetti da infermità preesistenti all'arruolamento, da mettere in dubbio la loro sufficiente attitudine al servizio militare in genere, od in particolare a quello dell'arma alla quale vennero ascritti, saranno dal comandate del distretto militare o corpo proposti al rispettivo comandante di divisione militale per una rassegna speciale, mediante invio in triplice copia del foglio di proposta conforme al modello n. 36. e secondo le norme stabilite da apposita istruzione.

Saranno ugualmente proposti per la rassegna speciale gl'inscritti che per renitenza, per omissione, o per altri motivi risultano arruolati pel contingente della prima leva a chiamarsi, come pure quelli che furono arruolati per la leva in corso.

In sostituzione del § 478 del regolamento.

§ 144. — Gli inscritti i quali siano riconosciuti di debole costituzione, od affetti da infermità presunte sanabili, o che non raggiungano la statura prescritta dovranno dagli ufficiali rassegnatori essere proposti perchè sieno mandati rivedibili alla ventura leva.

Dovranno parimenti essere proposti dagli ufficiali rassegnatori, per essere mandati rivedibili alla ventura leva, gli omesssi, i renitenti, ed i rimandati di cui al § 35 della presente appendice, semprechè appartengano per età alla classe di leva immediatamente anteriore a quella alla quale concorrono.

Ove poi appartengano a due o più leve precedenti, gli ufficiali rassegnatori dovranno proporli per una decisione definitiva di abilità, o non, al servizio militare.

Sessione completiva.

In sostituzione dei §§ dal 491 al 514 inclusivo.

§ 145. — Il ministro della guerra stabilisce il giorno in cui deve essere aperta dai consigli di leva la sessione completiva e quello in cui deve essere chiusa, ed i presidenti dei consigli di leva lo notificheranno al pubblico mediante manifesto conforme al modello che sarà annualmente stabilito.

La convocazione dei consigli di leva avrà luogo con le norme stesse e formalità seguite nella sessione ordinaria e copia del verbale di apertura sarà mandata al ministro della guerra.

§ 146. — È scopo della sessione completiva:

di pronunciare in modo definitivo sovra tutti gl'inscritti la cui sorte nella leva fu tenuta sospesa durante la sessione ordinaria;

di rimpiazzare nel contingente coloro che presso i distretti militari o presso i corpi siano stati riformati o mandati rivedibili ad altra leva per infermità od imperfezioni riconosciute preesistenti all'arruolamento;

di rimpiazzare nel contingente coloro che, già assegnati alla 1ª categoria, abbiano successimente ottenuto d'esserne cancellati a seguito di sentenza di tribunale, o di essere assegnati alla 3ª categoria;

di promuovere il trasferimento alla 2ª categoria di coloro che risultino eccedenti al contingente della 1ª, in dipendenza dell'arruolamento avvenuto, dopo la chiusura della sessione ordinaria, di renitenti od altri individui da computarsi nel contingente;

§ 147. — Nella prima seduta i consigli di leva debbono rivedere attentamente tutte le liste di estrazione, per mettersi in grado di riconoscere per ciascun mandamento, in seguito alle determinazioni prese nell'intervallo tra la prima e la seconda sessione, quali eccedenze o mancanze si verifichino nel contingente di 1ª categoria, e quali variazioni abbia subito il numero degli uomini arruolati nella 2ª o nella 3ª categoria.

§ 148. — I presidenti dei consigli di leva indicheranno per tempo al comandante della divisione militare i giorni nei quali la presenza degli ufficiali delegati e dell'ufficiale medico sara necessaria presso il consiglio.

§ 149. — Gl'inscritti che furono rimandati alla sessione completiva, quantunque per effetto del manifesto pubblicato a senso del § 145 della presente appendice siano da ritenersi intimati a comparire avanti al consiglio di leva nel giorno stabilito dal manifesto stesso, pure saranno per cura dei sindaci precettati nel modo e senso previsto dal capoverso del § 136 del regolamento.

Ove non si presentino saranno dichiarati renitenti.

§ 150. — Pei rimandati a causa di procedure penali, i presidenti dei Consigli di leva si accerteranno, per mezzo del procuratore del Re se sia possibile di farli visitare e, occorrendo, arruolare durante la sessione Se ciò non fosse possibile, provvederanno perchè al termine della sessione il Consiglio di leva decida di rimandarli alla leva successiva.

§ 151. — Gl'inscritti che alla chiusura della sessione completiva si trovino in osservazione all'ospedale militare saranno rimandati alla ventura leva e così pure quelli che comprovino di essere stati impediti a presentarsi da causa di forza maggiore.

§ 152. — Il Consiglio procederà nella sessione completiva alla visita ed arruolamento degli inscritti che mano mano si presentano, seguendo le norme dettate per la sessione ordinaria, avvertendo però che per l'assegnazione alla 1ª o alla 2ª categoria dovrà sempre continuarsi il sistema stabilito col § 55 della presente appendice, anche se si abbia certezza che nella sistemazione definitiva del contingente inscritti arruolati nella 1ª dovranno essere trasferiti alla 2ª categora o viceversa.

Agli inscritti arruolati nella sessione completiva sarà per cura dell'ufficiale delegato in 1° rilasciato il foglio di congedo illimitato provvisorio in conformità del disposto dal § 186 del regolamento.

§ 153. — Gl'inscritti proveniente da leve anteriori, e i renitenti tanto assolti che condannati, sono ascritti a quella categoria che loro aspettava secondo il numero estratto nella leva della loro classe, nè possono essere passati dalla 2ª alla 1ª categoria, nè dalla 1ª alla 2ª per le vicende della leva nella quale vengono arruolati.

Gli inscritti che furono arruolati nella 1ª categoria per effetto di una disposizione penale o disciplinare della legge sono sempre mantenuti nella 1ª categoria, nè possono per qualunque evento passare alla 2ª.

§ 154. — I Consigli di leva non hanno facoltà di autorizzare passaggi dalla 2ª o 3ª categoria alla 1ª per libera elezione; ma coloro che desiderano fare tali passaggi dovranno dirigerne domanda al Ministero della Guerra per mezzo dei rispettivi distretti militari.

È fatta eccezione a questa regola per quelli tra i militari ora detti i quali aspirino al passaggio in 1ª categoria per libera elezione nell'arma dei carabinieri reali, nei reparti d'istruzione per gli allievi sergenti, oppure in qualità di musicanti o di vivandieri in un corpo qualsiasi del regio esercito anche non reclutato dal proprio distretto. A costoro è fatta facoltà di presentare la domanda di passaggio in 1ª categoria per libera elezione direttamente al comandante di una legione qualsiasi dell'arma dei carabinieri reali, d'un corpo presso cui sia istituito il prescelto reparto d'istruzione per gli allievi sergenti, o nel quale intendono servire come musicanti o vivandieri.

Le domande saranno corredate delle carte di cui alle lettere *b*, *c*, *d* ed *e* del § 196 della presente appendice, nonchè del foglio di congedo illimitato provvisorio di cui i richiedenti sono provveduti, ed ove il militare di 3ª categoria non abbia ancora compiuto il 21° anno di età, dovrà produrre pure l'atto di consenso, di cui alla lettera *f* dello stesso § 196.

Il procedimento per l'esecuzione di tale passaggio sarà conforme a quello prescritto nel § 705 del regolamento e dal § 253 della presente appendice.

§ 155. — Dei passaggi di cui al paragrafo precedente concessi durante il corso della leva alla quale appartengono coloro che li invocarono, dovrà esser tenuto conto nel còmputo del contingente; al quale effetto il Ministro della Guerra farà le occorrenti partecipazioni ai rispettivi Consigli di leva.

Egualmente saranno computati nel contingente gli uomini che trovansi incorporati nei carabinieri reali e nei reparti d'istruzione per gli allievi sergenti per avere ottenuto tale destinazione con rinunzia al dirtto di passaggio alla 2ª categoria per eccedenza nel contingente, il quale diritto sarà perciò devoluto ad altri inscritti.

Parimenti si riterranno avere implicitamente rinunziato all'eventuale passaggio in 2ª categoria gli inscritti della leva in corso stati ammessi come allievi nell'accademia o nella scuola militare.

§ 156. — Qualche giorno prima della chiusura delle operazioni finali della leva, i presidenti dei Consigli di leva si metteranno in corri-

(*Continua*)

TUMINO RAFFAELE, *Gerente*.

ROMA — Tip. della GAZZETTA UFFICIALE.

spondenza coi comandanti dei distretti militari per assicurarsi se le risultanze delle liste di estrazione corrispondono con quelle degli elenchi moello n. 12 e 15, e ciò nel fine che il Consiglio di leva possa, nel giorno della chiusura della sessione, determinare con precisione quanti sono per ciascun mandamento gl' inscritti esuberanti o mancanti al contingente di 1ª categoria, quanti quelli arruolati nella 2ª categoria, e quanti nella 3ª.

Segue:

§ 157. Nel giorno della chiusura della sessione il Consiglio di leva procederà alla sistemazione definitiva del contingente di 1ª categoria ed all' accertamento del numero degli arruolati in 2ª e 3ª categoria.

Il Consiglio nel procedere a questa operazione partirà dal risultato della verificazione fatta a senso del § 147 della presente appendice, e tenendo conto degli aumenti e delle perdite fatte durante la sessione, determinerà per ciascun mandamento quanti sono gli arruolati nella 1ª, nella 2ª e nella 3ª categoria, e quindi, in relazione al contingente stabilito riconoscerà quanti sono gli inscritti esuberanti o deficienti al contingente.

Poscia seguendo la progressione dei numeri di estrazione determinerà il passaggio dalla 2ª alla 1ª categoria degli inscritti che occorrono per rimpiazzare le deficienze, ed il passaggio dalla 1ª alla 2ª di quelli che risultano esuberanti.

Il contingente dovrà rimanere esuberante nel caso previsto nel capoverso del § 53 della presente appendice.

I morti dopo l'arruolamento, i rrformati per causa di malattia sopravvenuta dopo che sono stati arruolati, i mancanti alla partenza, i disertori, e coloro che fecero passaggio alla 3ª categoria per l'articolo 96 della legge, non devono essere rimpiazzati nel contingente.

§ 158. — Nello stesso giorno della chiusura della sessione dovrà essere notificato, mediante trasmissione del modello n. 15, ai comandanti dei distretti quali siano gli inscritti pei quali il Consiglio di leva determinò il passaggio dalla 1ª alla 2ª categoria e quali quelli che dalla 2ª furono trasferiti alla 1ª categoria.

In questi elenchi modello n. 15 basterà indicare solo il mandamento, il nome e cognome, ed il numero di estrazione di ciascun inscritto.

§ 159. — Il ministro della guerra indicherà il tempo nel quale dovranno partire per recarsi rotto le armi:

a) gli inscritti arruolati nella sessione completiva e rimasti definitivamente assegnati alla 1ª categoria;

b) gli inscritti che dalla 2ª furono trasferiti alla 1ª per ripianare le mancanze verificatesi nel contingente.

§ 160. — I comandanti dei distretti militari, per gl' inscritti arruolati nella 1ª categoria durante la sessione completiva ed alla chiusura della medesima passati alla 2ª, compileranno i fogli di congedo illimitato di 2ª categoria e li trasmetteranno ai sindaci rispettivi perchè ne curino la consegna agli interessati ritirando loro il foglio provvisorio di congedo di 1ª categoria da annullarsi.

§ 161. — Per gli iscritti già sotto le armi e risultati esuberanti al contingente i comandanti dei distretti notificheranno ai comandanti dei corpi rispettivi che devono essere trasferiti alla 2ª categoria.

I comandanti dei corpi, ricevuto tale avviso, provvederanno al loro licenziamento da sotto le armi, munendoli del foglio di congedo illimitato di 2ª categoria e ne avvertiranno il distretto.

Tale licenziamento però non potrà aver luogo se non quando abbiano prestati tre mesi di servizio, e di questo servizio sarà tenuto tenuto conto per dispensarli dall'intervenire alla istruzione con gli uomini di 2ª categoria della loro classe: al quale oggetto i comandanti di distretto ne prenderanno nota sui ruoli per loro norma, quando sarà chiamata all'istruzione la classe rispettiva.

§ 162. — Per gli inscritti di cui alla lettera *a* del § 159 della presente appendice stati arruolati in 1ª categoria nella sessione completiva i comandanti dei distretti daranno incarico ai sindaci rispettivi di precettarli a presentarsi al distretto stesso nel giorno designato dal ministro della guerra.

Tale precetto sarà conforme al modello G della presente appendice.

§ 163. — Per gl' inscritti di cui alla lettera *b* del § 159 della presente appendice, trasferiti dalla 2ª alla 1ª categoria per ripianare il contingente, i comandanti dei distretti militari faranno per mezzo dei sindaci pubblicare apposito manifesto per informarli dell' obbligo di tenersi pronti alla partenza per il tempo che sarà prescritto.

Questo manifesto da pubblicarsi per tre giorni consecutivi dei quali uno festivo, sarà conforme al modello H della presente appendice, e della fatta pubblicazione i sindaci ragguaglieranno sollecitamente i comandanti dei distretti.

I comandanti dei distretti spediranno ai sindaci stessi i fogli di congedo illimitato provvisorio di 1ª categoria da consegnarsi ai detti inscritti, in cambio dei fogli di congedo di 2ª categoria di cui furono provvisti e che devono ritenersi nulli.

§ 164. — Gl' inscritti intimati a presentarsi sotto le armi, che senza legittimo impedimento non obbedissero, se si presentano nei cinque giorni successivi saranno puniti dal comandante del distretto militare in via disciplinare. Non presentandosi, trascorsi i cinque giorni, saranno dal comandante medesimo dichiarati disertori e come tali dati in nota al comandante l'arma dei carabinieri reali.

§ 165. — Per gl' inscritti, che facessero constatare di essere stati legittimamente impediti, dovrà dai comandanti di distretto esserne fatta partecipazione al comandante l' arma dei carabinieri reali, onde venga accertata la verità dell' addotto impedimento e siano sollecitati a presentarsi subito che sia cessato il motivo dell' indugio.

§ 166. — Se nel termine assegnato alla sessione completiva non siansi potuto ultimare in talun circondario, per qualche circostanza di forza maggiore, tutte le operazioni della leva, il Consiglio per mezzo del suo presidente dovrà rivolgersi al Ministro della Guerra, affine di ottenere una proroga alla chiusura della sessione.

§ 167. — Chiusa la sessione completiva, se ne redigerà apposito verbale e copia di esso sarà indilatamente trasmesso al Ministro della Guerra.

In tale verbale dovrà essere indicato per ogni mandamento il numero degli inscritti che compongono la 1ª, la 2ª e la 3ª categoria, nonchè il numero di estrazione relativamente più alto, col quale fu completato in ciascun mandamento il contingente di 1ª categoria, cioè il numero di estrazione di quello fra gli inscritti che parteciparono alla estrazione nella leva di cui si chiusero le operazioni, al quale in caso di esuberanza sarebbe spettato il passaggio alla 2ª categoria.

§ 168. — Formato dal Consiglio di leva, a senso dell' articolo 73 della legge, l' elenco nominativo dei giovani che furono tanto nella sessione ordinaria, che nella sessione completiva rimandati alla prima ventura leva, i prefetti e sottoprefetti ne trasmetteranno un estratto ai sindaci dei rispettivi comuni per l'opportuna loro inscrizione sulle liste della leva successiva.

Sull' elenco suddetto dovrà essere annotato se alcuno dei giovani rimandati abbia fatto cenno, anche soltanto a voce, di avere diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, affinchè questa annotazione, riportata sulle liste di leva e di estrazione, possa essere tenuta presente dal Consiglio di leva nell' occasione del nuovo esame dell' inscritto rimandato.

Discarico finale.

In sostituzione del § 520 del regolamento.

§ 169. — I comandanti dei distretti militari compileranno e trasmetteranno anch'essi al Ministro della Guerra gli elenchi nominativi (modello n. 46 e 47) di cui al § 519 del regolamento, ed inoltre l'elenco nominativo (modello n. 49) degl' inscritti stati riformati o dichiarati rivedibili nelle rassegne speciali ai distretti o ai corpi, nonchè dagli inscritti di 1ª categoria che in seguito a ricorso ai termini dell' articolo 18 della legge, o per avere comprovato il loro diritto dopo la sessione ordinaria, furono poi assegnati alla 3ª categoria.

I tre elenchi predetti dovranno essere compilati per quanti sono i circondari di cui si compone il distretto.

Conti di leva.

In sostituzione dei §§ 521 e 522 del regolamento.

§ 170. — Nel termine perentorio di otto giorni dopo la pubblicazione del discarico finale i presidenti dei consigli di leva trasmetteranno i conti della leva al ministro della guerra.

I detti conti comprenderanno:

il quadro generale numerico della situazione della leva al discarico finale (modello n. 50);

il quadro delle infermità e deformità che hanno dato luogo alla riforma degl'inscritti (modello n. 51);

la tabella delle assegnazioni alla 3ª categoria (modello I della presente appendice);

la tabella dei diversi gradi di statura (modello n. 53);

la tabella delle diverse professioni, delle arti, del mestiere e del grado d'istruzione letteraria degli uomini arruolati nella 1ª, nella 2ª o nella 3ª categoria (modello n. 54);

la tabella numerica delle sedute del consiglio di leva (modello n. 55);

l'elenco nominativo degl'inscritti che per le cause definite nell'articolo 14 della legge ricorsero ai tribunali (modello n. 56);

la tabella delle spese occorse nel circondario per l'esecuzione della leva (modello n. 57).

Nel suindicato termine i prefetti od i sottoprefetti trasmetteranno al ministro della guerra una relazione confidenziale e particolareggiata intorno al modo con cui i funzionari e gl'impiegati incaricati del servizio della leva concorsero, ciascuno nella parte che gli spetta, al regolare andamento del servizio stesso. Si farà cenno nella relazione di ogni avvertenza o particolarità che fosse necessario di riferire confidenzialmente al ministro, onde possa prendere, occorrendo, quei provvedimenti che nello interesse del servizio e della pubblica morale fossero reputati necessari.

§ 171. — Entro venti giorni da quello del discarico finale i comandanti dei distretti militari trasmetteranno al ministro della guerra un elenco nominativo diviso per circondari e suddiviso per mandamenti modello n. 58) di tutti gli uomini che hanno computato nel contingente di prima categoria, un'altro degli uomini arruolati in seconda categoria, ed un terzo elenco degli uomini stati assegnati alla terza categoria.

Gli inscritti dovranno in tali elenchi essere compresi rigorosamente per numero di estrazione cominciando dal numero più basso, avvertendo che i capilista ed i renitenti od omessi arruolati di leve precedenti, dovranno essere classificati fra gl'inscritti di leva in ragione del numero della loro classe, ed ove il numero di estrazione sia lo stesso, dovranno essere segnati prima l'inscritto che appartiene per età alla leva in corso, e poscia gli altri nell'ordine inverso della loro classe di leva di modo che l'ultimo sia quello della classe più anziana.

Unitamente ai suddetti elenchi i comandanti dei distretti militari trasmetteranno al ministro della guerra un riepilogo numerico degli inscritti arruolati (modello n. 59).

Della designazione pel servizio di due anni sotto le armi.

Dopo il capo XVII del regolamento.

§ 172. — Quando colla legge annua di leva venga determinato, a senso dell'art. 125 della legge, che per una parte del contingente di prima categoria il servizio sotto le armi abbia ad esser limitato a due anni, spetta ai comandanti dei distretti militari il fare la designazione degli inscritti che per ragione del numero estratto a sorte sono compresi in questa parte del contingente.

Tale designazione dovrà essere fatta in parti proporzionali per mandamenti, e gl'inscritti designati devono essere, per quanto è possibile, equamente distribuiti tra le varie armi, corpi e specialità di servizio.

§ 173. — A tale effetto i distretti militari dovranno eseguire due designazioni personali; una *provvisoria* dopo la chiusura della sessione ordinaria, in base al contingente formato alla chiusura della detta sessione; ed una *definitiva* dopo la chiusura della sessione completiva, in base al contingente definitivo.

§ 174. — Pubblicato il Regio decreto portante il riparto del contingente tra i vari circondari, il ministro della guerra ripartirà tra i distretti militari ed il numero degli inscritti in 1ª categoria fissato dalla legge annuale di leva, pei quali la durata del servizio sotto le armi è limitata a due anni, e, tenuto conto approssimativamente delle diminuzioni che può subire il contingente formato alla chiusura della sessione ordinaria, farà conoscere ai comandanti dei distretti:

1º quale è la quota *provvisoria* e *definitiva* degli inscritti che ciascun distretto deve designare a senso del paragrafo precedente;

2º quale è il rapporto percentuale in base al quale devono suddividersi per mandamenti tanto la quota provvisoria che la definitiva.

§ 175. — I comandanti dei distretti con questi elementi, ed in base al riparto del contingente per mandamento stato loro comunicato dai prefetti e sottoprefetti a termini del § 26 della presente appendice, suddivideranno per mandamenti la quota provvisoria e la definitiva loro assegnata, ed invieranno al ministro della guerra uno specchietto della fatta suddivisione secondo il modello L della presente appendice.

Avvenendo che nella suddivisione della quota per mandamenti risultino frazioni, terranno conto delle frazioni relativamente maggiori per l'aumento di una unità ad un mandamento piuttosto che ad un altro, ricorrendo all'estrazione a sorte ove in più mandamenti risultino frazioni uguali per determinare a quale debba essere aumentata l'unità.

§ 176. — I comandanti dei distretti nel fare per ciascun mandamento la designazione personale provvisoria e definitiva di cui al precedente § 173 procederanno rigorosamente per numero di estrazione, a cominciare dal più alto avendo di guida gli elenchi modello n. 12 e 15; e tenendo mente che i capilista e i già renitenti devono designarsi in concorso con gli inscritti appartenenti per età alla leva per ragione del numero avuto nella rispettiva leva; e che in caso di numeri eguali dovrà darsi la precedenza sugli inscritti della leva in corso, ai capilista e ai già renitenti provenienti da leve precedenti; e tra questi a quelli della classe più anziana.

Il numero dei designabili per ciascun mandamento deve essere dato completo, anche se quel mandamento non completò il contingente di 1ª categoria.

§ 177. — Nel fare la designazione provvisoria e quella definitiva non si terrà conto dei numeri toccati in sorte:

a) ai volontari ordinari o di un anno;

b) agli allievi nella scuola militare e nell'accademia militare;

c) agli inscritti passati per libera elezione alla 1ª categoria;

d) agli inscritti assegnati ai carabinieri reali od ai reparti d'istruzione per gli allievi sergenti, ed agli inscritti obbligati ad una ferma speciale come i musicanti e i vivandieri;

e) agli inscritti già arruolati in 1ª categoria e che provarono poscia il diritto all'assegnazione alla 3ª categoria per gli articoli 86, 87 e 88 della legge.

§ 178. — Saranno per contrario compresi nella designazione provvisoria e definitiva per ragione del numero d'estrazione:

a) gl'inscritti ammessi al ritardo del servizio a senso dell'art. 120 della legge;

b) gl'inscritti già sotto le armi e partiti per anticipazione che non sono nel caso di cui alla lettera *d* del paragrafo precedente;

c) gl'inscritti aspiranti alla nomina di ufficiali di complemento ed ammessi nei plotoni allievi ufficiali;

d) gl'inscritti mancati alla partenza per qualsiasi motivo, anche se furono denunziati disertori;

e) i morti dopo l'arruolamento ed i passati in 3ª categoria per l'art. 96 della legge;

f) gl'inscritti già avviati alle armi e poscia riformati in rassegna di rimando.

§ 179. — Gl'inscritti di cui alla lettera *b* del § 159 della presente

appendice qualora siano destinati a marciare col contingente della leva successiva, venendo per tale modo ad essere obbligati ad un servizio di soli due anni sotto le armi, non dovranno dai distretti militari essere compresi nella designazione definitiva pel servizio di due anni, nè dovranno computare nel numero fissato con la legge annuale di leva per tale servizio più breve.

§ 180. — Ove un iscritto designato pel servizio di due anni prima del discarico finale della leva assuma l'obbligo di una ferma speciale come musicante o vivandiere, o chieda volontariamente ed ottenga l'assegnazione ai carabinieri reali, ai reparti d'istruzione per gli allievi sergenti, alla cavalleria, od in generale ad uno dei corpi o specialità di servizio in cui non sono ammissibili uomini obbligati al servizio di due anni, tale limitazione di servizio spetterà ad altro inscritto dello stesso mandamento col numero più basso.

Non è però permesso che un inscritto, che non si trovi in uno dei casi sopra indicati, rinunzi al servizio di due anni a beneficio di un altro inscritto dello stesso mandamento.

Dell'ufficio di Leva.

In sostituzione dei §§ 525 e 526 del regolamento.

§ 181. — Nell'ufficio di leva dovranno essere raccolte e classificate per ordine cronologico le liste di leva e di estrazioni e quelle dei renitenti, i registri sommari delle decisioni del consiglio, i conti di leva, i vari elenchi, la corrispondenza e tutte le altre carte riferibili al servizio di leva.

Qualunque documento che abbia servito di base alle decisioni del consiglio, siano queste sospensive o definitive, dovrà essere riunito in quest'ufficio secondo le norme di cui al § 174 del regolamento.

Dovranno parimente essere raccolte e conservate nel detto ufficio le leggi, i regolamenti, le istruzioni e le circolari riguardanti questo ramo di servizio, e dovranno inoltre esservi custodite la misura metrica militare per la misurazione della statura degl'inscritti di leva, il nastro metrico per la misurazione dell'ampiezza toracica e le lenti per l'esperimento della facoltà visiva degli inscritti medesimi.

§ 182. Il commissario di leva, cui spetta di ordinare, conservare e custodire sotto la propria responsabilità gli atti e gli oggetti tutti accennati nel precedente paragrafo, ha inoltre l'obbligo di compilare e tenere al completo un esatto e particolareggiato inventario degli atti e degli oggetti stessi esistenti nell'ufficio di leva.

Cambiando o cessando dall'ufficio il commissario di leva, prima di lasciare il posto, dovrà dare regolare consegna degli atti e degli oggetti anzidetti al nuovo titolare, o a chi per esso, alla presenza del prefetto o sottoprefetto o di persona dal medesimo incaricata a rappresentarlo, e dell'avvenuta consegna dovrà risultare da apposito processo verbale, copia del quale sarà trasmessa al Ministro della guerra.

Omessi scoperti.

In sostituzione del § 534 del regolamento.

§ 183. — G'individui che ai termini dell'art. 151 della legge sono ritenuti colpevoli di essersi sottratti alla leva, dovranno, appena scoperta la loro omissione, essere, a cura dei sindaci, aggiunti sulla lista della prima leva a chiamarsi o di quella chiamata se non ha avuto ancora luogo l'estrazione a sorte.

Di siffatta aggiunzione si dovrà far risultare, mediante un'annotazione, nella rispettiva lista di leva della classe a cui ciascuno dei predetti individui appartiene per età.

In sostituzione del § 537 del regolamento.

§ 184. — Il consiglio di leva, smentite le giustificazioni ed apprezzati i fatti, determinerà se l'individuo denunciato debba essere ritenuto quale un omesso presentatosi spontaneo, o quale un omesso scoperto, ovvero quale indiziato di omissione fraudolenta a senso dell'art. 152 della legge.

Nel primo caso dispone perchè, a suo tempo, possa prendere parte all'estrazione a sorte.

Nel secondo caso invece lo fa sottoporre a visita e, se idoneo, lo arruola in 1ª categoria e lo invia subito sotto le armi, determinando altresì che sia inscritto in capo della lista di estrazione della prima classe chiamata dopo scoperta l'omissione, ai termini del § 44 del regolamento.

Nel terzo caso, il quale si verifica quando risultano fondati indizi di reato, il Consiglio di leva denuncia l'omesso ed i complici, se ve ne sono, al procuratore del Re, riservandosi poi di provvedere agli effetti della leva dopo che sarà stato compiuto il promosso giudizio penale.

Della suaccennata denunzia il prefetto o sottoprefetto informerà subito il ministro della guerra.

Renitenti.

In sostituzione del § 578 del regolamento.

§ 185. — Dopo la pubblicazione della lista generale, i renitenti possono essere arrestati da tutti gli agenti della pubblica forza.

Possono essere arrestati anche prima della pubblicazione della lista, ma dopo la dichiarazione di renitenza, per ordine del presidente del Consiglio di leva.

L'ordine di arresto dovrà sempre essere emanato dal presidente del Consiglio di leva, quando si tratti di renitenti la cui residenza sia nota.

In sostituzione ed in aggiunta al § 597 del regolamento.

§ 186 — Sia che il renitente si costituisca spontaneo, sia che venga arrestato, sarà visitato dal Consiglio di leva espressamente riunito per cura del prefetto o sottoprefetto, senza che occorra speciale autorizzazione, e quindi sarà subito denunziato alla competente autorità giudiziaria nei modi prescritti dal paragrafo seguente.

Qualora la detta visita non possa subito avere luogo, ed il visitando sia un renitente presentatosi spontaneo, dovrà questi essere munito del certificato di presentazione e contemporaneo precetto conforme al modello M della presente appendice, da staccarsi da un registro madre-figlia, e quindi dovrà essere senz'altro licenziato.

Il renitente stato arrestato non potrà per contrario essere rilasciato in libertà, spettando esclusivamente all'autorità giudiziaria il determinare sulla di lui libertà provvisoria.

Nelle carceri delle città, sedi di Consiglio di leva sarà destinata una stanza per la custodia dei renitenti stati arrestati.

§ 187. — Eseguita la visita di cui al paragrafo precedente, se il visitato è un renitente presentatosi spontaneo, verrà licenziato coll'obbligo di tenersi pronto alle ingiunzioni del tribunale cui va ad essere denunziato; se invece è un renitente arrestato, dovrà essere fatto tradurre immantinente davanti al procuratore del Re presso il tribunale locale, e, se non vi ha tribunale, davanti al pretore del locale mandamento, affinchè sia subito statuito sul di lui rilascio o non in libertà provvisoria.

In pari tempo, al magistrato, davanti al quale ha luogo la presentazione, dovranno essere fatti tenere gli atti consecutivi la denunzia dell'imputato del reato di renitenza.

Per la denunzia dei renitenti presentatisi spontanei i prefetti e sottoprefetti non avranno che a trasmettere, per tutti indistintamente, gli atti di denunzia al procuratore del Re presso il tribunale competente.

Ad ogni modo la denunzia dei renitenti deve essere individuale, non mai collettiva.

Abrogazione del § 602 del regolamento.

§ 188. — Il § 602 del regolamento è abrogato.

In sostituzione ed aggiunta dei §§ 603 e 604 del regolamento.

§ 189. — Nel mettere un renitente a disposizione dell'autorità giudiziaria, i prefetti o sottoprefetti dovranno trasmettere ai procuratori del Re i seguenti documenti:

a) il certificato od estratto d'inscrizione sulle liste di leva;

b) l'estratto autentico della decisione del Consiglio di leva che lo dichiarò renitente;

c) il processo verbale d'arresto o di spontanea presentazione;

d) l'estratto autentico della decisione del Consiglio circa l'abilità od inabilità del renitente al servizio militare.

§ 190. — I renitenti che nella prima visita furono riconosciuti idonei al servizio militare, e siano trovati di nuovo abili nella visita da eseguirsi dopo il giudizio, se assolti, o dopo espiata la pena, se condannati, saranno arruolati ed assegnati alla 1ª o alla 2ª categoria secondo la sorte del numero ad essi toccato nella estrazione.

Se sono di prima categoria saranno mandati immediatamente sotto le armi e computati nel contingente della leva durante la quale vengono arruolati o in quello della prossima a chiamarsi.

I renitenti assolti o condannati potranno ottenere l'assegnazione alla terza categoria, se vi avevano diritto al tempo della leva sulla loro classe; ma i condannati dovranno inoltre dimostrare di trovarsi tuttora nelle condizioni che sussistevano a quel tempo.

I renitenti, sia assolti che condannati, non potranno ottenere l'assegnazione alla terza categoria, se vi si opponga il fatto di altre esenzioni godute da fratelli durante la loro renitenza.

I renitenti condannati non potranno farsi surrogare dal fratello, nè ottenere il passaggio alla terza categoria in applicazione dell'articolo 96 della legge.

Segue:

§ 191. — Nonostante che siano stati dichiarati idonei nella prima visita, non dovranno essere sottoposti a nuova visita dopo il giudizio:

il renitente che per ragione di età non può più essere obbligato al servizio militare, giusta il disposto dell'articolo 1° della legge sul reclutamento;

il renitente che per riportata condanna debba essere dichiarato escluso dal militare servizio ai termini dell'art. 3 della legge surricordata, o che non possa essere ammesso a far parte dell'esercito a senso del successivo articolo 4.

Pei suddetti renitenti il consiglio di leva si limiterà a pronunziare una decisione comprovante i motivi pei quali non ha avuto luogo l'esame definitivo ed arruolamento.

In sostituzione del § 609 del regolamento.

§ 192. — I prefetti o sottoprefetti faranno cancellare dalle liste dei renitenti:

i presentatisi spontanei od arrestati, dopo che abbia avuto luogo la visita prescritta dal § 597 del regolamento, potendo soltanto allora essere denunziati al tribunale;

i morti, soltanto nel caso che venga esibito un atto regolare di morte.

Se per qualunque altra causa si debba devenire alla cancellazione di renitenti, ne dovrà essere riferito al ministro della guerra.

Pronunciata la cancellazione di renitenza, gli stessi prefetti o sottoprefetti ne daranno avviso al procuratore del Re, al sindaco e al comandante locale dell'arma dei carabinieri reali, onde la stessa cancellazione abbia luogo sulle liste dei renitenti che si trovano presso queste autorità.

Passaporto per l'estero agli inscritti di leva.

In sostituzione del § 612 del regolamento.

§ 193. — Nun giovane dall'anno in cui compie il 18° di età, e fino a che non abbia fatto constare di aver soddisfatto all'obbligo della leva, può conseguire il passaporto per l'estero senza l'autorizzazione del ministro della guerra.

La facoltà di accordare o negare tale autorizzazione è in tempi normali esercitata, per delegazione dello stesso ministro, dai prefetti e dai sottoprefetti.

Passaporto per l'estero ai militari in congedo illimitato.

In sostituzione del § 619 del regolamento.

§ 194. — Il militare in congedo illimitato provvisorio, od in congedo illimitato, che appartenga all'esercito permanente od alla milizia mobile, se desidera ottenere il passaporto per l'estero deve farne domanda al sindaco del proprio comune, indicandogli i motivi pei quali ne abbia bisogno.

Dopo il § 620 del regolamento.

§ 195. — L'atto modello n. 67, di cui al § 620 del regolamento, è soggetto alla tassa di bollo.

Degli arruolamenti volontari ordinari.

In sostituzione ed in aggiunta al § 635 del regolamento.

§ 196. — Il giovane che desidera contrarre l'arruolamento volontario ordinario nell'esercito deve, per esservi ammesso, soddisfare alle condizioni di cui all'art. 111 della legge e presentare i seguenti documenti:

a) certificato dell'ufficiale di stato civile da cui consti che sia cittadino del regno;

b) atto autentico di nascita;

c) dichiarazione dell'ufficiale di stato civile del luogo di domicilio del giovane, onde consti che questi non sia ammogliato nè vedovo con prole;

d) certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del Tribunale civile e correzionale nella cui giurisdizione è nato il giovane;

e) attestato di moralità e buona condotta rilasciato dal sindaco del comune in cui il giovane ha domicilio, o dai sindaci dei varii comuni in cui egli abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi (modello *E* della presente appendice).

Questo attestato deve essere confermato dal prefetto o sottoprefetto nel modo indicato nel § 71 della presente appendice;

f) atto di consenso del padre, o, in mancanza del padre, quello della madre, ovvero, in mancanza d'entrambi, quello del tutore espressamente autorizzato dal consiglio di famiglia. Se il giovane sia emancipato dovrà presentare l'atto di consenso del curatore parimente autorizzato dal consiglio di famiglia.

Questi atti di consenso saranno redatti dai sindaci secondo i modelli nn. 69 e 70.

L'aspirante all'arruolamento volontario, che si trovi nella condizione di cui al penultimo capoverso dell'art. 111 della legge, come riformato nella leva della sua classe, deve presentare, invece del certificato di cittadinanza italiana, il certificato dell'esito di leva (modello n. 32): però l'atto di consenso di cui alla lettera *f* è necessario solo nel caso che sia ancora minorenne.

Segue:

§ 197. — Per gli effetti del disposto dall'ultimo capoverso dell'articolo 111 della legge i reparti e plotoni d'istruzione sono considerati come scuole militari, e quindi i giovani possono essere arruolati nei medesimi appena compiuto il 17° anno di età.

In sostituzione del § 636 del regolamento.

§ 198. — Quando l'atto di consenso, di cui alla lettera *f* del precedente paragrafo 196, abbia ad essere rilasciato dalla madre vedova, sarà in esso atto dichiarata questa circostanza, e sarà inoltre indicata la data della morte del marito.

Dopo il § 638 del regolamento.

§ 199. — Mancando i genitori ed il tutore, in luogo dell'atto di consenso basterà un legale documento rilasciato dal pretore che attesti tale mancanza.

In sostituzione del § 639 del regolamento.

§ 200. — Non sono ammessibili come valide le attestazioni di cui alle lettere *c*, *d* ed *e* del § 196 della presente appendice, qualora siano state rilasciate in una data anteriore di cinquanta giorni a quella in cui vengono prodotte.

In sostituzione dei §§ 641 e 642 del regolamento.

§ 201. — Gli arruolamenti volontari ordinari sono ammessi in tutti i corpi dell'esercito, ad eccezione delle compagnie di sanità, delle compagnie di sussistenza, delle compagnie operai d'artiglieria e di quelle del personale permanente dei distretti militari e del personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena.

§ 202. — Il ministro della guerra determina annualmente e notifica ai corpi dell'esercito il numero dei volontari ordinari che possono essere ammessi nel corso dell'anno. I corpi, appena completato tale numero, devono informarne il ministro della guerra.

Non potranno essere fatti arruolamenti in più del numero determinato senza una speciale autorizzazione del Ministro della Guerra; ma potranno essere compensate con altrettanti nuovi arruolamenti le deficienze verificatesi nel corso dell'anno stesso.

In sostituzione del § 648 del regolamento.

§ 203. — Il giovane che voglia contrarre l'arruolamento deve recarsi, munito dei prescritti documenti, alla sede del corpo nel quale aspira a prestare servizio.

È fatta eccezione:

a) per coloro che aspirano all'ammissione in un reparto d'istruzione nel tempo di cui al § 645 del regolamento, i quali possono anche presentarsi al comando di un distretto militare, che, riconoscendoli ammessibili, li avvierà provveduti di mezzi di viaggio, al reparto prescelto per l'arruolamento;

b) per coloro che aspirano ad arruolarsi come allievi carabinieri, i quali possono presentarsi anche al comando di qualsiasi legione carabinieri reali, che può arruolarli per conto della legione allievi, avviandoli a destinazione provveduti dei mezzi di viaggio.

In sostituzione del § 650 del regolamento.

§ 204. — Gli ufficiali medici chiamati ad assistere il Consiglio d'amministrazione procedono in sua presenza alla visita del giovane per accertare, colla scorta dell'elenco B delle imperfezioni ed infermità esimenti dal militare servizio, se sia sano, robusto, e dotato di buona costituzione, avvertendo però che non sarà di ostacolo a considerarlo come idoneo al militare servizio la misura del perimetro toracica che non si trovasse in perfetto rapporto colla statura, quando la medesima non fosse inferiore al minimo di 80 centimetri.

Il risultato di questa visita deve essere oggetto di apposita dichiarazione scritta e firmata dagli ufficiali medici e consegnata al presidente del Consiglio seduta stante.

In sostituzione dei §§ 651, 652 e 653 del regolamento.

§ 205. — Il Consiglio d'amministrazione, sentito il parere degli ufficiali medici, esaminati i documenti e gli attestati prodotti, ed accertato che il giovane sappia leggere e scrivere copiando lo stampato, abbia la statura prescritta per l'arma, e tutti i requisiti voluti dall'articolo 111 della legge, lo ammette all'arruolamento in virtù della facoltà attribuitagli dal successivo art. 113.

§ 206. — Per ciò che riguarda la statura servirà la seguente tabella:

	Minimum	Maximum
Carabinieri Reali	1,66	illimitato
Artiglieria di campagna	1,64	1,75
Id. da fortezza	1,67	1,82
Id. da montagna	1,72	illimitato
Cavalleria lancieri	1,64	1,72
Id. cavalleggeri	1,60	1,68
Reggimenti del genio — zappatori	1,60	1,78
Reggimenti del genio — pontieri	1,66	illimitato
Bersaglieri	1,62	1,75
Squadrone palafrenieri	1,60	1,72
Depositi cavalli stalloni	1,64	illimitato
Granatieri	1,76	illimitato
Fanteria di linea e reggimenti alpini	1,55	illimitato

§ 207. — Nei reparti d'istruzione la statura deve essere quella stabilita dalla precedente tabella per l'arma rispettiva, fatta eccezione pei reparti di artiglieria da campagna, o di cavalleria, ove possono essere accettati volontari anche se superino la statura massima, e pel reparto d'artiglieria da fortezza, ove basta anche la statura minima di m. 1 64.

I volontari ordinari che presentano speciale attitudine per l'artiglieria, per la cavalleria e per i reggimenti dal genio potranno essere accettati in quei corpi anche quando superino la statura massima prescritta per le dette armi, ben inteso che nella cavalleria dovranno essere ammessi soltanto nei reggimenti lancieri.

In sostituzione dei §§ 657 e 658 del regolamento.

§ 208. — L'atto di arruolamento seguirà avanti il consiglio d'amministrazione.

Quest'atto sarà conforme al modello n. 71 e verrà sottoscritto dal volontario e dai membri del consiglio.

Immediatamente dopo l'atto di arruolamento il volotario sarà descritto ai ruoli del corpo.

§ 209. — I volontari ordinari assumono la ferma temporanea stabilità dall'art. 122 della legge, cioè quella di nove anni se nell'arma di cavalleria e dei carabinieri reali, e quella di 12 anni se in altre armi o corpi, o nell'accademia e nella scuola militare. È fatta eccezione per gli arruolati nei reparti d'istruzione per gli allievi sergenti che assumono la ferma dei sottufficiali stabilita dall'art. 2 della legge 8 luglio 1883 (N. 1170, serie 3ª) e per gli arruolati nella qualità di musicante, di maniscalco e vivandiere, i quali assumono la ferma permanente.

In sostituzione del § 660 del regolamento.

§ 210. — Seguìto l'arruolamento di un volontario, il comandante del corpo ne darà partecipazione al comandante del distretto militare nella cui circoscrizione trovasi il comune di nascita dell'arruolato.

Il comandante del distretto, ricevuta tale partecipazione, ne informerà il sindaco del comune anzidetto, invitandolo a fargli subito sapere se l'arruolato trovisi inscritto sulle liste di leva del comune stesso, o se per ragioni di domicilio o di residenza sia stato inscritto sulle liste di altro comune.

Accertatosi che l'arruolato è iscritto sulle liste di leva di un comune dipendente dal proprio distretto, il comandante lo inscriverà sui ruoli del distretto stesso ed inviterà il sindaco ad inscriverlo su quelli del comune, come è disposto dal paragrafo 401 della presente appendice.

Il sindaco inoltre prenderà nota del seguìto arruolamento volontario sulle liste di leva della rispettiva classe, se già formate, o, se no, sull'elenco preparatorio modello n. 2; e se, trattandosi di un volontario arruolatosi nel 17° anno di età, non sia ancora nemmeno compilato l'elenco preparatorio, ne terrà conto per fare la opportuna annotazione a suo tempo.

Nel caso che l'arruolato sia stato inscritto sulle liste di leva di un comune non compreso nella circoscrizione del proprio distretto, il comandante di questo inviterà il comandante del corpo a partecipare il seguìto arruolamento volontario al competente distretto militare per le operazioni di cui sopra.

Trattandosi poi di cittadini italiani nati all'estero, il comandante del corpo informerà il ministro della guerra del seguìto arruolamento, indicando il comune di origine della loro famiglia ed il luogo ove essa risiede e ciò per gli ulteriori provvedimenti.

In sostituzione dei §§ 663 e 664 del regolamento.

§ 211. — Chi avesse contratto arruolamento mediante produzione di falsi documenti, o sotto nome di altra persona, sarà dal comandante del corpo denunciato al procuratore del Re.

Alla denuncia debbono unirsi, oltre all'atto d'arruolamento, tutti i documenti e i certificati prodotti per conseguirlo.

Di tali denuncie i corpi debbono subito avvertire il ministro della guerra.

§ 212. — I volontari, i quali non hanno ancora concorso alla leva e che, sia in applicazione dell'articolo 98 della legge, sia per inabilità riconosciuta in rassegna di rimando, vengono prosciolti dal servizio militare, hanno l'obbligo di soddisfare alla leva con la propria classe.

Essi vengono cancellati dai ruoli e rinviati in patria muniti di una semplice dichiarazione del comandante del corpo, dalla quale risulti della determinazione presa a loro riguardo e dell'obbligo suddetto.

Del servizio prestato sarà ad essi tenuto conto nei modi previsti dal § 229 della presente appendice.

Dell'arruolamento dei volontari di un anno.

In sostituzione dell'intero capo XXII.

§ 213. — Può aspirare all'arruolamento volontario di un anno, di cui all'art. 116 della legge, il giovane che non abbia ancora concorso alla leva, che all'atto dell'arruolamento abbia compiuto il 17° anno di età e che abbia frequentato per un anno almeno il tiro a segno nazionale se domiciliato in una località dove esiste tiro a segno da due anni almeno.

§ 214. — Il ministro della guerra determina in ogni anno, mediante pubblicazione di apposito manifesto nella *Gazzetta Ufficiale* del regno, il periodo di tempo durante il quale gli aspiranti possono presentare le domande e contrarre l'arruolamento volontario di un anno.

Coloro però che appartengono ad una classe non ancora chiamata alla leva, possono presentare la domanda anche dopo il limite fissato dal ministro della guerra, purchè in tempo per prendere servizio al 1 novembre dell'anno stesso.

Tali domande devono essere presentate od inviate al comando del corpo nel quale il giovane desidera di prestar servizio, o al comando di un distretto militare qualsiasi se l'aspirante intende ritardare il servizio fino al 26° anno di età, a senso dell'art. 118 della legge.

§ 215. — La domanda di cui al paragrafo precedente dev'essere redatta in carta bollata, ed indicare con precisione il nome e cognome dell'aspirante, il nome, cognome e domicilio del padre, della madre, o del tutore.

Ad essa dovranno essere uniti i documenti indicati alle lettere *a*, *b*, *d*, *e* ed *f* del § 196 della presente appendice, nonchè il libretto di tiro modello n. 1 prescritto dal compendio di istruzioni militari per le società del tiro a segno nazionale, per comprovare la frequenza al tiro, oppure una dichiarazione del sindaco che ha rilasciato il certificato di buona condotta modello *E* della presente appendice, dalla quale risulti che egli si è trovato negli ultimi dodici mesi domiciliato in località dove non eravi tiro a segno istituito almeno da due anni.

§ 216. — I giovani aspiranti al volontariato di un anno, con la facoltà di ritardare il servizio fino al 26° anno di età, sono ammessi a presentare la loro domanda soltanto nell'anno in cui la rispettiva classe di leva è chiamata all'estrazione a sorte.

Essi dovranno dichiarare nella domanda in quale anno intendono presentarsi per fare il servizio. Nel tempo poi in cui dovranno andare sotto le armi sceglieranno l'arma ed il corpo.

§ 217. — I giovani di cui al paragrafo precedente, oltre ai documenti indicati al capoverso del § 196 della presente appendice, dovranno a seconda dei casi, unire all'istanza uno dei seguenti attestati:

un certificato degli studi in corso rilasciato per ordine del rettore dell'università o del direttore della scuola superiore tecnica o commerciale, o dell'istituto assimilato, se invocano il ritardo per la qualità di studenti di tali scuole od istituti;

un'attestazione rilasciata dal sindaco dalla quale risulti esplicitamente che si trovano in uno dei casi accennati nei numeri 1 e 2 dell'articolo 118 della legge, se invocano il ritardo per uno dei motivi indicati nell'articolo stesso.

§ 218. — Prima di rilasciare l'attestazione di cui all'ultimo capoverso del paragrafo precedente, i sindaci devono verificare se i giovani si trovino realmente nelle circostanze dalla legge richieste, prendendo all'uopo le opportune informazioni, e richiedendo anche ai giovani stessi, ove ne sia il caso, l'esibizione dei documenti a prova.

§ 219. — La validità dei documenti presentati dall'aspirante all'arruolamento volontario di un anno è riconosciuta dal consiglio d'amministrazione del corpo a cui è presentata la domanda.

I documenti irregolari, e non ammissibili, sono restituiti all'interessato, il quale deve curarne la regolarizzazione e quindi rinviarli al comando del corpo nel tempo di cui al precedente § 214.

§ 220. — Appena riconosciuto dall'esame dei documenti prodotti che il giovane sia ammessibile all'arruolamento volontario, il comandante del corpo o del distretto ne avverte il giovane stesso indicandogli il giorno fissato per la visita sanitaria e per gli esami.

§ 221. — Gli arruolamenti volontari di un anno sono aperti:

a) per le armi di fanteria, di cavalleria, d'artiglieria e del genio presso le sedi di quei reggimenti che verranno annualmente designati nel manifesto di cui al precedente § 214;

b) per le compagnie di sanità, presso la direzione di ospedale militare principale in cui deve compiersi l'anno di volontariato;

c) per le compagnie di sussistenza, presso il comando del distretto militare nel capoluogo di ogni corpo d'armata, limitatamente agli aspiranti al grado di sottotenente di complemento nel corpo di commissariato o nel corpo contabile militare.

Per coloro che intendono ritardare a prestare l'anno di servizio, l'arruolamento avrà luogo presso tutti i distretti militari.

I corpi, che per effetto di cambio di guarnigione debbono nell'autunno successivo trasferirsi in sedi nelle quali non potrebbero arruolare volontari di un anno, potranno arruolarli per conto del reggimento che deve sostituirli, avvertendone il giovane ed il reggimento interessati.

§ 222. — Gli aspiranti all'arruolamento volontario di un anno nelle compagnie di sanità militare devono provare di essere almeno studenti del 2° anno delle facoltà di medicina o di avere ottenuto la laurea in farmacia.

Quelli aspiranti al volontariato di un anno nelle compagnie di sussistenza dovranno produrre il diploma di licenza d'istituto tecnico, e preferibilmente quello della sezione commerciale.

§ 223. — Nel giorno che sarà loro indicato gli aspiranti al volontariato di un anno devono presentarsi al comando del corpo, alla direzione di ospedale, o al distretto militare a cui rivolsero la loro domanda, e quivi saranno anzitutto sottoposti a visita medica per constatare se abbiano l'attitudine fisica pel servizio militare nell'arma o nel corpo in cui chiedono di essere arruolati.

Tale visita ha luogo innanzi al consiglio d'amministrazione assistito da un ufficiale medico, e coloro pei quali fosse dubbia l'assoluta abilità potranno premunirsi a senso del successivo § 238.

§ 224. — L'aspirante al volontariato di un anno, il quale sia riconosciuto inabile al servizio militare, non è ammesso agli esami.

Ad esso non deve essere rilasciata alcuna dichiarazione di inabilità, salvo nel caso di cui al § 240 della presente appendice, ma gli saranno restituiti i documenti presentati.

Qualora la inabilità dell'aspirante sia relativa soltanto al servizio nella cavalleria, nell'artiglieria, nel genio, nei bersaglieri o negli alpini, egli ha facoltà di chiedere al consiglio d'amministrazione che lo ha dichiarato inabile, che la sua domanda cogli annessi documenti sia trasmessa ad un altro corpo pel quale si ritenga abile, scelto tra quelli che hanno facoltà di arruolare volontari di un anno.

Il giovane, presentandosi al nuovo corpo, sarà sottoposto a visita medica, e se risulta abile sarà ammesso agli esami, purchè l'arruolamento possa aver luogo entro il termine di cui al § 214 della presente appendice.

§ 225. — Tali esami saranno dati da una commissione di tre ufficiali nominata dal comandante del corpo o del distretto e consteranno in:

un esame scritto su traccia di racconto o di lettera.

Il tema dovrà essere svolto e rimesso alla commissione nel limite di tre ore.

Il candidato dovrà dar prova di saper svolgere ordinatamente e senza grossolani errori di grammatica e d'ortografia, le proprie idee.

Nell'esame in parola gli aspiranti non possono consultare libri o note, nè comunicare fra loro e coll'esterno;

un esame verbale della durata complessiva di tre quarti d'ora sui seguenti programmi:

— aritmetica. — Eseguire praticamente le quattro operazioni fondamentali dell'aritmetica sui numeri interi e decimali ed applicare la regola del tre semplice;

— geometria. — Nomenclatura delle principali figure geometriche piane e solide;

— storia. — Fatti più salienti di storia patria avvenuti in questo secolo;

— geografia. — Nozioni elementari.

La votazione intorno all'idoneità è fatta per *sì* e per *no* dalla commissione, la quale si pronuncia a maggioranza di voti per ciascuno dei due esami.

L'aspirante per essere ammesso al volontariato deve essere dichiarato idoneo in ambedue le votazioni.

§ 226. — Saranno esonerati degli esami di cui al paragrafo precedente coloro che presenteranno, insieme alla domanda per l'ammissione al volontariato, il certificato di passaggio (pagella) dal primo al secondo anno di liceo o di istituto tecnico governativi o pareggiati, o il certificato relativo a corsi superiori compiuti con buon esito presso un liceo, un istituto tecnico, una università o uno degli istituti superiori pareggiati.

§ 227. — Non è ammesso il ricorso contro la decisione del consiglio d'amministrazione circa il risultato della visita, nè contro quella commissione circa l'esito dell'esame.

I comandanti delle divisioni militari possono però, quando lo credano opportuno, autorizzare una prova di esame di riparazione per coloro che non aspirano al grado di sottotenente di complemento.

§ 228. — A coloro che sono dichiarati ammissibili al volontariato di un anno il comandante del corpo, presso il quale superarono gli esami, rilascerà un certificato di idoneità al volontariato, staccato da un registro a madre e figlia conforme al modello N. 72 del regolamento, non chè una dichiarazione conforme al successivo modello N. 72, che li autorizzi a fare nella tesoreria provinciale il versamento della tassa di arruolamento stabilita in quell'anno.

Con quest'ultimo documento, il giovane, o chi per esso, si presenterà alla tesoreria provinciale, e, versata la somma, ne ritirerà un vaglia del tesoro intestato al cassiere della cassa militare.

§ 229. — L'aspirante, che non si presenta alla visita medica ed all'esame nel giorno stabilito giusta il § 220 della presente appendice, potrà esservi ammesso più tardi dal comandante del corpo del distretto, purchè giustifichi la mancanza e non sia oltrepassato il limite di tempo stabilito per gli arruolamenti.

§ 230. — Chi non supera l'esame, od è stato dichiarato fisicamente inabile al servizio militare, può ripresentare la domanda in una delle ammissioni successive prima dell'estrazione a sorte della leva della propria classe. Ove sia riconosciuto inabile fisicamente anche nell'ammissione, che precede l'estrazione a sorte della leva della propria classe, potrà conservarsi il diritto di fare l'anno di volontariato, per il caso che fosse dichiarato abile dal consiglio di leva. A tale effetto si dovrà uniformare alle prescrizioni di cui al successivo § 238 e seguenti.

§ 231. — Gli aspiranti si presenteranno personalmente al corpo o al distretto per contrarre l'arruolamento prima che scada il tempo utile di cui al § 214 della presente appendice.

Nessuno può essere arruolato se non presenta il certificato d'idoneità ed il vaglia del tesoro o la ricevuta della cassa militare comprovante il seguito pagamento della tassa di cui al precedente § 228.

Il consiglio d'amministrazione compila l'atto d'arruolamento dei volontari d'un anno, secondo il modello numero 71, del regolamento che dovrà essere firmato dall'aspirante con la seguente dichiarazione: « *Il sottoscritto dichiara di non avere ad accusare veruna infermità o difetto pel quale si ritenga incapace di assumere il servizio militare* ».

§ 232. — I giovani appartenenti alla leva in corso che non si presentano in tempo utile a contrarre l'arruolamento volontario di un anno decadono dalla facoltà di contrarlo, ma possono ricuperare la somma che a tal fine avessero versato, facendone domanda al ministro della guerra con la prova dell'eseguito pagamento.

§ 233. — Contratto l'arruolamento, i volontari di un anno vengono muniti di foglio di congedo illimitato, sul quale è indicato il giorno in cui devono presentarsi per incominciare il servizio.

Nei tempi normali questo giorno è il primo del successivo novembre per quelli che devono incominciare il servizio nell'anno stesso; e per gli altri che hanno ottenuta la facoltà di ritardarlo è il primo di novembre dell'anno da essi prescelto. Questi ultimi però, in caso di mobilitazione, ove la loro classe si trovi o sia chiamata sotto le armi, possono per ordine del ministro della guerra essere chiamati senz'altro in servizio.

§ 234. — Il ministro della guerra determina annualmente il numero dei volontari d'un anno che possano essere annualmente arruolati nei vari corpi di cui al precedente § 202.

È illimitato il numero dei volontari d'un anno che i distretti possono ammettere all'arruolamento con la facoltà di ritardare il servizio fino al 26° anno di età.

§ 235. — I giovani arruolati volontari d'un anno, che prima del loro concorso alla leva siano stati congedati in seguito a rassegna di rimando, ove nella leva della loro classe sieno dichiarati abili, hanno diritto di riprendere il servizio come volontari in occasione del primo arruolamento, allo stesso punto del corso dell'anno di volontariato in cui lo lasciarono.

Lo stesso diritto è riservato ai volontari di un anno che, in applicazione dell'art. 98 della legge, vennero prosciolti dal servizio militare, qualora al loro concorso alla leva non abbiano diritto all'assegnazione alla 3ª categoria.

§ 236. — Gli arruolati volontari d'un anno, i quali senza giustificato motivo di forza maggiore non si presentano nel termine fissato per intraprendere il servizio, sono dichiarati disertori.

§ 237. — La tassa pagata dai volontari di un anno in niun caso sarà restituita, quando abbia avuto luogo il loro arruolamento.

Il volontario arruolato per l'arma di cavalleria, che chieda il passaggio in altra arma e l'ottenga, non può pretendere la restituzione della differenza tra la tassa stabilita per l'arma di cavalleria e quella per le altre armi.

§ 238. — Il giovane aspirante al volontariato d'un anno, il quale nell'ammissione che precede l'estrazione a sorte della sua classe di leva non sia giudicato idoneo al servizio militare, può conservarsi il diritto al volontariato medesimo, nel caso che fosse poi trovato abile nella visita che dovrà subire avanti al consiglio di leva.

§ 239. — Non potrà conservarsi il diritto di premunirsi pel volontariato di un anno a senso del precedente paragrafo se non colui che sia stato dichiarato inabile al servizio militare in genere. Quegli che fosse stato dichiarato inabile solamente al servizio speciale della cavalleria, dell'artiglieria, del genio, dei bersaglieri o degli alpini, non potrà conservarsi il diritto stesso, se non quando sia stato riconosciuto inabile anche al servizio in un reggimento di fanteria di linea.

§ 240. — Chi voglia premunirsi pel volontariato di un anno deve farne domanda prima che scada il tempo utile annualmente stabilito per gli arruolamenti e può presentarla al distretto militare nella cui circoscrizione si trova, quand'anche non sia quello da cui dipende per fatto di leva, unendovi i documenti che avrà ritirati dal corpo in cui voleva arruolarsi. Essi saranno di nuovo verificati dal distretto.

Insieme ai documenti suddetti dovrà esibire il certificato modello N della presente appendice, dal quale consti che egli non fu ammesso allo arruolamento volontario di un anno per inabilità al servizio militare.

§ 241 — Riconosciuta la regolarità dei documenti, il giovane che

intende premunirsi pel volontariato di un anno dovrà uniformarsi alle seguenti prescrizioni:

a) Sottoporsi agli esami di ammissione al volontariato e superarli, qualora non si trovi in condizioni da esserne dispensato;

b) Depositare nella Tesoreria provinciale, la somma che in quell'anno sarà stabilita per l'ammissione al volontariato di un anno nell'arma di fanteria, al quale effetto gli sarà rilasciata dal comandante del distretto la dichiarazione conforme al modello O della presente appendice;

c) Firmare una dichiarazione con cui si obblighi a fare l'anno di volontariato in caso di riconosciuta abilità al momento del suo concorso alla leva come militare di 1ª categoria.

I comandanti dei distretti, nel rilasciare la detta dichiarazione modello O, avranno cura di farvi risultare il nome e cognome e la paternità della persona che, o come esercente la patria potestà sul giovane aspirante all'arruolamento volontario di un anno, od in qualsiasi altra qualità, intenda eseguire il versamento suddetto.

§ 242. — All'aspirante volontario, che abbia adempiuto alle condizioni di cui al paragrafo precedente, sarà, previa consegna del vaglia dal quale consti dell'eseguito deposito, rilasciato un certificato conforme al modello n. 74 del regolamento che lo dichiara ammessibile al volontariato quando venga nella leva riconosciuto abile ed arruolato al servizio militare.

§ 243. — Il giovane premunitosi per il volontariato deve presentarsi al consiglio di leva, altrimenti sarà dichiarato renitente. Riconosciuto che sia abile dal consiglio di leva, viene da questo arruolato nella 1ª categoria, a meno che nell'intervallo di tempo tra la dichiarazione di cui alla lettera c del § 241 della presente appendice ed il giorno fissato per l'esame ed arruolamento degli iscritti del suo mandamento non sia venuto a trovarsi in condizione da aver diritto all'assegnazione alla 3ª categoria.

Se arruolato in 1ª categoria egli deve, col foglio di congedo illimitato e col certificato modello n. 74, recarsi subito al distretto militare da cui dipende per fatto di leva, il quale lo sottopone ad una nuova visita.

Colui che, essendo stato arruolato dopo il 1° novembre, non si presenti al proprio distretto per la detta nuova visita entro il mese di dicembre, si intenderà che, ritenendosi abile, abbia rinunziato alla eventualità della rassegna speciale e quindi a qualsiasi pretesa per la restituzione del fatto deposito.

§ 244. — Il deposito di cui al § 241 della presente appendice sarà restituito soltanto nei seguenti casi:

a) Se al tempo della leva fosse dal consiglio confermata la inabilità al servizio militare del giovane, ovvero se il giovane dichiarato abile dal consiglio fosse poi riformato in rassegna speciale al distretto o al corpo;

b) Ove il giovane venisse a morire prima del giorno stabilito per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti del suo mandamento;

c) Ove il giovane venisse arruolato nella 3ª categoria a senso del paragrafo precedente.

Per la restituzione del deposito dovrà farsi domanda al ministro della guerra, corredata, a seconda dei casi, del certificato dell'esito di leva, o dell'atto di morte.

§ 245. — Se nella nuova visita, di cui al § 243 della presente appendice, il giovane premunitosi pel volontariato sarà ritenuto inabile al servizio militare, verrà dal distretto proposto per una rassegna speciale. Sarà anche sottoposto a rassegna speciale qualora prima del discarico finale della leva sia al corpo riconosciuto inabile per malattia o difetto preesistente all'arruolamento.

§ 246. — Il volontario già premunito che sia riconosciuto abile prima del 1° novembre dell'anno in cui concorre alla leva e che intenda assumere il servizio a questa data, sarà assegnato all'arma ed al corpo nel quale desidera servire a senso dei §§ 248 e seguenti della presente appendice.

§ 247. — Il volontario già premunito, la cui abilità non sarà stata dichiarata prima del 1° novembre dell'anno in cui concorre alla leva, sarà inviato in congedo illimitato con l'obbligo di presentarsi al 1° novembre dell'anno successivo, oppure al 1° novembre dell'anno da lui prescelto per assumere il servizio, se si trovi nelle condizioni di cui al § 216 della presente appendice, per ritardare cioè l'anno di servizio fino al 26° anno di età.

§ 248. — Nel tempo indicato al precedente § 233 i volontari di un anno arruolatisi presso i corpi si presenteranno ai corpi stessi per imprendere il servizio; quelli arruolatisi presso i distretti con facoltà di ritardare il servizio ed i già premuniti per il volontariato di un anno si presenteranno ai distretti che li arruolano o li premunirono per essere assegnati ai reggimenti od agli ospedali militari principali che sceglieranno per la prestazione del servizio militare, entro il limite dei posti rimasti disponibili dopo gli arruolamenti di cui al successivo paragrafo 234.

I volontari d'un anno arruolati dai distretti quali aspiranti al grado di sottotenente di complemento nel corpo di commissariato o nel corpo contabile militare potranno, a loro scelta, presentarsi direttamente alla compagnia di sussistenza, annualmente fissata per la prestazione del servizio, o al distretto militare che li arruolò, per farsi da esso avviare alla compagnia stessa.

Però per i volontari di un anno ritardatari e per i premuniti, pel volontariato d'un anno, i quali desiderassero servire nell'arma di cavalleria, l'assegnazione ad un corpo di quest'arma dovrà essere preceduta dal pagamento della differenza fra la tassa già versata e quella stabilita per quest'arma. A tale effetto il comandante del distretto gli rilascierà subito il certificato modello n. 73 per eseguire il versamento di tale differenza e ritirerà il relativo vaglia del tesoro da spedirsi al ministro della guerra.

§ 249. — I volontari d'un anno, siano o no ritardatari, i quali, aspirando al grado di sottotenente di complemento desiderino compiere l'anno di servizio in un plotone allievi-ufficiali, possono farne domanda all'atto della loro presentazione alle armi per imprendere il servizio secondo le istruzioni vigenti per le ammissioni in tali plotoni.

I volontari di un anno ritardatari ed i già premuniti per il volontariato di un anno, che, essendo muniti del diploma di libero esercizio in medicina e chirurgia, desiderassero prestare servizio nella scuola d'applicazione di sanità militare, potranno, in seguito a loro domanda, esservi assegnati dai distretti che li arruolarono o li premunirono.

Similmente i volontari di un anno ritardatari ed i già premuniti per il volontariato di un anno, che avessero conseguito regolare diploma di laurea in zooiatria, potranno chiedere ed ottenere l'assegnazione ad un reggimento d'artiglieria di campagna.

Coloro infine fra i volontari di un anno ritardatari ed i già premuniti pel volontariato d'un anno, che aspirassero al grado di sottotenente di complemento nel corpo di commissariato o nel corpo contabile militare, dovranno chiedere l'assegnazione alla compagnia di sussistenza che verrà annualmente stabilita con istanza diretta al comandante del distretto, prima del 20 ottobre dell'anno in cui hanno l'obbligo di imprendere il servizio, producendo il diploma di licenza di istituto tecnico. Essi concorreranno ai posti che saranno ancora disponibili in detta compagnia in seguito agli arruolamenti effettuatisi a senso del § 234 della presente appendice. In caso di esuberanza di concorrenti saranno preferiti quelli che siano forniti della licenza della sezione commerciale di istituto tecnico, e dopo di essi coloro che avranno conseguito la licenza con maggior numero di punti. A tale effetto le dette domande saranno dai comandanti dei distretti trasmesse prontamente al ministro della guerra. Il volontario, la cui domanda sarà stata secondata, verrà tosto inviato, al suo presentarsi al 1° novembre, alla compagnia predetta. Gli altri saranno assegnati ai corpi che prescegliéranno e pei quali abbiano la voluta attitudine fisica.

§ 250. — I volontari di cui al § 248 della presente appendice, che al 1° novembre dell'anno in cui debbono imprendere il servizio non abbiano più la loro dimora nella circoscrizione del distretto che li ha arruolati, o premuniti, possono presentarsi alla stessa data al comando del distretto più vicino, il quale farà a loro riguardo le pratiche relative alla assegnazione, dandone subito avviso al distretto che li ha arruolati, o ammessi al premunimento.

§ 251. — Le disposizioni contenute nei §§ 640 del regolamento e 210 e 212 della presente appendice sono applicabili ai volontari di un anno.

Dei passaggi alla 1ª categoria dei militari ascritti definitivamente alla 2ª o alla 3ª categoria.

In sostituzione dei §§ 703 e 704 del regolamento.

§ 252. — I militari ascritti alla 2ª o alla 3ª categoria, i quali chiedessero l'ammissione come musicanti o vivandieri nei corpi dell'esercito, e possedessero i requisiti per tale ammissione, potranno ottenerla se non superino l'età di anni 32 ed assumano la ferma permanente di anni 8 a decorrere dal giorno della loro ammissione.

Qualora però chiedessero l'ammissione nell'arma dei carabinieri reali potranno ottenerla se, oltre al possedere i requisiti speciali per tale arma, non superino l'età di anni 26 ed assumano la ferma temporanea di anni 9 a senso dell'art. 125 della legge.

§ 253. — Le domande relative ai passaggi di cui ai §§ 701 del regolamento e 252 della presente appendice dovranno essere rivolte ai corpi nei quali si chiede l'ammissione, o direttamente, o per mezzo del comando del distretto militare da cui i richiedenti dipendono, corredate dei documenti di cui alle lettere *b*, *c*, *d* ed *e* del § 196 della presente appendice, nonchè del foglio di congedo illimitato di cui sono provveduti.

Per i vivandieri non farà ostacolo l'essere ammogliati.

I distretti militari però, ove ricevano di tali domande, non dovranno dal canto loro prendervi altra ingerenza se non di assicurarsi se l'aspirante ha l'attitudine fisica, e se i documenti sono in regola, dovendo l'accettazione definitiva essere decisa dal consiglio d'amministrazione del corpo, come è detto al § 705 del regolamento.

In sostituzione del § 706 del regolamento.

§ 254. — Sia per l'andata al corpo, sia per il ritorno in caso di non ammissione, il militare non avrà diritto ai mezzi di viaggio.

È fatta eccezione per coloro che prendono servizio nell'arma dei carabinieri reali o nei reparti d'istruzione per gli allievi sergenti.

Dei passaggi alla 3ª categoria per gli articoli 95 e 96, e del proscioglimento dal servizio militare per l'articolo 98 della legge.

In sostituzione dell'intero Capo XXIV del regolamento.

I.

DEI PASSAGGI ALLA 3ª CATEGORIA PER L'ARTICOLO 95 DELLA LEGGE.

§ 255. — Il militare, che, per la sola ragione di trovarsi ascritto alla 2ª anzichè alla 1ª categoria, non ha potuto procurare al fratello consanguineo, che concorse regolarmente alla leva dopo di lui, la esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria per l'art. 87 della legge, ha diritto al passaggio alla 3ª categoria in applicazione dell'art. 95, purchè non vi faccia ostacolo il principio stabilito dall'art. 89 della legge stessa.

§ 256. — Il diritto al passaggio dalla 2ª alla 3ª categoria per l'articolo 95 della legge può ugualmente essere invocato per l'arruolamento di un fratello consanguineo sia nella 1ª sia nella 2ª categoria.

§ 257. — I militari ascritti alla 2ª categoria che intendono far valere il loro diritto al passaggio alla 3ª categoria per l'art. 95 della legge devono farne istanza al ministro della guerra per mezzo del comandante del distretto militare.

Questa istanza deve essere firmata o crocesegnata dal richiedente, vidimata dal sindaco ed autenticata col bollo dell'ufficio municipale.

§ 258. — La istanza di cui nel precedente paragrafo dev'essere corredata dei documenti seguenti:

a) Situazione della famiglia (modello n. 31);

b) Copia del foglio matricolare del richiedente;

c) Copia del foglio matricolare del fratello, dal cui arruolamento si ripete il diritto al passaggio alla 3ª categoria.

Quando nella famiglia del richiedente esistano fratelli, i quali per ragione della loro età abbiano già concorso alla leva, dovrà essere prodotto il certificato (modello n. 32) comprovante l'esito da essi avuto nella leva.

Le copie dei fogli matricolari (modello n. 10 dell'istruzione per le matricole) devono essere unite alla istanza a cura del comandante del distretto.

I certificati di esito di leva devono essere debitamente confermati dal prefetto o sottoprefetto, e, laddove si riferiscano a fratelli del richiedente già arruolati al servizio militare nella 1ª o 2ª categoria, devono inoltre contenere alla lettera *b* la espressa dichiarazione dalla quale risulti se i medesimi abbiano o no fatto passaggio alla 3ª categoria per l'art. 95 o 96 della legge.

La situazione di famiglia (modello n. 31) deve essere compilata in perfetta conformità alle prescrizioni contenute nel § 411 del regolamento.

§ 259. — Il soldato di 2ª categoria non può ottenere il passaggio alla 3ª per applicazione dell'art. 95 della legge se non quando l'idoneità al servizio militare del fratello, dal cui arruolamento quel diritto si ripete, sia stata accertata in modo definitivo, o presso il corpo se il soldato è ascritto alla 1ª categoria ed è andato sotto le armi, o mediante nuova visita da ordinarsi dal Ministro della Guerra se si tratta di soldato ascritto alla 2ª categoria e non sia ancora intervenuto all'istruzione militare, o anche alla 1ª categoria se si trovi in congedo illimitato provvisorio.

§ 260. — Quando il diritto di un militare di 2ª categoria al passaggio alla 3ª per l'art. 95 della legge derivi dall'arruolamento di un fratello inscritto della leva in corso, i comandanti dei distretti si asterranno dall'inviare al Ministro della Guerra le relative domande, fino a che non sia pubblicato il discarico finale e la posizione dell'inscritto sia resa per tal modo definitiva.

I comandanti dei distretti daranno, volta per volta, avviso di ciò agl'interessati, e potranno solo fare eccezione per quelle domande per le quali risultasse un motivo di urgenza, che sarà sempre accennato nel foglio di trasmissione.

§ 261. — L'esercizio del diritto al passaggio alla 3ª categoria per l'art. 95 è sospeso quando la classe cui il militare appartiene sia chiamata sotto le armi per esercitazioni o per qualunque altra causa.

II.

DEI PASSAGGI ALLA 3ª CATEGORIA PER L'ARTICOLO 96.

§ 262. — Ai termini dell'art. 96 della legge, il sottufficiale, caporale o soldato ascritto all'esercito ha diritto in tempo di pace al passaggio alla 3ª categoria quando, posteriormente al suo arruolamento, per modificazioni sopraggiunte nello stato della sua famiglia sia venuto a risultare:

1. Unico figlio di padre vivente;
2. Figlio primogenito di padre che non abbia altro figlio maggiore di 12 anni o di padre entrato nel 70° anno di età;
3. Unico figlio o figlio primogenito di madre tuttora vedova;
4. Nipote unico o primogenito di avolo entrato nel 70° anno di età e che non ha figli maschi;
5. Nipote unico o primogenito di avola tuttora vedova e che non ha figli maschi;
6. Primogenito di orfani di padre e madre od unico fratello di orfane nubili di padre e madre;
7. Il maggiore nato di orfani di padre e madre se il primogenito suo fratello consanguineo si trovi in alcuna delle condizioni prevedute dai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 93;
8. L'ultimo nato di orfani di padre e madre quando i fratelli e le sorelle maggiori si trovino in alcuna delle condizioni di cui al numero antecedente.

§ 263. — Ha parimente diritto al passaggio alla 3ª categoria in tempo di pace il militare di truppa che per modificazioni sopraggiunte nello stato di famiglia dopo il suo arruolamento sia venuto a trovarsi in alcuna delle condizioni determinanti il diritto alla esenzione dal

servizio di 1ª e 2ª categoria in applicazione degli articoli 87 e 88 della legge.

§ 264. — Gli ufficiali di complemento che, per modificazioni sopraggiunte nello stato di famiglia dopo la loro nomina ad ufficiali, siano venuti a trovarsi in alcuna delle condizioni indicate nei precedenti due paragrafi, possono ottenere di far passaggio col loro grado alla milizia territoriale.

§ 265. — Il militare che intende far valere il diritto al passaggio alla 3ª categoria per l'articolo 96 deve farne istanza al Ministro della Guerra per mezzo del comandante del corpo se si trova sotto le armi, o per mezzo del comandante del distretto militare se in congedo illimitato.

Tale istanza deve essere firmata o crocesegnata dal richiedente, vidimata dal comandante del corpo o dal sindaco, secondo che il militare si trovi sotto le armi, o in congedo illimitato, ed autenticata col bollo d'ufficio dell'autorità che l'ha vidimata.

I comandanti di corpo o di distretto militare devono sempre far risultare sulla istanza il giorno in cui la stessa venne loro presentata.

§ 266. — La domanda del militare che invoca il disposto dall'articolo 96 della legge deve essere corredata dei documenti descritti per ogni singolo caso nella tabella che fa seguito al presente capo.

§ 267. — I comandanti dei corpi o dei distretti militari devono unire alle domande di cui al paragrafo precedente copia del foglio matricolare del militare richiedente, e, prima di trasmetterle al Ministro della Guerra, si accerteranno che vi siano annessi tutti i documenti prescritti, invitando, all'uopo, il richiedente a procurarsi dalle autorità competenti ed a produrre quelli che vi mancassero.

Alla domanda degli ufficiali di complemento pel passaggio alla milizia territoriale, invece della copia del foglio matricolare si dovrà unire copia del loro stato di servizio.

§ 268. — Si considera quale modificazione posteriore all'arruolamento agli effetti dell'art. 96 della legge l'avvenimento determinante il diritto al passaggio alla 3ª categoria verificatosi nell'intervallo tra il giorno stabilito per l'esame definitivo e quello dell'effettuatosi arruolamento del militare, semprechè però il mancato arruolamento nel giorno dell'esame definitivo non sia provenuto da un fatto qualunque imputabile al militare medesimo e l'arruolamento abbia avuto luogo nella leva stessa alla quale egli ha concorso.

§ 269. — Nel fare applicazione dell'art. 96 della legge dovrà tenersi conto, oltre della disposizione dell'art. 93, anche di quelle degli articoli 89, 91 e 92 riferibili ai casi di esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria.

Non va compresa fra le dette disposizioni quella dell'art. 94 in quanto che la medesima, avendo per iscopo di produrre effetti temporanei, non può conciliarsi con la disposizione dell'art. 96, i cui effetti sono essenzialmente definitivi.

§ 270. — Non possono ottenere il passaggio alla 3ª categoria per l'art. 96 i militari che abbiano procurato per l'art. 87 la esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria ad un loro fratello tuttora vivente.

§ 271. — Sono esclusi dall'ottenere il passaggio alla 3ª categoria per l'art. 96 della legge:

a) i disertori sebbene graziati;

b) i militari stati arruolati come omessi scoperti di cui all'articolo 151 della legge, o come omessi stati condannati pel reato previsto dal successivo art. 152;

c) i militari stati arruolati come renitenti condannati;

d) i militari che ai termini dei successivi articoli 153, 154, 155 e 156 della legge siano stati riconosciuti colpevoli:

di fraudolenta sostituzione di persona;

di frode nella surrogazione di fratello;

di sciente produzione di documenti falsi od infedeli;

di essersi procacciate o di aver simulate infermità od imperfezioni allo scopo di sottrarsi all'obbligo del servizio militare.

§ 272. — L'esercizio del diritto al passaggio alla 3ª categoria per l'art. 96 della legge è sospeso:

a) per i militari in congedo illimitato quando la rispettiva classe sia chiamata sotto le armi per esercitazioni o per qualunque altra causa;

b) per i militari sotto le armi quando i medesimi:

stiano scontando una punizione nella sala di disciplina di rigore, o nella prigione di rigore;

si trovino per punizione alle compagnie di disciplina da meno di sei mesi;

si trovino in carcere in aspettazione di giudizio, o che stiano scontando la pena della reclusione militare o dal carcere militare.

§ 273. — Nello stabilire il diritto di un militare al passaggio alla 3ª categoria in applicazione dell'art. 96 della legge, si dovrà tenere presente la condizione della famiglia nel giorno in cui fu presentata la domandaa l comandante del corpo o del distretto militare.

Il militare di 1ª categoria che ha taciuto questo suo diritto, non potrà più invocarlo, se nel frattempo si sia trovato nella condizione di procacciare ad un fratello chiamato alla leva l'assegnazione alla 3ª categoria.

§ 274. — I militari che non hanno fatto valere al tempo della leva il diritto che loro fosse spettato ai termini della legge di essere assegnati alla 3ª categoria, non potranno invocare nel seguito, per lo stesso titolo, il disposto dell'art. 95 della legge.

III.

Disposizioni comuni ai precedenti numeri I e II.

§ 275. - Il passaggio alla 3ª categoria ottenuto dal militare in virtù sia dell'articolo 95, sia dell'articolo 96 della legge equivale ad esenzione dal servizio di 1ª e 2ª categoria, ed è quindi soggetto alla deduzione prescritta dall'articolo 89 ogniqualvolta si tratti di applicare l'articolo 87 ai fratelli del militare cui è stato accordato tale passaggio.

Questa deduzione non ha luogo quando si tratti di applicare il disposto dell'art. 88

§ 276. — Le istanze pel passaggio alla 3ª categoria, quand'anche fossero dai comandanti dei corpi o dei distretti militari ritenute inammissibili, dovranno essere sempre trasmesse al Ministro della Guerra, al quale solo spetta di pronunciare sulle medesime e di dare i provvedimenti necessari.

Nel farne la trasmissione essi aggiungeranno, ove occorra, le loro considerazioni.

§ 277. — I passaggi alla 3ª categoria, per effetto degli articoli 95 e 96 della legge, vengono dal Ministro della Guerra partecipati per ciascun individuo ai comandanti del corpo e del distretto militare, al prefetto o sottoprefetto ed al sindaco.

Spetta ai predetti comandanti di disporre per le occorrenti variazioni sui ruoli e sul foglio di congedo illimitato del militare.

Agli effetti previsti nel capoverso dell'articolo 95, o nel secondo capoverso dell'art. 96 della legge, spetta al prefetto o sottoprefetto di far risultare questi passaggi alla 3ª categoria sulle liste di estrazione ed ai sindaci sulle liste di leva. I sindaci poi ne prenderanno pure nota sui rispettivi ruoli matricolari.

Le predette autorità accerteranno volta per volta il Ministro della Guerra di avere eseguito le accennate variazioni ed annotazioni.

IV.

Del proscioglimento del servizio militare per l'articolo 98 della legge.

§ 278. — Il sottufficiale, caporale o soldato arruolato volontario ordinario o di un anno, che, per modificazioni sopraggiunte nello stato di famiglia dopo il suo arruolamento, sia venuto a trovarsi in alcuna delle condizioni determinanti il diritto al passaggio alla 3ª categoria per l'articolo 96 della legge, ove non abbia ancora concorso alla leva, non è ammesso ad invocare tale passaggio, ma può invece ottenere dal Ministro della Guerra di essere prosciolto dal servizio militare, con l'obbligo però di concorrere alla leva della propria classe.

§ 279. — Il militare arruolato volontario ordinario, o di un anno,

che intende ottenere il proscioglimento del servizio per l'art. 98 della legge, deve farne domanda al Ministro della Guerra per mezzo del comandante del corpo, se si trova sotto le armi, o del distretto militare se in congedo illimitato.

La domanda deve essere firmata o crocesegnata dal richiedente, e, secondo che questi si trovi sotto le armi o in congedo illimitato, deve essere vidimata dal comandante del corpo o dal sindaco ed autenticata col bollo dell'autorità che l'ha vidimata.

§ 280 — I documenti che il richiedente deve unire alla domanda di cui nel precedente paragrafo, sono quegli stessi indicati, a seconda dei vari casi, nella tabella che fa seguito al presente capo.

Alla domanda sarà inoltre unita, a cura del comandante, la copia del foglio matricolare del militare richiedente.

§ 281. — I volontari sia ordinari che di un anno, i quali avranno ottenuto il proscioglimento dal servizio militare in applicazione dell'art. 98 della legge, saranno cancellati dai ruoli e muniti di una dichiarazione conforme al modello P della presente appendice, la quale sarà loro rilasciata, a seconda dei casi, dal comandante del corpo o da quello del distretto militare.

§ 282. — I volontari sia ordinari che di un anno, ai quali sia stato accordato il proscioglimento dal servizio militare in applicazione dell'art. 98 della legge, qualora poi nella leva alla quale hanno obbligo di concorrere non siano assegnati alla 3ª categoria, seguiranno la sorte del numero estratto, e qualora vengano arruolati in 1ª categoria il loro obbligo di servizio verrà regolato nel modo prescritto dal precedente § 235 se volontari di un anno e nel modo indicato dal successivo § 292 se volontari ordinari.

§ 283. — I proscioglimenti dal servizio militare in applicazione dell'art. 98 della legge sono partecipati dal Ministro della Guerra per ciascun volontario ai comandanti dei corpi e dei distretti militari ai prefetti o ai sottoprefetti ed ai sindaci.

I comandanti di corpo e di distretto militare provvederanno all'eseguimento di quanto è prescritto nel § 277 della presente appendice ed i prefetti o sottoprefetti ed i sindaci cureranno di prender nota nelle liste di leva, sulle quali i volontari sono inscritti, dell'ottenuto proscioglimento e dell'obbligo che hanno di concorrere alla leva con gli inscritti della loro classe.

TABELLA *dei documenti da prodursi a corredo delle domande di passaggio alla 3ª categoria per l'applicazione dell'art. 96 della legge.*

SPECIALITÀ DEI CASI	INDICAZIONE dei documenti da prodursi
1. — Figlio unico di padre vivente.	Atto di richiesta del padre (modello Q); Situazione di famiglia (modello numero 31); Copia dell'atto di morte del fratello, o dei fratelli del militare, ove ne sia il caso.
2. — Figlio unico naturale legalmente riconosciuto di padre vivente.	Oltre ai documenti di cui al n. 1: Copia dell'atto di riconoscimento; Copia dell'atto di nascita del militare con la rettificazione del seguito riconoscimento; Certificato dell'ufficiale dello stato civile che il padre del militare non ha figli legittimi od altri figli naturali legalmente riconosciuti.
3. — Figlio unico naturale legalmente riconosciuto e legittimato di padre vivente.	Oltre ai documenti di cui al n. 1: Copia dell'atto di matrimonio o copia dell'atto di riconoscimento se questo sia avvenuto posteriormente al matrimonio; Copia dell'atto di nascita del militare con la corrispondente rettificazione.
4. — Figlio primogenito di padre che non ha altro figlio maggiore di 12 anni	Atto di richiesta del padre (modello Q); Situazione di famiglia (modello numero 31); Copia dell'atto di nascita del fratello che per età segue immediatamente il militare; Copia dell'atto di morte del fratello deceduto in età superiore ai 12 anni, e degli altri fratelli, ove ne sia il caso, maggiori in età al militare.
5. — Figlio primogenito naturale legalmente riconosciuto di padre che non ha altro figlio naturale, anche legalmente riconosciuto, maggiore di 12 anni.	Oltre ai documenti di cui al n. 4 devono prodursi i documenti indicati al n. 2.
6. — Figlio primogenito naturale legalmente riconosciuto e legittimato, di padre che non ha altro figlio legittimato maggiore di 12 anni.	Oltre ai documenti di cui al n. 4 devono prodursi i documenti indicati nel n. 3.
7. — Figlio primogenito di padre entrato nel 70° anno di età.	Atto di richiesta del padre (modello Q); Situazione di famiglia (modello numero 31); Copia dell'atto di nascita del padre; Copia dell'atto di nascita del fratello vivente che per ragione di età segue immediatamente il militare; Copia degli atti di morte del fratello o fratelli maggiori di età del militare.
8. — Figlio unico o primogenito di madre tuttora vedova.	Atto di richiesta della madre (modello Q); Situazione di famiglia (modello numero 31); Copia dell'atto di morte del padre; Certificato di vedovanza della madre; Copia degli atti di morte dei fratelli del militare, se questi chiede il passaggio come unico di madre vedova; Copia degli atti di morte dei fratelli maggiori di età del militare, se questi chiede il passaggio come primogenito di madre vedova, ed in questo caso, qualora vi fossero fratelli viventi; Copia dell'atto di nascita del fratello che per ragione di età segue immediatamente il militare.
9. — Figlio unico o primogenito di madre vedova rimaritata e divenuta nuovamente vedova.	Oltre ai documenti di cui al n. 10: Copia dell'atto di matrimonio contratto col secondo marito; Copia dell'atto di morte del padrigno del militare.

SPECIALITÀ DEI CASI	INDICAZIONE dei documenti da prodursi
10. — Nipote unico o primogenito di avolo entrato nel 70° anno di età e che non ha figli maschi.	Atto di richiesta dell'avolo (modello Q); Situazione di famiglia (modello numero 31), nella quale siano compresi tutti i figli e tutte le figlie dell'avolo nonchè i di lui nipoti oltre al militare; Copia dell'atto di nascita dell'avolo; Copia degli atti di morte dei figli dell'avolo; Copia degli atti di morte dei nipoti dell'avolo, se il militare chiede il passaggio come nipote unico; E se lo chiede come nipote primogenito: Copia degli atti di morte dei nipoti dell'avolo, maggiori di età del militare, non che: Copia dell'atto di nascita del fratello vivente che per ragione di età segue immediatamente il militare; Dichiarazione dell'ufficiale dello stato civile dalla quale risulti che l'avolo non ha vivente alcun figlio maschio, nè alcun nipote maggiore di età del militare.
11. — Nipote unico o primogenito di avola tuttora vedova che non ha figli maschi.	Atto di richiesta dell'avola (modello Q); Copia dell'atto di morte del marito dell'avola; Certificato di vedovanza dell'avola; Copia degli atti di morte dei figli dell'avola; Situazione di famiglia (modello numero 31), nella quale siano compresi tutti i figli e tutte le figlie dell'avola, nonchè i figli di costoro oltre al militare; Copia degli atti di morte dei nipoti dell'avola se il militare chiede il passaggio pel titolo di nipote unico; E se lo chiede come nipote primogenito: Copia degli atti di morte dei nipoti dell'avola maggiori di età del militare, nonchè: Copia dell'atto di nascita del fratello vivente che per ragione di età segue immediatamente il militare; Dichiarazione dell'ufficiale dello stato civile, dalla quale consti che l'avola non ha vivente alcun figlio maschio nè alcun nipote maggiore di età del militare.
12. — Primogenito di orfani di padre e madre.	Se gli orfani sono minorenni: Atto di richiesta del tutore (modello Q), od in mancanza del tutore l'atto di richiesta di tre prossimiori congiunti (mod. R); Se maggiorenni: Atto di richiesta (modello Q) di alcuno di essi; Copia dell'atto di morte del padre e della madre; Situazione di famiglia (mod. n. 31); Copia dell'atto di nascita del fratello vivente che per ragione di età segue immediatamente il militare; Copia degli atti di morte dei fratelli maggiori di età del militare, ove ne sia il caso.
13. — Fratello unico di sorelle nubili orfane di padre e madre.	Atto di richiesta (modello Q) delle orfane stesse se maggiori di età, o del loro tutore se minorenni, od in mancanza del tutore l'atto di richiesta di tre prossimiori congiunti (modello R); Copia degli atti di morte del padre e della madre; Certificato dell'ufficiale dello stato civile che le sorelle sono nubili; Situazione di famiglia (modello numero 31); Copia degli atti di morte dei fratelli, ove ne sia il caso.
14. — Maggior nato di orfani di padre e madre se il primogenito fratello consanguineo si trova in alcuna delle condizioni prevedute dall'articolo 93.	Situazione di famiglia (modello numero 31); Atto di richiesta del tutore (modello Q), od in mancanza del tutore l'atto di richiesta di tre prossimiori congiunti (mod. R); Copia degli atti di morte del padre e della madre; Copia dell'atto di nascita del fratello vivente che per ragione di età segue immediatamente il militare; Certificato (modello S) o atto di notorietà (modello T), a seconda dei casi.
15. — Ultimo nato di orfani di padre e madre quando i fratelli e le sorelle maggiori si trovano in alcuna delle condizioni di cui al numero precedente.	Atto di richiesta degli orfani (modello Q); Situazione di famiglia (modello numero 31); Copia degli atti di morte del padre e della madre; Certificato (modello S) o atto di notorietà (modello T), a seconda dei casi.
16. — Militare che ha un fratello consanguineo al servizio militare dello Stato.	Situazione di famiglia (modello numero 31); Certificato d'inscrizione ai ruoli (modello n. 30) del fratello da cui il militare richiedente ripete il diritto al passaggio alla 3ª categoria per i combinati articoli 87 e 96 della legge; Certificato d'esito di leva (modello n. 32), nonchè: Copia dell'atto di morte del fratello già esentato dal servizio di 1ª e di 2ª categoria, ed il cui decesso costituisce la modificazione determinante il diritto all'invocato passaggio; Certificato d'esito di leva (modello n. 32) dei fratelli viventi del militare e, se vincolati al servizio militare di 1ª categoria, il loro certificato d'iscrizione ai ruoli (modello n. 30).
17. — Militare avente un fratello consanguineo in ritiro per ferite od infermità dipendenti dal servizio militare.	I documenti stessi di cui al n. 18, sostituendo al certificato d'inscrizione ai ruoli (modello n. 30) la copia del foglio matricolare (modello n. 10) ed aggiungendovi l'atto di collocamento a riposo del fratello del richiedente.

SPECIALITÀ DEI CASI	INDICAZIONE dei documenti da predursi
18 — Militare il cui fratello morì mentre trovavasi sotto le armi.	I documenti stessi di cui al n. 18, sostituendo al certificato d'inscrizione ai ruoli (modello n. 30) la copia del foglio matricolare (modello n. 10) ed aggiungendovi la copia dell'atto di morte del fratello del richiedente.
19. — Militare il cui fratello morì in congedo illimitato, nel solo caso che la morte sia avvenuta in conseguenza di ferite od infermità dipendenti dal servizio militare.	I documenti stessi di cui al n. 18, sostituendo al certificato d'inscrizione ai ruoli (modello n. 30) la copia del foglio matricolare (modello n. 10) ed aggiungendovi la copia dell'atto di morte del fratello del richiedente, e una attestazione del Consiglio di amministrazione del corpo da cui il defunto dipendeva e dalla quale risulti della causa della morte.
20 — Militare il cui fratello morì mentre era in ritiro od in riforma per ferite ricevute o per infermità dipendenti dal servizio militare.	I documenti stessi di cui al n. 18, sostituendo al certificato d'inscrizione ai ruoli (modello n. 30) la copia del foglio matricolare ed aggiungendovi la copia dell'atto di morte e l'atto di collocamento in ritiro od in riforma del fratello del richiedente.

Avvertenze.

1. Occorrendo di provare che alcuno dei membri della famiglia del militare che invoca il diritto al passaggio alla 3ª categoria per l'articolo 96 sia da considerarsi come non esistente nella famiglia stessa agli effetti dell'art. 93, devesi produrre:

se si tratta di applicare il n. 1 o 2 del detto articolo, il modello S;

se si tratta di applicare il n. 3, l'atto di notorietà modello T;

se si tratta di applicare il n. 4, la copia della sentenza di condanna, ed il certificato del direttore dello stabilimento di pena presso il quale il condannato trovasi in corso di espiazione della pena statagli inflitta.

2. Gli atti tutti indistintamente rilasciati dagli ufficiali dello stato civile, eccettuati quelli del circondario di Roma, devono essere legalizzati dal presidente del Tribunale civile.

Saranno vidimati dal sindaco gli atti che si riferiscono a tempo anteriore alla attuazione dell'ordinamento dello stato civile.

3. I documenti indicati nella presente tabella valgono pure per corredare le domande di proscioglimento dal servizio militare per l'articolo 98 dei volontari ordinari o di un anno.

4. Le domande per ottenere il passaggio alla 3ª categoria per gli articoli 95 e 96, od il proscioglimento dal servizio militare per l'articolo 98 della legge, non occorre siano scritte su carta bollata; come altresì i documenti, gli atti ed i certificati da unirsi a corredo delle domande stesse sono esenti da tassa di bollo e devono dalle competenti autorità essere scritti e rilasciati su carta libera.

Rassegne di rimando.

In sostituzione del § 721 del regolamento.

§ 284. — Le rassegne di rimando sono affidate ad un ufficiale generale o superiore rassegnatore, assistito da due ufficiali medici, sì l'uno che gli altri nominati dai comandanti di divisione militare.

Nel procedere a tali rassegne dovrà aversi per norma l'elenco C delle imperfezioni fisiche ed infermità esimenti dal servizio militare, fatta eccezione per i militari che arrivano per la prima volta sotto le armi, per i quali dovrà invece aversi per norma l'elenco B, e, se deficienti di statura, l'art. 80 della legge, quale fu modificato dalla legge 8 luglio 1883, n. 1469 (serie 3ª).

Nella eccezione di cui sopra non sono compresi i volontari di un anno già arruolati presso i corpi, nè quelli arruolati presso i distretti militari con facoltà di ritardare il servizio, i quali quando vanno sotto le armi sono sottoposti, ove occorra, a rassegna di rimando con le norme dell'elenco C, quando anche appartengano alla leva in corso.

In sostituzione dei §§ 723 e 724 del regolamento.

§ 285. — I militari divenuti inabili per cause indipendenti dal servizio, i quali contino un servizio effettivo sotto le armi maggiore di anni 10 e minore di anni 18, ed abbiano tenuto buona condotta, possono essere proposti per il congedo assoluto con una gratificazione.

Parimente possono essere proposti per il congedo assoluto con una gratificazione i militari, i quali, quantunque abbiano prestato un servizio minore di 10 anni, abbiano subito un'amputazione, o sieno affetti da cecità, da atrofia assoluta di un membro, da paralisi o semiparalisi o da altra infermità che li renda inabili a proficuo lavoro, quando tali imperfezioni od infermità non provengano da cause dipendenti dal servizio.

La gratificazione sarà ragguagliata all'assegno di tre mesi, di sei mesi, di nove mesi o di un anno, a seconda del minore o maggior tempo di servizio prestato, della condotta tenuta sotto le armi, o della gravità dell'imperfezione o della malattia da cui i detti militari sono affetti.

§ 286. — I militari, ai quali spetti il passaggio ai veterani e che preferiscano il congedo assoluto, possono ottenerlo dichiarando di rinunziare a qualunque beneficio per i servizi prestati. In questo caso saranno congedati con la gratificazione di un anno di assegno.

In sostituzione dei §§ 726, 727 e 728 del regolamento.

§ 287. — I militari di 1ª, di 2ª e di 3ª categoria che, chiamati sotto le armi per istruzione, sieno ritenuti inabili in modo assoluto e permanente al servizio militare, saranno proposti anch'essi al comando della divisione per la rassegna di rimando.

§ 288. — Oltre le rassegne di cui al § 720 del regolamento ed al precedente § 287, apposite rassegne di rimando avranno luogo nei mesi di aprile e di ottobre di ciascun anno per sottoporvi i militari sì di 1ª che di 2ª e di 3ª categoria, i quali ritengano di essere divenuti inabili al servizio militare.

§ 289. — I militari, di cui al paragrafo precedente, che intendono di essere sottoposti a rassegna di rimando, dovranno rivolgerne domanda, per mezzo del sindaco, al comandante del distretto militare, sui ruoli del quale trovinsi inscritti, e ad esso comandante dovranno queste domande pervenire non più tardi del 15 aprile o rispettivamente del 15 ottobre.

A tali domande dovrà essere unito un certificato medico constatante le infermità per le quali i militari credono di esser divenuti inabili al servizio, ed il foglio di congedo illimitato del militare richiedente.

Della ferma e degli obblighi di servizio sotto le armi.

In sostituzione dell'intero capo XXVI del regolamento.

I.

Della ferma.

§ 290 — La ferma temporanea di cui all'art 122 della legge decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui gli uomini della classe di leva alla quale l'arruolato è ascritto, compiono il ventunesimo anno di età, ed è di tre specie:

1. quella di anni 9 (di cui 5 sotto le armi e 5 in congedo illimitato nell'esercito permanente) che viene contratta dai militari che si arruolano nell'arma dei Reali carabinieri o nei depositi cavalli stalloni;

2. quella di anni 9 (di cui 4 sotto le armi e 5 in congedo illimitato nell'esercito permanente) che viene contratta dai militari assegnati all'arma di cavalleria;

3. quella di anni 12, che è assunta da tutti gli inscritti di leva di 1ª categoria assegnati a tutte le altre armi.

I caporali promossi sottufficiali e gli allievi sergenti dei reparti di istruzione assumono la speciale ferma temporanea stabilita pei sottufficiali dalla legge 8 luglio 1883, n. 1470 (serie 3ª).

§ 291. — Assumono la ferma permanente o vi faranno passaggio dalla temporanea:

a) i carabinieri Reali che siano promossi vicebrigadieri;

b) gli uomini ascritti al personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena;

c) i capi armaiuoli, i musicanti, i vivandieri;

d) i militari ammessi alla scuola di mascalcia;

e) gli stranieri di cui all'art. 112 della legge.

§ 292. — La ferma temporanea degli uomini arruolati durante la leva di una classe anteriore o posteriore a quella a cui avrebbero dovuto concorrere per ragione di età, sia per essere stati omessi, dichiarati rivedibili, renitenti o rimandati, decorre, secondo l'art. 122 della legge, con la ferma degli uomini della classe di leva con la quale vengono arruolati. Qualora l'arruolamento abbia luogo nell'intervallo di tempo tra una leva e l'altra, la ferma decorre con quella degli uomini della leva prossima a chiamarsi.

I volontari stati prosciolti dal servizio prima del concorso alla leva ed arruolati poi in 1ª categoria computeranno nel contingente della leva in cui vengono arruolati, ma si terrà conto per essi del precedente servizio, purchè questo sia superiore a sei mesi nel seguente modo, cioè: se servirono più di 6 mesi e non più di 18, saranno retrocessi alla classe immediatamente anteriore; se più di 18, ma non più di 30 mesi, saranno retrocessi di due classi, e di tre classi se prestarono un servizio maggiore.

Tale disposizione non è applicabile a coloro che vengono ammessi nei carabinieri Reali, ma se essi già prestarono più di un anno di servizio prima del proscioglimento, rimarranno sotto le armi 4 anni soltanto.

§ 293. — I militari che passano dalla 2ª o dalla 3ª alla 1ª categoria per libera elezione, e quelli che dalla 3ª sono trasferiti alla 2ª od alla 1ª in virtù delle prescrizioni della legge e del § 180 del regolamento, sono ascritti alla classe della leva in corso al tempo del loro passaggio, od a quella della leva prossima a chiamarsi, se il trasferimento ha luogo, nell'intervallo tra una leva e l'altra.

§ 294. — Gli studenti delle Università e degli Istituti assimilati, di cui all'art. 120 della legge, sono ascritti ai ruoli della propria classe di leva e ne seguono la sorte.

§ 295. — I militari di 1ª categoria con ferma temporanea che fanno passaggio alla ferma permanente, hanno diritto che questa decorra dal giorno del loro arruolamento. Qualora essi si trovassero già in congedo illimitato, o vi fossero stati, il tempo trascorso in tale posizione va dedotto. In questa deduzione non è compreso il tempo trascorso in congedo illimitato provvisorio tra l'arruolamento al capoluogo del circondario e l'arrivo sotto le armi al distretto militare.

Pei militari di 2ª e 3ª categoria che, trasferiti alla 1ª categoria, fanno poi passaggio alla ferma permanente, questa dovrà decorrere dalla data del loro arruolamento, se allorquando dalla 2ª o 3ª categoria fecero passaggio alla 1ª non era ancora pronunciato il discarico finale della leva sulla classe colla quale vennero arruolati, e dalla data del loro passaggio alla 1ª categoria, se, quando avvenne questo, era già stato pronunziato il discarico finale suaccennato, sotto deduzione del tempo trascorso in congedo illimitato dopo il passaggio alla 1ª categoria secondo il comma precedente.

§ 296. — I militari vincolati alla ferma permanente, i quali per incapacità o per altri motivi indipendenti dalla loro volontà siano giudicati inetti a prestare gli speciali servizi a cui sono ascritti, possono ottenere dal Ministro della Guerra il passaggio alla ferma temporanea col trasferimento in altro corpo.

Laddove invece venissero retrocessi di grado o per propria colpa giudicati immeritevoli di rimanere nei corpi, o reparti cui appartengono, dovranno compiere la ferma intrapresa.

Norme conformi sono da osservarsi pei militari di 1ª categoria che si vincolarono ad obblighi di servizio sotto le armi maggiori di quelli da essi riportati per ragioni di leva; e per conseguenza nel caso di cui al primo capoverso potrà anche essere rimesso nell'obbligo di servizio di solo due anni sotto le armi il militare che, per ragione del numero estratto, fosse stato precedentemente designato a prestare questo periodo di servizio.

§ 297. — I militari di 2ª categoria che, in virtù dell'art. 126 della legge, sono vincolati al servizio militare nell'esercito permanente e nella milizia mobile per dodici anni, non hanno un periodo prestabilito e determinato di permanenza sotto le armi, ma vi sono chiamati temporaneamente per la loro istruzione militare e rimangono in congedo illimitato a disposizione del Governo come uomini di complemento dell'esercito permanente e della milizia mobile.

Trascorsi i dodici anni sono ascritti essi pure alla milizia territoriale per tutto il tempo in cui rimangono obbligati al servizio militare.

§ 298. — I veterani e gli invalidi servono senz'obbligo di ferma determinata.

§ 299. — Tutti gli ufficiali di qualsiasi posizione che, prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 39° anno di loro età, siano dimessi a senso dell'articolo 14 del Codice penale militare, oppure rimossi, ovvero incorsi nella perdita del grado per effetto di condanna che non li renda indegni di appartenere alla milizia, vanno inscritti d'autorità al proprio distretto di leva come semplici soldati nelle compagnie permanenti, o nella milizia mobile, o nella milizia territoriale, secondochè loro spetta in ragione degli obblighi riportati nella leva.

In tempo di pace sono però mandati in congedo illimitato, quando anche contino meno di tre anni sotto le armi.

Coloro che hanno 8 anni, od almeno 7 anni, 6 mesi ed un giorno di servizio effettivo, devono essere senza altro assegnati alla milizia territoriale.

§ 300. — Gli ufficiali di complemento e quelli della milizia mobile e territoriale che vengono dispensati dal servizio per volontaria dimissione, vengono inscritti quali sottufficiali nei ruoli del proprio distretto per seguire la sorte della classe e categoria che loro spetta in ragione degli obblighi riportati nella leva. Quelli di complemento e quelli della milizia mobile, che abbiano servito 7 anni, 6 mesi ed un giorno complessivamente, vengono senz'altro assegnati alla milizia territoriale.

§ 301. — Nella applicazione delle disposizioni dell'articolo 130 della legge ai militari con ferma temporanea, compresi i volontari di un anno, le interruzioni del servizio dànno luogo al trasferimento di classe.

Se l'interruzione del servizio fu minore di 151 giorni, non avviene trasferimento di classe. Se invece fu di 151 giorni o più e non raggiunse un anno e 151 giorni, ha luogo il trasferimento alla classe successiva, e a due classi successive se la interruzione fu maggiore di un anno e 151 giorni e non raggiunse i due anni e 151 giorni, e così di seguito.

I militari trasferiti di classe seguono la sorte di quella a cui furono trasferiti e non possono far passaggio alla milizia mobile, nè alla milizia territoriale se non con la classe stessa.

§ 302. — Per i militari con ferma permanente, nell'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 130 della legge, le interruzioni del servizio non potendo dar luogo a trasferimento di classe, essi debbono prestare sotto le armi tanto tempo di servizio quanto occorre a compiere gli otto anni inerenti alla ferma intrapresa, e finchè non li abbiano compiuti non acquistano diritto ad essere trasferiti alla milizia territoriale.

§ 303. — Quando si verificano ripetute interruzioni del servizio, le medesime devono valutarsi come se fossero una interruzione sola agli effetti di cui ai precedenti §§ 301 e 302.

A tal fine le interruzioni del servizio di qualunque durata devono essere sempre annotate sui fogli matricolari.

§ 304. — La durata dell'interruzione del servizio per condanna non

deve valutarsi dalla durata della pena inflitta dalla sentenza, ma dal tempo che il militare ha effettivamente trascorso in carcere o nella reclusione.

Il computo quindi delle interruzioni per l'annotazione di cui al paragrafo precedente, si fa allora soltanto che il militare sia in condizione di riprendere il servizio.

§ 305. — Non si computa nella ferma, a termini dell articolo 130 della legge, e costituisce interruzione di servizio il tempo trascorso dal militare:

1. in atto di diserzione;

2. in aspettazione di giudizio, se fu seguito da condanna, salvo che abbia potuto prestare servizio per essere stato ammesso a libertà provvisoria;

3. scontando la pena del carcere o della reclusione militare, quand'anche il carcere sia sussidiario alla multa e la condanna sia stata inflitta dal Tribunale ordinario;

4. nelle compagnie di disciplina per punizione disciplinare per i soli primi 6 mesi di permanenza in esse.

I militari in licenza di qualunque specie, non esclusa quella per convalescenza, che venissero a trovarsi in uno dei casi di cui ai numeri 2 e 3 suindicati, sono considerati, quanto all'interruzione del servizio, come se fossero sotto le armi.

§ 306. — Ai militari trasferiti alle compagnie speciali di disciplina, ai termini dell'art. 219 del Codice penale militare, va computato nella ferma l'intiero tempo che passano in esse compagnie.

§ 307. — Va del pari computato nella ferma l'intiero tempo che si passa nelle compagnie di disciplina da quei militari pei quali sia così determinato dallo speciale regolamento per le compagnie di disciplina.

§ 308. — Ai militari che rimangono sotto le armi come attendenti di ufficiali non è applicabile il disposto dell'art. 130 della legge; essi perciò non sono soggetti al trasferimento di classe se durante questo prolungamento di servizio venissero a trovarsi in uno dei casi di cui ai numeri 2 e 3 del precedente § 305.

Una volta espiata la pena, essi perdono tale qualità e sono inviati in congedo illimitato, se la loro classe non si trovi di nuovo sotto le armi.

II.

DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO SOTTO LE ARMI.

§ 309. — Gli uomini arruolati nei carabinieri reali o quelli che vi fanno passaggio prima di aver prestato un anno di servizio effettivo e quelli assegnati ai depositi cavalli stalloni, debbono rimanere sotto le armi 5 anni precisi a decorrere dal giorno del loro arrivo sotto le armi.

Quelli che fanno passaggio nei carabinieri reali dopo aver compiuto un anno di effettivo servizio in altri corpi, debbono rimanere sotto le armi 4 anni a decorrere dal giorno della loro ammissione nell'arma stessa.

§ 310. — Gli uomini assegnati all'arma di cavalleria hanno l'obbligo di rimanere sotto le armi quattro anni decorrendi dal 1° gennaio dell'anno in cui la classe alla quale l'arruolato è ascritto compie il 21° anno di età, ma possono essere inviati in congedo illimitato anche prima del termine ora detto a senso dell'articolo 125 della legge.

Quelli assegnati a tutte le altre armi e che non furono designati a prestare solo due anni di servizio, rimangono sotto le armi tre anni a decorrere dal 1° gennaio di cui sopra, ma anch'essi possono essere inviati in congedo illimitato per anticipazione.

§ 311. — Gli uomini designati a prestare due anni di servizio rimangono sotto le armi due anni a decorrere dal 1° gennaio di cui nel precedente paragrafo, ma anch'essi possono essere inviati in congedo illimitato per anticipazione.

§ 312. — Il periodo della ferma da compiersi in servizio sotto le armi dagli studenti universitari di cui all'articolo 120 della legge, decorre dal 1° gennaio successivo alla data del loro arrivo sotto le armi.

§ 313. — Gli arruolati volontari di un anno di qualsiasi arma restano in servizio un anno intiero. Qualora interrompano il servizio per malattia o per altre cause lo riprendono nel giorno corrispondente a quello in cui ebbe principio l'interruzione, e vi rimangono finchè vi rimarranno i volontari giunti sotto le armi nell'anno o negli anni successivi.

§ 314. — Per gli obblighi di servizio sotto le armi dei sottufficiali e degli allievi sergenti, nonchè per quelli dei militari aspiranti alla speciale carriera di ufficiali di complemento a senso della legge 29 giugno 1882, numero 893 (Serie 3ª), provvedono i relativi regolamenti.

§ 315. — I militari dell'arma dei reali carabinieri ed i sottufficiali delle altre armi con ferma temporanea, che incontrano interruzione di servizio nel periodo della permanenza sotto le armi, oltre ad essere trasferiti di classe a senso del precedente § 301 se l'interruzione è maggiore di 150 giorni, debbono rimanere sotto le armi tanto tempo, quanto ne occorre a compiere il servizio effettivo cui sono tenuti.

Delle rafferme senza premio e con premio e della capitalizzazione dei premi di rafferma.

In sostituzione dell'intero capo XXVII del regolamento.

I.

RAFFERME DI UN ANNO SENZA PREMIO.

§ 316. — Possono aspirare ad ottenere la rafferma di un anno di cui all'art. 136 della legge:

1. I sottufficiali che si trovino nelle condizioni previste dal § 268 del regolamento 15 maggio 1884 sullo stato dei sottufficiali;

2. I carabinieri Reali, dopo compiuta la ferma permanente, od una o più rafferme con premio, e se sono arruolati con ferma temporanea dopo compiuti cinque anni di effettivo servizio;

3. I militari di truppa delle altre armi, i quali abbiano compiuta la ferma permanente, od una o più rafferme con premio.

§ 317. — I militari che aspirano alla rafferma di un anno senza premio devono farne domanda per la via gerarchica al comandante del corpo prima della scadenza del loro obbligo di servizio sotto le armi.

La detta rafferma può essere rinnovata d'anno in anno senza limite di età, finchè il militare sia idoneo al servizio attivo.

§ 318. — L'anno di servizio del militare ammesso alla rafferma di un anno senza premio decorre dal giorno successivo alla scadenza del precedente obbligo di servizio.

§ 319. — Non potrà il raffermato essere trasferito ad altra arma senza il suo consenso, salvo che debba venir ascritto alle compagnie di disciplina.

II.

RAFFERME CON PREMIO.

§ 320. — Possono ottenere la rafferma con premio di cui all'articolo 136 della legge:

1. I carabinieri Reali vincolati da ferma temporanea, siano o non graduati, dopo che abbiano compiuti cinque anni di effettivo servizio sotto le armi e non abbiano oltrepassata l'età di anni 40;

2. I militari di truppa delle altre armi indicati nel successivo § 322, i quali abbiano compiuta la ferma permanente, od abbiano altrimenti prestato otto anni di servizio sotto le armi e non abbiano oltrepassata l'età di anni 36.

§ 321. — Nessun militare potrà ottenere la rafferma con premio se non soddisfa alle seguenti condizioni:

1. Avere una costituzione fisica tale da offrire sufficiente guarentigia che, durante il tempo della rafferma, possa continuare a prestare un buon servizio secondo il proprio grado od ufficio nel corpo cui appartiene;

2. Avere date prove di buona condotta morale e disciplinare, e

non avere commesso alcun atto contrario al carattere ed alla dignità militare;

3. Avere l'istruzione necessaria per esercitare in modo soddisfacente il servizio del proprio grado od ufficio speciale.

§ 322. — Semprechè riuniscano i requisiti di cui ai paragrafi precedenti possono essere ammessi:

1. A tre successive rafferme con premio i carabinieri Reali, siano o non graduati, i sottufficiali musicanti, i sottufficiali delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena, i sottufficiali dei depositi cavalli stalloni ed i capi armaiuoli;

2. A due rafferme con premio, i caporali ed appuntati delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena, i caporali delle compagnie di sussistenza ed i caporali maniscalchi;

3. Ad una rafferma con premio i caporali ed i soldati musicanti, i caporali ed i soldati trombettieri, i soldati sellai, non che gli appuntati e soldati delle compagnie di sussistenza.

§ 323. — È valido, nel calcolo degli anni di servizio richiesti per poter aspirare alla rafferma con premio, il tempo che secondo la legge sul reclutamento computa nella ferma permanente, tranne quello trascorso in congedo illimitato provvisorio dopo l'arruolamento.

Per i capi armaiuoli il servizio utile per conseguire la rafferma con premio decorre dal giorno in cui assunsero la ferma permanente per esser nominati capi armaiuoli.

§ 324. — Le domande di rafferma con premio dovranno esser dirette al Ministro della Guerra scritte su carta bollata e presentate al comandante del corpo.

§ 325. — Avvenendo che, per una ragione qualunque, il militare proposto per la rafferma non l'abbia ancora conseguita allo scadere del prescritto obbligo di servizio potrà rimanere sotto le armi in attesa di ottenere la rafferma, la quale decorrerà come è detto al paragrafo seguente.

§ 326. — La decorrenza del premio comincia dal dì 1° del mese successivo all'ammissione alla rafferma; e da quel giorno ha pure principio la nuova ferma di anni tre.

§ 327. — Con la perdita del premio della rafferma i militari sono sciolti dal solo obbligo di servizio sotto le armi che con la rafferma avevano contratto.

Però i raffermati con premio trasferiti nelle compagnie di disciplina per punizione non sono prosciolti dal servizio sotto le armi ed inviati in congedo illimitato, se non dopo avere scontato in esse compagnie i sei mesi di servizio di punizione.

§ 328. — Se il raffermato perde il premio della rafferma in seguito a deliberazione di una commissione di disciplina il godimento del premio stesso cessa il giorno seguente a quello nel quale la deliberazione è stata approvata. E per i militari ammogliati senza permesso, cessa dal giorno in cui è constatata la loro trasgressione al regolamento di disciplina; in questo caso il comandante del corpo dovrà darne avviso al Ministro della Guerra.

§ 329. — Qualora un militare, in virtù dell'art. 145 della legge, chieda la rescissione della rafferma in corso, il comandante del corpo trasmetterà la domanda al Ministro della Guerra, unendovi il foglio matricolare e caratteristico dell'individuo e un particolareggiato rapporto che esprima il suo avviso sulla medesima. La domanda dovrà avere altresì a corredo i documenti che, a seconda dei casi, fossero necessari a comprovare i motivi che indussero il militare a chiedere la rescissione della rafferma.

§ 330. — I comandanti di corpo, sempre che non sia intervenuto un espresso divieto del Ministro della Guerra, potranno inviare le proposte per il godimento anticipato del premio di rafferma a favore di coloro che, vincolati con ferma permanente, abbiano compiuto sei anni di servizio e riuniscano tutte le altre condizioni volute dalla legge per l'ammissione alla rafferma.

§ 331. — I militari che chiedono il godimento anticipato del premio di rafferma devono dichiarare nella loro domanda che fino da quel momento assumono l'obbligo di intraprendere poi una rafferma di tre anni dopo l'effettivo compimento degli otto anni di servizio valido per ottenere la rafferma stessa.

§ 332. Ai militari che ottennero l'anticipato godimento del premio di rafferma e ai loro eredi non competono gli altri benefizi sanciti dalla legge, finchè i militari stessi non abbiano incominciata la corrispondente ferma. Sono poi applicabili anche a questi militari quanto alla perdita del godimento del premio medesimo, tutte le disposizioni a questo riguardo sancite per i raffermati. Essi dovranno però essere trattenuti sotto le armi fino al compimento del loro obbligo di servizio.

§ 333. — I premi di rafferma sono dovuti, sia che i militari ai quali furono concessi si trovino in licenza ordinaria, straordinaria o di convalescenza, sia che si trovino ricoverati allo spedale od in qualunque altra posizione, nella quale il tempo in essa trascorso è computato nella ferma a norma della legge.

§ 334. — Ai raffermati con premio, i quali sieno posti sotto giudizio e sia che si trovino detenuti in carcere, sia che abbiano ottenuta la libertà provvisoria, sarà sospeso il pagamento del premio. Il premio cesserà definitivamente per quelli che fossero condannati a pena qualsiasi dai tribunali militari od a pene criminali dai tribunali ordinari, e sarà di nuovo corrisposto con gli arretrati solo a coloro il cui giudizio non fu seguito da condanna.

§ 335. — Il sottufficiale promosso ufficiale cessa di godere il premio di rafferma dalla data del Reale decreto di nomina, e da quel giorno egli acquista diritto al compenso di cui all'art. 142 della legge.

§ 336. — L'amministrazione della cassa militare provvede con i propri fondi, e con le norme di apposito regolamento, al pagamento dei premi di rafferma. A tal fine il ministro della guerra trasmette ogni mese all'amministrazione medesima l'elenco dei militari ammessi alla rafferma con premio, sia in modo normale, sia con godimento anticipato del premio.

I comandanti dei corpi partecipano volta per volta alla cassa militare la sospensione del godimento dei premi e la ripristinazione in esso del militare raffermato per norma della liquidazione delle domande di abbuono di cui al seguente paragrafo.

§ 337. — I premi di rafferma sono pagati dalla cassa del corpo per conto della cassa militare. I consigli d'amministrazione dei corpi domandano poi alla cassa militare l'abbuono dell'importo dei premi, trasmettendole in duplice copia una nota, conforme al modello n. 76, delle somme pagate per questo titolo nel corso del trimestre.

§ 338. — Alla fine d'ogni trimestre i comandanti dei corpi trasmetteranno al Ministro della Guerra la situazione numerica (modello n. 77) dei raffermati con premio con le variazioni nominative occorse nel trimestre.

III.

Capitalizzazione dei premi di rafferma.

§ 339. — Le domande per conseguire la capitalizzazione dei premi di rafferma, di cui agli articoli 141 e 142 della legge, devono esser fatte su carta bollata all'Amministrazione della cassa militare indicando il domicilio del ricorrente e la intendenza di finanza dalla quale l'interessato desidera ritirare le cartelle del debito pubblico che gli sono dovute, quando non preferisca ritirarle direttamente dalla cassa militare.

§ 340. — Le domande di cui al paragrafo precedente, se sono fatte da militari che cessano dal servizio o passano nel corpo invalidi e veterani, saranno dai comandanti di corpo direttamente trasmesse alla cassa militare; se invece sono fatte dai sottufficiali promossi ufficiali o da raffermati con premio che continuino a rimanere sotto le armi, saranno allora dai comandanti stessi inoltrate al Ministro della Guerra, il quale determinerà a riguardo di questi ultimi il giorno da cui la capitalizzazione del premio deve avere effetto.

(Continua).

TUMINO RAFFAELE, *Gerente.*

ROMA — Tip. della Gazzetta Ufficiale.

§ 341. I comandanti di corpo comunicano volta per volta all'Amministrazione della cassa militare la cessazione dal servizio sotto le armi, il passaggio al corpo invalidi e veterani, la promozione ad ufficiale ed in generale ogni variazione del raffermato con premio che importi la cancellazione del medesimo dal ruolo dei raffermati.

Se la variazione dà diritto a capitalizzare il premio, la nota di trasmissione della relativa domanda tiene luogo della predetta comunicazione, ed in questo caso vi sarà pure unita una dichiarazione del Consiglio d'amministrazione del corpo dalla quale emerga se il militare abbia o no lasciato debito verso il corpo, precisandone, in caso affermativo, l'ammontare, affinchè la cassa militare possa ripeterlo dagli aventi diritto alla capitalizzazione ed abbonarlo al corpo creditore.

A questo fine la cassa militare ha facoltà di commutare in danaro coi propri fondi, od altrimenti di alienare a prezzo di borsa, per mezzo di agente di cambio accreditato per le operazioni di debito pubblico, tanti multipli della rendita dovuta quanti occorrere ne possano per saldare il detto debito, corrispondendo quindi agli aventi diritto l'eccedenza ricevuta.

§ 342. — I comandanti dei corpi, nel comunicare ai sindaci la morte dei militari raffermati con premio, dovranno accennare se il defunto aveva il diritto alla capitalizzazione per rafferma compiuta, ovvero sia morto per cause di servizio durante la rafferma, affinchè gli eredi stessi possano rivolgere alla cassa militare la domanda per la capitalizzazione, e formulata e documentata secondo l'uno o l'altro caso.

§ 343. — Quando si tratta di raffermati morti per causa di servizio il consiglio di amministrazione del corpo a cui il militare apparteneva dovrà altresì emettere ed inviare alla cassa militare, con la comunicazione di cui al precedente § 341, un'attestazione o rapporto circostanziato dell'avvenimento in cui il raffermato con premio incontrò la morte, onde il consiglio d'amministrazione della cassa medesima possa riconoscere ed ammettere negli eredi di esso raffermato il diritto alla capitolazione del premio della rafferma non compiuta.

Del caposoldo ai sottufficiali dell'arma dei Reali carabinieri.

In sostituzione dell'intero capo XXVIII del regolamento.

§ 344. — I comandanti delle legioni dell'arma dei Reali carabinieri sottoporranno alla fine di ogni mese all'approvazione del Ministro della Guerra, con apposito elenco, le proposte per l'ammissione al caposoldo di cui all'art. 146 della legge dei vicebrigadieri promossi tali nel mese stesso.

§ 345. — L'elenco, di cui al paragrafo precedente, deve essere redatto secondo il modello n. 78 e trasmesso in duplice copia al Ministro della Guerra insieme alla copia del foglio matricolare dei promossi.

Nel caso che la promozione al grado di vicebrigadiere avvenga simultaneamente alla destinazione del sottufficiale ad altra legione, la proposta dovrà essere fatta dalla legione nella quale l'individuo è stato trasferito.

Quando il cambiamento di destinazione avvenga dopo che il sottufficiale fu proposto per l'ammissione al caposoldo, ma prima della risoluzione della proposta medesima, la legione dalla quale il militare fu promosso dovrà informare della fatta proposta l'altra legione alla quale il vicebrigadiere è stato trasferito.

§ 346. — Il caposoldo ai sottufficiali dei carabinieri Reali è dovuto anche nei casi di cui al § 333 della presente appendice. Qualora essi venissero sospesi dal grado, non hanno diritto al caposoldo durante la sospensione. Il caposoldo è loro sospeso o tolto nei casi di cui al successivo § 334.

Nei casi di retrocessione in seguito a parere di commissione di disciplina, il caposoldo cesserà dal giorno seguente a quello nel quale la deliberazione è stata approvata dal comandante generale dell'arma.

§ 347. — Il sottufficiale dei carabinieri Reali riceverà il caposoldo dal giorno in cui decorre l'assegno della promozione e finchè presti servizio in tale qualità o non faccia passaggio in altra arma.

Quando un sottufficiale sia riammesso in servizio, il caposoldo decorre dal giorno della riammissione.

§ 348. — Al sottufficiale dei carabinieri Reali promosso ufficiale cesserà d'essere corrisposto il caposoldo dal giorno in cui principierà a decorrergli lo stipendio di ufficiale.

§ 349. — L'amministrazione della cassa militare riceverà mensilmente dal Ministro della Guerra gli elenchi modello n. 78 delle varie legioni a cui appartengono i militari promossi sottufficiali, ed i sottufficiali riammessi in servizio, aventi diritto al caposoldo.

§ 350. — I comandanti delle legioni trasmetteranno trimestralmente al Ministro della Guerra la situazione numerica dei sottufficiali godenti il caposoldo con le variazioni occorse (modello n. 79) e alla cassa militare, firmato dal consiglio d'amministrazione, l'elenco modello n. 80 per il rimborso dei caposoldi dovuti.

Dei congedi.

In sostituzione dei §§ 788 e 789 del regolamento.

§ 351. — Il congedo illimitato spetta in tempo di pace:

a) ai militari di 1ª categoria vincolati da ferma temporanea o da ferma permanente, oppure raffermati, all'atto in cui per qualsiasi causa cessano dal servizio sotto le armi, rimanendo però ancora ascritti all'esercito permanente, alla milizia mobile, od alla milizia territoriale;

b) ai militari di seconda e di terza categoria.

§ 352. — Ai militari di cui al paragrafo precedente viene rilasciato un foglio di congedo illimitato conforme al modello *U* della presente appendice; però ai militari di seconda e di terza categoria viene rilasciato soltanto dopo l'istruzione militare.

Per il tempo che i militari sono lasciati in congedo illimitato fra l'arruolamento e l'arrivo al distretto per l'assegnazione ai corpi o per l'istruzione, siano di prima, di seconda o di terza categoria, essi ricevono dall'ufficiale delegato in primo alla leva il foglio di congedo (modello n. 13), giusta le prescrizioni del § 186 del regolamento.

Abrogazione del § 790 del regolamento.

§ 353. — Il paragrafo 790 del regolamento è abrogato.

In sostituzione dei §§ 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802 e 803 del regolamento.

§ 354. — Avrà luogo per cura dei comandanti di corpo, senza che occorra alcuna speciale disposizione, l'invio in congedo illimitato:

a) dei militari che abbiano compiuto la ferma permanente e debbano far passaggio alla milizia territoriale;

b) dei militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali vincolati con ferma temporanea, i quali compiano i 5 o i 4 anni di obbligo sotto le armi;

c) degli attendenti rimasti sotto le armi dopo il licenziamento della loro classe e che cessino dalla qualità di attendente;

d) dei raffermati che abbiano compiuto l'obbligo di servizio incrente alla rafferma.

§ 355. — Non saranno inviati in congedo illimitato i militari:

a) che stiano scontando una punizione nella sala di disciplina di rigore, o nella prigione di rigore;

b) che si trovino per punizione alle compagnie di disciplina da meno di sei mesi;

c) che si trovino in carcere in aspettazione di giudizio, o che stieno scontando la pena della reclusione militare o del carcere militare;

d) che siano in attesa di deliberazione di una commissione di disciplina.

§ 356. — I militari da mandarsi in congedo illimitato devono essere in massima inviati al comando del proprio distretto militare e da questo diretti con foglio di viaggio, conforme al modello nu-

mero 82, al rispettivo comune per ricevere dal sindaco il foglio di congedo illimitato. É fatta eccezione pei militari di talune armi o specialità di arma, i quali possono essere inviati direttamente al proprio comune.

Qualora i militari prescelgano di fissare la residenza in altro comune, saranno diretti al comando del distretto nella cui circoscrizione è compreso il comune stesso, senza però cambiare il loro distretto di leva ancorchè debbano essere contemporaneamente ascritti alla milizia territoriale.

Questi ultimi però potranno in seguito cambiare di distretto qualora provino di aver cambiato domicilio a senso del § 793 del regolamento.

§ 357. — Ai militari inviati in congedo illimitato sono devolute, a seconda dei casi, le indennità stabilite dal regolamento di amministrazione e di contabilità dei corpi.

§ 358. — Il comandante del corpo cui appartiene il militare congedando compila il foglio di congedo illimitato con la data del giorno in cui l'individuo è licenziato. La variazione matricolare porterà la data del giorno successivo.

Sul foglio di congedo, ove ne sia meritevole, dovrà farsi la dichiarazione di buona condotta con la seguente formola, la quale deve essere scritta nello spazio che precede la firma del comandante del corpo:

« *Negli* (anni e mesi) *passati sotto le armi ha tenuta buona condotta ed ha servito con fedeltà ed onore* ».

Pei militari che hanno servito meno di tre mesi non si rilascia alcuna dichiarazione di buona condotta.

Per i militari graduati dovrà sul foglio di congedo risultare altresì della data dell'ultima promozione.

§ 359. — Per tutti i militari avviati in congedo illimitato sia in drappelli diretti al distretto, sia isolatamente diretti al proprio comune, il foglio di congedo deve essere dal corpo spedito subito per posta al distretto nel cui territorio il militare ha dichiarato di fissare la sua dimora.

Il comandante del distretto appone sul detto foglio il suo visto, e lo manda al sindaco del comune in cui il congedando vuole recarsi.

§ 360. — Il militare che, diretto ad un distretto all'atto dell'invio in congedo illimitato, non vi giunga nel termine stabilito senza giustificato motivo, va soggetto a punizione disciplinare, ed incorre nel reato di diserzione se il ritardo eccede i cinque giorni.

§ 361. — I comandanti di distretto provvederanno subito alla compilazione degli elenchi nominativi conformi al modello n. 83 dei congedandi, e li trasmetteranno ai sindaci rispettivi unitamente ai fogli di congedo illimitato in pieghi raccomandati, avvertendo i sindaci stessi, con lettera a parte, di questa trasmissione. I pieghi e le lettere devono essere inviati a ciascun sindaco con la massima sollecitudine.

In sostituzione dei §§ 806 e 807 del regolamento:

§ 362. — I comandanti di distretto trasmetteranno, ove occorra, i fogli di viaggio a quello da cui il militare dipende per ragione di leva. Questo ne informerà il sindaco del comune sui cui ruoli matricolari trovasi descritto l'individuo.

§ 363. — Il militare che abbia smarrito il foglio di congedo illimitato, potrà ottenerne copia facendone richiesta, per mezzo del comando del distretto di sua residenza, al corpo o distretto a cui appartiene. Sulla copia così rilasciata sarà distintamente scritto: *Per duplicato* e vi si apporrà tanto la data dell'effettivo congedo, quanto quella del rilascio del duplicato.

In sostituzione dei §§ 811 e 812 del regolamento.

§ 364. I militari da congedarsi definitivamente sono muniti del foglio di congedo assoluto conforme al modello V della presente appendice.

Questo foglio è compilato dal corpo al quale il militare è ascritto, ed è consegnato al titolare se questi è sotto le armi. Se trovasi invece in congedo illimitato, questo foglio dev'esser compilato dal distretto, e non verrà rilasciato che in seguito a richiesta del militare e previo ritiro del foglio di congedo illimitato.

Laddove il militare non fosse in grado di restituire il foglio di congedo illimitato per averlo smarrito, il distretto, anzichè rilasciargli il foglio di congedo assoluto, lo inviterà a richiedere una copia del foglio matricolare nei modi stabiliti dal § 815 del regolamento.

I militari congedati per rimando, mentre trovansi in congedo illimitato, saranno provveduti di foglio di congedo assoluto dal comandante del distretto militare da cui dipendono. Questo ritirerà loro il foglio di congedo illimitato, e parteciperà la variazione di congedo al corpo a cui i congedati appartengono.

§ 365. I veterani e gli invalidi continuano a rimanere al corpo anche dopo il 40° anno d'età. I veterani però possono in qualsiasi tempo ottenere il congedo se ne fanno espressa domanda al Ministero della Guerra per la via gerarchica, rinunziando formalmente a qualunque ulteriore benefizio, salvo il diritto che avessero già conseguito alla pensione di giubilazione giusta le leggi in vigore. Ove non abbiano conseguito questo diritto potrà loro essere concessa una gratificazione di un anno di assegno.

In sostituzione del § 814 del regolamento.

§ 366. — Sul foglio di congedo assoluto dei militari si farà, se ne saranno meritevoli, l'annotazione della buona condotta con la formula prescritta dal precedente § 358, desumendola dal foglio di congedo illimitato che dovranno ritirare.

Del passaggio alla milizia mobile.

In sostituzione dei §§ 817, 818, 819, 820 e 821 del regolamento.

§ 367. — Gli uomini i quali appartengono alla fanteria di linea, alle compagnie permanenti dei distretti, ed ai bersaglieri sono trasferiti alle compagnie di milizia mobile del distretto al quale appartengono per fatto di leva.

§ 368. — I militari dei reggimenti alpini e di quelli di artiglieria e del genio (qualunque ne sia la specialità) passano alle compagnie o batterie di milizia mobile dei rispettivi reggimenti.

I militari delle compagnie di sanità e di sussistenza passano alle rispettive compagnie di milizia mobile del corpo d'armata nella cui circoscrizione trovasi il loro distretto di leva.

§ 369. — I sottufficiali con ferma permanente i quali, ai termini dell'art. 133 della legge, debbano restare per un biennio ascritti alla milizia mobile, vengono aggregati alla 1ª categoria della classe della rispettiva arma, che sarà la prima a passare alla milizia mobile dopo il loro invio in congedo illimitato.

A tale effetto si considerano appartenere alla fanteria quelli dei carabinieri Reali, ed alla artiglieria quelli di cavalleria.

Essi poi faranno passaggio alla milizia territoriale, senza bisogno di ordini ministeriali, il giorno in cui si compiono due anni dalla data nella quale la classe cui furono aggregati fece passaggio alla milizia mobile.

Questi sottufficiali se appartenenti alla fanteria di linea e bersaglieri faranno passaggio per il detto biennio alla milizia mobile dei rispettivi distretti. Se appartenenti agli alpini, all'artiglieria, al genio, ai carabinieri Reali, alle compagnie di sanità e di sussistenza resteranno nel proprio reggimento, legione o compagnia; quelli di cavalleria fanno passaggio ai reggimenti di artiglieria da campagna.

§ 370. — I militari appartenenti ai reggimenti di cavalleria (ancorchè trasferiti effettivi all'artiglieria e genio), ai carabinieri Reali ed alle compagnie operai d'artiglieria, non passano alla milizia mobile, ma continuano a far parte dell'esercito permanente finchè abbiano compiuta la ferma.

Continuano pure a far parte dell'esercito permanente i militari di ferma permanente ed i raffermati a qualunque arma appartengano.

§ 371. — I militari di 2ª categoria sono trasferiti alla milizia mobile del rispettivo distretto di leva, eccettuati quelli che hanno ricevuto l'istruzione nei reggimenti di artiglieria, del genio ed alpini, i quali vengono assegnati alla milizia mobile dei reggimenti stessi.

Del passaggio alla milizia territoriale.

In sostituzione del § 826 del regolamento.

§ 372. — Il Ministro della Guerra indica ogni anno le classi di leva di 1ª e di 2ª categoria che, a mente dell'art. 133 della legge, devono essere trasferite alla milizia territoriale.

Pei militari dei carabinieri Reali, i quali al termine della ferma di 9 anni dovessero ancora rimanere sotto le armi per compiere l'obbligo di servizio di 4 anni assunti col passaggio o colla riammissione nell'arma stessa, o colla rafferma, il passaggio alla milizia territoriale avrà luogo individualmente nel giorno in cui hanno termine i detti 4 anni od il servizio di rafferma, senza bisogno di disposizioni ministeriali.

In sostituzione del § 828 del regolamento.

§ 373. — Nel passare alla milizia territoriale il militare viene ascritto alla milizia del distretto nel cui territorio ha domicilio.

Nel caso di cambio legale di domicilio, il militare sarà trasferito alla milizia territoriale del distretto nella cui circoscrizione trovasi il comune del nuovo domicilio.

In sostituzione del § 830 del regolamento.

§ 374. — Il militare all'atto del passaggio nella milizia territoriale conserva il grado acquistato nell'esercito permanente o nella milizia mobile.

Della chiamata all'istruzione dei militari in congedo illimitato.

In sostituzione dell'intiero capo XXXII del regolamento.

§ 375. — Le classi in congedo illimitato da chiamarsi sotto le armi per l'istruzione militare, vengono, volta per volta, stabilite per decreto reale, il quale determina pure la durata dell'istruzione.

Il ministro della guerra stabilisce il giorno in cui le chiamate debbono aver luogo ed i corpi presso i quali dev'essere impartita l'istruzione.

§ 376. — La chiamata delle classii in congedo illimitato per la istruzione sarà resa di pubblica ragione dai comandanti dei distretti militari secondo le norme date dal ministro della guerra, e mediante manifesto che sarà pubblicato nei singoli comuni per tre giorni consecutivi, dei quali uno festivo.

Questo manifesto servirà di precetto personale per tutti i chiamati all'istruzione.

§ 377. — I militari delle classi chiamate devono presentarsi nel giorno e nell'ora indicati nel manifesto, al sindaco del capoluogo del rispettivo mandamento di leva, (dal quale riceveranno i mezzi di viaggio per recarsi alla sede del distretto) oppure direttamente al distretto stesso.

I militari che appartengono al mandamento, nel cui capoluogo ha sede il distretto, si presenteranno direttamente al comandante del distretto stesso.

I militari che si trovano fuori del distretto, al quale appartengono per fatto di leva, potranno presentarsi al sindaco del comune capoluogo del mandamento nel quale dimorano, ovvero direttamente al distretto di domicilio.

I militari delle truppe alpine debbono presentarsi direttamente alla sede dei magazzini, dei battaglioni o dei reggimenti rispettivi ad eccezione di quelli appartenenti ai mandamenti di complementi e per coloro che si trovino fuori della loro circoscrizione.

§ 378. — Sono invitati ad altra successiva chiamata i militari che per trovarsi ammalati, all'estero, in carcere od in altre speciali condizioni non siano in grado di prender parte all'istruzione, purchè giustifichino l'impedimento nei modi e nel tempo stabiliti dal ministro della guerra.

Ai militari rinviati (meno quelli alle carceri) il comandante del distretto rilascerà una dichiarazione conforme al modello Z della presente appendice.

§ 379. — Sono dispensati dalla chiamata all'istruzione i militari in congedo illimitato che trovansi in attività di servizio nelle guardie di finanza, nelle guardie di pubblica sicurezza e nelle guardie carcerarie e tutti quegli altri che per essere addetti a speciali servizi d'interesse pubblico venissero designati con decreto reale.

§ 380. — I militari chiamati all'istruzione, che al presentarsi al distretto, o durante il periodo dell'istruzione stessa, fossero riconosciuti affetti da malattia presunta guaribile, saranno rimandati ad altro periodo d'istruzione.

I militari che fossero riconosciuti inabili in modo permanente al servizio, saranno sottoposti a rassegna di rimando a senso del § 287 della presente appendice.

§ 381. — Compiuta l'istruzione, i militari saranno rinviati in congedo illimitato e quelli che erano muniti di foglio di congedo illimitato provvisorio (modello n. 13), saranno provvisti del foglio di congedo illimitato (modello U).

Agli altri verrà restituito il foglio di congedo illimitato (modello U) con le annotazioni relative al servizio prestato.

§ 382. — I militari di 2ª categoria che avessero compiuto tre mesi o più di servizio sotto le armi e quelli di 3ª che abbiano prestato un servizio effettivo di qualsiasi durata saranno dispensati dall'intervenire all'istruzione.

Essi dovranno giustificare presso il comandante del distretto militare tale circostanza direttamente o per mezzo del sindaco presentando il foglio di congedo illimitato (modello U).

Della chiamata sotto le armi delle classi in congedo illimitato in caso di mobilitazione.

In sostituzione dei §§ 838, 839 e 840 del regolamento.

§ 383. — Emanato il Reale decreto di chiamata sotto le armi per mobilitazione, il Ministro della Guerra diramerà ai comandanti di corpo d'armata e di divisione militare ed ai prefetti, l'ordine relativo al richiamo delle classi in congedo illimitato.

L'ordine di richiamo è immediatamente e telegraficamente diramato:

dai comandanti di corpo d'armata alle autorità militari non dipendenti dai comandi di divisione;

dai comandanti di divisione ai corpi di truppa, ai distretti, alle direzioni ed ai comandi da essi dipendenti;

dai prefetti, ai sottoprefetti, ai sindaci ed alle intendenze di finanza.

Tutte le autorità, che ricevono l'ordine della chiamata di classi in congedo illimitato, devono immediatamente accusarne ricevuta per la stessa via per la quale è loro pervenuto, inviando copia identica dell'ordine stesso all'autorità dalla quale fu spedito.

Qualora si tratti di una mobilitazione generale ed accelerata, l'ordine della chiamata è compreso nell'ordine di mobilitazione ed il Ministro della Guerra indica soltanto il giorno in cui si deve presentare la prima classe chiamata, dovendo le altre classi presentarsi secondo la progressione stabilita da disposizioni precedenti emanate.

Se invece non si tratta di una mobilitazione completa ed accelerata, il Ministro della Guerra dirama l'ordine della chiamata di una o più classi indicando in tal caso i giorni della presentazione per ciascuna classe.

§ 384. — Nei circondari invasi dal nemico prima che siano pubblicati i manifesti di chiamata, o prima del giorno indicato pel ritorno sotto le armi, i militari tutti che vi si trovano in congedo illimitato o in licenza appartenenti all'esercito permanente, alla milizia mobile od alla milizia territoriale, dovranno immediatamente dirigersi e presentarsi al distretto viciniore.

§ 385. — Ricevuto l'ordine di chiamata, i comandanti di distretto militare spediranno immediatamente i relativi manifesti ai comandanti di stazione dei carabinieri Reali, compresi nel loro territorio, ai quali spetta rimetterli ai sindaci dei comuni sui quali si estende il servizio delle rispettive stazioni.

Nei luoghi ove risiedono comandi di divisione, compagnia, tenenza

o sezione di carabinieri Reali, i manifesti vengono spediti a questi comandi dell'arma anzichè ai comandi di stazione dei luoghi stessi.

Pei comuni, sedi di distretti militari, i manifesti sono invece rimessi direttamente dai comandanti dei distretti stessi ai sindaci.

Per l'invio delle occorrenti copie dei manifesti, i comandanti di distretto si regolano giusta le speciali prescrizioni del Ministro della Guerra, secondo che si tratti di chiamata generale ed accelerata, di chiamata non accelerata, o di chiamata parziale.

Delle fatte spedizioni sarà dato avviso con lettera a parte ai comandi dei carabinieri Reali ed ai sindaci, ai quali sono inviati i manifesti direttamente dai comandanti di distretto. I comandanti dei carabinieri ed i sindaci suddetti sono tenuti a rilasciare le relative ricevute.

In sostituzione ai §§ 842 e 843 del regolamento.

§ 386. — I militari richiamati dal congedo illimitato si presentano l comando del distretto militare ove risiedono, appartengano o non ad esso per fatto di leva.

Quelli che risiedono in un comune compreso nel mandamento nel cui capoluogo si trova il comando del distretto militare, devono presentarsi direttamente al comandante del distretto stesso. Quelli invece che devono partire da altri comuni, si presentano al sindaco del comune capoluogo del mandamento cui appartiene il comune dal quale partono per ricevere i mezzi di viaggio, onde raggiungere la sede del distretto nella cui circoscrizione trovasi il comune. Possono però presentarsi direttamente sia al comando del distretto militare ove risiedono, sia a quello cui appartengono per fatto di leva.

§ 387. — Giusta l'art. 131 della legge, essendo dispensati dal rispondere alla chiamata sotto le armi i militari ascritti al corpo delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza ed a quello delle guardie carcerarie, le autorità da cui dipendono, hanno obbligo di avvertire subito, secondo le prescrizioni al riguardo vigenti, della presenza in servizio di tali individui i comandanti di distretto cui questi appartengono per fatto di leva, e devono altresì sollecitamente corrispondere alle domande di schiarimenti che al riguardo venissero loro fatte dai sindaci e dai comandanti predetti.

In sostituzione del § 847 del regolamento.

§ 388. — I militari delle classi chiamate, i quali senza giustificati motivi non siansi presentati nel giorno stabilito, sono puniti disciplinarmente, e quando il ritardo ecceda i cinque giorni sono considerati disertori.

Le denunzie di tali diserzioni si faranno dai comandanti dei distretti nei termini stabiliti.

Della riammissione in servizio dei militari in congedo illimitato.

In sostituzione dell'intero capo XXXIV del regolamento.

§ 389. — Il soldato semplice in congedo illimitato, ascritto alla 1ª categoria ed appartenente all'esercito permanente od alla milizia mobile può ottenere la riammissione in servizio sotto le armi soltanto quando aspiri a far passaggio all'arma dei carabinieri reali, od al personale di governo degli stabilimenti militari di pena e ne abbia i requisiti prescritti.

Nella stessa arma e nello stesso personale di governo possono essere riammessi in servizio anche i sottufficiali e caporali in congedo illimitato dell'esercito permanente e della milizia mobile che chiedano di esservi ammessi.

§ 390. — I militari riammessi in servizio sotto le armi nell'arma dei carabinieri reali devono assumere l'obbligo di passare sotto le armi un servizio di 4 anni, e cambiare, ove ne sia il caso, la ferma temporanea di 12 anni in quella di anni 9.

I militari riammessi in servizio nel plotone allievi del personale di governo degli stabiltmenti militari di pena rimangono vincolati alla rispettiva loro ferma temporanea, ma debbono obbligarsi ad assumere all'atto del loro passaggio nel personale suddetto la ferma permanente decorribile dal giorno del loro arruolamento.

§ 391. — Le domande di riammissione in servizio col passaggio ai carabinieri reali o con destinazione al plotone allievi degli stabilimenti militari di pena saranno dagli altri interessati rivolte al comandante del distretto nella cui circoscrizione i militari stessi dimorano.

§ 392. — Potranno ottenere la riammissione in servizio nel corpo dal quale furono mandati in congedo illimitato, od anche in altro corpo della stessa arma, i caporali, e coloro che desiderano servire in qualità di musicanti, di maniscalchi, di trombettieri o di vivandieri sia che appartengano all'esercito permanente che alla milizia mobile, semprechè consentano a far passaggio alla ferma permanente. Per tale oggetto le relative domande dovranno essere rivolte dagli interessati o al comandante del distretto militare nella cui circoscrizione i militari stessi dimorano o al comandante del corpo in cui essi desiderano essere riammessi in servizio.

§ 393. — I comandanti dei corpi interpelleranno in proposito la commissione di avanzamento ed, in caso di parere favorevole, faranno luogo alla riammissione, sempre quando questa non produca eccedenza nei quadri organici, avvertendone i comandanti dei distretti dai quali i militari dipendono. Nel caso che i quadri fossero già al completo ne riferiranno al Ministro della guerra, trasmettendogli copia del foglio matricolare e caratteristico del richiedente.

§ 394. — I militari di 1ª categoria non sottufficiali, che appartengono alla milizia territoriale, potranno pure ottenere la riammissione in servizio nei carabinieri reali e nel personale di governo d gli stabilimenti militari di pena, e se graduati, musicanti, maniscalchi, trombettieri o vivandieri anche nel corpo dal quale furono mandati in congedo illimitato od in altro corpo della stessa arma, semprechè non siano trascorsi due anni dalla data del loro passaggio nella milizia territoriale, e non abbiano superato l'età di anni 35, e consentano a contrarre:

a) una intera ferma di 9 anni, di cui 5 sotto le armi, se la riammissione avrà luogo nell'arma dei carabinieri reali;

b) una intera ferma permanente se la riammissione avrà luogo nel personale di governo degli stabilimenti militari di pena, o in un corpo in qualità di musicanti, maniscalchi, trombettieri o vivandieri.

Tali riammissioni avranno luogo colle norme di cui nei precedenti paragrafi.

§ 395. — I sottufficiali, ai quali è applicabile la legge 8 luglio 1883, n. 1470 (serie 3ª), e che si trovino in congedo illimitato da meno di 2 anni, e non oltrepassino l'età di 32 compiuti, possono essere riammessi in servizio colle norme stabilite dal regolamento sullo stato dei sottufficiali, purchè assumano una ferma di anni 5 da passarsi tutta sotto le armi.

§ 396. — I sottufficiali ai quali non è applicabile la precitata legge 8 luglio 1883, cioè i sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali, degli stabilimenti militari di pena e delle compagnie di disciplina, dei depositi cavalli stalloni, ed i sottufficiali musicanti e capi armaiuoli, possono ottenere la riammissione in servizio, purchè però non oltrepassino il 35º anno di età, non siano trascorsi più di 2 anni dal loro passaggio alla milizia territoriale, ed assumano la ferma di 9 anni, di cui 5 sotto le armi, se la riammissione avrà luogo nell'arma dei carabinieri reali o la ferma permanente di 8 anni se avrà luogo nelle altre armi e corpi, osservata anche in questi casi la procedura stabilita dal regolamento di cui al paragrafo precedente.

Dei ruoli militari.

In sostituzione dei §§ 856, 857, 858, 859 e 860 del regolamento.

§ 397. — I comandanti dei distretti, valendosi dei ruoli di cui al § 854 del regolamento, formano i fogli matricolari dei militari di 1ª categoria arruolati dai consigli di leva, e ne fanno poi trasmissione ai corpi cui sono assegnati, nel termine stabilito.

§ 398. — Sulla base dei ruoli medesimi i comandanti dei distretti formano anche i fogli matricolari dei militari di seconda categoria. Per coloro di essi che dopo l'istruzione vengono assegnati definitivamente all'artiglieria, al genio ed agli alpini questi fogli saranno dai distretti trasmessi ai corpi rispettivi.

§ 399. — Per i militari ascritti alla terza categoria non si stabiliscono fogli matricolari, ma i comandanti dei distretti formano soltanto i ruoli.

§ 400. — I comandanti dei corpi inscrivono i militari di prima e di seconda categoria loro assegnati in un ruolo nominativo destinato a regolare il numero di matricola dei singoli individui, e tengono i fogli matricolari ricevuti dai distretti sui quali aggiungono poi le variazioni che possono occorrere finchè il militare appartiene al corpo stesso.

Sul ruolo nominativo sono inscritti altresì gli arruolati volontari ordinari ed i volontari di un anno, per i quali spetta ai corpi di formare i fogli matricolari, e di trasmetterne copia ai distretti per gli effetti di cui al capoverso del § 854 del regolamento.

§ 401. — L'ufficio di revisione delle matricole e delle contabilità dei corpi ha la direzione del servizio dei ruoli e fogli matricolari, ricevendo dai corpi e distretti gli elementi necessari per l'esercizio delle sue attribuzioni.

In sostituzione del § 863 del regolamento.

§ 402. — I ruoli devono essere in tre volumi, corrispondenti alle tre categorie di servizio.

I volumi saranno distinti per classe.

In sostituzione dei §§ 865, 866 e 867 del regolamento.

§ 403. — I sindaci desumeranno dalle liste di leva i dati necessari per riempire le colonne seconda, terza e sesta del ruolo; per le altre colonne i dati saranno desunti dalle comunicazioni che ricevano dai comandanti dei distretti militari, dai fogli di congedo illimitato che, a senso del § 356 della presente appendice, ricevono dai comandanti dei distretti per essere rimessi ai titolari e dalle partecipazioni che vengono fatte dal ministro della guerra per i passaggi di militari dalla prima o seconda categoria alla terza, in applicazione degli articoli 95 e 96 della legge.

I sindaci potranno però sempre rivolgersi ai distretti militari per avere quelle altre nozioni che loro occorressero sia per gli uomini tuttora sotto le armi, sia per quelli in congedo illimitato.

§ 404. — I volontari ordinari o di un anno arruolati prima di concorrere alla leva devono essere inscritti sul ruolo della classe di leva colla quale hanno impreso l'arruolamento, avvertendosi di farne poi il debito richiamo a suo tempo sui ruoli della loro classe di leva.

Per le inscrizioni relative ai volontari i sindaci riceveranno le occorrenti partecipazioni dei comandanti dei distretti militari, giusta le prescrizioni dei §§ 210 e 251 della presente appendice.

§ 405. — I militari trasferiti di classe o di categoria devono essere trascritti sul ruolo della classe o categoria a cui furono trasferiti conformemente alle variazioni che i sindaci riceveranno dai distretti, o alle partecipazioni che saranno loro fatte dal ministro della guerra.

In sostituzione dei §§ 870 e 871 del regolamento.

§ 406. — Il primo gennaio e il primo luglio di ogni anno i sindaci trasmettono al comandante del distretto militare un elenco conforme al modello numero 86 dei militari in congedo illimitato morti nei sei mesi precedenti, unendo all'elenco stesso gli estratti degli atti di morte. Questo elenco dev'essere trasmesso quand'anche fosse negativo.

§ 407. — Spetta al ministro della guerra di decidere sulla esclusione dal servizio dei militari, ai quali, per effetto di condanna pronunciata dai tribunali ordinari del regno, o dai tribunali esteri, e divenuta esecutiva, siano applicabili le disposizioni dell'articolo 3 della legge.

In sostituzione del § 874 del regolamento.

§ 408. I comandanti dei corpi trasmetteranno al ministro della guerra copia delle sentenze dei tribunali ordinari portanti condanna ad alcuna delle pene indicate nell'articolo 3 della legge, qualunque sia la durata della pena stessa ed il reato per il quale fu inflitta. Alla sentenza uniranno copia del foglio matricolare del militare condannato.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

ELENCHI *delle imperfezioni fisiche e delle infermità esimenti dal servizio militare.*

Avvertenze

Lo scopo delle disposizioni contenute in questi elenchi è di rendere quanto più si possa difficile il caso che abbiano ad essere accettati inscritti non dotati di tutte le condizioni fisiche indispensabili per un utile ed efficace militare servizio, e di facilitare l'eliminazione di coloro, nei quali, dopo l'arruolamento, siffatte condizioni per una causa qualunque, siansi deteriorate al punto, da non lasciar lusinga che, neanche dopo un periodo di tempo abbastanza lungo, essi possano utilmente riprendere il loro posto nelle file dell'esercito.

Giova pertanto che nell'applicazione di questi elenchi, tanto i consigli di leva e gli ufficiali rassegnatori, quanto i periti medici non perdano mai di vista siffatto intento, che è quello, in sostanza, di allontanare dall'esercito un numero non piccolo di uomini, la cui presenza, invece di renderne più efficace l'azione, non servirebbe che ad inceppaila, con forte aggravio alle finanze dello Stato ed ingiustificabile danno delle famiglie.

Giova inoltre avvertire che, siccome il più delle volte riesce quasi impossibile il tracciare con espressioni generali, applicabili ad ogni singolo caso, una netta linea, che segni il limite preciso ove finisce l'idoneità e comincia l'inettitudine, così in questi elenchi, non si potè evitare d'impiegare in molti articoli alcune espressioni piuttosto vaghe, per indicare i vari gradi che talune imperfezioni debbono raggiungere per motivare la riforma.

È quindi necessario che queste inevitabili poco ben definite espressioni (*voluminoso, grave, notevole, esteso, nodoso, molteplice,* ecc.) siano interpretate col criterio degli inconvenienti ai quali le imperfezioni cui sono applicate, dànno luogo nella vita militare; la importanza dei quali inconvenienti da nessuno può esser meglio valutata, che dagli ufficiali sanitari, obbligati come sono a trovarsi continuamente in mezzo ai soldati, ed accompagnarli nelle marcie, nelle esercitazioni, nei campi, alla guerra, ed a curarli negli ospedali.

Questi ufficiali dunque, basandosi sulla propria dottrina ed esperienza, sapranno assegnare volta per volta alle suindicate espressioni un ragionevole e conveniente significato.

Quando negli articoli del presente elenco *B* è detto — *malattia persistente oltre il periodo della rivedibilità* — si avverte che non deve intendersi in modo assoluto e perentorio che siano da dichiararsi rivedibili tutti indistintamente gli inscritti affetti dalle malattie o imperfezioni annotate per la rivedibilità, ma che invece la rivedibilità deve pronunziarsi solamente allorquando si abbia fondata ragione di credere che la malattia possa guarire o per lo meno migliorare utilmente prima della prossima leva o di quella successiva.

Osservino però bene i consigli di leva ed i rassegnatori che questa avvertenza non riguarda menomamente l'art. 1 dell'elenco *B*, cioè gli inscritti, riconosciuti di *debole costituzione*, giacchè questi, come stabilisce in modo perentorio l'art. 78 della legge, non possono in alcun caso essere riformati nella prima visita, ma debbono sempre essere mandati rivedibili, ed essere ammessi alla riforma solo dopo esauriti i rimandi voluti dalla legge stessa, ed a questo fine nel detto art. 1° anzichè adoperare le parole « **oltre il periodo delle rivedibilità** » sono state usate quelle « *dopo i rimandi per rivedibilità prescritti dall'art. 78 del testo unico delle leggi sul reclutamento* ».

L'art. 1 *bis* contiene i casi di riforma o di rivedibilità pel semplice difetto di periferia toracica; e sulla considerazione che, sebbene il perimetro toracico debba, nelle persone ben conformate, aumentare col crescere della statura in modo da conservarsi con questa in certi

dati rapporti, pure avviene che quando la statura si eleva molto al disopra della mezzana, il rapporto del perimetro toracico è alquanto minore che non nelle stature più basse, senza che perciò si avverta una notevole diminuzione della robustezza, si è in seguito a studii fatti in proposito stabilito: che il minimo del perimetro toracico debba esser di centimetri 80 per le stature che raggiungono o superano metri 1,55, ma che non raggiungono metri 1,62; che per ogni due centimetri di aumento di statura debba corrispondere l'aumento di un mezzo centimetro di più nella periferia toracica; che coloro i quali abbiano 5 centimetri di deficienza nel detto perimetro debbano essere senz'altro riformati, e che debbano essere rinviati coloro la cui deficienza toracica varii da 2 ai 5 centimetri, come è più chiaramente spiegato nella tabella introdotta a formare parte integrale del detto articolo 1 *bis*.

Nel registro sommario, nelle liste d'estrazione ed in tutti gli altri atti dei Consigli di leva dovranno, tanto i riformati quanto i rivedibili, per effetto dei due citati articoli 1 e 1 *bis* essere ben distinti gli uni dagli altri, anche per facilitare in seguito la compilazione delle statistiche.

Circa l'applicazione del nastro per la misura del torace si nota che per base del capezzolo s'intende il margine inferiore della papilla mammillare e non già quello dell'area mammillare.

Fortunatamente, mercè i progressi dell'oculistica, i varii gradi delle imperfezioni dell'organo visivo oggi si possono accertare e misurare con tanta precisione che per determinarli non s'incontra la difficoltà lamentata per la maggior parte delle altre malattie. Per esse adunque si sono formulate esatte prescrizioni.

Solo qui occorre avvertire che sotto la locuzione di *acutezza visiva normale* usata in più articoli, si deve intendere *quel grado di acutezza che permette di distinguere gli oggetti sotto un angolo visuale non maggiore di cinque minuti* (5'). Su questa misura, ora quasi generalmente ammessa, sono basate le scale probatiche di Wecker, Snellen ed altri.

L'art. 87 dell'elenco *B* e l'art. 82 dell'elenco *C* hanno per iscopo di fornire ai Consigli di leva, ai rassegnatori ed ai periti, il mezzo di allontanare dall'esercito tutti coloro i quali, benchè non presentino alcun difetto al grado rispettivamente indicato per motivare la riforma, pure non lascerebbero sperare un buon servizio perchè presentano in complesso varie lievi infermità od imperfezioni che *concorrono direttamente od indirettamente a ledere una data funzione*, come ad esempio la vista, la locomozione, ecc. In questi casi è però indispensabile l'osservazione in un ospedale militare per pronunziare la riforma.

Si avverte ancora che, benchè nell'elenco *C* non siano specificate una per una tutte le malattie, le quali non devono dar luogo alla riforma *se non dopo essersi dimostrate ribelli a ben dirette e sufficienti cure* (escluse le cruente, cui non si può astringere alcuno), pure resta inteso che *in nessun caso il perito dovrà dichiarare per sempre inconciliabile col servizio alcuna malattia od imperfezione*, se non quando egli, colla scorta della propria scienza ed esperienza, potrà stabilire *che anche con nuove cure ben dirette e prolungate* (per un tempo però non eccessivamente lungo) *non potrebbesi ragionevolmente sperare un miglioramento tale da permettere a chi ne è affetto di riprendere più tardi il servizio attivo.*

In ordine agli articoli 17, 20 e 21 dell'elenco *C*, relativi all'alienazione mentale, alla epilessia, al sonnambulismo ed alla catalessìa, vuolsi notare come l'accertamento delle malattie in essi comprese sia stato indicato in modo generico col seguente intendimento.

Siccome gli atti da cui si desume l'esistenza d'un disordine mentale, del sonnambulismo, della epilessia o della catalessia possono non mostrarsi che ad intervalli lunghi, e talvolta vengono piuttosto eccitati dalle condizioni in cui il soldato si trova nel rispettivo corpo, anzichè nella quiete dello spedale, si è voluto con quella dizione lasciare libertà agli ufficiali rassegnatori di poter ritenere come valide, se lo crederanno opportuno, le dichiarazioni al proposito rilasciate dagli ufficiali medici dei corpi.

Nei casi sospetti di simulazione i *periti medici* dovranno emettere i loro giudizi appoggiandosi ai segni e sintomi principalmente obbiettivi da essi rilevati. Solamente dopo esaurite le loro osservazioni, e quando i criterii scientifici, che su queste si fondano, sieno insufficienti a chiarire la verità, essi potranno ricorrere alle informazioni dei RR. carabinieri, o ad altre attendibili testimonianze e certificati di pubblica notorietà.

Quanto alla durata del soggiorno negli ospedali per gli inscritti inviativi in osservazione dai consigli di leva, (in conformità di quanto è prescritto in vari articoli dell'elenco *B*) s'intende che essa non dovrà mai superare il tempo strettamente necessario per completare l'osservazione e per mettere i direttori degli ospedali in condizione di rispondere adeguatamente ai quesiti che loro sono proposti, alla soluzione dei quali essi potranno impiegare tutti i mezzi ed esperimenti che sono additati dalla scienza, purchè innocui.

Vuolsi però notare che l'osservazione *degli inscritti*, a regola generale non dovrà prolungarsi al di là di un mese. In quei casi poi in cui qnesto tratto di tempo fosse già trascorso, prima che le malattie reputate di facile guarigione, o sospette di provocazione, fossero del tutto guarite, o migliorate in modo, da mettere i direttori suddetti in grado di dare intorno ad esse un definitivo giudizio, questi dovranno informare dei fatti occorsi le autorità che hanno ordinato l'invio all'ospedale, esponendo loro, se fa duopo, i motivi che potessero, in certi casi speciali, consigliare il prolungamento della cura od anche alla semplice osservazione e rimettersene, per gli ulteriori procedimenti, alle decisioni delle autorità summenzionate.

Neppure per siffatte così delicate contingenze, si possono emanare disposizioni invariabili; ed è specialmente in queste circostanze che verranno messe alla prova la dottrina, l'esperienza, la coscienziosità ed il buon senso degli ufficiali sanitari, sui quali riposa questo importantissimo e difficilissimo ramo di servizio.

ELENCO *A) delle deformità ed infermità che sono causa di riforma per gli inscritti nel primo esame.*

Art. 1. La mancanza del globo di un occhio.

Art. 2. La mancanza totale del padiglione d'un orecchio.

Art. 3. La mancanza totale del naso.

Art. 4. I gozzi antichi e voluminosi a segno da rendere la persona mostruosa.

Art. 5. La gobba voluminosa con grave sconciatura della persona

Art. 6. La perdita totale del pene (membro virile).

Art. 7. La mancanza di una mano o di un piede.

ELENCO *B) delle imperfezioni fisiche e delle infermità che oltre quelle annoverate nell'Elenco A sono causa di riforma degli inscritti innanzi ai consigli di leva e nelle rassegne speciali, nonchè nelle rassegne di rimando di quei militari ascritti alla 1, alla 2 o alla terza categoria che visitati ed arruolati presso i consigli di leva, vanno per la prima volta sotto le armi.*

CLASSE 1ª.

Imperfezioni, malattie costituzionali e malattie che possono avere sede nei varii tessuti o sistemi anatomici

Art. 1. La debolezza di costituzione persistente dopo esauriti i rimandi per rividibilità prescritti dall'art. 78 del testo unico della legge sul reclutamento.

Art. 1 bis. La deficienza dello sviluppo toracico in rapporto alla statura.

Lo sviluppo toracico è insufficiente quando non raggiunge i limiti seguenti:

Il perimetro toracico dev'essere *almeno* di centimetri 80 per le stature che raggiungono o superano m. 1,55 ma che non raggiungono m. 1,62.

Inoltre deve essere *almeno* di centimetri 80 1/2 per le stature che raggiungono o superano m. 1,62 ma che non raggiungono m. 1,64; deve essere *almeno* di centimetri 81 per le stature che raggiungono o superano m. 1,64 ma che non raggiungono m. 1,66 e così di seguito

colla stessa norma e giusta la tabella di cui nel presente articolo, ad ogni aumento di due centimetri nella statura deve corrispondere un aumento di mezzo centimetro *almeno* nel perimetro toracico.

Gli inscritti che abbiano un perimetro toracico inferiore al *minimum* sopra citato delle misure perimetriche in rapporto alle diverse stature, devono essere giudicati nel modo seguente:

1° Quegli inscritti che hanno una deficienza di perimetro toracico di cinque o più centimetri sono senz'altro riformati;

2° Quegli che hanno una deficienza compresa fra cinque e due centimetri sono inviati alla prossima ventura leva, ed occorrendo, a quella successiva;

3° Quelli che hanno una deficienza di due centimetri o meno sono rimandati alla sessione completiva, ed occorrendo, alla prossima leva e dopo anche alla successiva.

La misura del perimetro toracico si prenderà dopo finita la espirazione e prima che incominci la inspirazione, tenendo l'inscritto le braccia rilasciate e pendenti.

Il nastro metrico regolamentare, quello cioè conforme al modello approvato dal ministero della guerra, dev'essere applicato all'altezza dei capezzoli delle mamelle, in guisa che il suo margine superiore rada la base dei capezzoli e che esso circoscriva il torace in direzione orizzontale, ed in esatto contatto colla superficie cutanea, meno però nella parte di questa che corrisponde alla doccia spinale, sopra la quale il nastro, leggermente teso, deve passare a guisa di ponte.

Tabella dimostrativa delle varie stature degli inscritti con le decisioni relative al rispettivo perimetro toracico.

STATURA	PERIMETRO toracico necessario per l'idoneità	PERIMETRO toracico motivante la riforma	PERIMETRO TORACICO motivante la rivedibilità	PERIMETRO TORACICO motivante il rinvio alla sessione completiva
Che ragg. o sup. m. 1,55 ma non ragg. 1,62	Cent. 80	C. 75 o meno	Che sup. C. 75 ma non ragg. C. 78	Che ragg. C. 78 ma non ragg. C. 80
» » 1,62 » 1,64	» 80 1/2	» 75 1/2 »	» 75 1/2 » 78 1/2	» 78 1/2 » 80 1/2
» » 1,64 » 1,66	» 81	» 76 »	» 76 » 79	» 79 » 81
» » 1,66 » 1,68	» 81 1/2	» 76 1/2 »	» 76 1/2 » 79 1/2	» 79 1/2 » 81 1/2
» » 1,68 » 1,70	» 82	» 77 »	» 77 » 80	» 80 » 82
» » 1,70 » 1,72	» 82 1/2	» 77 1/2 »	» 77 1/2 » 80 1/2	» 80 1/2 » 82 1/2
» » 1,72 » 1,74	» 83	» 78 »	» 78 » 81	» 81 » 83
» » 1,74 » 1,76	» 83 1/2	» 78 1/2 »	» 78 1/2 » 81 1/2	» 81 1/2 » 83 1/2
» » 1,76 » 1,78	» 84	» 79 »	» 79 » 82	» 82 » 84
» » 1,78 » 1,80	» 84 1/2	» 79 1/2 »	» 79 1/2 » 82 1/2	» 82 1/2 » 84 1/2
» » 1,80 » 1,82	» 85	» 80 »	» 80 » 83	» 83 » 85
» » 1,82 » 1,84	» 85 1/2	» 80 1/2 »	» 80 1/2 » 83 1/2	» 83 1/2 » 85 1/2
» » 1,84 » 1,86	» 86	» 81 »	» 81 » 84	» 84 » 86
» » 1,86 » 1,88	» 86 1/2	8 81 1/2 »	» 81 1/2 » 84 1/2	» 84 1/2 » 86 1/2
» » 1,88 » 1,90	» 87	» 82 »	» 82 » 85	» 85 » 87
» » 1,90 » 1,92	» 87 1/2	» 82 1/2 »	» 82 1/2 » 85 1/2	» 85 1/2 » 87 1/2
» » 1,92 » 1,94	» 88	» 83 »	» 83 » 86	» 86 » 88

Art. 2. *L'obesità* al grado da essere incompatibile col servizio militare.

Art. 3. *La scrofola* caratterizzata da molteplici manifestazioni. Nei casi dubbi, quando persiste oltre il periodo della rivedibilità.

La *oligoemia*, tutte le altre cachessie confermate (*palustre, sifilitica, scorbutica*, ecc.) ed il notevole deperimento organico, reliquato di grave malattia, persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 4. *Il diabete zuccherino* accertato in uno spedale militare.

Art. 5. *La pellagra* a grado avanzato. Nei casi dubbi, quando la malattia persista oltre il periodo della rivedibilità, e sia stata accertata in un ospedale militare.

Art. 6. *I tumori*, che per la loro natura maligna ed infettiva sono inguaribili, e quelli che per numero, volume o sede costituiscono una vistosa deformità o un manifesto impedimento alla funzionalità di un organo, alla libertà dei movimenti, o all'uso delle vestimenta militari.

NB. Il perito dovrà sempre specificare la natura, la sede ed il volume del tumore riscontrato.

Art. 7. *Le dermatosi* deturpanti il capo o la faccia, e le ributtanti; le une e le altre se per loro natura di lunga ed incerta cura o facili a recidivare, come la *tigna favosa, il lupo nasale e labiale*, ecc., quando siano di non dubbia diagnosi, o siano state accertate in uno spedale militare.

Tutte le altre dermatosi notevolmente estese e persistenti oltre il periodo della rivedibilità, però dopo cura ed osservazione in uno spedale militare.

NB. Il perito dovrà sempre indicare la specie, la sede, la estensione della dermatosi riscontrata.

Art. 8. *L'elefantiasi* bene caratterizzata.

La *sclerodermia* molto estesa e persistente oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 9. *Le ulceri croniche, le fistole e i seni fistolosi* persistenti oltre il periodo della rivedibilità e dopo osservazione in uno spedale militare, susseguita, quando convenga, da opportuna cura.

Art. 10. *Le cicatrici:*

a) se alla testa, quando sono di impedimento all'uso del copricapo militare;

b) se alla faccia, quando riescono deformanti per irregolarità od estensione;

c) se alle altre parti del corpo, quando impediscono la libertà dei movimenti, o l'uso delle vestimenta militari; quando disturbano notevolmente le funzioni di organi importanti, o quando sono facili ad esulcerarsi.

Art. 11. *L'atrofia muscolare* progressiva e degenerativa accertata in uno spedale militare.

Art. 12. *L'ernia muscolare*, quando impedisce notevolmente le funzioni di un muscolo importante.

Art. 13. *Le rotture di muscoli o tendini* mal riunite, in modo che ne resti notevolmente disturbato qualche importante movimento.

Art. 14. *Le contratture muscolari e le retrazioni od aderenze muscolari, tendinee od aponeurotiche* accertate in uno spedale militare e non suscettibili di utili modificazioni, allorquando disturbano notevolmente la funzione delle parti ove hanno sede, od arrecano ragguardevole deformità.

Art. 15. *Gli aneurismi* manifesti dei grossi vasi. Gli altri aneurismi, dopo essere stati accertati in uno spedale militare.

Art. 16. *Le varici*, quando costituiscono un manifesto impedimento alla libertà dei movimenti od all'uso delle vestimenta militari; se negli arti inferiori, quando sono molto estese, assai voluminose e con molteplici e grossi nodi, o quando, per la loro sede, impediscono l'uso della calzatura militare.

Art. 17. *Il cretinismo e l'idiotismo* evidenti o legalmente comprovati.

La ottusità della mente (*imbecillità, stupidità*, ecc.), tale da rendere improprio ad un utile servizio militare, accertata in uno spedale militare, od al corpo.

Art. 18. *L'alienazione mentale* nelle sue varie forme, comprovata da documenti legali.

Art. 19. *Le nevralgie* gravi, abituali e bene avverate per manifesti segni di materiali alterazioni locali, e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 20. *L'atassia locomotrice e la paralisi agitante* ben comprovate.

Ogni altra specie di *paralisi*, incompatibile col servizio militare, accertata in uno spedale militare, e persistente oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 21. *L'epilessia* rigorosamente accertata.

La corea di S. Vito e le varie specie di *convulsioni*, accertate in uno spedale militare, e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 22. *Il sonnambulismo e la catalessia* accertati in uno spedale militare, e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 23. *La carie e la necrosi* estese, e *l'ascesso congestizio*, accertati in uno spedale militare.

Art. 24. Tutte le alterazioni delle ossa dipendenti da *ipertrofia, atrofia, rachitismo, callo notevolmente deforme*, ecc, quando disturbano la funzione di un organo, o costituiscono ragguardevole asimmetria, od impediscono il libero esercizio degli arti, o l'uso dell'indumento militare.

Art. 25. *L'artrocace, l'artrite deformante, i corpi mobili articolari, l'anchilosi*, quando hanno sede in una delle articolazioni principali degli arti, od in una delle temporo-mascellari o vertebrali, ovvero in parecchie articolazioni ad un tempo, benchè meno importanti, od anche in una sola, quando riescono d'impedimento al maneggio delle armi se negli arti superiori, ed alle marcie se negli inferiori.

Le *lussazioni antiche* mal ridotte, o facili a riprodursi, di qualcuna delle principali articolazioni.

L'idrartro e la notevole *rigidità articolare*, quando sono di antica data, persistono oltre il periodo della rivedibilità, ed hanno sede in una delle principali articolazioni, ovvero in parecchie articolazioni, sebbene delle meno importanti.

CLASSE 2ª.

Imperfezioni e malattie delle singole regioni.

Art. 26. *L'alopecia* rappresentata dalla mancanza permanente della massima parte dei capelli.

Art. 27. *La irregolare conformazione della testa*, al punto da impedire l'uso del copricapo militare.

Art. 28. *La mancanza di una porzione degli ossi del cranio* a tutta grossezza, od anche della sola lamina esterna; quando in questo ultimo caso, sia d'impedimento all'uso del copricapo militare.

Le ragguardevoli depressioni degli ossi stessi, quando sia accertato che producono gravi permanenti alterazioni funzionali.

Art. 29. *Le larghe macchie e le produzioni organiche* permanenti e deformanti notevolmente la faccia.

Art. 30. *La blefaroptosi* accertata e persistente oltre il periodo della rivedibilità, tale da impedire la visione, qualunque sia l'occhio affetto o da disturbare notevolmente quella dell'occhio destro.

Art. 31. *Il lagoftalmo* (permanente divaricamento delle palpebre) di tal grado da lasciare permanentemente scoperta la pupilla:

L'ectropion (rovesciamento della palpebra all'infuori);

L'entropion (ripiegamento della palpebra all'indietro);

La trichiasi (viziosa direzione delle ciglia verso il bulbo oculare) estesa e permanente;

L'anchiloblefaron (aderenza delle palpebre tra loro);

Il simblefaron (aderenza delle palpebre col bulbo oculare);

Il coloboma (divisione di una palpebra a tutta grossezza);

L'epicantide (piega cutanea procidente all'angolo interno delle palpebre).

Tutte queste imperfezioni o malattie, quando, benchè limitate ad un solo occhio, siano a tal grado da produrre notevole deformità, da essere di grave impedimento alla funzione visiva, o da cagionare permanenti irritazioni oculari.

La blefarite ciliare cronica, accertata in uno spedale militare, quando persista oltre il periodo della rivedibilità, od abbia già prodotto la perdita irreparabile della ciglia (*madarosi*).

Art. 32. *L'encantide* (tumore della caruncola lagrimale e della piega semilunare) se maligno o molto voluminoso.

Art. 33. *L'epifora*, se continua e per causa organica permanente: *tutte le malattie croniche della glandola lagrimale, la dacriocistide cronica e la fistola lagrimale*, accertate in uno spedale militare, e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 34. *Lo strabismo permanente*, accertato in uno ospedale militare, persistente oltre il periodo della rivedibilità, e di tal grado che, mentre uno dei due occhi guarda dritto all'innanzi, il margine corneale dell'altro devia al punto, da toccare l'angolo interno (strabismo convergente) od esterno (strabismo divergente) della commissura palpebrale.

NB. Non di rado lo strabismo, anche di grado minore del sopra descritto, può essere sintomo di ambliopia o di ametropia. In questi casi non lo strabismo, ma le imperfezioni che lo producono motiveranno la riforma dell'inscritto, sempre che esse siano del grado voluto dall'articolo relativo.

Art. 36 *La paralisi* dei muscoli del globo oculare, accertata in uno spedale militare, al grado da recare grave disturbo alla funzione visiva e persistente oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 26. *L'oftalmospasmo* (moto convulsivo abituale degli occhi) tale da disturbare gravemente la facoltà visiva, accertato in uno spedale militare, e persistente oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 37. *L'esoftalmo* permanente ed accompagnato da grave disturbo della funzione visiva, od a grado tale da cagionare una notevole deformità.

Art. 38. *Lo pterigion* se nell'occhio destro, quando, a luce moderata, invade il campo pupillare; se nel sinistro, quando tocca il centro del campo stesso.

Art. 39. *Le xerosis* e *le congiuntiviti* manifestamente *croniche*: nei casi dubbi, quando persistono oltre il periodo della rivedibilità e dopo essere state accertate in uno spedale militare.

Art. 40. *Le cheratiti* croniche riescite ad esiti insanabili.

Le altre cheratiti, accertate in uno spedale militare, e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 41. Tutte le altre *alterazioni organiche e le malattie insanabili del globo dell'occhio*, per le quali la funzione visiva sia ridotta al disotto di un terzo della normale nell'occhio destro, o di un dodicesimo nel sinistro, quand'anche l'altro occhio goda della sua normale funzione visiva.

Saranno pure reputati inabili coloro nei quali la facoltà visiva, ridotta ad un terzo della normale nell'occhio destro, sia inoltre discesa al disotto del quarto della normale nel sinistro.

L'esistenza ed il grado delle alterazioni organiche e malattie di cui trattasi nei due precedenti capoversi, si dovranno accertare in uno spedale militare, ad eccezione soltanto di quelle che per la loro gravità ed evidenza possono essere facilmente e con certezza riconosciute anche in una sola visita.

Quelle fra esse poi che, sebbene accertate in uno spedale militare, non siano riconosciute insanabili, non motiveranno la riforma che dopo trascorso il periodo della rivedibilità.

NB. Ciascuna di queste alterazioni organiche o malattie sarà specificata dai medici periti nei loro giudizi.

Art. 42. *L'ambliopia amaurotica* (diminuzione della facoltà visiva senza causa obbiettivamente rilevabile) quando raggiunga il grado definito per ciascun occhio nell'art. 41, e dopo che sia stata accertata in uno spedale militare, e sia trascorso il periodo della rivedibilità.

L'*emeralopia* (cecità notturna) e la *nictalopia* (cecità diurna) accertate in uno spedale militare, e permanenti oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 43. La *miopia* di almeno sei diottrie nell'occhio destro, ad accomodazione paralizzata.

L'*ipermetropia* manifesta, tale che ad accomodazione intatta, e ad occhio nudo, non si possa coll'occhio destro ed alla distanza di 30

centimetri leggere i caratteri ordinari di stampa di un millimetro di altezza, o distinguere segni ed oggetti di pari dimensione; e che, ad accomodazione paralizzata, il vizio ipermetropico *totale* raggiunga nell'occhio destro sei diottrie almeno.

L'*astigmatismo* a tal grado da ridurre la visione distinta dell'occhio destro al di sotto di un terzo della normale.

NB. Nessuno potrà essere riformato pei vizi di refrazione in questo articolo indicati, senza che ne sia stata previamente accertata l'esistenza ed il grado in uno spedale militare, mercè l'impiego di tutti i mezzi indicati dalla scienza, non esclusa l'osservazione oftalmoscopica, e, quando occorra, l'atropinazione.

Saranno invece senz'altro dichiarati idonei, cioè senza bisogno di invio all'ospedale:

1. Quei supposti miopi, i quali daranno prova di potere coll'occhio destro armato di lenti concave di meno di 6 diottrie, leggere caratteri di stampa di un millimetro di altezza, a 25 centimetri di distanza, e vedere oggetti di proporzionali dimensioni a notevole lontananza.

S'intende che a completare la prova suindicata (la quale dovrà essere attuata ad accomodazione non paralizzata) devono necessariamente concorrere *ambedue gli indicati esperimenti: l'uno cioè della vista a notevole distanza, e l'altro della vista a 25 centimetri*;

2. Quei supposti ipermetropi od astigmatici, che, senza lo aiuto di alcuna lente, daranno prova di distinguere coll'occhio destro i caratteri sopra indicati, od oggetti di eguale dimensione, a 30 centimetri di distanza.

S'intende che i vizi di refrazione dell'occhio sinistro non devono per se soli motivare mai la riforma, qualunque ne sia il grado.

Art. 44. La *mancanza* della massima parte del *padiglione di un orecchio*, o le *altre lesioni di esso padiglione*, tali da produrre notevole deformità.

Art. 45. L'*otite secretiva cronica* se sostenuta da carie delle ossa o da altra causa di difficile rimozione, accertata in un ospedale militare e permanente altre il periodo della rivedibilità.

Art. 46. La *sordità* anche incompleta, però notevole, doppia, accertata in uno spedale militare, e persistente oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 47. La *mancanza di una considerevole porzione del naso e le sue imperfezioni*, quando producono notevole deformità, od alterano gravemente la voce o disturbano la respirazione.

Art. 48. Le *imperfezioni* o le *malattie dei seni* o *delle ossa nasali*, accompagnate da fetore permanente ed accertate in uno spedale militare.

Art. 49. Le *imperfezioni di un labbro* dipendenti da ipertrofia permanente o da notevole mancanza di esso; tali da produrre ragguardevole deformità o grave alterazione di funzione.

Il *labbro leporino* in tutte le sue varietà, quando interessa più che la terza parte del labbro.

Art. 50. Il *restringimento dell'orifizio orale* o *l'aderenza delle guancie colle gengive*, tali da disturbarne notevolmente la funzione.

Art. 51. La *mancanza o la carie estesa e profonda* di un gran numero *di denti*, per modo che quelli che rimangono siano insufficienti alla masticazione; il che può principalmente accadere quando gli esistenti in una mascella diventano inutili per la mancanza dei loro corrispondenti nell'altra.

Art. 52. *I vizi del palato osseo o molle*, con perdita vistosa di sostanza, o con alterazioni funzionali permanenti.

Art. 53 *I vizi della mandibola o degli ossi della mascella superiore*, ledenti permanentemente l'uso di dette parti.

Art. 54. *La perdita di una rilevante porzione della lingua; la divisione* estesa di essa; la sua *ipertrofia od atrofia;* le *aderenze anormali* con notevole disturbo delle sue funzioni.

Art. 55. La *mutolezza* e la *balbuzie grave*, permanenti ed accertate: se ritenute dipendenti da cause o malattie transitorie, quando persistono oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 56. *L'ipertrofia* notevole delle *maggiori glandule salivari*, se permanenti oltre il periodo della rivedibilità.

La fistola salivare esterna e la *ranula*.

Art. 57. *L'ipertrofia delle tonsille*, del *velo pendulo* o dell'ugola, permanente oltre il periodo della rivedibilità, e tale da disturbare gravemente la deglutizione e la respirazione, o la fonazione.

Art. 58. *L'alito notevolmente ed abitualmente fetido* e la *disfagia*, accertati in uno spedale militare, incurabili o permanenti oltre il periodo della rivedibilità

Art. 59. *Tutte le alterazioni organiche e permanenti del collo, che limitano notevolmente la mobilità del capo.*

Art. 60. *I gozzi* che per l'antichità ed il volume loro, o per la loro durezza e sede, costituiscono vistosa deformità, o compromettono le funzioni della respirazione e della circolazione.

Il collo voluminoso (gola grossa) a grado tale da produrre gli stessi inconvenienti accennati nel capoverso precedente.

Art. 61. *Le gibbosità ed i vistosi deviamenti della colonna vertebrale; la notevole sproporzione fra i principali diametri del torace, e gli altri vizi di conformazione del casso toracico*, atti a disturbare le funzioni dei visceri entrostanti, od a produrre deformità, od impedimento al porto dello zaino, od all'uso dello indumento militare.

Art. 62. *Le gravi e croniche alterazioni organiche della laringe e della trachea:* le meno gravi, se persistenti oltre il periodo della rivedibilità, ed accertate in uno spedale militare

L'afonia, se persistente oltre il periodo della rivedibilità, ed accertata in uno spedale militare.

Art. 63. *La tubercolosi polmonare a grado avanzato.*

La tubercolosi incipiente, l'emottisi, l'idrotorace, l'asma ricorrente e le altre alterazioni organiche dell'apparato respiratorio croniche ed accertate in uno spedale militare.

L'emottisi, l'idrotorace, l'asma ricorrente e le altre alterazioni dell'apparato respiratorio che, giudicate presumibilmente guaribili, siano persistenti oltre il periodo della rivedibilità, ed accertate in uno spedale militare.

Art. 64. *La completa trasposizione congenita del cuore*, quando ne altera la funzione, o danneggia quella degli organi vicini.

I vizi organici del cuore e dei grossi vasi, accertate in uno spedale militare.

Le nevrosi cardiache che, sebbene non sostenute da vizio organico di cuore, tuttavia siano gravi al punto da impedire il servizio militare; purchè però non dipendano da infermità transitoria, persistano oltre il periodo della rivedibilità, e siano state accertate in uno spedale militare.

Art. 65. *Le malattie del pericardio*, accertate in uno spedale militare.

Art. 66. *Le* notevoli *deformazioni degli ossi delle pelvi.*

Art. 67. *Le* gravi e croniche *malattie di un viscere addominale*, con deterioramento della costituzione.

Le meno gravi di queste, presumibilmente guaribili, se persistenti oltre il periodo della rivedibilità ed accertate in uno spedale militare.

Art. 68. *Le emorroidi* croniche, molto sviluppate, o molteplici.

Le meno gravi e non numerose, quando sieno state accertate in uno spedale militare, e giudicate tali da riescire d'impedimento alle marcie ed alle altre esercitazioni militari.

Art. 69. *Il prolasso abituale dell'intestino retto; l'incontinenza delle feci;* il notevole e permanente *ristringimento dell'ano, o dell'intestino retto* da vizio organico; *le ragadi anali* quando persistano oltre il periodo della rivedibilità e siano state accertate in un ospedale militare.

La fistola all'ano antica e grave, accertata in un ospedale militare.

La fistola all'ano recente e lieve, purchè accertata in uno spedale militare, e dopo trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 70. *Le ernie viscerali* d'ogni specie e grado bene accertate.

Art. 71. *L'assenza di ambo i testicoli o l'arresto del loro sviluppo*, purchè queste imperfezioni siano associate a mancanza degli altri segni propri della virilità.

Art. 72. *L'idrocele* comunicante colla cavità addominale (così detto congenito) qualunque ne sia il volume.

L'idrocele cistico del cordone spermatico o della vaginale, se, oltre ad essere voluminoso, sia cronico, o persistente oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 73. *Il cirsocele* vistosamente voluminoso, esteso, nodoso ed associato a notevole atrofia del testicolo corrispondente, o ad abito venoso manifesto pe l'esistenza di varici alle estremità inferiori.

Art. 74. *Le malattie organiche dello scroto e del testicolo*, evidentemente gravi ed insanabili.

Le meno gravi, accertate in uno spedale militare, dopo trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 75. *La mancanza di considerevole porzione del pene;* l'epispadia in tutti i casi; l'ipospadia, quando l'apertura anormale dell'uretra è situata o conformata in modo che l'emissione dell'urina non possa manifestamente farsi senza sozzura; *le fistole uretrali e vescicali, lo scirro e l'ingrossamento* morboso, permanente della prostata.

Art. 76. *Le nefriti* croniche, ed i *calcoli renali o vescicali* accertati in uno spedale militare.

L'enuresi, solo quand'è sotto forma di stillicidio continuo, gli *stringimenti organici uretrali* che rendono assai difficile la emissione dell'urina, *e tutte le altre malattie delle vie urinarie*, se gravi e croniche, quando vennero accertate in un ospedale militare, e persistono oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 77. *Il foro ombellicale* pervio per vizio congenito.

L'extorfia della vescica.

Art. 78. *La mancanza totale o la perdita dell'uso*:

a) del dito pollice di una mano o del dito grosso di un piede;

b) dell'intero indice della mano destra;

c) delle ultime due falangi di più dita di una mano o di un piede;

d) dell'ultima falange di quattro diti delle mani o dei piedi.

Art. 79. *I diti sopranumerari od altre* deformità più ragguardevoli che non siano i semplici diti a martello od accavallati; e così pure le gravi e croniche *alterazioni anatomo-patologiche*, sempre quando le une e gli altri siano a tale grado da impedire, se nelle estremità superiori, il libero maneggio delle armi, e se nelle estremità inferiori, l'uso della calzatura militare e le marcie.

Art. 80. *Il sudore fetido abituale dei piedi*, copioso, macerante ed accertato in uno spedale militare.

Art. 81. *La lussazione* permanente di tendini in un arto, tale da impedirne la completa funzione, accertata in uno spedale militare.

Art. 82. *L'atrofia* notevole anche *di un solo arto* da accertarsi, nei casi dubbi, allo spedale militare.

La notevole *sproporzione di lunghezza tra gli arti*, omonimi.

Art. 83. Le notevoli *deformazioni consecutive ad antiche fratture di ossa maggiori.*

Art. 84. L'eccessiva *convergenza o divergenza* dei ginocchi; la *deviazione* o la *mala conformazione* dei piedi, conosciuta col nome di piede equino, varo, valgo.

Art. 85. La permanente e completa *lussazione falango-metacarpea* del dito pollice di una mano; la *falargo-metatarsea* ed anche la sola *falango-falangea* del dito grosso di un piede.

Art. 86. *L'edema* cronico delle estremità inferiori, persistente oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 87. L'inscritto che presenti più infermità od imperfezioni nessuna delle quali, presa isolatamente, raggiunga il grado voluto dall'articolo in cui essa è contemplata per motivare la riforma, sarà riformato in seguito ad osservazioni in uno spedale militare, quando le dette infermità od imperfezioni pel loro complesso, concorrano direttamente o indirettamente a ledere una data funzione (per esempio la vista, la locomozione, la respirazione ecc.) in modo da essere di ostacolo al servizio.

Tutte le malattie, deformità od imperfezioni non specificate in questo elenco, le quali però rendono patentemente inabile al servizio militare, daranno luogo alla riforma, dopo che saranno accertate in uno spedale militare.

N.B. — Ciascuna delle malattie, deformità od imperfezione sarà specificata per natura, grado e conseguenza dai medici nei loro giudizi.

ELENCO *C delle imperfezioni fisiche e delle infermità che oltre quelle annoverate nell'Elenco A sono causa di riforma per i militari, che trovati abili al loro arrivo sotto le armi, siano in seguito sottoposti a rassegna di rimando.*

CLASSE 1ª.

Imperfezioni, malattie costituzionali e malattie che possono aver sede nei varii tessuti o sistemi anatomici.

Art. 1. *Il deperimento della costituzione* da cause inamovibili, e tale da non lasciar fondamento a sperare che col tempo e con adatte cure possa il militare ricuperare la robustezza necessaria per riprendere il servizio.

N.B. — Il perito dovrà sempre specificare le cause di detto deperimento giudicate inamovibili.

Art. 2. *L'obesità* al grado di essere incompatibile col servizio militare.

Art. 3 *Le cachessie* d'ogni specie ribelli a cura.

Art. 4. *Il diabete zuccherino.*

Art. 5. *I tumori*, che per la loro natura maligna ed infettiva sono incurabili e quelli che, per numero, volume o sede costituiscono una vistosa deformità, o un manifesto impedimento alla funzionalità di un organo, alla libertà dei movimenti o all'uso delle vestimenta militari.

N.B. — Il perito dovrà sempre specificare la natura, la sede ed il volume del tumore riscontrato.

Art. 6. *Le dermatosi* estese, esulcerate e con secrezione abituale di materia purulenta, o, se limitate in estensione, quando sono ributtanti e riconosciute insanabili.

N.B. Il perito dovrà sempre indicare la specie, la sede, l'estensione della dermatosi riscontrata.

Art. 7. *L'elefantiasi. La sclerodermia* ribelle a cura.

Art. 8. *Le ulceri, le fistole ed i seni fistolosi* ribelli a cura.

Art. 9. *Le cicatrici*:

a) Se alla testa, quando sono d'impedimento all'uso del copricapo militare;

b) Se alla faccia, quando riescono deformanti per irregolarità ed estensione;

c) Se alle altre parti del corpo quando impediscono la libertà dei movimenti, o l'uso dell'indumento militare, quando disturbano notevolmente le funzioni di organi importanti o quando sono facili ad esulcerarsi.

Art. 10. *L'atrofia muscolare.* progressiva e degenerativa.

Art. 11. *L'ernia muscolare* quando impedisce notevolmente la funzione di un muscolo importante.

Art. 12. *Le rotture di muscoli o tendini* male riunite, in modo che ne resti notevolmente disturbato qualche importante movimento.

Art. 13. *Le contratture muscolari e le retrazioni od aderenze muscolari, tendinee od aponeurotiche* non suscettibili di utili modificazioni, allorquando disturbano notevolmente le funzioni delle parti ove hanno sede, o arrecano ragguardevole deformità.

Art. 14. *Gli aneurismi.*

Art. 15. *Le varici*, quando costituiscono un manifesto impedimento alla libertà dei movimenti, od all'uso dell'indumento militare; se negli arti inferiori, quando sono molto estese, assai voluminose e con molteplici e grossi nodi, o quando, per la loro sede, non permettono più l'uso della calzatura militare.

Art. 16. *Qualunque diminuzione delle facoltà mentali* ribelle a cura ed incompatibile con un utile servizio militare.

Art. 17. *L'alienazione mentale* debitamente accertata.

Art. 18. *Le nevralgie* gravi, abituali, ribelli a cura.

Art. 19. *L'atassia locomotrice* e la *paralisi agitante*. Ogni altra specie di paralisi ribelle a cura ed incompatibile con un utile servizio militare.

Art. 20. *L'epilessia o la Corea di San Vito* e le varie specie di convulsioni ribelli a cura, ed incompatibili con un utile servizio militare.

Art. 21. *Il sonnambulismo* grave e ricorrente e la *catalessia* bene accertati.

Art. 22. *La nostalgia* diuturna bene avverata, e che, nonostante gli opportuni mezzi di cura, abbia dato luogo a grave deperimento della costituzione.

Art. 23. *La carie, la necrosi e l'ascesso congestizio* ribelli a cura.

Art. 24. *Tutte le alterazioni delle ossa dipendenti da ipertrofia, atrofia, rachitismo, callo notevolmente deforme*, ecc., quando disturbano la funzione di un organo o costituiscono ragguardevole asimmetria o impediscono il libero esercizio degli arti o l'uso dell'indumento militare.

Art. 25. *L'artrocace, l'artrite deformante, i corpi mobili articolari, l'anchilosi*, quando hanno sede in una delle articolazioni principali degli arti, o in una delle temporo-mascellari, o vertebrali, ovvero in parecchie articolazioni ad un tempo, benchè meno importanti; ora anche in una sola, quando ne viene impedito il maneggio delle armi se negli arti superiori, e le marcie se negli inferiori.

Le lussazioni ai qualcuna delle principali articolazioni, antiche, mal ridotte, o che si dimostrano di facile riproduzione.

L'idrartro e la notevole *rigidità articolare*, quando sono di antica data, ed hanno sede in una delle principali articolazioni, ovvero in parecchie articolazioni, sebbene delle meno importanti, e siensi dimostrati ribelli a cura.

CLASSE 2ª

Imperfezioni e malattie nelle singole regioni.

Art. 26. *L'alopecia* permanente ed estesa alla massima parte del cuoio capelluto.

Art. 27. *Le lesioni delle ossa del cranio* estese od accompagnate da grave e permanente alterazione funzionale, o che non permettano l'uso del copricapo militare.

Art. 28. *La blefaroptosi* ribelle a cura, e tale da impedire la visione, qualunque sia l'occhio affetto; o da disturbare notevolmente quella dell'occhio destro.

Art. 29. *L'etropion, l'entropion, la trichiasi* estesa e permanente, *l'anchiloblefaron, il sinblefaron, il coloboma palpebrale, l'epicantide*; tutte queste imperfezioni o malattie, benchè limitate ad un solo occhio, quando sieno insanabili, ed in tal grado da produrre notevole deformità da essere di grave impedimento alla funzione visiva, o da essere cagione di permanenti irritazioni oculari.

Art. 30. *L'encantide* se maligno o molto voluminoso.

Art. 31. *L'epifora* grave, se continua e per causa organica permanente: *tutte le malattie croniche della glandola lagrimale, la dacriocistite cronica e la fistola lagrimale*, se ribelli a cura.

Art. 32. *Lo strabismo* permanente, ed a tal grado che, mentre uno dei due occhi guarda dritto all'innanzi, il margine corneale dell'altro devia al punto da toccare l'angolo interno (strabismo convergente) od esterno (strabismo divergente) della commissura palpebrale.

Art. 33. *La paralisi dei muscoli del globo oculare*, al grado da recare grave disturbo alla funzione visiva.

Art. 34. *L'oftalmospasmo* permanente, tale da disturbare gravemente la facoltà visiva.

Art. 35. *L'esoftalmo* permanente ed accompagnato da grave disturbo della funzione visiva, od al grado tale da cagionare una notevole deformità.

Art. 36. *Lo pterigion* se nell'occhio destro, quando, a luce moderata, invade il campo pupillare; se nel sinistro, quando tocca il centro del campo stesso.

Art. 37. *La xerosis e le congiuntiviti* manifestamente croniche e ribelli a cura.

Art. 38. *Le cheratiti croniche* riescite ad esiti insanabili.

Art 39. *La perdita di un occhio.*

Tutte le alterazioni organiche e le malattie insanabili del globo dell'occhio, per le quali la funzione visiva sia ridotta al disotto di un terzo della normale nell'occhio destro, o di un dodicesimo nel sinistro, quando anche l'altro occhio goda della sua normale funzione visiva.

Saranno pure inabili coloro nei quali la facoltà visiva, ridotta ad un terzo della normale nell'occhio destro, sia inoltre irreparabilmente discesa al disotto del quarto della normale nel sinistro.

NB. Ciascuna delle suddette alterazioni organiche o malattie sarà specificata dai medici periti nei loro giudizi.

Art. 40. *L'ambliopia amaurotica* (diminuzione della facoltà visiva senza causa obbiettivamente rilevabile) quando raggiunge il grado definitivo per ciascun occhio nell'articolo precedente.

L'emeralopia e la nictalopia accertate in un ospedale militare e ribelli a cura.

Art. 41. *La miopia* di almeno sei diottrie nell'occhio destro, ad accomodazione paralizzata.

L'ipermetropia manifesta, tale che, ad accomodazione intatta e ad occhio nudo, non si possa coll'occhio destro ed alla distanza di 30 centimetri, leggere i caratteri ordinari di stampa di un millimetro di altezza, o distinguere segni ed oggetti di pari dimensione, e che, ad accomodazione paralizzata, il vizio ipermetropico totale raggiunga nell'occhio destro sei diottrie almeno.

L'astigmatismo a tale grado da ridurre la visione distinta dell'occhio destro al disotto di un terzo della normale.

NB. S'intende che i vizi di refazione dell'occhio sinistro non devono di per se soli motivare la riforma.

Nessun militare potrà essere riformato pei vizi di refrazione indicati in questo articolo senza che ne siano stati preventivamente accertati la esistenza ed il grado in uno spedale militare, mercè l'impiego di tutti i mezzi indicati dalla scienza, non esclusa l'osservazione oftalmoscopica, e quando occorra, l'atropinazione.

Art. 42. *La mancanza della massima parte del padiglione di un orecchio, e le altre lesioni di esso padiglione*, inamovibili e tali da produrre notevole deformità.

Art. 43. *L'otite* da qualsiasi causa, ribelle a cura praticata in uno spedale militare.

Art. 44. *La sordità* doppia riconosciuta insanabile ed incompatibile con un qualche utile servizio militare.

Art. 45. *La mancanza* di una considerevole porzione del *naso e le sue imperfezioni*, quando producono notevole deformità od alterano gravemente la voce o disturbano la respirazione.

Art. 46. *Le imperfezioni o le malattie dei seni o delle ossa nasali* permanenti ed accompagnate da fetore.

Art. 47. *Le imperfezioni di un labbro* dipendenti da ipertrofia permanente o da notevole *mancanza* di esso, tali da produrre ragguardevole deformità, o grave alterazione di funzione.

Art. 48. *Il ristringimento dell'orifizio orale, o l'aderenza delle guancie con le gengive*, tali da disturbarne notevolmente la funzione.

Art. 49. *La mancanza o la carie estesa e profonda* di un gran numero *di denti*, per modo che quelli che rimangono siano insufficienti alla masticazione; il che può principalmente accadere quando gli esistenti in una mascella diventano inutili per la mancanza dei loro corrispondenti nell'altra.

Art. 50. *I vizi del palato osseo o molle* con perdita vistosa di sostanza o con alterazioni funzionali permanenti.

Art. 51. *I vizi della mandibola* o degli ossi *della mascella superiore* ledenti permanentemente l'uso di dette parti.

Art. 52. *La perdita* di una rilevante porzione *della lingua; la divisione estesa di essa; la sua ipertrofia od atrofia; le aderenze* anormali ed insanabili, con notevole disturdo delle sue funzioni.

Art. 58. *La mutoleza e la balbuzie* grave, permanenti ed accertate.

Art. 54. *L'ipertrofia* notevole delle maggiori *glandule salivari*, se permanente e producente deformità o alterazione funzionale incompatibile col servizio.

La fistola salivare esterna e *la ranula* riconosciute insanabili.

Art. 55. *L'ipertrofia delle tonsille, del velo pendolo o dell'ugola* inutilmente curate, tali da disturbare gravemente la deglutizione e la respirazione o la fonazione, e da essere incompatibili con un utile servizio militare.

Art. 56. *L'alito notevolmente ed abitualmente fetido, e la disfagia.* riconosciuti insanabili.

Art. 57. *Tutte le alterazioni organiche* e permanenti del *collo* che limitano notevolmente la mobilità del capo.

Art. 58. *I gozzi,* che pel volume loro, o per la loro durezza e sede, costituiscono vistosa deformità o compromettono le funzioni della respirazione o della circolazione.

Il collo voluminoso (gola grossa) a grado tale, da produrre gli stessi inconvenienti accennati nel capoverso precedente.

Entrambe queste malattie, quando si sono mostrate ribelli a cura.

Art. 59. *Le deformazioni della colonna vertebrale e del casso toracico* atte a disturbare la funzione dei visceri entrostanti, od a produrre deformità od impedimento al porto dello zaino, od all'uso dell'indumento militare.

Art. 60. *Le gravi alterazioni organiche della laringe e della trachea, e l'afonia comprovata,* ribelli a cura.

Art 61. *La tubercolosi polmonare.*

L'emottisi, l'idrotorace, l'asma ricorrente e le altre alterazioni organiche dell'apparato respiratorio, incompatibili con un buon servizio.

Art. 62. *I vizi organici del cuore e dei grossi vasi.*

Le nevrosi cardiache, che sebbene non sostenute da vizio organico di cuore, tuttavia siano credute insanabili e gravi al punto da impedire il servizio militare.

Art. 63. *Le malattie croniche del pericardio.*

Art. 64. *Le notevoli deformazioni degli ossi della pelvi.*

Art. 65. *Tutte le malattie croniche di un viscere addominale* con deterioramento della costituzione, ribelli a cura.

Art. 66. *Le emorroidi* croniche, molto sviluppate, o molteplici, tali da riescire d'impedimento alle marcie ed alle altre esercitazioni militari.

Art. 67. *Il prolasso abituale dell'intestino retto; l'incontinenza delle feci*; il notevole e permanente *restringimento dell'ano* e *dell'intestino retto* da vizio organico; *le ragadi e le fistole anali* ribelli a cura.

Art. 68. *Le ernie viscerali* d'ogni specie e grado nel soldato e nel caporale; nel sottufficiale solo quando non siano riducibili e contenibili con adatto cintolo.

Art. 69. *La perdita di ambo i testicoli.*

Art. 70. *L'idrocele,* se ribelle a cura, voluminoso al punto da essere incompatibile con un utile servizio militare.

Art. 71. *Il cirsocele* vistosamente voluminoso, esteso nodoso ed associato a notevole atrofia del testicolo corrispondente.

Art. 72. *Le malattie organiche dello scroto e del testicolo* incompatibili con un utile servizio militare.

Art. 73 *La perdita di considerevole porzione del pene; le fistole uretrali* producenti inevitabilmente sozzura nella emissione dell'urina, e le *fistole vescicali,* se ribelli a cura; *lo scirro e l'ingrossamento morboso della prostata.*

Art. 74 *Le nefriti croniche ed i calcoli renali e vescicali.*

L'enuresi, solo quando è sotto forma di stillicidio continuo, gli *stringimenti organici uretrali,* che rendono assai difficile la emissione dell'urina, e *tutte le altre malattie delle vie urinarie* insanabili ed incompatibili con un utile servizio militare.

Art. 75. *La mancanza totale o la perdita dell'uso*:

a) *Del dito pollice* di una mano o del *dito grosso* di un piede;

b) *Dell'intero indice* della mano destra;

c) Delle ultime *due falangi* di più dita di una mano o di un piede;

d) *Dell'ultima falange* di quattro dita delle mani o dei piedi.

Art. 76. *Tutte le alterazioni dei diti* delle mani o dei piedi, a tal grado da essere incompatibili con un utile servizio militare.

Art. 77. *Il sudore fetido abituale dei piedi,* copioso macerante, e riconosciuto insanabile ed inconciliabile col servizio militare.

Art 78. *L'atrofia di un arto,* che ne altera talmente la funzione da riescire incompatibile con un utile servizio militare.

Art. 79. *I reliquati di fratture, di lussazioni e di altri traumatismi,* ledenti permanentemente la funzione di un membro in modo da essere incompatibili con un utile servizio militare.

Art 80. La permanente e completa *lussazione falango-metacarpea del dito pollice* di una mano; la *falango metatarsea,* ed anche la sola *falango-falangea* del dito grosso di un piede; quest'ultima però quando abbia raggiunto il grado da essere incompatibile con un utile servizio militare.

Art. 81. *L'edema cronico* delle estremità inferiori.

Art. 82. Il militare che presenti più imperfezioni od infermità nessuna delle quali presa isolatamente raggiunga il grado voluto dall'articolo in cui essa è contemplata per motivare la riforma, sarà riformato dietro proposta del direttore di un ospedale militare, quando le dette infermità od imperfezioni pel loro complesso concorrano direttamente o indirettamente a ledere una data funzione (per esempio la vista, la locomozione, la respirazione, ecc.) in modo da essere di ostacolo al servizio.

Tutte le malattie, deformità od imperfezioni non specificate in questo elenco, le quali però siano incompatibili con un utile servizio militare daranno luogo alla riforma, dietro proposta del direttore di un ospedale militare.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale giudiziario:*

Con RR. decreti del 25 settembre 1885:

Properzi Giacomo, pretore del mandamento di Spezia, è tramutato al mandamento di Dolcedo.

Orengo Luigi, pretore del mandamento di Dolcedo, è tramutato al mandamento di Spezia.

Scotti Luigi, pretore del mandamento di Massa, è tramutato al mandamento di Castelnuovo di Garfagnana.

Celasco Tito, pretore del mandamento di Dolceaqua, è tramutato al mandamento di Fivizzano.

Amey Luigi, pretore del mandamento di Bormio, è tramutato al mandamento di Dolceacqua.

Boido Secondo, pretore del mandamento di Roccavione, è tramutato al mandamento di Isola della Scala.

Cervini Eugenio, pretore del mandamento di Oneglia, è tramutato al mandamento di Porto Maurizio.

Zavattaro Guglielmo, pretore del mandamento di Porto Maurizio, è tramutato al mandamento di Oneglia.

Piccolo Lipari Giuseppe, pretore del mandamento di Bivona, è tramutato al mandamento di Castellammare del Golfo.

Olivotti Antonio, pretore del mandamento di Fuscaldo, è tramutato al mandamento di Cerisano.

De Benedictis Gaetano, pretore del mandamento di Cerisano, è tramutato al mandamento di Rende.

Laghi Giuseppe, pretore del mandamento di Rende, è tramutato al mandamento di Fuscaldo.

Viva Antonio, pretore del mandamento di Apricena, è tramutato al mandamento di Campi Salentino.

Angiolini Angelo, pretore del mandamento di Siculiana, è tramutato al mandamento di Sant'Antioco.

Capo Isidoro Luigi, pretore del mandamento di Castelbaronia, è tramutato al mandamento di Palma Campania.

Liberatore Francesco, pretore del mandamento di Montella, è tramutato al mandamento di Montepeloso.

Buonfiglio Francesco, pretore del mandamento di Pisciotta, è tramutato al mandamento di Succivo.

Magliano Gian Domenico, pretore del mandamento di Pollica, è tramutato al mandamento di Arpino.

Mugnozza Nicola, pretore del mandamento di Succivo, è tramutato al mandamento di Afragola.

De Libero Emanuele, pretore del mandamento di Afragola, è tramutato al mandamento di Boscotrecase.

Stefanelli Arcangelo, pretore del mandamento di Boscotrecase, è tramutato al mandamento di Caivano.

Mastrocique Lodovico, pretore del mandamento di Arpino, è tramutato al mandamento di Rotonda.

Crescenzi Domenico, pretore del mandamento di Rotonda, è tramutato al mandamento di San Chirico Raparo.

Rapallo Luigi, già pretore del mandamento di Fara Sabina, in aspettativa per motivi di famiglia, è richiamato in servizio dal giorno 16 ottobre 1885, ed è destinato pretore del mandamento di Teulada.

Pallaroni Guiscardo, pretore del mandamento di Castellammare del Golfo, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi di salute per mesi tre dal 16 ottobre 1885, con assegno corrispondente al quarto dello stipendio, lasciandosi per lui vacante il mandamento di Monte San Giuliano.

Malerba Guerreri Michele, pretore del mandamento di Cammarata, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi di famiglia per mesi quattro dal giorno 16 ottobre 1885, lasciandosi per lui vacante il mandamento di Assoro.

Demitri Parisi Francesco, già pretore del mandamento di Positano, in aspettativa per motivi di salute, è confermato nella aspettativa medesima per altri mesi sei, dall'11 agosto 1885, continuando nello stesso assegno, e lasciandosi per lui vacante il mandamento di Amendolara.

Osboli Francesco, vicepretore del 2° mandamento di Vicenza, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Bagolino, con l'annuo stipendio di lire 2200.

Sandri Luigi, vicepretore del mandamento di Valdagno, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Torriglia, con l'annuo stipendio di lire 2200, lasciandosi il mandamento di Villanova Mondovì vacante per l'aspettativa del pretore Checchini Antonio.

Rocchi Giovanni, procuratore esercente a Reggio d'Emilia, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Bivona, con l'annuo stipendio di lire 2200.

Ricci Alfredo, procuratore esercente in Firenze, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Cammarata, con l'annuo stipendio di lire 2200.

Nannini Michele, procuratore esercente in Perugia, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Paceco, con l'annuo stipendio di lire 2200.

Paolini Augusto, procuratore esercente in Genova, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Ferla, con l'annuo stipendio di lire 2200.

De Luca Ettore, procuratore esercente in Treviso, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Siculiana, con l'annuo stipendio di lire 2200.

Zuliani Alessandro, procuratore esercente in Chioggia, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Villacidro, con l'annuo stipendio di lire 2200.

De Angelis Pietro, procuratore esercente in Napoli, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Benetutti, con l'annuo stipendio di lire 2200.

D'Aulisio Garigliola Guglielmo, procuratore esercente in Napoli, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Tortolì, con l'annuo stipendio di lire 2200.

Villanova Giusti Roberto, uditore colle funzioni di vicepretore presso il mandamento 2° di Firenze, è tramutato alla pretura urbana di Firenze.

Arnaldi Girolamo, avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore del mandamento di Arzignano.

Cosentini Paolo, avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore del mandamento di Ciminna.

Resse Pietro, avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore del mandamento di Firenze (Campagna).

Cardinali Emilio, avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore del mandamento di Firenze (Campagna).

Betteri Giovanni Battista, avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore del mandamento 2° di Verona.

Tanchis Senes Francesco, avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore del mandamento di Sassari Ponente.

Rinaldi Guglielmo, avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore del mandamento di Pontelandolfo.

Martone Francesco, avente i requisiti di legge, è sospeso dall'esercizio delle sue funzioni.

Sono accettate, a datare dal 16 ottobre 1885, le dimissioni rassegnate da Martini Giulio Giovanni, dall'ufficio di pretore del mandamento di Fivizzano.

Sono accettate le dimissioni rassegnate:

Da D'Agostino Urbano, dall'ufficio di vicepretore del mandamento di Pontelandolfo;

Da Carano Salvatore, dall'ufficio di vicepretore del mandamento di Aquilonia;

Da Magnoli Lucilio, dall'ufficio di vicepretore del mandamento di Binasco;

Da Manzoni Giovanni, dall'ufficio di vicepretore del mandamento di Brivio in Merate;

Da Giaracà Francesco, dall'ufficio di vicepretore del mandamento di Siracusa.

Stanzione Leopoldo, pretore del mandamento di Caivano, è collocato a riposo, a sua domanda, dal 16 ottobre 1885, ai termini dell'articolo 1°, lettera *B*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731.

Innocenti Federico, vicepretore presso la Pretura urbana di Firenze, è dichiarato dimissionario.

Miraglia Domenico, vicepretore nel comune di Sarconi, è dispensato da ulteriore servizio.

Sono accettate le dimissioni rassegnate:

Da Lampredi Egisto, dall'ufficio di vicepretore del mandamento di Fucecchio;

Da Sala Luigi, dall'ufficio di vicepretore del mandamento di Lesa.

Con RR. decreti del 24 ottobre 1885:

Spagnuolo Vincenzo, avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore nel mandamento di Casarano.

De Pierro Michele, avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore nel mandamento di Genzano di Potenza.

Pepi Marino, già pretore del mandamento di Matelica, in aspettativa per cause di salute dal 1° ottobre 1883, è collocato a riposo, a sua domanda, dal 1° ottobre corrente, ed è ammesso a far valere i suoi titoli a quella pensione od indennità, che potrà spettargli a termini di legge.

A Pepi Marino, pretore collocato a riposo, è conferito il titolo e grado onorifico di giudice di Tribunale civile e correzionale.

Repollini Gaspare, pretore del mandamento di Augusta, è dispensato da ulteriore servizio, dal 1° novembre 1885, salvi i suoi diritti a quella pensione od indennità che potrà spettargli a termini di legge.

Covino Zaccaria, vicepretore del mandamento di Andretta, è dispensato da ulteriore servizio.

Sircana Girolamo, vicepretore del mandamento di Maddalena, è dispensato da ulteriore servizio.

Pasqualini Odoardo, vicepretore del mandamento di Poviglio, è dispensato da ulteriore servizio.

Borsari Mansueto, conciliatore del comune di Carpi, circondario di Modena, è dispensato da ulteriore servizio.

Selvaggi Pasquale, pretore del mandamento di Montesantangelo, è tramutato al mandamento di Filadelfia.

Cultrera-Cultrera Gaetano Maria, pretore del mandamento di Giarre, è tramutato al mandamento di Nicosia.

Gentile Giovanni, pretore del mandamento di Nicosia, è tramutato al mandamento di Giarre.

Granata Giuseppe, pretore del mandamento di Nocera Tirinese, è tramutato al mandamento di Savelli.

Mattei Francesco, pretore del mandamento di Mandas, è tramutato al mandamento di Bormio.

Barbieri Domenico, pretore Urbano in Genova, è tramutato al mandamento di Spezia.

Orengo Luigi, pretore del mandamento di Spezia, è tramutato alla Pretura urbana di Genova.

Alleori Alessandro, pretore del mandamento di Torricella Pelligna, è tramutato al mandamento di Penne.

Fraccacreta Michele, pretore del mandamento di Penne, è tramutato al mandamento di Fara Sabina.

Strinati Giuseppe, pretore del mandamento di Vezzano Ligure, è tramutato al mandamento di Nonantola.

Leuratti Livio, pretore del mandamento di Nonantola, è tramutato al mandamento di Vezzano Ligure.

Vespasiani Bernardino, pretore del mandamento di Tivoli, è tramutato al mandamento di Mignano.

Felici Francesco, pretore del mandamento di Palombara Sabina, è tramutato al mandamento di Tivoli.

Nozzoli Federico, pretore del mandamento di Arsoli, è tramutato al mandamento di Palombara Sabina.

Venturi Carlo, pretore del mandamento di Ferentino, è tramutato al mandamento di Arsoli.

Ciamarra Nicola, pretore del mandamento di Mignano, è tramutato al mandamento di Ferentino.

Salvo-Perroni Giampaolo, pretore del mandamento di Soriano, è tramutato al mandamento di Santa Teresa di Riva.

Traina Eugenio, pretore del mandamento di Castrogiovanni, è tramutato al mandamento di Lentini.

Brusoni Ignazio, pretore del mandamento di Poviglio, è tramutato al mandamento di Omegna.

Bonato Giuseppe, pretore del mandamento di Omegna, è tramutato al mandamento di Poviglio.

Mendaja Gerardo, pretore del mandamento di Volturara Appula, è tramutato al mandamento di Rodi.

Ferretti Dario, pretore del 1° mandamento di Pistoia, è tramutato al mandamento di Campiglia Marittima.

Serpieri Ugo Italo, pretore del mandamento di Campiglia Marittima, è tramutato al 1° mandamento di Pistoia.

Barea Luigi, pretore del mandamento di Medicina, è tramutato al mandamento di Crevalcore.

Giro Ettore, pretore del mandamento di Castiglione dei Pepoli, è tramutato al mandamento di Medicina.

Pirotti Augusto, pretore del mandamento di Crevalcore, è tramutato al mandamento di Castiglione dei Pepoli.

Coccapani Cesare, pretore del mandamento di Maddalena, è tramutato al mandamento di Pozzomaggiore.

Borgazzi Pier Romeo, pretore del mandamento di Bono, è tramutato al mandamento di Terranova Pausania.

Nonnis Gavino, pretore del mandamento di Terranova Pausania, è tramutato al mandamento di Bono.

Barba Carlo, pretore del mandamento di Sant'Arcangelo di Romagna, è tramutato al mandamento di Sogliano al Rubicone, lasciandosi vacante il mandamento di Tornara per l'aspettativa del pretore Ricci Agostino.

Lorenzini Enrico, già pretore del mandamento di Sogliano al Rubicone, in aspettativa per cause di famiglia, è richiamato in servizio dal 1° novembre 1885 ed è destinato al mandamento di Sant'Arcangelo di Romagna.

Grossi Federico, già pretore del mandamento di Pantelleria, in aspettativa per cause di salute, è richiamato in servizio dal 1° novembre 1885 ed è destinato al mandamento di Andora.

Corsini Giuseppe, già pretore del mandamento di Ferla, in aspettativa per cause di salute a tutto settembre u. s., è richiamato in servizio dal 1° ottobre corrente ed è destinato al mandamento di Pachino.

Roncalli-Benedetti Benedetto, già pretore del mandamento di San Benedetto del Tronto, in aspettativa per cause di salute, è confermato, a sua domanda, nell'aspettativa medesima per un anno, dal 1° ottobre corrente con l'assegno della metà dello stipendio, lasciandosi per lui vacante il mandamento di Santadi.

Checchini Antonio, già pretore del mandamento di Torriglia, in aspettativa per cause di salute, è confermato, a sua domanda, nella aspettativa medesima per altri tre mesi dal 1° ottobre corrente con l'assegno del quarto dello stipendio, lasciandosi per lui vacante il mandamento di Villanova Mondovì.

Zunino Pietro, già pretore del mandamento di Gavi, in aspettativa per cause di famiglia a tutto agosto u. s., è collocato, a sua domanda; in aspettativa per cause di salute per due mesi, dal 1° settembre u. s., con l'assegno della metà dello stipendio, lasciandosi per lui vacante il mandamento di Serramanna.

Stella Luigi, pretore del mandamento di Ploaghe, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per cause di salute per tre mesi, dal 1° novembre 1885, con l'assegno del terzo dello stipendio, lasciandosi per lui vacante lo stesso mandamento di Ploaghe.

Carrano Alfonso, pretore del mandamento di San Giovanni in Galdo, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per causa di salute per sei mesi, dal 1° novembre 1885, con l'assegno del quarto dello stipendio, lasciandosi per lui vacante lo stesso mandamento di San Giovanni in Galdo.

Di Gregorio Carmelo, pretore del mandamento di Lentini, è collocato a sua domanda, in aspettativa per cause di salute per due mesi, dal 1° novembre 1885, con l'assegno del terzo dello stipendio, lasciandosi per lui vacante il mandamento di Senorbì.

Cipriotto Pollione, pretore del mandamento di Sacile, è collocato, d'ufficio, in aspettativa per cause di salute per sei mesi, dal 1° novembre 1885, con l'assegno del terzo dello stipendio, lasciandosi per lui vacante lo stesso mandamento di Sacile.

Candela Pasquale, pretore reggente nel mandamento di Cagli, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per cause di salute per un mese, dal 16 ottobre corrente, con l'assegno del terzo dello stipendio, lasciandosi per lui lo stesso mandamento di Cagli.

Consalvi Claudio, pretore del mandamento di Macerata Feltria, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per cause di famiglia per due mesi, dal 1° novembre 1885, lasciandosi per lui vacante lo stesso mandamento di Macerata Feltria.

Russo Giacomo, pretore del mandamento di Castronovo di Sicilia, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per cause di famiglia per tre mesi, dal 25 settembre u. s., lasciandosi per lui vacante il mandamento di Solarussa.

De Gasparre Francesco Maria, uditore destinato alle funzioni di vicepretore nel mandamento Vicaria in Napoli, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per cause di salute per due mesi, dal 1° novembre 1885.

Acquaviva Gaetano, procuratore in Napoli, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Castronovo di Sicilia, con l'annuo stipendio di lire 2200.

Ginnari-Satriani Nicola, procuratore in Napoli, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Augusta, con l'annuo stipendio di lire 2200.

Cappai Giovanni Antonio, vicepretore del mandamento di Pozzomaggiore, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare, è tramutato con lo stesso incarico al mandamento di Maddalena, ch'è lasciato vacante per l'aspettativa del pretore Moratti Giovanni Battista.

Fantozzi Tommaso, uditore e vicepretore nel mandamento di Spello, è tramutato al mandamento di Todi.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

SEZIONE PRIVATIVE INDUSTRIALI

ELENCO *degli attestati di trascrizione per marchi e segni distintivi di fabbrica rilasciati nella seconda* ***quindicina*** *del mese di novembre 1885.*

N. d'ordine	COGNOME E NOME del RICHIEDENTE	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei marchi e segni distintivi di fabbrica
1	Secietà in accomandita semplice G. Sardi e C.[i], a Venezia.	28 ottobre 1885	1°. Impronta a disco portante nella parte superiore in caratteri maiuscoli latini la scritta: *G. Sardi e C.i* e nella parte inferiore la parola *Venezia:* Nel centro v'ha un altro piccolo disco irradiante su fondo oscuro ed avente nel mezzo, in carattere greco antico, la parola *Pav*. Sopra una fascia ondeggiante che divide il disco maggiore si legge in carattere corsivo la scritta in latino: *Rejecta resero.* 2°. Altra impronta o bollo a due faccie a disco, delimitate da un cerchio punteggiato ed avente inciso, in una delle due faccie, in carattere maiuscolo latino, la scritta *G. Sardi e C.i Venezia*, e nel centro una stella d'Italia raggiante e nell'altra faccia le parole *Rejecta Resero*, e nel centro, in carattere greco antico, la parola *Pav*. Detto marchio sarà dalla Ditta richiedente adoperato uso bollo per impiombatura di sacchi, pacchi, involti e recipienti contenenti concimi organici ed inorganici di sua fabbricazione.
2	Zanetti Achille fu Gio. Antonio, a Milano	4 novembre 1885	Etichetta rettangolare eseguita su carta matt bianca, a tre colori, cioè rosso, bleu e giallo, raffigurante un tratto di prato verde a fiori, su cui quasi nel mezzo trovasi lo stemma della città di Milano, inclinato e sorretto da un putto alato semisdraiato. A sinistra dello stemma v'ha un gruppo di fiori in cui campeggia una rosa. A destra del putto e nella parte superiore trovasi la dicitura: *Pastiglie alla Codeina* in istampatello di color rosso, adornata di foglie e fiori. Sulla schiena del putto trasversalmente ed in carattere inglese color azzurro vi ha il fac-simile della firma: *A. Zanetti.* I due estremi dell'etichetta, destinati a ripiegarsi, portano l'uno la scritta: *Preparata dal chimico A. Zanetti*, e l'altro la parola *Milano.* Detto marchio sarà dal richiedente adoperato sopra scatolette quadrangolari contenenti le pastiglie alla codeina dal medesimo preparate.
3	Detto	id.	Etichetta di forma rettangolare terminata in alto ad arco, litografata a fondo verde lavorato sul quale spicca in bianco ed in grande il nome *Zanetti*. In alto, e scritta arcuatamente, v'ha la parola *Olio* sotto cui si trova il diritto e rovescio d'una medaglia, e poscia la scritta: *Fegato di merluzzo con Fosfato ferroso.* Più sotto, e cioè e due terzi dell'etichetta, trovasi lo stemma del commercio, attraversato dal fac-simile della firma *A. Zanetti* in rosso. In basso si legge la dicitura: *del chimico Farmacista Achille Zanetti, che riportò la medaglia d'incoraggiamento*, e da ultimo la parola *Milano.* Detto marchio verrà dal richiedente usato sopra boccette contenenti l'olio di fegato di merluzzo con fosfato ferroso, preparato dal medesimo.

N d'ordine	COGNOME E NOME del RICHIEDENTE	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei marchi e segni distintivi di fabbrica
4	Zanetti Achille fu Gio. Antonio, a Milano	4 novembre 1885	Etichetta a contorno mistilineo litografata in nero su fondo bianco e portante in tutta la sua estensione ed in varii caratteri la dicitura: *Olio di fegato di merluzzo ferruginoso del farmacista chimico Achille Zanetti Milano Ponte di Porta Romana S. Calimero 3.* Circa ai due terzi dell'etichetta campeggia lo stemma della città di Milano adorno di foglie di lauro e quercia ed attraversato lateralmente a destra dal fac-simile della firma *A. Zanetti.* Confusa nel bordo dei due lati maggiori e di quello ovale trovasi ripetuta in piccolo, per quattro volte, la parole *Milano*, mentre nei due piccoli rombi formati in alto ed in basso dalle linee rabescate costituenti il bordo trovansi, in piccolo, le due lettere *A. Z.* Detto marchio sarà dal richiedente usato sopra boccette contenenti l'olio di fegato di merluzzo ferruginoso, dal medesimo preparato.
5	Ravano Giuseppe di Marco, a Nervi (Genova).	24 ottobre 1885	Medaglione circondato da un fregio in fogliami con due puttini, terminato inferiormente da uno stemma colla parola *Ravano.* Nel medaglione, a diversi colori, spicca nel mezzo la figura di una donna rappresentante l'Italia che nella mano destra tiene una palma, appoggiando la mano sinistra sopra uno scudo con croce rossa. Da una parte di detta figura si scorge la ferrovia ed intorno vi sono gli emblemi del commercio, vale a dire casse, barili ed un'àncora. Nello sfondo si vede il mare solcato da un piroscafo dietro cui v'ha la veduta della lanterna di Genova e parte della città. Nella parte superiore del medaglione sopra un nastro si legge la scritta: *La Ligure,* e sotto l'iscrizione: *Fabbrica di paste d'ogni qualità — Marco Ravano e Figli successori di Eman.le Nervi.* Detto marchio verrà adoperato dal richiedente sopra scatole, ceste, ecc., contenenti paste di sua fabbricazione.
6	Pagliarini Giovanni, a Napoli	26 id. 1885	Etichetta rettangolare divisa in due spazi, uno superiore e l'altro inferiore. Nello spazio superiore è rappresentato il chiostro del monastero di S. Martino in Napoli, sormontato da una fascia legata agli estremi con due rami di vite e portante la scritta: *Chiostro di S. Martino.* Nel chiostro si vedono tre figure di monaci e sotto i portici del medesimo figurano recipienti, pistelli, lambicchi, ecc. Nel centro dello spazio inferiore in un cerchio vi ha la figura di S. Martino a cavallo colla spada sguainata rivolto indietro in atto di parlare con un uomo che lo seguita. All'ingiro del cerchio si legge in alto: *Certosa di* S. *Martino,* ed in basso: *Giovanni Pagliarini.* Attorno al cerchio fanno corona sette croci delle quali quella di mezzo è più grande. All'un lato ed all'altro del cerchio vi ha la scritta: *Liquore* (nome di esso) *fabbricato nella Certosa di S. Martino in Napoli* ed il fac-simile della firma *Giov. Pagliarini.* Detto marchio, che può variare di colore e di dimensioni, sarà usato dal richiedente per contraddistinguere le bottiglie contenenti la chartreuse, l'eden e l'acqua di lavanda di S. Martino, di sua fabbricazione.

Roma, 1° dicembre 1885.

Il Direttore Capo della Divisione Industrie e Commercio
A. Monzilli.

TUMINO RAFFAELE, gerente — Roma, Tip. della Gazzetta Ufficiale.